



Regione  
Lombardia  
**BOLLETTINO UFFICIALE**

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**Delibera Giunta regionale 9 giugno 2025 - n. XII/4508**  
Variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027 - Prelievo dal Fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) – 13° provvedimento - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73. c. 4 d.lgs. 118/2011). . . . . 3

**Delibera Giunta regionale 9 giugno 2025 - n. XII/4536**  
Censimento degli alberi monumentali ai sensi dell’art. 7 della l. 10/2013 e dell’art. 12 della l.r. 10/2008: aggiornamento dell’Elenco regionale degli alberi monumentali per l’anno 2025 . . . . . 5

**Delibera Giunta regionale 16 giugno 2025 - n. XII/4556**  
Determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA 2025 . . . . . 8

**Delibera Giunta regionale 23 giugno 2025 - n. XII/4590**  
Determinazioni in merito all’assegnazione del contributo ordinario agli enti di cui alla l.r. 1/2008 – capo VII, artt. 37 – 40. Aggiornamento dei criteri per l’erogazione del contributo per l’annualità 2025 . . . . . 72

**Delibera Giunta regionale 23 giugno 2025 - n. XII/4607**  
2021IT16RFPR010 – Istituzione della Misura «Investimenti – Linea microimprese 2025» a valere sull’Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» del PR FESR Lombardia 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi . . . . . 79

**Delibera Giunta regionale 23 giugno 2025 - n. XII/4610**  
Approvazione della Misura PR FESR 21-27 - Azione 2.2.1: nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto «green heat 100%» . . . . . 90

**Delibera Giunta regionale 23 giugno 2025 - n. XII/4611**  
Adozione dei nuovi criteri per l’elaborazione delle graduatorie per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 68/99. . . . . 98

**Delibera Giunta regionale 23 giugno 2025 - n. XII/4612**  
Approvazione «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e fondazione CARIPLO per la realizzazione del Programma Zeroneet e azioni di sostegno per l’occupazione giovanile per il quadriennio 2025/2028», in attuazione della d.g.r. n. XII/3384 dell’11 novembre 2024 . . . . . 102

D) ATTI DIRIGENZIALI  
Giunta regionale

D.G. Università, ricerca, innovazione

**Decreto dirigente unità organizzativa 24 giugno 2025 - n. 8928**  
2021IT16RFPR010 – PR FESR 2021-2027 – Asse 6, Azione 1.6.1. «Sviluppo delle tecnologie critiche nei progetti di partenariato tra PMI e Grandi Imprese» – modifica del decreto n. 2293/2025 e dell’allegato a «Bando tecnologie strategiche» . . . . . 116

D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

**Decreto dirigente struttura 16 giugno 2025 - n. 8470**  
T.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 - Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, art. 27 – autorizzazione al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana (Codice Fiscale 9050234015) ad apportare alcune modifiche alle opere di utilizzazione delle acque destinate al raffreddamento della centrale termoelettrica di Tavazzano nell’ambito del progetto di realizzazione di un sistema di raffreddamento con torri di tipo ibrido. Codice derivazione: MI D/894 – ID: MI02000042022. . . . . 117

D.G. Istruzione, formazione, lavoro

**Decreto dirigente unità organizzativa 20 giugno 2024 - n. 8814**  
Approvazione degli esiti istruttori delle manifestazioni di interesse presentate a valere sull’invito, adottato con d.d.u.o. 8881 del 21 giugno 2022, per la costituzione di un elenco regionale di professionisti e/o esperti per la partecipazione alle commissioni d’esame finale dei percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS) di cui alla l. 99/2022, realizzati in Regione Lombardia – Ottavo provvedimento. . . . . 119

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

**Decreto dirigente struttura 20 giugno 2025 - n. 8833**

Modulo Duale-GOL (M5.C1.R1.1 del PNRR): approvazione dell'avviso pubblico per la realizzazione dell'offerta formativa dei percorsi di terza e quarta annualità e di IV anno del Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - Anno formativo 2025/2026 - CUP E82B25000170006 . . . . . 122

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 9 giugno 2025 - n. XII/4508

**Variazioni al Bilancio di previsione 2025-2027 - Prelievo dal Fondo rischi contenzioso legale (art. 1, c. 4 l.r. 23/2013) - 13° provvedimento - Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio (art. 73, c. 4 d.lgs. 118/2011)**

### LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 57 dello Statuto;

Visto il d.lgs. 118/2011 come integrato e corretto dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 «Disposizioni integrative e correttive del d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009;

Richiamato in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;

Visti l'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013), che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

Richiamato il punto 5.2, lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al d.lgs. 118/2011, che disciplina il caso in cui un ente, a seguito di contenzioso nel quale ha significative probabilità di soccombere o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia in attesa degli esiti del giudizio, prevedendo l'obbligo di:

- accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, tramite istituzione di apposito fondo rischi;
- determinare, in fase di prima applicazione del principio, l'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, ripartibile tra gli esercizi del bilancio di previsione;
- aggiornare il fondo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione per tener conto del nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente;

Visto l'articolo 51, comma 6, lettera e) del d.lgs. 118/11 nel quale si stabilisce che nessuna variazione al bilancio può essere approvata dopo il 30 novembre dell'anno a cui il bilancio stesso si riferisce, fatti salvi i prelievi per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante le spese potenziali;

Considerato che l'art. 1, c. 4 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e Bilancio pluriennale 2014/2016 a legislazione vigente», in applicazione del principio 5.2, lett. h) ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti»- programma 20.03 «Altri Fondi» il Fondo rischi contenzioso legale - Parte corrente» e il «Fondo rischi contenzioso legale - Parte capitale» per l'accantonamento delle risorse necessarie alla copertura del rischio di maggiori spese legate al contenzioso in attesa degli esiti del giudizio;

Richiamato l'art. 73 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni» del decreto legislativo 118/11 sopra citato che alla lettera a) del comma 1 indica tra i debiti fuori bilancio le sentenze esecutive;

Richiamato inoltre l'art. 73 comma 4 del d.lgs. 118/11, come modificato dall'art. 38-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito in legge con l. 28 giugno 2019, n. 58, che prevede «Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta»;

Vista la nota prot. A1.2025.0538756 del 28 maggio 2025, integrata con e-mail del 28 maggio 2025, con la quale la UO Avvocatura, affari europei e supporto giuridico chiede:

- di procedere al prelievo dal fondo rischi contenzioso legale - quota corrente di € 21.352,10 come da allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter provvedere al rimborso di spese di giudizio relative ai seguenti provvedimenti:
  - sentenza RG n. 328/2021, della Corte d'Appello di Brescia, sezione I civile;
  - sentenza RG n. 1322/2022, del Giudice di Pace di Mantova, sezione civile;
  - sentenza n. 261/2025, RG n. 1164/2024, del Tribunale di Mantova, sezione civile;
- di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio;

Vista la legge regionale n. 23 del 30 dicembre 2024 «Bilancio di previsione 2025-2027»;

Vista la d.g.r. 3718 del 30 dicembre 2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027 - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - Piano di studi e ricerche 2025-2027 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;

Visto il decreto del segretario generale 20964 del 30/12//2024 «Bilancio finanziario gestionale 2025-2027»;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale»;

Visti i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Visti altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025 e successivi;

Verificato da parte del dirigente della UO Bilancio e autorità di certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di apportare al bilancio di previsione 2025/2027 le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio relativi ai seguenti provvedimenti:

- sentenza RG n. 328/2021, della Corte d'Appello di Brescia, sezione I civile;
- sentenza RG n. 1322/2022, del Giudice di Pace di Mantova, sezione civile;
- sentenza n. 261/2025, RG n. 1164/2024, del Tribunale di Mantova, sezione civile;

3. di stabilire che la copertura finanziaria del punto 2 è assicurata sul capitolo 1.11.110.13823 «Spese di giudizio» tramite la variazione di bilancio di cui al punto 1;

4. di trasmettere la presente delibera al collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della l.r. 17 dicembre 2012 n. 18 (Finanziaria 2013);

5. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale;

6. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della legge n. 289/2002;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi dell'ordinamento contabile regionale.

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

REGIONE LOMBARDIA

ALLEGATO A - ALLEGATO CONTABILE PARTE INTEGRANTE  
VARIAZIONI NEL TRIENNIO AUTORIZZATORIO

 Regione Lombardia

Anno Proposta2025Numero Proposta30

Direzione PropostaTipo Proposta

| PRELIEVO FONDO RISCHI CONTENZIOSO |                                 |           |                                                  |                             |              |                 |                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                                   |                                 |           |                                                  |                             |              |                 |                 |
| S                                 | 20.03    ALTRI FONDI            |           |                                                  | 110    ALTRE SPESE CORRENTI |              |                 |                 |
|                                   | Capitolo                        | Sottotipo | Declaratoria                                     | Competenza 2025             | Cassa 2025   | Competenza 2026 | Competenza 2027 |
|                                   | 010354                          | 26        | FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE - PARTE CORRENTE | -21.352,10 €                | 0,00 €       | 0,00 €          | 0,00 €          |
|                                   | 01.11    ALTRI SERVIZI GENERALI |           |                                                  | 110    ALTRE SPESE CORRENTI |              |                 |                 |
|                                   | Capitolo                        | Sottotipo | Declaratoria                                     | Competenza 2025             | Cassa 2025   | Competenza 2026 | Competenza 2027 |
|                                   | 013823                          | 26        | SPESE DI GIUDIZIO                                | 21.352,10 €                 | 21.352,10 €  | 0,00 €          | 0,00 €          |
|                                   |                                 |           |                                                  |                             |              |                 |                 |
| PRELIEVO FONDO DI CASSA           |                                 |           |                                                  |                             |              |                 |                 |
| S                                 | 20.01    FONDO DI RISERVA       |           |                                                  | 110    ALTRE SPESE CORRENTI |              |                 |                 |
|                                   | Capitolo                        | Sottotipo | Declaratoria                                     | Competenza 2025             | Cassa 2025   | Competenza 2026 | Competenza 2027 |
|                                   | 000736                          | 29        | FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA           | 0,00 €                      | -21.352,10 € | 0,00 €          | 0,00 €          |

**D.g.r. 9 giugno 2025 - n. XII/4536****Censimento degli alberi monumentali ai sensi dell'art. 7 della l. 10/2013 e dell'art. 12 della l.r. 10/2008: aggiornamento dell'Elenco regionale degli alberi monumentali per l'anno 2025**

## LA GIUNTA REGIONALE

## Visti:

- la legge 14 gennaio 2013, n. 10 «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», in particolare l'art. 7, «Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale» e ss.mm.ii.;
- il decreto interministeriale 23 ottobre 2014, «Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento» che istituisce l'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, composto dagli elenchi regionali, e stabilisce le modalità di censimento;
- la legge regionale 31 marzo 2008, n. 10 «Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea», in particolare l'art. 12 «Tutela e promozione degli alberi monumentali dei boschi vetusti di cui all'articolo 7 della legge 10/2013», così come modificata con l.r. 8 agosto 2022, n. 17;
- la deliberazione di Giunta regionale 15 dicembre 2022, n. XI/7548 «Modalità procedurali e organizzative per le istruttorie regionali degli alberi e delle alberature monumentali ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale degli alberi Monumentali, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. 10/2008»;

## Visti altresì:

- il decreto dipartimentale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di seguito indicato MASAF (ex MIPAAF) n. 5450 del 19 dicembre 2017, con il quale è stato approvato il primo Elenco degli alberi monumentali d'Italia, ai sensi dei sopracitati art. 7 legge 10/2013 e decreto interministeriale 23 ottobre 2014;
- i decreti dipartimentali del MASAF n. 661 del 9 agosto 2018, n. 757 del 19 aprile 2019, n. 9022657 del 24 luglio 2020, n. 205016 del 5 maggio 2021, n. 330598 del 26 luglio 2022, n. 490928 del 18 settembre 2023 e n. 579238 del 4 novembre 2024 che hanno approvato le variazioni del suddetto Elenco degli alberi monumentali d'Italia, conseguenti all'aggiornamento degli elenchi regionali e alla perdita per morte naturale o abbattimento di alcuni esemplari;
- le deliberazioni di Giunta regionale 28 marzo 2022, n. XI/6193, 12 giugno 2023, n. XII/452 e 28 maggio 2024, n. XII/2422 che hanno disposto l'aggiornamento dell'Elenco regionale degli Alberi monumentali relativamente agli anni 2022, 2023 e 2024;

## Premesso che:

- il censimento degli alberi monumentali, ai sensi del citato decreto interministeriale 23 ottobre 2014, viene svolto dai Comuni che inviano le proposte alle Regioni, le quali, a seguito di istruttoria, elaborano il proprio Elenco regionale e lo trasmettono al MASAF per la verifica formale e l'inserimento delle piante nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia;
- l'art. 5 del suddetto decreto specifica i criteri in base ai quali le Regioni attribuiscono il carattere di monumentalità e stabilisce altresì che le valutazioni riguardanti il pregio paesaggistico, il pregio naturalistico, legato all'architettura vegetale e il pregio storico-culturale-religioso, spesso legato a un evento storico, una leggenda, un culto religioso o una tradizione, siano effettuate dalle Regioni d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero della Cultura;
- per le istruttorie delle proposte pervenute dai Comuni, la Struttura Natura e biodiversità, competente per Regione Lombardia, si avvale della collaborazione del Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia, attraverso programmi operativi stabiliti nell'ambito di convenzioni quadro con il MASAF;
- con decreto della dirigente della Struttura Natura e biodiversità del 4 ottobre 2024, n. 14811, è stato approvato il programma operativo per attività di supporto con il Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia, in vigore per il triennio 2024-2026, nell'ambito della convenzione quadro tra l'allora Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e Regione Lombardia, approvata con d.g.r. n. 1614/2023;

Visto l'Elenco regionale degli alberi monumentali della Lombardia, composto da n. 431 alberi, filari e gruppi, aggiornato con la suddetta d.g.r. n. 2422/2024 e inserito nell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia;

Considerato che sono pervenute ulteriori proposte dai Comuni lombardi, anche in seguito all'attività dei Carabinieri Forestali, e che alcuni esemplari, a seguito di abbattimenti/sradicamenti sono da eliminare dall'Elenco regionale;

Dato atto che le istruttorie effettuate dalla competente Struttura Natura e biodiversità hanno consentito di individuare, ai sensi della d.g.r. n. 7548/2022, ulteriori 48 esemplari che rispettano i criteri di valutazione (allegato A) e che è stata verificata l'esigenza di eliminare dall'Elenco n. 7 alberi abbattuti/sradicati (allegato B);

Dato atto, altresì, che gli elementi documentali a supporto delle suddette istruttorie sono disponibili presso gli uffici regionali;

Vista la nota del MASAF, prot. Z1.2025.0015797 del 23 aprile 2025, sull'aggiornamento annuale dell'Elenco degli alberi monumentali d'Italia, con la quale si invitano le Regioni a procedere con la presentazione delle proposte regionali delle nuove iscrizioni entro il 16 giugno 2024;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare, ai sensi della l.r. 10/2008 e della d.g.r. 7548/2022, gli aggiornamenti dell'Elenco regionale degli alberi monumentali della Lombardia, con l'aggiunta di n. 48 alberi, filari e gruppi monumentali, di cui alla tabella in allegato A, e con l'eliminazione di n. 7 alberi abbattuti/sradicati, di cui alla tabella in allegato B, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- trasmettere al MASAF, per i seguiti di competenza, gli aggiornamenti di cui agli allegati A e B;

Visto il Programma regionale di sviluppo della XII Legislatura approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023 e la declinazione dello stesso nel Pilastro 5 «Lombardia Green», Ambito 5.3 «Territorio connesso, attrattivo e resiliente per la qualità di vita dei cittadini», Obiettivo strategico 5.3.5 «Promuovere la valorizzazione del paesaggio e la salvaguardia della biodiversità»;

Visti la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi vigenti, che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di approvare, ai sensi della l.r. 10/2008 e della d.g.r. 7548/2022, gli aggiornamenti dell'Elenco regionale degli alberi monumentali della Lombardia, con l'aggiunta di n. 48 alberi, filari e gruppi monumentali, di cui alla tabella in allegato A, e con l'eliminazione di n. 7 alberi abbattuti/sradicati, di cui alla tabella in allegato B, entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere la presente deliberazione e l'aggiornamento dell'Elenco regionale degli alberi monumentali della Lombardia, di cui agli allegati A e B, al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) per i seguiti di competenza;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale dell'Ente, nella pagina dedicata agli alberi monumentali.

Il segretario: Riccardo Perini

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



Allegato A - Alberi e alberature aggiunte all'Elenco degli Alberi monumentali della Lombardia

| N. | ID SCHEDA     | PROVINCIA       | COMUNE               | LOCALITÀ                                                   | LATITUDINE      | LONGITUDINE    | ALTITUDINE<br>(m s.l.m.) | AREA<br>URBANIZZATA<br>SI/NO | SPECIE                                                     |                     | CIRCONFERENZA<br>FUSTO (cm) | ALTEZZA (m)        | CRITERIO MONUMENTALITÀ                                              | PROPOSTA DICHIARAZIONE<br>NOTEVOLE INTERESSE<br>PUBBLICO |
|----|---------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1  | 01/H091/BG03  | BERGAMO         | PUMENENGO            | Castello Barbò                                             | 45°28'49.1"N    | 9°52'18.3"E    | 106                      | SI                           | Magnolia grandiflora L.                                    | Magnolia            | 360                         | 25                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 2  | 01/L400/BG/03 | BERGAMO         | TREVIGLIO            | Scuola materna Carcano - Viale Battisti n. 37              | 45°31'21.0"N    | 9°35'47.0"E    | 178                      | SI                           | Platanus orientalis L.                                     | Platano             | 390                         | 21                 | a) età e dimensioni<br>b) forma e portamento                        | no                                                       |
| 3  | 01/M045/BG/03 | BERGAMO         | VILLONGO             | Via Prato Voglia                                           | 45°40'03.6"N    | 9°54'39.7"E    | 256                      | NO                           | Carpinus betulus L.                                        | Carpino bianco      | 350                         | 12                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 4  | 05/B157/BS/03 | BRESCIA         | BRESCIA              | Parco Ducos Viale Piave                                    | 45°31'44.0"N    | 10°15'02.0"E   | 135                      | SI                           | Taxodium distichum (L.) Rich. - gruppo                     | Cipresso calvo      | max. 383<br>media 220       | max 31<br>media 28 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 5  | 02/G529/BS/03 | BRESCIA         | PEZZAZE              | Malga Gandina bassa                                        | 45°48'14.55"N   | 10°13'46.13"E  | 1.410                    | NO                           | Fagus sylvatica L.                                         | Faggio              | 620                         | 27                 | a) età e dimensioni<br>b) forma e portamento                        | no                                                       |
| 6  | 11/M383/CO/03 | COMO            | ALTA VALLE INTELVI   | Ramponio Via Caslè, 4                                      | 45°59'27.8"N    | 9°02'07.7"E    | 910                      | NO                           | Quercus cerris L.                                          | Cerro               | 417                         | 35                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 7  | 01/E139/CO/03 | COMO            | GRANDATE             | Via Pusterla 29 - Villa Roccolo                            | 45°46'45.48"N   | 9°03'31.36"E   | 353                      | SI                           | Fagus sylvatica L.                                         | Faggio              | 400                         | 28                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 8  | 01/E141/CO/03 | COMO            | GRANDOLA ED UNITI    | Rogolone                                                   | 46°02'23.3"N    | 9°11'18.9"E    | 550                      | NO                           | Quercus petraea (Matt.) Liebl.                             | Rovere              | 782                         | 28                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 9  | 08/D142/CR/03 | CREMONA         | CREMA                | S. Bartolomeo                                              | 45°21'03.4" N   | 9°41'12.0" E   | 75                       | SI                           | Quercus robur L.                                           | Farnia              | 490                         | 23                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 10 | 03/C830/LC/03 | LECCO           | COLICO               | Tenuta Osio                                                | 46°08'10.6"N    | 9°21'27.9"E    | 200                      | SI                           | Ulmus glabra Huds.                                         | Olmo montano        | 430                         | 30                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 11 | 06/C830/LC/03 | LECCO           | COLICO               | Tenuta Osio                                                | 46°08'11.6"N    | 9°21'24.2"E    | 200                      | SI                           | Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don                      | Cedro dell'Himalaya | 440                         | 27                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 12 | 02/D065/LC03  | LECCO           | CORTENOVA            | Villa De Vecchi                                            | 46°00'10.65"N   | 9°23'14.10"E   | 470                      | SI                           | Tilia cordata Mill.                                        | Tiglio selvatico    | 352                         | 33                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 13 | 03/D065/LC03  | LECCO           | CORTENOVA            | Villa De Vecchi                                            | 46°00'15.1"N    | 9°23'12.9"E    | 470                      | SI                           | Cedrus atlantica (Endl.) G.Manetti ex Carrière var. glauca | Cedro dell'Atlante  | 465                         | 42                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 14 | 04/D065/LC03  | LECCO           | CORTENOVA            | Villa De Vecchi                                            | 46°00'10.90"N   | 9°23'14.56"E   | 470                      | SI                           | Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don                      | Cedro dell'Himalaya | 465                         | 43                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 15 | 01/E507/LC/03 | LECCO           | LECCO                | Località Pescarenico - Sasso addio ai monti                | 45°50'28.8"N    | 9°23'59.6"E    | 202                      | SI                           | Populus alba L.                                            | Pioppo bianco       | 410                         | 37                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 16 | 01/G456/LC/03 | LECCO           | PERLEDO              | Agueglio                                                   | 46°01'00.6"N    | 9°18'37.8"E    | 1.000                    | NO                           | Betula pendula Roth                                        | Betulla             | 275                         | 27                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 17 | 02/H028/LC/03 | LECCO           | PREMANA              | Grumello di Ronco                                          | 46°02'47"N      | 9°24'59"E      | 936                      | NO                           | Castanea sativa Mill.                                      | Castagno            | 495                         | 20                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 18 | 03/H028/LC/03 | LECCO           | PREMANA              | Sotto Porcile                                              | 46°02'40"N      | 9°25'38"E      | 895                      | NO                           | Castanea sativa Mill.                                      | Castagno            | 515                         | 24,5               | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 19 | 01/B961/LO/03 | LODI            | CASELLE LANDI        | C.na Po Morto, via Mezzanone                               | 45°06'11.5"N    | 9°49'23.9"E    | 42                       | NO                           | Platanus acerifolia (Aiton) Willd.                         | Platano comune      | 392                         | 13,7               | a) età e dimensioni<br>b) forma e portamento                        | no                                                       |
| 20 | 02/B961/LO/03 | LODI            | CASELLE LANDI        | C.na Po Morto, via Mezzanone                               | 45°06'16.4"N    | 9°49'24.9"E    | 42                       | NO                           | Platanus acerifolia (Aiton) Willd.                         | Platano comune      | 570                         | 39,4               | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 21 | 03/B961/LO/03 | LODI            | CASELLE LANDI        | C.na Po Morto, via Mezzanone                               | 45°06'11.6"N    | 9°49'23.8"E    | 42                       | NO                           | Quercus robur L.                                           | Farnia              | 420                         | 31,2               | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 22 | 02/D029/LO/03 | LODI            | CORNOVECCHIO         | Villa Gattoni/Cattaneo - Via Roma, 10                      | 45°08'12.4"N    | 9°48'01.9"E    | 52                       | SI                           | Platanus acerifolia (Aiton) Willd.                         | Platano comune      | 740                         | 27,8               | a) età e dimensioni<br>b) forma e portamento<br>valore ecologico    | no                                                       |
| 23 | 01/D660/LO/03 | LODI            | FOMBIO               | Castello Douglas-Scotti Via Roma, 2                        | 45° 08' 05.87"  | 9° 41' 08.46"  | 53                       | SI                           | Quercus robur L.                                           | Farnia              | 500                         | 28,4               | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 24 | 01/C406/MN/03 | MANTOVA         | CAVRIANA             | Villa Mirra Salibrandi via Porta antica                    | 45°21'04.5"N    | 10°35'57.3"E   | 143                      | SI                           | Taxus baccata L.                                           | Tasso               | 370                         | 13,5               | a) età e dimensioni                                                 |                                                          |
| 25 | 52/F205/MI/03 | MILANO          | MILANO               | Piazza Sant'Ambrogio - Largo Caduti Milanesi per la Patria | 45° 27' 48, 72" | 9° 10' 32, 52" | 120                      | SI                           | Platanus acerifolia (Aiton) Willd.                         | Platano             | 420                         | 34                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 26 | 53/F205/MI/03 | MILANO          | MILANO               | Viale Cervantes - Parco Sempione                           | 45°28'23.4"N    | 9°10'36.1"E    | 120                      | SI                           | Platanus acerifolia (Aiton) Willd.                         | Platano             | 390                         | 33                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 27 | 81/F205/MI/03 | MILANO          | MILANO               | Orto Botanico di Brera                                     | 45°28'15.15"N   | 9°11'19.71"E   | 119                      | SI                           | Ginkgo biloba L. - gruppo                                  | Ginkgo              | max 420<br>med 372          | max 29<br>med 28   | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 28 | 01/F944/MI/03 | MILANO          | NOVA MILANESE        | Via Monte Grappa, 1                                        | 45°35'21.1"N    | 9°12'18.5"E    | 176                      | SI                           | Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don                      | Cedro dell'Himalaya | 455                         | 26                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 29 | 03/C566/MB/03 | MONZA E BRIANZA | CESANO MADERNO       | Piazza Vittorio Veneto                                     | 45°37'42.0"N    | 9°08'47.3"E    | 199                      | SI                           | Cedrus libani A.Rich.                                      | Cedro del Libano    | 414                         | 20                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 30 | 01/I709/MB/03 | MONZA E BRIANZA | SEVESO               | Ex area Allocchio Bacchini                                 | 45°39'32.2"N    | 9°07'58.6"E    | 226                      | SI                           | Platanus acerifolia (Aiton) Willd.                         | Platano             | 540                         | 25                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 31 | 01/C038/PV/03 | PAVIA           | CASSOLNOVO           | via S. Giorgio, 24                                         | 45°22'00.7"     | 8°48'36.9"     | 101                      | SI                           | Cedrus deodara (Roxb. ex D.Don) G.Don                      | Cedro dell'Himalaya | 625                         | 29                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 32 | 03/G851/PV/03 | PAVIA           | PONTE NIZZA          | Eremo S. Alberto di Butrio                                 | 45°39'32.2"N    | 9°07'58.6"E    | 700                      | NO                           | Quercus pubescens Willd.                                   | Roverella           | 350                         | 22                 | f) valore paesaggistico<br>g) valore storico, culturale             | no                                                       |
| 33 | 01/H491/PV/03 | PAVIA           | ROGNANO              | Via Roma, 25                                               | 45°17'22.3"     | N 9°05'20.0"E  | 99                       | SI                           | Platanus orientalis L.                                     | Platano orientale   | 420                         | 27,5               | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 34 | 01/I487/PV/03 | PAVIA           | SCALDAOLE            | bordo strada SP 29                                         | 45°08'38.7"N    | 8°53'48.0"E    | 82                       | NO                           | Platanus acerifolia (Aiton) Willd.                         | Platano             | 585                         | 32                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 35 | 02/C628/03/SO | SONDRIO         | CHIESA IN VALMALENCO | Val Ventina                                                | 46°17'45.38"N   | 9°46'59.13"E   | 2.160                    | NO                           | Laxix decidua Mill.                                        | Larice              | 274                         | 17,2               | a) età e dimensioni<br>c) valore ecologico                          | no                                                       |
| 36 | 01/D990/SO/03 | SONDRIO         | GEROLA ALTA          | Piana del Pegherone                                        | 46°03'46.16"N   | 9°34'2.98"E    | 1.730                    | NO                           | Picea abies (L.) H.Karst.                                  | Abete rosso         | 350                         | 36,9               | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 37 | 02/D990/SO/03 | SONDRIO         | GEROLA ALTA          | Piana del Pegherone                                        | 46°03'3.39"N    | 9°34'03.8"E    | 1.731                    | NO                           | Laxix decidua Mill.                                        | Larice              | 433                         | 31,7               | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 38 | 03/D990/SO/03 | SONDRIO         | GEROLA ALTA          | Piana del Pegherone                                        | 46°03'09.35"N   | 9°33'50.7"E    | 1.707                    | NO                           | Abies alba Mill.                                           | Abete bianco        | 390                         | 32,3               | a) età e dimensioni<br>b) forma e portamento                        | no                                                       |
| 39 | 05/E200/SO/03 | SONDRIO         | GROSIO               | Campo Pedruna                                              | 46°20'03,29"N   | 10°9'5.18"E    | 1.750                    | NO                           | Laxix decidua Mill.                                        | Larice              | 500                         | 20                 | a) età e dimensioni<br>c) valore ecologico                          | no                                                       |
| 40 | 18/E621/SO/03 | SONDRIO         | LIVIGNO              | Cascina del Monte                                          | 46°29'01.28"N   | 10°05'36.29"E  | 2.160                    | NO                           | Laxix decidua Mill.                                        | Larice              | 417                         | 19.40              | a) età e dimensioni<br>b) forma e portamento                        | no                                                       |
| 41 | 19/E621/SO/03 | SONDRIO         | LIVIGNO              | Cascina del Monte                                          | 46°29'00.8"N    | 10°05'38.5"E   | 2.155                    | NO                           | Laxix decidua Mill.                                        | Larice              | 483                         | 20,6               | a) età e dimensioni<br>c) valore ecologico                          | no                                                       |
| 42 | 20/E621/SO/03 | SONDRIO         | LIVIGNO              | Bernardègl                                                 | 46°33'12.53"N   | 10°06'14.6"E   | 2.085                    | NO                           | Laxix decidua Mill.                                        | Larice              | 355                         | 27,6               | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 43 | 21/E621/SO/03 | SONDRIO         | LIVIGNO              | Bernardègl                                                 | 46°33'13.56"N   | 10°06'15.06"E  | 2.090                    | NO                           | Laxix decidua Mill.                                        | Larice              | 355                         | 24                 | a) età e dimensioni<br>b) forma e portamento<br>c) valore ecologico | no                                                       |
| 44 | 22/E621/SO/03 | SONDRIO         | LIVIGNO              | Bernardègl                                                 | 46°33'13.53"N   | 10°06'15.09"E  | 2.095                    | NO                           | Laxix decidua Mill.                                        | Larice              | 395                         | 21                 | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 45 | 02/G829/SO/03 | SONDRIO         | PONTE IN VALTELLINA  | Forni                                                      | 46°06'32.5"     | N 9°59'34.0"E  | 1.308                    | NO                           | Betula pendula Roth                                        | Betulla             | 245                         | 20,9               | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 46 | 04/L576/SO/03 | SONDRIO         | VALFURVA             | Val Zebrù-Baita pastori                                    | 46°28'07.2"N    | 10°31'34.3"E   | 2.200                    | NO                           | Pinus cembra L.                                            | Pino cembro         | 320                         | 24.3               | a) età e dimensioni                                                 | no                                                       |
| 47 | 01/L342/VA/03 | VARESE          | TRAVEDONA MONATE     | Via Cadorna, 22                                            | 45°48'16.2"N    | 08°39'51.7"E   | 270                      | SI                           | Cedrus atlantica (Endl.) G.Manetti ex Carrière             | Cedro dell'Atlante  | 565                         | 34                 | a) età e dimensioni<br>b) forma e portamento                        | no                                                       |
| 48 | 02/L671/VA/03 | VARESE          | VARANO BORGHI        | Piazzetta Borghi, 1                                        | 45°46'21"N      | 08°42'15"E     | 266                      | SI                           | Magnolia grandiflora L. - gruppo                           | Magnolia            | max 330<br>med 188          | max 20<br>med 20   | a) età e dimensioni<br>e) architettura vegetale                     | no                                                       |

| Allegato B - Alberi e alberature eliminate dall'Elenco regionale della Lombardia |           |               |           |                   |                                              |                   |                    |                       |                 |                                                     |                     |                          |                          |                                                   |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PROGR                                                                            | REGIONE   | ID SCHEDA     | PROVINCIA | COMUNE            | LOCALITÀ                                     | LATITUDINE SU GIS | LONGITUDINE SU GIS | ALTITUDINE (m s.l.m.) | CONTESTO URBANO | SPECIE NOME SCIENTIFICO                             | SPECIE NOME VOLGARE | CIRCONFERENZA FUSTO (cm) | ALTEZZA (m)              | CRITERI DI MONUMENTALITÀ                          | PROPOSTA DICHIARAZIONE NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO |
| 1                                                                                | LOMBARDIA | 01/L221/CR/03 | Cremona   | TORLINO VIMERCATI | Villa Marazzi - Via Roma 1                   | 45° 25' 6,15"     | 9° 35' 38,13"      | 88                    | SI              | Insieme omogeneo di <i>Carpinus betulus</i> L.      | Carpino bianco      | 380 (med)<br>460 (max)   | 15,0 (med)<br>18,0 (max) | a) età` e/o dimensioni<br>b) forma e portamento   | SI                                                 |
| 2                                                                                | LOMBARDIA | 07/E094/MI/03 | Milano    | GORGONZOLA        | Ospedale Serbelloni - Via Vincenzo Bellini 5 | 45° 32' 1,8"      | 9° 24' 45,8"       | 134                   | SI              | <i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière | Cedro dell'Atlante  | 275                      | 24,0                     | g) valore storico, culturale, religioso           | NO                                                 |
| 3                                                                                | LOMBARDIA | 10/F205/MI/03 | Milano    | MILANO            | Villa Belgioioso Bonaparte - Via Palestro 16 | 45° 28' 19,76"    | 09° 12' 00,01"     | 121                   | SI              | <i>Cedrus deodara</i> (D.Don) G.Don                 | Cedro dell'Himalaya | 390                      | 25,0                     | a) età` e/o dimensioni                            | NO                                                 |
| 4                                                                                | LOMBARDIA | 02/G342/PV/03 | Pavia     | PARONA            | Strada degli Asini                           | 45°16'53.41"      | 08°46'5.82"        | 112                   | NO              | <i>Quercus robur</i> L.                             | Farnia              | 372                      | 26                       | a) età e/o dimensioni,<br>f) pregio paesaggistico | NO                                                 |
| 5                                                                                | LOMBARDIA | 20/L682/VA/03 | VARESE    | VARESE            | Parco Mantegazza                             | 45°49'43.9"       | 08°48'02.3"        | 428                   | SI              | <i>Fagus sylvatica</i> L.                           | Faggio              | 435                      | 26                       | a) età` e/o dimensioni<br>b) forma e portamento   | NO                                                 |
| 6                                                                                | LOMBARDIA | 42/L682/VA/03 | Varese    | VARESE            | Ospedale di Circolo Varese                   | 45° 48' 36"       | 08° 50' 25"        | 421                   | SI              | <i>Cedrus atlantica</i> (Endl.) Manetti ex Carrière | Cedro dell'Atlante  | 430                      | 32,0                     | a) età` e/o dimensioni                            | NO                                                 |
| 7                                                                                | LOMBARDIA | 02/L703/VA/03 | Varese    | VEDANO OLONA      | Parco Fara Forni - Via Giuseppe Garibaldi    | 45° 46' 24,49"    | 08° 52' 42,54"     | 344                   | SI              | <i>Fagus sylvatica</i> L.                           | Faggio              | 410                      | 20,0                     | a) età` e/o dimensioni                            | NO                                                 |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

**D.g.r. 16 giugno 2025 - n. XII/4556**
**Deferimentazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA 2025**

# LA GIUNTA REGIONALE

Vista la seguente normativa nazionale:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 «*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992 n. 421*»;
- la legge 23 dicembre 2005 n. 266, che prevede la stipula di una intesa tra Stato e Regioni, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della legge del 5 giugno 2003 n. 131 in merito alla realizzazione da parte delle Regioni degli interventi previsti dal Piano Nazionale di contenimento dei tempi di attesa;
- la legge 18 giugno 2009, n. 33, recante «Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di enti pubblici di ricerca»;
- il d.p.c.m. 12 gennaio 2017 «*Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1 comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502*», in particolare l'Allegato 5, in cui l'abbattimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie è uno degli obiettivi prioritari del Sistema Sanitario Nazionale e l'erogazione dei servizi entro i tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura, rappresenta una componente strutturale dei livelli essenziali di assistenza;
- il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, approvato in sede di Intesa del 21 febbraio 2019 stipulata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (rep. Atti 28/CSR);
- il decreto del Ministero della Salute 20 giugno 2019 che ha istituito l'Osservatorio Nazionale sulle Liste d'Attesa - composto da rappresentanti del Ministero della Salute, di AGE. NA.S., di tutte le Regioni e Province Autonome, dell'Istituto Superiore di Sanità e dalle Organizzazioni civiche di tutela del diritto alla salute - con il compito di supportare le Regioni e le Province Autonome nell'implementazione delle disposizioni contenute nel Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa PNGLA 2019-2021 e di svolgere il monitoraggio dell'effettiva applicazione delle disposizioni contenute nel citato Piano Nazionale;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 «*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*», convertito in legge, con modificazioni, all'art. 1, comma 1, l. 13 ottobre 2020, n. 126, con particolare riferimento all'art. 29 (*Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa*) e il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 con particolare riferimento all'art. 26 (*Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse*);
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022- 2024*», con particolare riferimento all'art. 1, commi 268, 276, 277, 278, 279;
- la legge 29 dicembre 2022, n. 197 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023- 2025*»;
- il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2023, n. 14, con particolare riferimento all'art. 4, comma 9 - *octies*, che dispone che per l'attuazione delle finalità di cui al comma sopraindicato le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare una quota non superiore allo 0,3% del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023 e che per Regione Lombardia tale quota può essere quantificata in via previsionale in 61 milioni di euro;
- il decreto 23 giugno 2023 «*Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica*» del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze approvato, previa intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 19 aprile 2023 (Atto Rep. n. 94/CSR);
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*», con particolare riferimento ai commi 218, 219, 220, 221, 232;
- il decreto 31 dicembre 2023 «*Modifica dell'articolo 5, comma 1, del decreto 23 giugno 2023, recante la definizione*

delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica» del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, approvato, previa intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 31 dicembre 2023 (Atto Rep. n. 321/CSR) e successive modifiche approvate previa intesa in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 7 marzo 2024 (Atto Rep. n. 37/CSR);

- il decreto del Ministero della Salute del 31 marzo 2024 «*Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica*»;
- il decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante «*Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie*», convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2024, n. 107 (G.U. n. 178 del 31 luglio 2024);
- il d.l. 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito in L. 21 febbraio 2025 n. 15), «*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*» (Milleproroghe);
- la L. 30 dicembre 2024, n. 207 «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*»;

Visti:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 2 novembre 2022;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area Sanità relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 23 gennaio 2024;
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area Funzioni Locali triennio 2019 - 2021 relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto in data 16 luglio 2024;

Richiamata la d.g.r. n. XI/1865 del 9 luglio 2019 con la quale si è provveduto al recepimento dell'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 febbraio 2019 (rep. atti 28/CSR) sul Piano nazionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019 - 2021 ed all'approvazione della proposta di Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA);

Richiamati i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale in ordine alla gestione del servizio sociosanitario regionale con specifico riferimento agli indirizzi in tema di governo delle liste di attesa e, in particolare:

- la d.g.r. n. XII/1511 del 13 dicembre 2023 «*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e socio sanitario per l'esercizio 2024 - quadro economico programmatico*» che, nella Macroarea n.1 delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale ha previsto risorse fino a 60,95 mln/Euro per l'abbattimento liste di attesa;
- la d.g.r. n. XII/1827 del 31 gennaio 2024 «*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024*», che al paragrafo 3.5.2 ha previsto le azioni per il 2024 in tema di liste di attesa e la circolare esplicativa prot. n. G1.2024.0007972 del 6 marzo 2024;
- la d.g.r. n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 «*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2025*», che al capitolo 8 ha previsto le azioni per il 2025 in tema di liste di attesa;

Richiamati altresì i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale con specifico riguardo all'approvazione dei piani operativi delle liste di attesa 2023-2024, in particolare:

- la d.g.r. n. XII/511 del 26 giugno 2023 «*Approvazione del piano operativo regionale per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di ricovero previste nel PNGLA e ulteriori azioni sull'appropriatezza prescrittiva*»;
- la d.g.r. n. XII/2224 del 22 aprile 2024, recante «*Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA e per i ricoveri*»;
- la d.g.r. n. XII/2756 del 15 luglio 2024, recante «*Approvazione del piano operativo regionale anno 2024 per il contenimento dei tempi di Attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA*»;
- la d.g.r. n. XII/2853 del 29 luglio 2024, recante «*Ulteriori determinazioni in ordine al contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA in attuazione della d.g.r. n. XII/2756 del 15 luglio 2024 «Approvazione del piano operativo regionale anno 2024 per il contenimento dei tempi di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale previste nel PNGLA»*»;

- la d.g.r. n. XII/4215 del 15 aprile 2025 ad oggetto «Determinazioni in ordine al recupero del contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni di ricovero ospedaliero non erogate al 1 gennaio 2025»;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XII/1689 del 28 dicembre 2023 «Ulteriori determinazioni in merito al Nomenclatore regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale»;
- la d.g.r. n. XII/1878 del 12 febbraio 2024 «Disposizioni in merito al d.p.c.m. 12 gennaio 2017 - approvazione del nomenclatore tariffario regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale»;
- la d.g.r. n. XII/3630 del 16 dicembre 2024 «Approvazione del nomenclatore tariffario regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica ai sensi dello schema di decreto di cui all'intesa stato regioni del 14 novembre 2024 (rep atti 204/CSR)»;

Richiamate altresì la d.g.r. n. XII/1129/2023, la d.g.r. n. XII/1938 del 26 febbraio 2024, la d.g.r. n. XII/2852 del 29 luglio 2024 e la d.g.r. n. XII/3987 del 03 marzo 2025 che hanno ribadito l'obbligo per le strutture sanitarie di gestire le prenotazioni delle prestazioni SSN attraverso la Rete Regionale di Prenotazione e l'applicazione, a far data dal 1 novembre 2023, della sanzione della mancata remunerazione di tutte le prestazioni prenotate e non notificate alla Rete Regionale di Prenotazione non rientranti negli allegati ai sopracitati provvedimenti di Giunta;

Richiamata la d.g.r. n. XII/4265 del 30 aprile 2025 ad oggetto «Approvazione verbale di confronto tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. della dirigenza dell'area sanità in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del CCNL dell'area sanità triennio 2019-2021»;

Richiamata la d.g.r. n. XII/4475 del 3 giugno 2025 ad oggetto «Approvazione verbale di confronto tra la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. del comparto sanità in materia di prestazioni aggiuntive del personale di cui all'art. 7 comma 1 lettera d) del CCNL triennio 2019/2021 del personale del comparto sanità»;

Richiamata la d.g.r. n. XII/4342 del 12 maggio 2025 ad oggetto «Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della d.g.r. n. XII/3720 del 30 dicembre 2024 e d.g.r. n. XII/4264 del 30 aprile 2025» che ha approvato i seguenti allegati:

- Allegato 1) - «Schema di contratto per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra le ATS e i soggetti pubblici e privati accreditati erogatori di prestazioni sanitarie - biennio 2025 - 2026»;
- Allegato 2) incremento di Budget DRG alta complessità fuori regione;
- Allegato A) «Scheda di budget - anno 2025»;

Dato atto che il monitoraggio svolto dalla Direzione Generale Welfare e dalle ATS sulle azioni per il contenimento delle liste di attesa oggetto dei richiamati provvedimenti, ha evidenziato nell'anno 2024 i seguenti esiti positivi:

- **incremento delle prestazioni ambulatoriali di primo accesso PNGLA:** nel 2024 circa 190.000 prestazioni in più rispetto all'anno 2023;
  - prestazioni ambulatoriali con classe di priorità B, D e P garantite da parte degli enti pubblici ai cittadini rispetto all'anno 2023: circa +1,9% per un totale complessivo di circa + 70.000 prestazioni;
  - prestazioni ambulatoriali con classe di priorità B, D e P garantite da parte degli enti privati ai cittadini rispetto all'anno 2023 circa +3,4% per un totale complessivo di circa + 120.000 prestazioni;
- **incremento del volume di prestazioni PNGLA erogate entro le tempistiche imposte dalla classe di priorità:** nel 2024 incremento pari a circa l'1,7% in più rispetto al 2023;
- **incremento target di utilizzo della ricetta dematerializzata (DEM) da parte dei medici specialisti:** si è evidenziato l'incremento da ca. 67% nel periodo gennaio - dicembre 2023 ad una percentuale di 72% nel medesimo periodo 2024;
- **incremento delle prenotazioni effettuate tramite la Rete Regionale di Prenotazione:** il numero di prenotazioni effettuate e notificate nell'intera annualità del 2024 è stato infatti maggiore, rispetto a quello del 2023, di circa 5,6 mln di prestazioni, corrispondente ad un incremento di circa il 20%;
- **erogazione di circa 610.000 prestazioni PNGLA aggiuntive grazie all'estensione degli orari di apertura degli ambulatori da maggio a dicembre 2024;**

- **disponibilità di circa 42.000 slot grazie all'implementazione di un servizio di recall, il quale prevede un contatto con il cittadino almeno 15 giorni prima della data appuntamento registrata presso gli Enti, dedicato alla riduzione del fenomeno del no-show;**

Ritenuto pertanto, visti gli esiti sopra descritti derivanti dalle azioni contenute nei provvedimenti richiamati, di proseguire, come anche stabilito dalla d.g.r. n. XII/3720/2024, con ulteriori azioni mirate alla riduzione delle liste di attesa, sia ambulatoriale che di ricovero, attraverso il monitoraggio degli indicatori di rispetto dei tempi previsti dalla classe di priorità al momento della prescrizione della prestazione;

Preso atto che nella proposta di schema in fase di adozione del Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA) 2025/2027, di cui alla nota del Ministero della Salute prot. 0005428-P-04/04/2025, sono state introdotte nuove prestazioni;

Ritenuto di approvare l'Allegato n. 1, parte integrante del presente atto, che riporta le prestazioni oggetto del Piano Operativo 2025, incluse anche alcune nuove prestazioni ritenute critiche in termini di tempi di attesa, introdotte nella suddetta proposta di schema (PNGLA) 2025/2027;

Precisato che il volume delle prestazioni che ciascun Ente Erogatore Pubblico deve erogare per il periodo giugno - dicembre 2025 è stato individuato come volume massimo fra la produzione erogata in regime istituzionale nel 2023 e nel 2024 in coerenza con quanto disposto nella d.g.r. n. XII/3720/2024. Considerata la significativa variabilità della produzione per l'anno 2024, il Piano Operativo 2025 prevederà che gli Enti che hanno garantito un incremento produttivo nel 2024 rispetto al 2023 mantengano tali livelli. Diversamente, gli Enti che non hanno garantito la produzione nel 2024 dovranno adottare misure per garantire un incremento del livello di produzione;

Precisato altresì che gli Enti Erogatori Pubblici dovranno assicurare:

- il volume target a livello di prestazione riportato nell'Allegato n. 2;
- un volume minimo mensile pari almeno al 70% del corrispondente mese nel 2024;
- la riduzione del rapporto tra le negoziazioni effettuate dai cittadini tramite i canali della RRP che non hanno esitato in prenotazioni per assenza di offerta prenotabile ai suddetti canali, ma che hanno trovato risposta nel canale diretto, e le prenotazioni totali effettuate tramite canale diretto. Nell'Allegato n. 3 sono riportati per ciascun Ente i target, i cui criteri di calcolo saranno esplicitati con successiva circolare della Direzione Generale Welfare;

Valutato in particolare, ai fini programmatori, di definire a livello regionale ed in modo puntuale il numero di prestazioni che ogni singolo Ente Erogatore Pubblico dovrà garantire per recuperare i tempi di attesa attivando tutte le azioni necessarie, tra cui recall, utili a riportare in soglia le prestazioni attualmente prenotate fuori soglia;

Precisato che ogni ATS, potrà riorientare l'offerta totale del target tra le proprie ASST/IRCCS, in funzione delle caratteristiche del territorio assicurando comunque il volume target a livello di territorio delle singole ATS; eventuali rimodulazioni dei volumi target dovranno essere comunicate alla Direzione Generale Welfare. Le modalità e le relative tempistiche verranno comunicate con circolare della Direzione Generale Welfare;

Precisato altresì che le ATS, nell'ambito del confronto con i propri Enti Erogatori Pubblici, dovranno assicurare la riduzione della % di erogato che non risulta gestito o negoziato dai domini centrali, attraverso un monitoraggio mensile, raggiungendo un valore minore o pari a quello riportato nella seguente tabella, e comunque non superiore al 10% a livello di singolo Ente:

| ATS            | Valore target |
|----------------|---------------|
| ATS Milano     | 4,0%          |
| ATS Insubria   | 5,8%          |
| ATS Montagna   | 0,6%          |
| ATS Brianza    | 3,6%          |
| ATS Bergamo    | 1,8%          |
| ATS Brescia    | 4,8%          |
| ATS Val Padana | 3,8%          |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| ATS       | Valore target |
|-----------|---------------|
| ATS Pavia | 2,3%          |

A tal fine, con specifica circolare saranno comunicati le modalità di calcolo e i valori di competenza delle singole ATS.

Considerato che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore sono emerse difficoltà nell'individuazione univoca delle prestazioni che concorrono alla definizione delle soglie minime;

Richiamata la d.g.r. n. XII/3720/2024 che ha previsto al paragrafo 4.15.2 «Attività Ambulatoriale – «Budget cittadini residenti in Regione Lombardia»:

«[...]»

Ogni ATS dovrà prevedere per gli EEPA delle soglie minime pari almeno al valore maggiore tra il volume erogato 2023 (al netto delle prestazioni erogate con risorse non storicizzabili) e la soglia minima stabilita nel 2024. Le soglie minime da identificare sono le seguenti:

- gruppo PNGLA con tipo prestazione O e Z, eventualmente, suddivise ulteriormente in:
  - prime visite;
  - ecografie;
  - endoscopie;
  - TC/RM;
  - altra diagnostica
- gruppo VISITE (altre prime visite non rientranti nel gruppo precedente e visite di controllo);
- gruppo SCREENING (tenendo conto degli indirizzi della UO prevenzione DG Welfare).

Nel caso in cui venissero raggiunte tutte le soglie minime di garanzia secondo quanto contrattualmente definito dalle singole ATS (da questo calcolo è escluso il gruppo SCREENING) – che segue gli indirizzi di programmazione definiti con il Dipartimento di Prevenzione delle singole ATS), le prestazioni che concorrono al raggiungimento delle suddette saranno riconosciute senza abbattimento tariffario tra il 97% e il 106%. Le altre prestazioni saranno riconosciute senza abbattimento tra il 97% e il 100%, con abbattimento del 30% tra il 100% e il 103% e abbattimento del 60% tra il 103% e il 106%. Differentemente, nel caso non siano saturate le soglie minime, con la tipologia ed i volumi di prestazioni negoziati con l'ATS, le condizioni contrattuali applicate alle prestazioni oggetto delle soglie saranno le seguenti: abbattimento del 30% tra il 97% ed il 103% e abbattimento del 60% tra il 103% ed il 106%. Le prestazioni di laboratorio verranno abbattute del 70% tra il 97% e il 106%, successivamente al 106% non saranno riconosciute. Per tutti gli EEPA, le prestazioni PNGLA non saranno abbattute fino al 110%.

[...];»

Ritenuto quindi opportuno sostituire integralmente l'estratto sopra richiamato del paragrafo 4.15.2 «Attività Ambulatoriale – «Budget cittadini residenti in Regione Lombardia» della d.g.r. n. XII/3720/2024 come segue:

- «Per tutti gli EEPA, le prestazioni PNGLA non saranno abbattute fino al 110%. Le prime visite non PNGLA, le visite di controllo e le prestazioni di screening saranno riconosciute senza abbattimento tariffario tra il 97% e il 106%. Le altre prestazioni saranno riconosciute con abbattimento del 30% tra il 97% e il 103% e del 60% tra il 103% e il 106%. Le prestazioni di laboratorio verranno abbattute del 70% tra il 97% e il 106%, successivamente al 106% non saranno riconosciute.»

Precisato che nell'Allegato n. 4 vengono dettagliati indicativamente i volumi complessivi per ogni raggruppamento di prestazioni che ogni ATS dovrà garantire con la collaborazione degli EEPA del proprio territorio, nel periodo gennaio – dicembre 2025;

Dato atto che i volumi indicati nell'Allegato n. 4:

- sono stati calcolati confrontando i volumi erogati nelle annualità 2023 e 2024, stimando percentuali di incremento ove ritenuto necessario dalle singole ATS per i singoli erogatori;
- sono da considerarsi indicativi in quanto si terrà conto delle assegnazioni ai singoli erogatori da parte delle ATS, che avverranno secondo i criteri contrattualizzati e descritti nell'obiettivo di quota variabile;

Stabilito di dare mandato alle ATS, nell'ambito delle attività di negoziazione con gli Erogatori Privati, di individuare i volumi dedicati alle prestazioni di ricovero garantendo un'offerta che assicuri sia i ricoveri di area oncologica, che quelli ortopedici, cardiovascolari e gli interventi minori individuando il case mix sulla base delle necessità territoriali rilevate, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di attesa;

Valutato inoltre di stabilire che le ATS, sulla base dell'analisi della domanda e della capacità di offerta sui propri territori, potranno individuare ulteriori prestazioni che necessitano di margini di miglioramento in ordine ai tempi di attesa, su cui attuare gli interventi di cui al presente provvedimento;

Precisato che per gli Erogatori Privati le risorse economiche di cui al presente provvedimento saranno utilizzate per:

- la remunerazione delle prestazioni PNGLA senza regressioni fino al 110%, e che queste dovranno essere contraddistinte con il valore «R» nel campo flag recupero tempi di attesa;
- la remunerazione delle prime visite non PNGLA, visite di controllo e prestazioni di screening senza regressioni fino al 106%;

Ritenuto quindi, sulla base degli esiti delle analisi condotte dalla Direzione Generale Welfare di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'Allegato n.1 «Raggruppamenti di prestazioni oggetto del PRGLA 2025», che riporta i raggruppamenti di prestazioni PNGLA oggetto di monitoraggio e la transcodifica necessaria a ricondurre ciascun codice prestazione al corrispondente raggruppamento, tenendo conto delle modifiche introdotte con l'adozione del nuovo Nomenclatore Tariffario;
- l'Allegato n. 2 «Volumi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA per gli Enti Erogatori Pubblici periodo giugno-dicembre 2025», che riporta le prestazioni PNGLA e, per ciascuna di esse, i volumi complessivi per singola ASST e IRCCS, che dovranno essere messi a disposizione per recuperare i tempi di attesa 2025;
- l'Allegato n. 3 «Target prenotabilità», che riporta per gli Enti Erogatori Pubblici i target relativi alla riduzione del rapporto tra le negoziazioni effettuate dai cittadini tramite i canali della RRP che non hanno esitato in prenotazioni per assenza di offerta prenotabile ai suddetti canali, ma che hanno trovato risposta nel canale diretto, e le prenotazioni totali effettuate tramite canale diretto;
- l'Allegato n. 4 «Volumi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA per gli Enti Erogatori Privati Accreditati – periodo gennaio – dicembre 2025», che riporta le prestazioni PNGLA e per ciascuna di esse il volume indicativo aggregato a livello di ATS che dovrà essere garantito all'interno del proprio territorio;

Stabilito che la Direzione Generale Welfare effettuerà un monitoraggio mensile relativamente alla percentuale di raggiungimento del target volto a identificare prontamente eventuali criticità nei territori;

Stabilito altresì che:

- il monitoraggio del raggiungimento del target per gli Enti Erogatori Pubblici verrà effettuato per tutte le prestazioni con data di prenotazione valorizzata a livello di singola prestazione, sulla base del flusso 28/SAN, includendo tutte le classi di priorità, tutti i tipi prestazione ad eccezione delle prestazioni con flag tipo prestazione 'P' (Pronto Soccorso). Non sono da considerarsi le prestazioni associate all'onere prestazione 4, 5 e 6. È esclusa la disciplina di medicina dello sport;
- il monitoraggio del raggiungimento del target per gli Enti Erogatori Privati accreditati a contratto verrà effettuato a livello di singola prestazione, sulla base del flusso 28/SAN, includendo le prestazioni erogate a favore di cittadini lombardi con classe di priorità B, D, P; con data prenotazione valorizzata e tipo prestazione O e Z. Non sono da considerarsi incluse le prestazioni di solvenza (onere 4 e 6) e le prestazioni erogate in attività aggiuntiva. È esclusa la disciplina di medicina dello sport;

Ritenuto altresì, in presenza della prescrizione degli specialisti interni, di ribadire che la prenotazione della prestazione dovrà essere gestita dalla propria struttura;

Precisato che gli Enti sono tenuti al rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida in materia di attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti area sanità di cui alla d.g.r. n. XI/3540/2020. Si richiede a ciascuna ATS di effettuare un monitoraggio periodico e costante sul rispetto dei vincoli individuati dalla d.g.r. di cui sopra da parte degli Enti afferenti al proprio territorio;

Ritenuto inoltre - di proseguire con l'estensione dell'orario di attività dei servizi ambulatoriali e di diagnostica nella fascia oraria pomeridiana dalle ore 16 alle ore 20 e il sabato mattina in base alle aree e prestazioni più critiche rispetto ai tempi di attesa. Le prestazioni erogate saranno rendicontate, come di consueto, nel flusso di specialistica ambulatoriale in regime «1» (SSN), specificando per ciascuna prestazione uno dei seguenti valori: «S» = po-

meridiano, «F» = festiva, «P» = prefestiva, nel campo «Flag Recupero tempi di attesa» già presente all'interno del tracciato;

Ritenuto a tal fine di demandare alle ASST e Fondazioni IRCCS le relative modalità organizzative, in accordo con le ATS, sia con riguardo alle strutture in cui proseguire con la predetta estensione di offerta, sia con riferimento alle prestazioni da erogare, nell'ambito della tipologia sopra indicata;

Ritenuto di avviare a livello regionale l'attività di monitoraggio dello stato di prenotabilità delle agende alla Rete Regionale di Prenotazione;

Richiamata la d.g.r. n. XII/1568/2023, recante 'Disposizioni in ordine all'appropriatezza prescrittiva delle prestazioni Eco Color Doppler (ECD) in angiologia e delle prestazioni di gastroenterologia ed endoscopia digestiva'.

Valutato di prevedere attività di monitoraggio a garanzia dell'appropriatezza prescrittiva per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, grazie alla diffusione del nuovo modulo prescrittivo regionale e all'indicazione del tempo clinico per le prescrizioni con classe di priorità P;

Richiamato infine quanto previsto dalla sopra citata d.g.r. n. XII/1827/2024 che ha previsto l'adozione per il 2024, di una sistematicità nella gestione delle ricette dematerializzate (DEM), al fine di migliorare i valori percentuali di adozione della ricetta dematerializzata per gli specialisti ospedalieri;

Stabilito che gli Enti Erogatori debbano raggiungere una % di prescrizione prescrivibile con DEM almeno del 90%;

Richiamato altresì quanto stabilito con la d.g.r. n. XII/511/2023, gli Enti dovranno impegnarsi nella corretta gestione della ricetta elettronica dematerializzata (DEM) garantendo che la percentuale di prescrizioni DEM in stato di «Blocco» associate alle prestazioni rendicontate in 28/SAN, dovrà essere in misura pari ad almeno il 98% e, di queste, la percentuale di prescrizioni DEM in stato «erogato» dovrà essere pari ad almeno l'80%, e che il raggiungimento di questi target sarà oggetto di valutazione all'interno degli obiettivi dei Direttori Generali, per l'anno 2025;

Richiamata la d.g.r. n. XII/2224/2024 che approva l'Allegato n. 3 «Indicazioni operative sulla definizione delle agende - Tempario Unico Regionale per le prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA», che riporta, per singola prestazione appartenente al gruppo PNGLA 2019/2021, la tempistica massima che ogni ente erogatore pubblico o privato accreditato deve adottare, al fine della costruzione e programmazione delle proprie agende;

Precisato che la Direzione Generale Welfare attiverà un apposito monitoraggio sui risultati derivanti dall'utilizzo del Tempario in collaborazione con l'Agenzia di Controllo del Sistema Socio-Sanitario Lombardo (ACSS);

Verificato che la copertura di screening è un indicatore «core» del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG P15C) e pertanto è un indicatore di interesse del SSR;

Richiamata la nota prot. G1.2025.0011334 del 17 marzo 2025 concernente la richiesta di aggiornamento dei fabbisogni di screening oncologici 2025 (colorettale, cervicale e mammografico) inoltrata alle ATS e le relative risposte depositate agli atti della Direzione Generale Welfare, UO Prevenzione, in relazione alle quali sono stati stimati, per il 2025, costi le prestazioni da pubblico per circa 46 ml/Euro e di 16 ml/Euro per le prestazioni da privato;

Dato atto che le risorse per la copertura dei volumi delle prestazioni di cui sopra, complessivamente stimate in 62 ml/Euro, sono già nelle disponibilità delle Aziende, giusto Decreto della DC Presidenza n. 20032/2024 di Assegnazione del finanziamento di parte corrente del FSR 2025 e costituiscono il fondo per la sottoscrizione dei contratti con gli erogatori pubblici e privati secondo le indicazioni contenute nella d.g.r. n. XII/4342 del 12 maggio 2025;

Precisato che, ai fini della sottoscrizione dei contratti con gli erogatori, con separato provvedimento della U.O. Prevenzione della Direzione Generale Welfare saranno comunicati alle ATS i valori target di riferimento per l'anno 2025;

Precisato che, qualora le prestazioni di screening oncologici erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private superassero il target del valore contrattato con l'ATS di riferimento e contestualmente l'erogatore superasse il 106% del valore complessivo del budget contrattato per le prestazioni ambulatoriali, le quote eccedenti delle sole prestazioni di screening, fino al 10%, saranno remunerate senza abbattimenti, entro il limite massimo di 4,6 ml/Euro per il pubblico e 1,6 ml/Euro per il privato;

Evidenziato che la peculiare valorizzazione delle prestazioni di screening oncologici è finalizzata a:

- garantire l'estensione maggiore del 95% delle linee di screening

come da indicazioni regionali (screening mammella donne 45-74 anni; screening colon retto 50-74 anni; screening cervice uterina dai 25-29 anni e dai 47 ai 64 anni);

- garantire i tempi di rispetto per l'approfondimento per le linee di screening;
- screening colon retto - approfondimento con colonscopia - entro 30 giorni dal test di primo livello positivo;
- screening mammografico - approfondimento con ecografia/altro approfondimento - entro 28 giorni dal test di primo livello positivo;
- screening cervice uterina - approfondimento con colposcopia - entro 45 giorni dal test di primo livello positivo;

Dato atto che i costi derivanti dalle azioni previste dal presente provvedimento, incluse le prestazioni di screening oncologici oltre soglia per un totale di 6,2 ml/Euro, sono quantificati, in via presuntiva, in euro 60.858.934,00;

Ritenuto di destinare, della quota di euro 60.858.934,00 sopra indicata:

- euro 40.858.934,00 agli Erogatori Pubblici per le prestazioni aggiuntive oggetto del Piano del presente provvedimento, di cui fino a 4,6 ml/Euro per le prestazioni di screening oncologici;
- euro 20.000.000,00 agli Erogatori Privati accreditati a contratto, di cui fino a 1,6 ml/Euro per le prestazioni di screening oncologici;

Precisato che la quota sopra indicata pari a euro 40.858.934,00 per gli Enti erogatori pubblici, relativa all'attività aggiuntiva di specialistica ambulatoriale, ricovero e screening, per le finalità previste dalla normativa vigente, trova copertura:

- euro 31.130.824,00 per il personale della Dirigenza Area sanità nel decreto n. 20032 del 18 dicembre 2024 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza e nel Decreto n. 7648 Del 29 maggio 2025 della Direzione Generale Welfare, a valere del capitolo 8374 del bilancio di esercizio 2025;
- euro 9.728.110,00 per il personale del comparto sanità nel decreto n. 20032 del 18 dicembre 2024 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza e nella d.g.r. n. XII/4475 del 3 giugno 2025 a valere del capitolo 8374 del bilancio di esercizio 2025;

Precisato inoltre che la quota sopra indicata pari a 20 milioni di euro, per gli Enti erogatori privati trova copertura nelle risorse accantonate nella GSA dell'esercizio 2024 alla voce «Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi del FSR indistinto finalizzato - Quota da destinare al recupero delle liste d'attesa nell'anno 2024 (legge 213/2023, art. 1, c. 232, e d.l. 73/2024, art. 3, c. 11) registrato nella contabilità regionale con l'impegno 3240030413 di cui al capitolo 8374;

Ritenuto di demandare a successivi decreti della Direzione Generale competente l'assegnazione delle risorse in argomento alle ATS per la remunerazione delle prestazioni rese dagli Erogatori Privati accreditati e a contratto;

Precisato che, per quanto riguarda la tariffa oraria per prestazioni aggiuntive riferite al recupero delle liste di attesa, per gli Erogatori Pubblici le stesse saranno riconosciute a seguito di rendicontazione nei bilanci delle Aziende;

Ritenuto di stabilire per gli Erogatori Pubblici che le azioni di cui al presente provvedimento rappresentino obiettivo prioritario dei Direttori Generali ai sensi del vigente contratto;

Ritenuto infine di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di trasmettere il presente provvedimento alle ATS per l'invio agli Erogatori Privati, alle ASST e agli IRCCS di diritto pubblico per l'applicazione nei territori di rispettiva competenza;

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Vagliate e fatte proprie le predette considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di proseguire, come anche stabilito dalla d.g.r. n. XII/3720/2024, con ulteriori azioni mirate alla riduzione delle liste di attesa, sia ambulatoriale che di ricovero, attraverso il moni-

## Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

toraggio degli indicatori di rispetto dei tempi previsti dalla classe di priorità al momento della prescrizione della prestazione;

2. di approvare l'Allegato n. 1, parte integrante del presente atto, che riporta le prestazioni oggetto del Piano Operativo 2025, incluse anche alcune nuove prestazioni ritenute critiche in termini di tempi di attesa, introdotte nello schema in fase di adozione del Piano Nazionale Governo Liste di Attesa (PNGLA) 2025/2027, di cui alla nota del Ministero della Salute prot. 0005428-P-04/04/2025;

3. di precisare che il volume delle prestazioni che ciascun Ente Erogatore Pubblico deve erogare per il periodo giugno - dicembre 2025 è stato individuato come volume massimo tra la produzione erogata in regime istituzionale nel 2023 e nel 2024 in coerenza con quanto disposto nella d.g.r. n. XII/3720/2024. Considerata la significativa variabilità della produzione per l'anno 2024, il Piano Operativo 2025 prevederà che gli Enti che hanno garantito un incremento produttivo nel 2024 rispetto al 2023 mantengano tali livelli. Diversamente, gli Enti che non hanno garantito la produzione nel 2024 dovranno adottare misure per garantire un incremento del livello di produzione;

4. di stabilire che gli Enti Erogatori Pubblici dovranno assicurare:

- il volume target a livello di prestazione riportato nell'Allegato n. 2;
- un volume minimo mensile pari almeno al 70% del corrispondente mese nel 2024;
- la riduzione del rapporto tra le negoziazioni effettuate dai cittadini tramite i canali della RRP che non hanno esitato in prenotazioni per assenza di offerta prenotabile ai suddetti canali, ma che hanno trovato risposta nel canale diretto, e le prenotazioni totali effettuate tramite canale diretto. Nell'Allegato n. 3 sono riportati per ciascun Ente i target, i cui criteri di calcolo saranno esplicitati con successiva circolare della Direzione Generale Welfare;

5. di definire a livello regionale ed in modo puntuale il numero di prestazioni che ogni singolo Ente Erogatore Pubblico dovrà garantire per recuperare i tempi di attesa attivando tutte le azioni necessarie, tra cui recall, utili a riportare in soglia le prestazioni attualmente prenotate fuori soglia;

6. di precisare che ogni ATS potrà riorientare l'offerta totale del target tra le proprie ASST/IRCCS, in funzione delle caratteristiche del territorio assicurando comunque il volume target a livello di territorio delle singole ATS;

7. di stabilire che le ATS, nell'ambito del confronto con i propri Enti Erogatori Pubblici, dovranno assicurare la riduzione della % di erogato che non risulta gestito o negoziato dai domini centrali, attraverso un monitoraggio mensile, raggiungendo un valore minore o pari a quello riportato nella seguente tabella, e comunque non superiore al 10% a livello di singolo Ente:

| ATS            | Valore target |
|----------------|---------------|
| ATS Milano     | 4,0%          |
| ATS Insubria   | 5,8%          |
| ATS Montagna   | 0,6%          |
| ATS Brianza    | 3,6%          |
| ATS Bergamo    | 1,8%          |
| ATS Brescia    | 4,8%          |
| ATS Val Padana | 3,8%          |
| ATS Pavia      | 2,3%          |

8. di sostituire integralmente il seguente estratto del paragrafo 4.15.2 «Attività Ambulatoriale - «Budget cittadini residenti in Regione Lombardia» della d.g.r. n. XII/3720/2024:

«[...]

Ogni ATS dovrà prevedere per gli EEPA delle soglie minime pari almeno al valore maggiore tra il volume erogato 2023 (al netto delle prestazioni erogate con risorse non storicizzabili) e la soglia minima stabilita nel 2024. Le soglie minime da identificare sono le seguenti:

- gruppo PNGLA con tipo prestazione O e Z, eventualmente, suddivise ulteriormente in:
  - prime visite;
  - ecografie;
  - endoscopie;
  - TC/RM;

- altra diagnostica

- gruppo VISITE (altre prime visite non rientranti nel gruppo precedente e visite di controllo);
- gruppo SCREENING (tenendo conto degli indirizzi della UO prevenzione DG Welfare).

Nel caso in cui venissero raggiunte tutte le soglie minime di garanzia secondo quanto contrattualmente definito dalle singole ATS (da questo calcolo è escluso il gruppo SCREENING) - che segue gli indirizzi di programmazione definiti con il Dipartimento di Prevenzione delle singole ATS), le prestazioni che concorrano al raggiungimento delle suddette saranno riconosciute senza abbattimento tariffario tra il 97% e il 106%. Le altre prestazioni saranno riconosciute senza abbattimento tra il 97% e il 100%, con abbattimento del 30% tra il 100% e il 103% e abbattimento del 60% tra il 103% e il 106%. Differentemente, nel caso non siano saturate le soglie minime, con la tipologia ed i volumi di prestazioni negoziati con l'ATS, le condizioni contrattuali applicate alle prestazioni oggetto delle soglie saranno le seguenti: abbattimento del 30% tra il 97% ed il 103% e abbattimento del 60% tra il 103% ed il 106%. Le prestazioni di laboratorio verranno abbattute del 70% tra il 97% e il 106%, successivamente al 106% non saranno riconosciute. Per tutti gli EEPA, le prestazioni PNGLA non saranno abbattute fino al 110%.

[...]

come segue:

«Per tutti gli EEPA, le prestazioni PNGLA non saranno abbattute fino al 110%. Le prime visite non PNGLA, le visite di controllo e le prestazioni di screening saranno riconosciute senza abbattimento tariffario tra il 97% e il 106%. Le altre prestazioni saranno riconosciute con abbattimento del 30% tra il 97% e il 103% e del 60% tra il 103% e il 106%. Le prestazioni di laboratorio verranno abbattute del 70% tra il 97% e il 106%, successivamente al 106% non saranno riconosciute.»;

9. di precisare che nell'Allegato n. 4 vengono dettagliati indicativamente i volumi complessivi per ogni raggruppamento di prestazioni che ogni ATS dovrà garantire con la collaborazione degli EEPA del proprio territorio, nel periodo gennaio - dicembre 2025;

10. di precisare altresì che i volumi indicati nell'Allegato n.4:

- sono stati calcolati confrontando i volumi erogati nelle annualità 2023 e 2024, stimando percentuali di incremento ove ritenuto necessario dalle singole ATS per i singoli erogatori;
- sono da considerarsi indicativi in quanto si terrà conto delle assegnazioni ai singoli erogatori da parte delle ATS, che avverranno secondo i criteri contrattualizzati e descritti nell'obiettivo di quota variabile;

11. di dare mandato alle ATS, nell'ambito delle attività di negoziazione con gli Erogatori Privati, di individuare i volumi dedicati alle prestazioni di ricovero garantendo un'offerta che assicuri sia i ricoveri di area oncologica, che quelli ortopedici, cardiovascolari e gli interventi minori individuando il case mix sulla base delle necessità territoriali rilevate, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di attesa;

12. di stabilire che le ATS, sulla base dell'analisi della domanda e della capacità di offerta sui propri territori, potranno individuare ulteriori prestazioni che necessitano di margini di miglioramento in ordine ai tempi di attesa, su cui attuare gli interventi di cui al presente provvedimento;

13. di precisare che per gli Erogatori Privati le risorse economiche di cui al presente provvedimento saranno utilizzate per:

- la remunerazione delle prestazioni PNGLA senza regressioni fino al 110%, e che queste dovranno essere contraddistinte con il valore «R» nel campo flag recupero tempi di attesa;
- la remunerazione delle prime visite non PNGLA, visite di controllo e prestazioni di screening senza regressioni fino al 106%;

14. di approvare i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'Allegato n.1 «Raggruppamenti di prestazioni oggetto del PRGLA 2025», che riporta i raggruppamenti di prestazioni PNGLA oggetto di monitoraggio e la transcodifica necessaria a ricondurre ciascun codice prestazione al corrispondente raggruppamento, tenendo conto delle modifiche introdotte con l'adozione del nuovo Nomenclatore Tariffario;
- l'Allegato n. 2 «Volumi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA per gli Enti Erogatori Pubblici periodo giugno-dicembre 2025», che riporta le prestazioni PNGLA e, per ciascuna di esse, i volumi complessivi per singola ASST e IRCCS, che dovranno essere messi a disposizione per recuperare i tempi di attesa 2025;

• l'Allegato n. 3 «Target prenotabilità», che riporta per gli Enti Erogatori Pubblici i target relativi alla riduzione del rapporto tra le negoziazioni effettuate dai cittadini tramite i canali della RRP che non hanno esitato in prenotazioni per assenza di offerta prenotabile ai suddetti canali, ma che hanno trovato risposta nel canale diretto, e le prenotazioni totali effettuate tramite canale diretto;

• l'Allegato n. 4 «Volumi delle prestazioni di specialistica ambulatoriale oggetto del PNGLA per gli Enti Erogatori Privati Accreditati - periodo gennaio - dicembre 2025», che riporta le prestazioni PNGLA e per ciascuna di esse il volume indicativo aggregato a livello di ATS che dovrà essere garantito all'interno del proprio territorio;

15. di stabilire che la Direzione Generale Welfare effettuerà un monitoraggio mensile relativamente alla percentuale di raggiungimento del target volto a identificare prontamente eventuali criticità nei territori;

16. di stabilire altresì che:

• il monitoraggio del raggiungimento del target per gli Enti Erogatori Pubblici verrà effettuato per tutte le prestazioni con data di prenotazione valorizzata a livello di singola prestazione, sulla base del flusso 28/SAN, includendo tutte le classi di priorità, tutti i tipi prestazione ad eccezione delle prestazioni con flag tipo prestazione 'P' (Pronto Soccorso). Non sono da considerarsi le prestazioni associate all'onere prestazione 4, 5 e 6. È esclusa la disciplina di medicina dello sport;

• il monitoraggio del raggiungimento del target per gli Enti Erogatori Privati accreditati a contratto verrà effettuato a livello di singola prestazione, sulla base del flusso 28/SAN, includendo le prestazioni erogate a favore di cittadini lombardi con classe di priorità B, D, P; con data prenotazione valorizzata e tipo prestazione O e Z. Non sono da considerarsi incluse le prestazioni di solvenza (onere 4 e 6) e le prestazioni erogate in attività aggiuntiva. È esclusa la disciplina di medicina dello sport;

17. di ribadire che in presenza della prescrizione degli specialisti interni, la prenotazione della prestazione dovrà essere gestita dalla propria struttura;

18. di precisare che gli Enti sono tenuti al rispetto di quanto previsto nelle Linee Guida in materia di attività libero-professionale intramuraria dei dirigenti area sanità di cui alla d.g.r. n. XI/3540/2020. Si richiede a ciascuna ATS di effettuare un monitoraggio periodico e costante sul rispetto dei vincoli individuati dalla d.g.r. di cui sopra da parte degli Enti afferenti al proprio territorio;

19. di proseguire con l'estensione dell'orario di attività dei servizi ambulatoriali e di diagnostica nella fascia oraria pomeridiana dalle ore 16 alle ore 20 e il sabato mattina in base alle aree e prestazioni più critiche rispetto ai tempi di attesa. Le prestazioni erogate saranno rendicontate, come di consueto, nel flusso di specialistica ambulatoriale in regime «1» (SSN), specificando per ciascuna prestazione uno dei seguenti valori: «S» = pomeridiano, «F» = festiva, «P» = prefestiva, nel campo «Flag Recupero tempi di attesa» già presente all'interno del tracciato;

20. di demandare alle ASST e Fondazioni IRCCS le relative modalità organizzative, in accordo con le ATS, sia con riguardo alle strutture in cui proseguire con la predetta estensione di offerta, sia con riferimento alle prestazioni da erogare, nell'ambito della tipologia sopra indicata;

21. di avviare a livello regionale l'attività di monitoraggio dello stato di prenotabilità delle agende alla Rete Regionale di Prenotazione;

22. di prevedere attività di monitoraggio a garanzia dell'appropriatezza prescrittiva per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, grazie alla diffusione del nuovo modulo prescrittivo regionale e all'indicazione del tempo clinico per le prescrizioni con classe di priorità P;

23. di stabilire che gli Enti Erogatori debbano raggiungere una % di prescritto prescrivibile con DEM almeno del 90%;

24. di ribadire che gli Enti dovranno impegnarsi nella corretta gestione della ricetta elettronica dematerializzata (DEM) garantendo che la percentuale di prescrizioni DEM in stato di «Blocco» associate alle prestazioni rendicontate in 28/SAN, dovrà essere in misura pari ad almeno il 98% e, di queste, la percentuale di prescrizioni DEM in stato «erogato» dovrà essere pari ad almeno l'80%, e che il raggiungimento di questi target sarà oggetto di valutazione all'interno degli obiettivi dei Direttori Generali, per l'anno 2025;

25. di precisare che la Direzione Generale Welfare attiverà un apposito monitoraggio sui risultati derivanti dall'utilizzo del Tem-

pario Unico Regionale in collaborazione con l'Agenzia di Controllo del Sistema Socio-Sanitario Lombardo (ACSS);

26. di precisare che, ai fini della sottoscrizione dei contratti con gli erogatori, con separato provvedimento della U.O. Prevenzione della Direzione Generale Welfare saranno comunicati alle ATS i valori target di riferimento per l'anno 2025;

27. di precisare che, qualora le prestazioni di screening oncologici erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private superassero il target del valore contrattato con l'ATS di riferimento e contestualmente l'erogatore superasse il 106% del valore complessivo del budget contrattato per le prestazioni ambulatoriali, le quote eccedenti delle sole prestazioni di screening, fino al 10%, saranno remunerate senza abbattimenti, entro il limite massimo di 4,6 ml/Euro per il pubblico e 1,6 ml/Euro per il privato;

28. di dare atto che le risorse per la copertura dei volumi delle prestazioni di screening di cui sopra, sono già nelle disponibilità delle Aziende, giusto Decreto della DC Presidenza n. 20032/2024 di assegnazione del finanziamento di parte corrente del FSR 2025 e costituiscono il fondo per la sottoscrizione dei contratti con gli Erogatori Pubblici e Privati secondo le indicazioni contenute nella d.g.r. n. XII/4342 del 12 maggio 2025;

29. di invitare le ATS e gli erogatori interessati a:

- garantire l'estensione maggiore del 95% delle linee di screening come da indicazioni regionali (screening mammella donne 45-74 anni; screening colon retto 50-74 anni; screening cervice uterina dai 25-29 anni e dai 47 ai 64 anni);
- garantire i tempi di rispetto per l'approfondimento per le linee di screening:
  - screening colon retto - approfondimento con colonscopia - entro 30 giorni dal test di primo livello positivo;
  - screening mammografico - approfondimento con ecografia/altro approfondimento - entro 28 giorni dal test di primo livello positivo;
  - screening cervice uterina - approfondimento con colposcopia - entro 45 giorni dal test di primo livello positivo;

30. di dare atto altresì che i costi derivanti dalle azioni previste dal presente provvedimento, incluse le prestazioni di screening oncologici oltre soglia per un totale di 6,2 ml/Euro, sono quantificati, in via presuntiva, in euro 60.858.934,00;

31. di destinare, della quota di euro 60.858.934,00 sopra indicata:

- euro 40.858.934,00 agli Erogatori Pubblici per le prestazioni aggiuntive oggetto del Piano del presente provvedimento, di cui fino a 4,6 ml/Euro per le prestazioni di screening oncologici;
- euro 20.000.000,00 agli Erogatori Privati accreditati a contratto, di cui fino a 1,6 ml/Euro per le prestazioni di screening oncologici;

32. di dare atto che la quota sopra indicata pari a euro 40.858.934,00, per gli Enti erogatori pubblici, relativa all'attività aggiuntiva di specialistica ambulatoriale, ricovero e screening, per le finalità previste dalla normativa vigente, trova copertura:

- euro 31.130.824,00 per il personale della Dirigenza Area sanità nel decreto n. 20032 del 18 dicembre 2024 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza e nel decreto n. 7648 del 29 maggio 2025 della Direzione Generale Welfare, a valere del capitolo 8374 del bilancio di esercizio 2025;
- euro 9.728.110,00 per il personale del comparto sanità nel decreto n. 20032 del 18 dicembre 2024 della Direzione Centrale Bilancio e Finanza e nella d.g.r. n. XII/4475 del 3 giugno 2025 a valere del capitolo 8374 del bilancio di esercizio 2025;

33. di dare atto, inoltre, che la quota sopra indicata pari a 20 milioni di euro, per gli Enti erogatori privati trova copertura nelle risorse accantonate nella GSA dell'esercizio 2024 alla voce «Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi del FSR indistinto finalizzato - Quota da destinare al recupero delle liste d'attesa nell'anno 2024 (legge 213/2023, art. 1, c. 232, e d.l. 73/2024, art. 3, c. 11)» registrato nella contabilità regionale con l'impegno 3240030413 di cui al capitolo 8374;

34. di demandare a successivi decreti della Direzione Generale competente l'assegnazione delle risorse in argomento alle ATS per la remunerazione delle prestazioni rese dagli Erogatori Privati accreditati e a contratto;

35. di precisare che, per quanto riguarda la tariffa oraria per prestazioni aggiuntive riferite al recupero delle liste di attesa, per gli Erogatori Pubblici le stesse saranno riconosciute a seguito di rendicontazione nei bilanci delle Aziende;

## Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

36. di stabilire che per gli Erogatori Pubblici le azioni di cui al presente provvedimento rappresentano obiettivo prioritario dei Direttori Generali ai sensi del vigente contratto;

37. di dare mandato alla Direzione Generale Welfare di trasmettere il presente provvedimento alle ATS per l'invio agli Erogatori Privati, alle ASST e agli IRCCS di diritto pubblico per l'applicazione nei territori di rispettiva competenza;

38. di dare atto altresì che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

39. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento unitamente agli allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

Il segretario: Riccardo Perini

— • —

**ALLEGATO 1**

**RAGGRUPPAMENTI DI PRESTAZIONI OGGETTO DEL PRGLA 2025**

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| N. | RAGGRUPPAMENTO                                   | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24     |             |                                                  | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                                                                                                      |             |                                              |
|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
|    |                                                  | DESC. PREST.                                | COD. PREST. | COD. SISS                                        | DESC. PREST.                                                                                                                                                                                                                                   | COD. PREST. | COD. SISS                                    |
| 1  | Colonscopia con endoscopio flessibile            | COLONSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE       | 4525        | 584525                                           | COLONSCOPIA TOTALE CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE. Escluso: RETTOSIGMOIDOSCOPIA CON ENDOSCOPIO FLESSIBILE (45.24)                                                                                                                                   | 4523        | 584523                                       |
|    |                                                  |                                             |             |                                                  | COLONSCOPIA TOTALE CON BIOPSIA IN SEDE UNICA per singolo segmento di colon. Escluso: i tratti parziali e le biopsie in sede multipla                                                                                                           | 45233       | 5845233                                      |
|    |                                                  |                                             |             |                                                  | COLONSCOPIA TOTALE CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA per più segmenti di colon. Escluso: i tratti parziali e le biopsie in sede unica                                                                                                               | 45234       | 5845234                                      |
| 2  | Ecografia del capo e del collo                   | DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 88714       | 018871405<br>018871403<br>018871402<br>018871404 | ECOGRAFIA DEL CAPO E DEL COLLO. Ecografia di: ghiandole salivari maggiori, tiroide, paratiroidi, strutture muscolari del collo, stazioni linfoghiandolari. Incluso: color Doppler delle ghiandole salivari, della tiroide e delle paratiroidi. | 88714       | 01887141<br>01887142<br>01887143<br>01887144 |
| 3  | Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici | ECO(COLOR)DOPPLER DEI TRONCHI SOVRAAORTICI  | 88735       | 018873502<br>018873504<br>018873503              | ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA DEI TRONCHI SOVRAAORTICI. Incluso: carotidi, vertebrali, tronco anonimo e succlavia. A riposo o dopo prova fisica o farmacologica.                                                                                    | 88735       | 01887351<br>01887352<br>01887353             |

| N. | RAGGRUPPAMENTO                                                    | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                                                                                                    |             |                                                                            | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                   | DESC. PREST.                                                                                                                               | COD. PREST. | COD. SISS                                                                  | DESC. PREST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COD. PREST. | COD. SISS                                                            |
|    |                                                                   |                                                                                                                                            |             |                                                                            | Valutazione degli indici quantitativi e semiquantitativi                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                      |
| 4  | Eco(color)dopplergrafi a cardiaca a riposo                        | ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo (non associabile a 88.72.1, 88.72.3 e 88.72.A)                                                  | 88722       | 0888722                                                                    | ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA CARDIACA A riposo. Non associabile a ECO(COLOR)DOPPLERGR AFIA CARDIACA A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (88.72.3), ECO(COLOR)DOPPLERGR AFIA CARDIACA SENZA e CON MDC A riposo (88.72.6) e ECO(COLOR)DOPPLERGR AFIA CARDIACA SENZA e CON MDC A riposo e dopo prova fisica o farmacologica (88.72.7) | 88722       | 0188722<br>01887221                                                  |
| 5  | Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | ECO(COLOR) DOPPLERGRAFIA DEGLI ARTI SUPERIORI O INFERIORI O DISTRETTUALE, ARTERIOSA O VENOSA; A riposo o dopo prova fisica o farmacologica | 88772       | 018877202<br>018877204<br>018877201<br>018877203<br>018877206<br>018877207 | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi                                                                                                                                                                                                      | 88774       | 01887741<br>01887742<br>01887751<br>01887752<br>01887761<br>01887762 |
|    |                                                                   |                                                                                                                                            |             |                                                                            | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e                                                                                                                                                                                   | 88775       | 01887771<br>01887772                                                 |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| N. | RAGGRUPPAMENTO                             | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24 |             |                        | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                              |             |                      |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|    |                                            | DESC. PREST.                            | COD. PREST. | COD. SISS              | DESC. PREST.                                                                                                                                                           | COD. PREST. | COD. SISS            |
|    |                                            |                                         |             |                        | semiquantitativi                                                                                                                                                       |             |                      |
|    |                                            |                                         |             |                        | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi                                     | 88776       |                      |
|    |                                            |                                         |             |                        | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI SUPERIORI ARTERIOSO O VENOSO. A riposo e dopo prova fisica o farmacologica. Inclusa valutazione degli indici qualitativi e semiquantitativi | 88777       |                      |
| 6  | <b>Ecografia dell'addome completo</b>      | ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO               | 88761       | 018876102<br>018876101 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME COMPLETO. Incluso: Colordoppler se necessario. Non associabile a 88.74.1, 88.75.1, 88.78.1                                                       | 88761       | 01887611<br>01887612 |
| 7  | <b>Ecografia bilaterale della mammella</b> | ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA     | 88731       | 6988731                | ECOGRAFIA BILATERALE DELLA MAMMELLA. Incluso ecografia del cavo ascellare. Incluso: colordoppler se necessario. Incluso: eventuale valutazione clinica della mammella  | 88731       | 0188731              |

|    |                                           | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                  | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                                      |
|----|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| N. | RAGGRUPPAMENTO                            | DESC. PREST.                                                                                                                                                  | COD. PREST. | COD. SISS                                                                                                                                        | DESC. PREST.                                                                                                                                                                                                                                                    | COD. PREST. | COD. SISS                                                            |
| 8  | Ecografia/<br>ecocolordoppler<br>scrotale | ECOGRAFIA DEI TESTICOLI                                                                                                                                       | 88796       | 6988796                                                                                                                                          | ECOGRAFIA SCROTALE.<br>Incluso: testicoli e annessi<br>testicolari. Incluso:<br>integrazione colordoppler.<br>Non associabile a 88.75.1                                                                                                                         | 88796       | 0188796<br>018879E1<br>018879E2                                      |
|    |                                           |                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                  | ECOCOLORDOPPLER<br>SCROTALE                                                                                                                                                                                                                                     | 8879E       |                                                                      |
| 9  | Ecografia dell'addome<br>inferiore        | ECOGRAFIA DELL'<br>ADDOME INFERIORE;<br>Incluso: Ureteri, vescica e<br>pelvi maschile o femminile;<br>Escluso: Ecografia<br>dell'addome completo<br>(88.76.1) | 88751       | 6988751<br>0188745<br>018875201<br><br>[ai fini del<br>PRGLA non<br>sono<br>considerati i<br>seguenti<br>codici SISS:<br>018875202<br>018875203] | ECOGRAFIA<br>DELL'ADDOME INFERIORE.<br>Incluso: reni e surreni,<br>ureteri, vescica, prostata,<br>pelvi maschile o femminile<br>ed ecografia sovrapubica.<br>Incluso: Colordoppler se<br>necessario. Non<br>associabile a 88.74.1,<br>88.76.1, 88.79.5, 88.79.6 | 88751       | 01887511<br>01887512<br>01887513<br>01887515<br>01887516<br>01887517 |
|    |                                           | ECO(COLOR)DOPPLER DEI<br>RENI E DEI SURRENI                                                                                                                   | 88745       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                      |
|    |                                           | ECO(COLOR)DOPPLER<br>DELL'ADDOME INFERIORE;<br>Vescica e pelvi maschile o<br>femminile; Ecografia<br>ostetrica o ginecologica<br>con flussimetria doppler     | 88752       |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                                      |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| N. | RAGGRUPPAMENTO                                              | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                                                                                                                             |             |                                                                                                            | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                              |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
|    |                                                             | DESC. PREST.                                                                                                                                                        | COD. PREST. | COD. SISS                                                                                                  | DESC. PREST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COD. PREST. | COD. SISS                                    |
| 10 | Ecografia dell'addome superiore                             | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE; Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, reni e surreni, retroperitoneo; Escluso: Ecografia dell'addome completo (88.76.1) | 88741       | 0188741<br>0188742<br>0188743<br>0188744                                                                   | ECOGRAFIA DELL'ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retroperitoneale. Incluso colordoppler se necessario. Non associabile a 88.75.1, 88.76.1, 88.76.5, 88.76.6, 88.79.K | 88741       | 01887411<br>01887413<br>01887414<br>01887415 |
|    |                                                             | ECO(COLOR)DOPPLER DEL FEGATO E DELLE VIE BILIARI                                                                                                                    | 88742       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                              |
|    |                                                             | ECO(COLOR)DOPPLER DEL PANCREAS                                                                                                                                      | 88743       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                              |
|    |                                                             | ECO(COLOR)DOPPLER DELLA MILZA                                                                                                                                       | 88744       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                              |
| 11 | Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale | ECOGRAFIA GINECOLOGICA                                                                                                                                              | 88782       | 3788782<br><i>[ai fini del raggiungim. dei target PRGLA sono considerati anche i seguenti codici SISS:</i> | ECOGRAFIA GINECOLOGICA con sonda transvaginale o addominale. Incluso: colordoppler se necessario. Non associabile a ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE (88.75.1), MONITORAGGIO ECOGRAFICO DEL CICLO                                                                                                                                                                             | 88782       | 01887820<br>01887821<br>01887822<br>01887823 |

| N. | RAGGRUPPAMENTO                                | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24 |             |                                                                                                                               | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                 |             |                                |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------|
|    |                                               | DESC. PREST.                            | COD. PREST. | COD. SISS                                                                                                                     | DESC. PREST.                                                                                                                              | COD. PREST. | COD. SISS                      |
|    |                                               |                                         |             | 6988797<br>698879701<br>018875202]                                                                                            | OVULATORIO (88.78.1) e<br>ISTEROSONOGRAFIA<br>(87.83.2)                                                                                   |             |                                |
| 12 | Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare   | ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA               | 88793       | 0188793<br><br>[ai fini del raggiungim. dei target PRGLA sono considerati anche i seguenti codici SISS: 018879201]            | ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA E OSTEOARTICOLARE. Per singola articolazione o distretto muscolare. Inclusa eventuale integrazione colordoppler | 88793       | 01887931<br>01887932           |
| 13 | Ecografia ostetrica                           | ECOGRAFIA OSTETRICA                     | 8878        | 378878<br>37887801<br><br>[ai fini del raggiungim. dei target PRGLA sono considerati anche i seguenti codici SISS: 018875203] | ECOGRAFIA OSTETRICA                                                                                                                       | 8878        | 018878<br>01887801<br>01887802 |
| 14 | Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter) | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO            | 8950        | 088950                                                                                                                        | ELETTROCARDIOGRAMMA DINAMICO (secondo Holter)                                                                                             | 8950        | 088950                         |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| N. | RAGGRUPPAMENTO                           | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                                              |             |                              |
|----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
|    |                                          | DESC. PREST.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COD. PREST. | COD. SISS | DESC. PREST.                                                                                                                                                                           | COD. PREST. | COD. SISS                    |
| 15 | <b>Esame audiometrico tonale</b>         | ESAME AUDIOMETRICO TONALE                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95411       | 0195411   | ESAME AUDIOMETRICO TONALE                                                                                                                                                              | 95411       | 3895411                      |
| 16 | <b>Esame audiometrico vocale</b>         | ESAME AUDIOMETRICO VOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95412       | 019412    | ESAME AUDIOMETRICO VOCALE                                                                                                                                                              | 95412       | 3895412                      |
| 17 | <b>Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]</b> | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGD]. Endoscopia dell'intestino tenue. Incluso eventuali biopsie di una o più sedi e/o eventuali brushing o washing per raccolta di campione. Non associabile a biopsia (endoscopica) dell'esofago (42.24), dello stomaco (44.14), dell'intestino tenue (45.14). | 4516        | 584516    | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS]. Non associabile a Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede unica (45.16.1), Esofagogastroduodenoscopia con biopsia in sede multipla (45.16.2) | 4513        | 584513<br>5845161<br>5845162 |
|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA IN SEDE UNICA. Non associabile a: Biopsia dell'esofago (42.24)                                                                           | 45161       |                              |
|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           | ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA [EGDS] CON BIOPSIA IN SEDE MULTIPLA. Non associabile a: Biopsia dell'esofago (42.24).                                                                       | 45162       |                              |

| N. | RAGGRUPPAMENTO                                   | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24          |             |                                                                                                                  | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24        |             |                      |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|    |                                                  | DESC. PREST.                                     | COD. PREST. | COD. SISS                                                                                                        | DESC. PREST.                                     | COD. PREST. | COD. SISS            |
| 18 | Mammografia bilaterale                           | MAMMOGRAFIA BILATERALE                           | 87371       | 6987371                                                                                                          | MAMMOGRAFIA BILATERALE                           | 87371       | 6987371              |
| 19 | Prima visita cardiologica                        | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA                        | 897A3       | 0889708                                                                                                          | PRIMA VISITA CARDIOLOGICA. Incluso: ECG (89.52)  | 897A3       | 08897A3<br>08897A304 |
| 20 | Prima visita chirurgica vascolare                | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE                | 897A6       | 0989714                                                                                                          | PRIMA VISITA CHIRURGICA VASCOLARE                | 897A6       | 14897A6              |
| 21 | Prima visita dermatologica/ allergologica        | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA                       | 897A7       | 5289753<br><br>[ai fini del raggiungim. dei target PRGLA sono considerati anche i seguenti codici SISS: 6889701] | PRIMA VISITA DERMATOLOGICA/ ALLERGOLOGICA        | 897A7       | 52897A71<br>52897A72 |
| 22 | Prima visita di medicina fisica e riabilitazione | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 897B2       | 5689755                                                                                                          | PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 897B2       | 56897B2              |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| N. | RAGGRUPPAMENTO                                    | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24           |             |                                                                                                                                                                           | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24 |             |                                                                          |
|----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | DESC. PREST.                                      | COD. PREST. | COD. SISS                                                                                                                                                                 | DESC. PREST.                              | COD. PREST. | COD. SISS                                                                |
| 23 | Prima visita<br>ematologica                       | PRIMA VISITA                                      | 897         | 9989716                                                                                                                                                                   | PRIMA VISITA                              | 897         | 9989716                                                                  |
| 24 | Prima visita<br>endocrinologica/<br>diabetologica | PRIMA VISITA<br>ENDOCRINOLOGICA/<br>DIABETOLOGICA | 897A8       | 9989725<br>1989718<br><br>[ai fini del<br>raggiungim.<br>dei target<br>PRGLA sono<br>considerati<br>anche i<br>seguenti<br>codici SISS:<br>0189704<br>1989719<br>9989768] | PRIMA VISITA<br>ENDOCRINOLOGICA           | 897A8       | 19897A81<br>19897A82<br>19897A803<br>19897A807<br>19897A808<br>19897A823 |
| 25 | Prima visita<br>gastroenterologica                | PRIMA VISITA<br>GASTROENTEROLOGICA                | 897A9       | 5889757<br><br>[ai fini del<br>raggiungim.<br>dei target<br>PRGLA sono<br>considerati<br>anche i<br>seguenti<br>codici SISS:<br>5889701]                                  | PRIMA VISITA<br>GASTROENTEROLOGICA        | 897A9       | 58897A91<br>58897A92                                                     |

| N. | RAGGRUPPAMENTO            | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24    |             |                    | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24 |             |                      |
|----|---------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------|
|    |                           | DESC. PREST.                               | COD. PREST. | COD. SISS          | DESC. PREST.                              | COD. PREST. | COD. SISS            |
| 26 | Prima visita geriatrica   | PRIMA VISITA                               | 897         | 9989721            | PRIMA VISITA                              | 897         | 9989721              |
| 27 | Prima visita ginecologica | PRIMA VISITA GINECOLOGICA                  | 89261       | 378926             | PRIMA VISITA GINECOLOGICA                 | 89261       | 3789261              |
| 28 | Prima visita nefrologica  | PRIMA VISITA NEFROLOGICA                   | 897B4       | 2989727            | PRIMA VISITA NEFROLOGICA                  | 897B4       | 29897B40<br>29897B41 |
| 29 | Prima visita neurologica  | PRIMA VISITA NEUROLOGICA [NEUROCHIRURGICA] | 8913        | 328913<br>3089728  | PRIMA VISITA NEUROLOGICA                  | 8913        | 0189132<br>0189131   |
| 30 | Prima visita oculistica   | PRIMA VISITA OCULISTICA                    | 9502        | 349502             | PRIMA VISITA OCULISTICA                   | 9502        | 3495021              |
| 31 | Prima visita oncologica   | PRIMA VISITA ONCOLOGICA                    | 897B6       | 6489764<br>6489762 | PRIMA VISITA ONCOLOGICA                   | 897B6       | 64897B61<br>64897B62 |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| N. | RAGGRUPPAMENTO                                               | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                                |             |                    | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                           |             |                      |
|----|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|    |                                                              | DESC. PREST.                                                           | COD. PREST. | COD. SISS          | DESC. PREST.                                                                                                        | COD. PREST. | COD. SISS            |
| 32 | Prima visita otorinolaringoiatrica                           | PRIMA VISITA ORL                                                       | 897B8       | 3889743            | PRIMA VISITA OTORINO LARINGOIATRICA                                                                                 | 897B8       | 38897B80             |
| 33 | Prima visita ortopedica                                      | PRIMA VISITA ORTOPEDICA                                                | 897B7       | 3689735            | PRIMA VISITA ORTOPEDICA                                                                                             | 897B7       | 36897B7              |
| 34 | Prima visita pneumologica                                    | PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA                                              | 897B9       | 6889763            | PRIMA VISITA PNEUMOLOGICA                                                                                           | 897B9       | 68897B9              |
| 35 | Prima visita reumatologica                                   | PRIMA VISITA                                                           | 897         | 9989766            | PRIMA VISITA                                                                                                        | 897         | 9989766              |
| 36 | Prima visita urologica                                       | PRIMA VISITA UROLOGICA/ ANDROLOGICA                                    | 897C2       | 4389747<br>4389746 | PRIMA VISITA UROLOGICA                                                                                              | 897C2       | 43897C21<br>43897C22 |
| 37 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO | 88911       | 6988911            | RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. | 88911       | 6988911              |

| N. | RAGGRUPPAMENTO                                                                     | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                                                       |             |                                  | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                                                                                                          |             |                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                                                                    | DESC. PREST.                                                                                  | COD. PREST. | COD. SISS                        | DESC. PREST.                                                                                                                                                                                                                                       | COD. PREST. | COD. SISS                                           |
|    |                                                                                    |                                                                                               |             |                                  | Escluso: ANGIO RM.                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                                     |
| 38 | RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale senza e con contrasto | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL CERVELLO E DEL TRONCO ENCEFALICO, SENZA E CON CONTRASTO | 88912       | 6988912                          | RM DI ENCEFALO E TRONCO ENCEFALICO, GIUNZIONE CRANIO SPINALE SENZA E CON CONTRASTO. Inclusa: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Inclusa Anestesia e Visita anestesiológica per pazienti pediatrici o non collaboranti | 8891U       | 698891U<br>698891U1<br>698891U2<br>698891U3         |
| 39 | RM del collo                                                                       | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DEL COLLO                                                   | 88916       | 6988916                          | RM DEL COLLO [faringe, laringe, parotidi-ghiandole salivari, tiroide-paratiroidi]. Incluso: prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM                                                                                         | 88916       | 6988916                                             |
| 40 | RM della colonna                                                                   | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA                                               | 8893        | 69889302<br>69889304<br>69889303 | RM DEL RACHIDE CERVICALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)                                                                                                                                                                     | 88932       | 6988932<br>6988933<br>6988934<br>6988935<br>6988936 |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| N. | RAGGRUPPAMENTO | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24 |             |           | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                                                       |             |           |
|----|----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|    |                | DESC. PREST.                            | COD. PREST. | COD. SISS | DESC. PREST.                                                                                                                                                                                    | COD. PREST. | COD. SISS |
|    |                |                                         |             |           | RM DEL RACHIDE DORSALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)                                                                                                                    | 88933       |           |
|    |                |                                         |             |           | RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)                                                                                                               | 88934       |           |
|    |                |                                         |             |           | RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO (88.93.6)                                                                                                              | 88935       |           |
|    |                |                                         |             |           | RM DELLA COLONNA IN TOTO. Non associabile a RM DEL RACHIDE CERVICALE (88.93.2), RM DEL RACHIDE DORSALE (88.93.3), RM DEL RACHIDE LOMBOSACRALE (88.93.4), RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO (88.93.5) | 88936       |           |

| N. | RAGGRUPPAMENTO                   | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                                |             |                                     | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                          |             |                                                     |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
|    |                                  | DESC. PREST.                                                           | COD. PREST. | COD. SISS                           | DESC. PREST.                                                                                                       | COD. PREST. | COD. SISS                                           |
| 41 | RM della colonna senza e con mdc | RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (RM) DELLA COLONNA, SENZA E CON CONTRASTO | 88931       | 698893103<br>698893102<br>698893104 | RM DEL RACHIDE CERVICALE SENZA E CON MDC. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC (88.93.B)     | 88937       | 6988937<br>6988938<br>6988939<br>698893A<br>698893B |
|    |                                  |                                                                        |             |                                     | RM DEL RACHIDE DORSALE SENZA E CON MDC. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC (88.93.B)       | 88938       |                                                     |
|    |                                  |                                                                        |             |                                     | RM DEL RACHIDE LOMBO-SACRALE SENZA E CON MDC. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC (88.93.B) | 88939       |                                                     |
|    |                                  |                                                                        |             |                                     | RM DEL RACHIDE SACROCOCCIGEO SENZA E CON MDC. Non associabile a RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC (88.93.B) | 8893A       |                                                     |
|    |                                  |                                                                        |             |                                     | RM DELLA COLONNA IN TOTO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.93.7, 88.93.8, 88.93.9, 88.93.A                     | 8893B       |                                                     |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| N. | RAGGRUPPAMENTO                         | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                                                                       |             |           | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                                                                                    |             |                                             |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|
|    |                                        | DESC. PREST.                                                                                                  | COD. PREST. | COD. SISS | DESC. PREST.                                                                                                                                                                                                                 | COD. PREST. | COD. SISS                                   |
| 42 | RM addome inferiore                    | RISONANZA<br>MAGNETICA NUCLEARE<br>(RM) DELL'ADDOME<br>INFERIORE E SCAVO<br>PELVICO                           | 88954       | 6988954   | RM DI ADDOME<br>INFERIORE E SCAVO<br>PELVICO. Incluso: prima<br>valutazione delle<br>strutture vascolari.<br>Escluso: ANGIO RM. Non<br>associabile a 88.97.9 e<br>88.97.C                                                    | 88954       | 6988954<br>69889581<br>69889582<br>69889583 |
|    |                                        |                                                                                                               |             |           | RM DI INGUINE.<br>PROSTATA, SCROTO E/O<br>PENE. Incluso: prima<br>valutazione delle<br>strutture vascolari.<br>Escluso: ANGIO RM                                                                                             | 88958       |                                             |
| 43 | RM addome inferiore<br>senza e con mdc | RISONANZA<br>MAGNETICA NUCLEARE<br>(RM) DELL'ADDOME<br>INFERIORE E SCAVO<br>PELVICO, SENZA E CON<br>CONTRASTO | 88955       | 6988955   | RM DI ADDOME<br>INFERIORE E SCAVO<br>PELVICO SENZA E CON<br>MDC. Incluso: prima<br>valutazione delle<br>strutture vascolari.<br>Escluso: ANGIO RM. Non<br>associabile a 88.95.9,<br>88.97.9 e 88.97.C                        | 88955       | 6988955<br>69889591<br>69889592<br>69889593 |
|    |                                        |                                                                                                               |             |           | RM DI INGUINE.<br>PROSTATA, SCROTO E/O<br>PENE SENZA E CON<br>MDC. Incluso: prima<br>valutazione delle<br>strutture vascolari.<br>Escluso: ANGIO RM. Non<br>associabile a RM DI<br>ADDOME INFERIORE E<br>SCAVO PELVICO SENZA | 88959       |                                             |

| N. | RAGGRUPPAMENTO                                             | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                          |             |                                                                                                                                                                       | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                            | DESC. PREST.                                                     | COD. PREST. | COD. SISS                                                                                                                                                             | DESC. PREST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | COD. PREST.                     | COD. SISS                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                            |                                                                  |             |                                                                                                                                                                       | E CON MDC (88.95.5)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44 | RM addome superiore                                        | RISONANZA<br>MAGNETICA NUCLEARE<br>(RM) DELL'ADDOME<br>SUPERIORE | 88951       | 6988951                                                                                                                                                               | RM DELL'ADDOME<br>SUPERIORE. Incluso:<br>Fegato e vie biliari,<br>milza, pancreas, reni e<br>surreni, retroperitoneo e<br>relativo distretto<br>vascolare. Non<br>associabile a 88.97.9 e<br>88.97.C                                                                                                                                                                                                                                         | 88951                           | 69889511<br>69889512                                                                                                                                                                                                            |
| 45 | Risonanza magnetica<br>nucleare (RM)<br>muscoloscheletrica | RISONANZA<br>MAGNETICA NUCLEARE<br>(RM)<br>MUSCOLOSCHETTRICA     | 88941       | 698894101<br>698894102<br>698894103<br>698894104<br>698894105<br>698894106<br>698894107<br>698894108<br>698894109<br>698894110<br>698894111<br>698894112<br>698894113 | RM DELLA SPALLA.<br>Incluso: parti molli,<br>prima valutazione delle<br>strutture vascolari.<br>Escluso: ANGIO RM. Non<br>associabile a 88.94<br>RM DEL BRACCIO.<br>Incluso: parti molli,<br>prima valutazione delle<br>strutture vascolari.<br>Escluso: ANGIO RM. Non<br>associabile a 88.94<br>RM DEL GOMITO.<br>Incluso: parti molli,<br>prima valutazione delle<br>strutture vascolari.<br>Escluso: ANGIO RM. Non<br>associabile a 88.94 | 88944<br><br>88945<br><br>88946 | 6988944D<br>6988944S<br>6988945D<br>6988945S<br>6988946D<br>6988946S<br>6988947D<br>6988947S<br>6988948D<br>6988948S<br>6988949D<br>6988949S<br>698894A<br>698894BD<br>698894BS<br>698894CD<br>698894CS<br>698894DD<br>698894DS |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| N. | RAGGRUPPAMENTO | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24 |             |           | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                              |             |                                                                      |
|----|----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                | DESC. PREST.                            | COD. PREST. | COD. SISS | DESC. PREST.                                                                                                                                                           | COD. PREST. | COD. SISS                                                            |
|    |                |                                         |             |           | RM<br>DELL'AVAMBRACCIO.<br>Incluso: parti molli,<br>prima valutazione delle<br>strutture vascolari.<br>Escluso: ANGIO RM. Non<br>associabile a 88.94                   | 88947       | 698894ED<br>698894ES<br>698894FD<br>698894FS<br>698894GD<br>698894GS |
|    |                |                                         |             |           | RM DEL POLSO. Incluso:<br>parti molli, prima<br>valutazione delle<br>strutture vascolari.<br>Escluso: ANGIO RM. Non<br>associabile a 88.94                             | 88948       |                                                                      |
|    |                |                                         |             |           | RM DELLA MANO.<br>Incluso: parti molli,<br>prima valutazione delle<br>strutture vascolari.<br>Escluso: ANGIO RM. Non<br>associabile a 88.94                            | 88949       |                                                                      |
|    |                |                                         |             |           | RM DEL BACINO.<br>Incluso: parti molli,<br>prima valutazione delle<br>strutture vascolari.<br>Escluso: ANGIO RM. Non<br>associabile a 88.94                            | 8894A       |                                                                      |
|    |                |                                         |             |           | RM<br>DELL'ARTICOLAZIONE<br>COXOFEMORALE<br>MONO E/O BILATERALE.<br>Incluso: parti molli,<br>prima valutazione delle<br>strutture vascolari.<br>Escluso: ANGIO RM. Non | 8894B       |                                                                      |

|    |                | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24 |             |           | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                      |             |           |
|----|----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| N. | RAGGRUPPAMENTO | DESC. PREST.                            | COD. PREST. | COD. SISS | DESC. PREST.                                                                                                                                   | COD. PREST. | COD. SISS |
|    |                |                                         |             |           | associabile a 88.94                                                                                                                            |             |           |
|    |                |                                         |             |           | RM DELLA COSCIA [RM DEL FEMORE]. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94 | 8894C       |           |
|    |                |                                         |             |           | RM DEL GINOCCHIO. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94                | 8894D       |           |
|    |                |                                         |             |           | RM DELLA GAMBA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94                  | 8894E       |           |
|    |                |                                         |             |           | RM DELLA CAVIGLIA. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94               | 8894F       |           |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| N. | RAGGRUPPAMENTO                                                        | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                                                                  |             |                  | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                              |             |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
|    |                                                                       | DESC. PREST.                                                                                             | COD. PREST. | COD. SISS        | DESC. PREST.                                                                                                                                                           | COD. PREST. | COD. SISS          |
|    |                                                                       |                                                                                                          |             |                  | RM DEL PIEDE. Incluso: parti molli, prima valutazione delle strutture vascolari. Escluso: ANGIO RM. Non associabile a 88.94                                            | 8894G       |                    |
| 46 | Spirometria globale                                                   | SPIROMETRIA GLOBALE                                                                                      | 89372       | 6889372          | SPIROMETRIA GLOBALE                                                                                                                                                    | 89372       | 0189372            |
| 47 | Spirometria semplice                                                  | SPIROMETRIA SEMPLICE                                                                                     | 89371       | 6889371          | SPIROMETRIA SEMPLICE                                                                                                                                                   | 89371       | 0189371            |
| 48 | Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON PEDANA MOBILE; Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1)  | 8941        | 088941<br>088943 | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO O CON PEDANA MOBILE. Escluso: Test da sforzo cardiopolmonare (89.44.1). Non associabile a 92.05.F, 92.09.1 e 92.09.9 | 8941        | 0889411<br>0889412 |
|    |                                                                       | TEST CARDIOVASCOLARE DA SFORZO CON CICLOERGOMETRO; Escluso: Prova da sforzo cardiorespiratorio (89.44.1) | 8943        |                  |                                                                                                                                                                        |             |                    |

|    |                                         | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                            |             |                                                  | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                            |
|----|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| N. | RAGGRUPPAMENTO                          | DESC. PREST.                                                       | COD. PREST. | COD. SISS                                        | DESC. PREST.                                                                                                                                                                                                                                                                  | COD. PREST. | COD. SISS                                  |
| 49 | Tc del rachide e dello speco vertebrale | TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE | 88381       | 698838105<br>698838102<br>698838103<br>698838104 | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE CERVICALE. Non associabile a: TC DEL COLLO (87.03.7)                                                                                                                                                                                  | 8838A       | 698838A<br>698838B<br>698838C1<br>698838C2 |
|    |                                         |                                                                    |             |                                                  | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE TORACICO. Non associabile a TC DEL TORACE (87.41), TC DEL TORACE SENZA E CON MDC (87.41.1), TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA SENZA E CON MDC (88.38.9).                                                                       | 8838B       |                                            |
|    |                                         |                                                                    |             |                                                  | TC DEL RACHIDE E DELLO SPECO VERTEBRALE LOMBOSACRALE E DEL SACRO COCCIGE. Non associabile a TC DELL' ADDOME SUPERIORE (88.01.1), TC DELL' ADDOME INFERIORE (88.01.3), TC DELL' ADDOME COMPLETO (88.01.5), TC TOTAL BODY PER STADIAZIONE ONCOLOGICA SENZA E CON MDC (88.38.9). | 8838C       |                                            |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| N. | RAGGRUPPAMENTO                          | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                                     |             |           | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                 |             |           |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
|    |                                         | DESC. PREST.                                                                | COD. PREST. | COD. SISS | DESC. PREST.                                                                                                                              | COD. PREST. | COD. SISS |
| 50 | TC del torace                           | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE                                   | 8741        | 698741    | TC DEL TORACE [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. Non associabile a 88.38.B e 88.38.E                 | 8741        | 698741    |
| 51 | TC del torace senza e con mdc           | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEL TORACE, SENZA E CON CONTRASTO            | 87411       | 6987411   | TC DEL TORACE SENZA E CON MDC [polmoni, aorta toracica, trachea, esofago, sterno, coste, mediastino]. Non associabile a 88.38.B e 88.38.E | 87411       | 6987411   |
| 52 | TC dell'addome completo                 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO                        | 88015       | 6988015   | TC DELL' ADDOME COMPLETO. Non associabile a 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.C                                                                    | 88015       | 6988015   |
| 53 | TC dell'addome completo senza e con mdc | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME COMPLETO, SENZA E CON CONTRASTO | 88016       | 6988016   | TC DELL' ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC. Non associabile a 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.F, 88.38.9                                           | 88016       | 6988016   |
| 54 | TC dell'addome inferiore                | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE                       | 88013       | 6988013   | TC DELL' ADDOME INFERIORE. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata. Non associabile 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.C | 88013       | 6988013   |

| N. | RAGGRUPPAMENTO                           | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                                                                                                   |             |                                                                                                                | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                                                                                                 |             |                      |
|----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
|    |                                          | DESC. PREST.                                                                                                                              | COD. PREST. | COD. SISS                                                                                                      | DESC. PREST.                                                                                                                                                                                                                              | COD. PREST. | COD. SISS            |
| 55 | TC dell'addome inferiore senza e con mdc | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO                                                              | 88014       | 6988014                                                                                                        | TC DELL' ADDOME INFERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Pelvi, colon e retto, vescica, utero e annessi o prostata. Non associabile a 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.F e 88.38.9                                                                     | 88014       | 6988014              |
| 56 | TC dell'addome superiore                 | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE                                                                                     | 88011       | 6988011<br>698771                                                                                              | TC DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni. Non associabile a 88.01.7, 88.01.8, 88.01.9, 88.02.1 e 88.38.C                | 88011       | 69880111<br>69880112 |
|    |                                          | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI; Incluso: Logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo                        | 8771        |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |             |                      |
| 57 | TC dell'addome superiore senza e con mdc | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON CONTRASTO                                                              | 88012       | 6988012<br>6987711<br><br>[ai fini del PRGLA non sono considerati i seguenti codici SISS: 698801201 698801202] | TC DELL' ADDOME SUPERIORE SENZA E CON MDC. Incluso: Fegato e vie biliari, pancreas, milza, retroperitoneo, stomaco, duodeno, tenue, grandi vasi addominali, reni e surreni. Non associabile a 88.01.7, 88.01.8, 88.01.9, 88.02.1, 88.38.F | 88012       | 69880121<br>69880122 |
|    |                                          | TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC) DEI RENI, SENZA E CON CONTRASTO; Incluso: Logge renali, surreni, logge surrenaliche, psoas, retroperitoneo | 87711       |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |             |                      |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| N. | RAGGRUPPAMENTO                                                                 | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24                                                                                                                                                                                           |             |                                                                            | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                                                                                                         |             |                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                | DESC. PREST.                                                                                                                                                                                                                      | COD. PREST. | COD. SISS                                                                  | DESC. PREST.                                                                                                                                                                      | COD. PREST. | COD. SISS                                                                                                |
|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                            | e 88.38.9                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                          |
| 58 | TC dell'articolazione coxofemorale, coscia, ginocchio, gamba, caviglia e piede | TOMOGRFIA COMPUTERIZZATA (TC) DI FEMORE, GINOCCHIO, CAVIGLIA E PIEDE; TC di: articolazione coxo-femorale e femore [articolazione coxo-femorale, femore], ginocchio e gamba [ginocchio, gamba], caviglia e piede [caviglia, piede] | 88386       | 698838601<br>698838602<br>698838603<br>698838604<br>698838605<br>698838606 | TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE. Non associabile a TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE] (88.39.3) e TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE (88.38.5)                             | 88392       | 6988392D<br>6988392S<br>6988393D<br>6988393S<br>6988394D<br>6988394S<br>6988395D<br>6988395S<br>6988398D |
|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                            | TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE]. Non associabile a TC DELL'ARTICOLAZIONE COXOFEMORALE (88.39.2), TC DI BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE (88.38.5) e TC DEL GINOCCHIO (88.39.4) | 88393       | 6988398S<br>6988396D<br>6988396S<br>6988397D<br>6988397S<br>6988399D<br>6988399S                         |
|    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |             |                                                                            | TC DEL GINOCCHIO. Non associabile a TC DELLA COSCIA [TC DEL FEMORE] (88.39.3) e TC DELLA GAMBA (88.39.5)                                                                          | 88394       |                                                                                                          |

|    |                | NOMENCLATORE IN VIGORE FINO AL 29/12/24 |             |           | NUOVO NOMENCLATORE IN VIGORE DAL 30/12/24                                                        |             |           |
|----|----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| N. | RAGGRUPPAMENTO | DESC. PREST.                            | COD. PREST. | COD. SISS | DESC. PREST.                                                                                     | COD. PREST. | COD. SISS |
|    |                |                                         |             |           | TC DELLA GAMBA. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO (88.39.4) e TC DELLA CAVIGLIA (88.39.6)       | 88395       |           |
|    |                |                                         |             |           | TC DI GINOCCHIO E GAMBA. Non associabile a TC DEL GINOCCHIO (88.39.4) e TC DELLA GAMBA (88.39.5) | 88398       |           |
|    |                |                                         |             |           | TC DELLA CAVIGLIA. Non associabile a TC DEL PIEDE (88.39.7) e TC DELLA GAMBA (88.39.5)           | 88396       |           |
|    |                |                                         |             |           | TC DEL PIEDE. Non associabile a TC DELLA CAVIGLIA (88.39.6)                                      | 88397       |           |
|    |                |                                         |             |           | TC DI CAVIGLIA E PIEDE. Non associabile a TC DEL PIEDE (88.39.7) e TC DELLA CAVIGLIA (88.39.6)   | 88399       |           |

**ALLEGATO 2**

**VOLUMI DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE  
OGGETTO DEL PNGLA PER GLI ENTI EROGATORI PUBBLICI  
PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2025**

| ASST – IRCCS                                                | Slot      |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| ASST Niguarda                                               | 115.239   |
| ASST Santi Paolo e Carlo                                    | 136.536   |
| ASST Fatebenefratelli Sacco                                 | 229.714   |
| ASST Gaetano Pini / CTO                                     | 42.489    |
| ASST Ovest Milanese                                         | 132.386   |
| ASST Rhodense                                               | 110.709   |
| ASST Nord Milano                                            | 94.775    |
| ASST Melegnano e Martesana                                  | 106.347   |
| ASST Lodi                                                   | 108.114   |
| ASST Sette Laghi                                            | 161.749   |
| ASST Valle Olona                                            | 105.085   |
| ASST Lariana                                                | 99.928    |
| ASST Valtellina e Alto Lario                                | 86.352    |
| ASST Valcamonica                                            | 43.449    |
| ASST Lecco                                                  | 99.525    |
| ASST Brianza                                                | 142.451   |
| ASST Papa Giovanni XXIII                                    | 89.824    |
| ASST Bergamo Ovest                                          | 85.327    |
| ASST Bergamo Est                                            | 99.407    |
| ASST Spedali Civili di Brescia                              | 226.940   |
| ASST Franciacorta                                           | 70.320    |
| ASST Garda                                                  | 90.580    |
| ASST Cremona                                                | 76.389    |
| ASST Mantova                                                | 113.440   |
| ASST Crema                                                  | 65.087    |
| ASST Pavia                                                  | 124.545   |
| INRCA Casatenovo                                            | 5.223     |
| Fondazione IRCSS Istituto Nazionale dei Tumori              | 49.963    |
| Fondazione IRCSS Besta                                      | 12.431    |
| Fondazione IRCSS Policlinico San Matteo                     | 91.543    |
| Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico | 155.721   |
| Fondazione IRCCS San Gerardo Dei Tintori Di Monza           | 92.100    |
| TOTALE                                                      | 3.263.688 |

**321 – ATS DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

| PRESTAZIONI / RAGGRUPPAMENTI                                      | Tot. a livello di ATS | ASST Niguarda | ASST Santi Paolo e Carlo | ASST Fatebene fratelli Sacco |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|------------------------------|
| Colonscopia con endoscopio flessibile                             | 19.786                | 1.322         | 1.984                    | 1.880                        |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo                         | 57.894                | 7.860         | 4.562                    | 13.656                       |
| Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                  | 33.603                | 3.835         | 4.442                    | 7.431                        |
| Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 21.614                | 2.450         | 3.254                    | 5.507                        |
| Ecografia bilaterale della mammella                               | 38.665                | 1.557         | 3.243                    | 7.873                        |
| Ecografia del capo e del collo                                    | 23.842                | 1.313         | 3.014                    | 4.479                        |
| Ecografia dell'addome completo                                    | 52.220                | 2.598         | 5.210                    | 13.428                       |
| Ecografia dell'addome inferiore                                   | 6.644                 | 309           | 554                      | 847                          |
| Ecografia dell'addome superiore                                   | 18.961                | 1.258         | 2.460                    | 2.231                        |
| Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale       | 27.385                | 993           | 3.670                    | 7.865                        |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare                       | 19.065                | 2.209         | 923                      | 2.885                        |
| Ecografia ostetrica                                               | 46.664                | 4.183         | 3.994                    | 15.601                       |
| Ecografia/ecocolordoppler scrotale                                | 2.748                 | 241           | 621                      | 655                          |
| Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter)                     | 18.235                | 1.346         | 1.859                    | 4.465                        |
| Esame audiometrico tonale                                         | 23.857                | 1.123         | 2.463                    | 4.879                        |
| Esame audiometrico vocale                                         | 11.160                | 377           | 1.230                    | 790                          |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]                                 | 21.230                | 1.799         | 2.302                    | 1.414                        |
| Mammografia bilaterale                                            | 106.900               | 6.268         | 8.746                    | 13.002                       |
| Prima visita cardiologica                                         | 43.914                | 4.570         | 3.487                    | 8.187                        |
| Prima visita chirurgica vascolare                                 | 6.121                 | 768           | 960                      | 1.246                        |
| Prima visita dermatologica/allergologica                          | 73.670                | 6.689         | 6.264                    | 9.077                        |
| Prima visita di medicina fisica e riabilitazione                  | 28.706                | 899           | 2.588                    | 5.455                        |
| Prima visita ematologica                                          | 13.192                | 2.007         | 1.065                    | 1.210                        |
| Prima visita endocrinologica/diabetologica                        | 39.038                | 5.295         | 8.646                    | 6.348                        |
| Prima visita gastroenterologica                                   | 16.486                | 2.014         | 2.130                    | 2.668                        |
| Prima visita geriatrica                                           | 5.368                 | -             | 343                      | 2.144                        |
| Prima visita ginecologica                                         | 30.612                | 2.344         | 4.333                    | 5.692                        |
| Prima visita nefrologica                                          | 6.324                 | 387           | 770                      | 1.015                        |
| Prima visita neurologica                                          | 39.394                | 2.958         | 6.114                    | 5.273                        |
| Prima visita oculistica                                           | 63.077                | 6.230         | 8.496                    | 10.521                       |
| Prima visita oncologica                                           | 12.536                | 935           | 983                      | 2.487                        |
| Prima visita ortopedica                                           | 55.491                | 3.329         | 5.434                    | 10.927                       |
| Prima visita otorinolaringoiatrica                                | 59.877                | 4.331         | 6.173                    | 14.573                       |
| Prima visita pneumologica                                         | 24.270                | 3.314         | 3.080                    | 3.999                        |
| Prima visita reumatologica                                        | 12.099                | 1.744         | 1.831                    | 976                          |
| Prima visita urologica                                            | 28.575                | 2.431         | 3.583                    | 6.001                        |
| Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica              | 11.860                | 1.243         | 817                      | 774                          |
| RM addome inferiore                                               | 756                   | 31            | 138                      | 145                          |
| RM addome inferiore senza e con mdc                               | 3.345                 | 487           | 357                      | 389                          |
| RM addome superiore                                               | 1.263                 | 93            | 243                      | 217                          |
| RM del collo                                                      | 92                    | 4             | 7                        | 26                           |

|                                                                                    |                  |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| RM della colonna                                                                   | 18.002           | 560            | 1.140          | 2.327          |
| RM della colonna senza e con mdc                                                   | 4.026            | 597            | 252            | 338            |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale                       | 7.619            | 320            | 647            | 1.927          |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale senza e con contrasto | 9.320            | 1.108          | 669            | 681            |
| Spirometria globale                                                                | 26.016           | 5.220          | 3.481          | 3.402          |
| Spirometria semplice                                                               | 13.224           | 1.526          | 1.381          | 2.157          |
| TC del rachide e dello speco vertebrale                                            | 3.752            | 304            | 260            | 418            |
| TC del torace                                                                      | 15.685           | 2.691          | 1.197          | 1.578          |
| TC del torace senza e con mdc                                                      | 23.904           | 3.980          | 1.636          | 2.626          |
| TC dell'addome completo                                                            | 4.581            | 527            | 401            | 300            |
| TC dell'addome completo senza e con mdc                                            | 24.858           | 3.650          | 1.939          | 2.691          |
| TC dell'addome inferiore                                                           | 311              | 24             | 9              | 18             |
| TC dell'addome inferiore senza e con mdc                                           | 420              | 117            | 20             | 61             |
| TC dell'addome superiore                                                           | 210              | 43             | 9              | 24             |
| TC dell'addome superiore senza e con mdc                                           | 1.371            | 263            | 104            | 85             |
| TC dell'articolazione coxofemorale, coscia, ginocchio, gamba, caviglia e piede     | 2.244            | 37             | 101            | 138            |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile              | 12.342           | 1.128          | 917            | 2.705          |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>1.294.424</b> | <b>115.239</b> | <b>136.536</b> | <b>229.714</b> |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| PRESTAZIONI / RAGGRUPPAMENTI                                      | ASST<br>Gaetano<br>Pini / CTO | ASST<br>Ovest<br>Milanese | ASST<br>Rhodense | ASST Nord<br>Milano |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|
| Colonscopia con endoscopio flessibile                             | -                             | 3.069                     | 2.339            | 1.676               |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo                         | 1.034                         | 5.386                     | 4.523            | 5.012               |
| Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                  | 73                            | 4.068                     | 3.859            | 1.391               |
| Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 294                           | 2.155                     | 2.833            | 873                 |
| Ecografia bilaterale della mammella                               | -                             | 3.201                     | 1.002            | 2.110               |
| Ecografia del capo e del collo                                    | 48                            | 2.157                     | 1.812            | 1.027               |
| Ecografia dell'addome completo                                    | 712                           | 5.100                     | 3.858            | 3.099               |
| Ecografia dell'addome inferiore                                   | 33                            | 314                       | 115              | 235                 |
| Ecografia dell'addome superiore                                   | 16                            | 1.105                     | 433              | 317                 |
| Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale       | -                             | 1.417                     | 1.164            | 1.608               |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare                       | 7.580                         | 1.674                     | 273              | 223                 |
| Ecografia ostetrica                                               | -                             | 4.374                     | 3.901            | 2.643               |
| Ecografia/ecocolordoppler scrotale                                | -                             | 238                       | 221              | 56                  |
| Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter)                     | 688                           | 1.552                     | 1.752            | 2.129               |
| Esame audiometrico tonale                                         | -                             | 3.250                     | 2.158            | 1.640               |
| Esame audiometrico vocale                                         | -                             | 2.656                     | 970              | 833                 |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]                                 | -                             | 3.846                     | 2.561            | 1.645               |
| Mammografia bilaterale                                            | -                             | 17.843                    | 9.935            | 7.162               |
| Prima visita cardiologica                                         | 759                           | 4.588                     | 4.620            | 5.285               |
| Prima visita chirurgica vascolare                                 | 143                           | 1.058                     | 781              | 222                 |
| Prima visita dermatologica/allergologica                          | -                             | 6.187                     | 5.294            | 6.716               |
| Prima visita di medicina fisica e riabilitazione                  | 3.959                         | 2.788                     | 3.350            | 3.921               |
| Prima visita ematologica                                          | -                             | 1.266                     | 558              | 99                  |
| Prima visita endocrinologica/diabetologica                        | 113                           | 2.909                     | 2.514            | 2.731               |
| Prima visita gastroenterologica                                   | -                             | 2.034                     | 1.711            | 897                 |
| Prima visita geriatrica                                           | -                             | 184                       | 98               | 1.232               |
| Prima visita ginecologica                                         | -                             | 1.516                     | 2.445            | 3.561               |
| Prima visita nefrologica                                          | -                             | 645                       | 385              | 553                 |
| Prima visita neurologica                                          | 1.051                         | 5.076                     | 2.463            | 1.018               |
| Prima visita oculistica                                           | 13                            | 3.778                     | 5.962            | 6.142               |
| Prima visita oncologica                                           | -                             | 960                       | 937              | 289                 |
| Prima visita ortopedica                                           | 11.132                        | 5.256                     | 5.992            | 3.261               |
| Prima visita otorinolaringoiatrica                                | -                             | 4.723                     | 7.800            | 7.753               |
| Prima visita pneumologica                                         | 495                           | 1.746                     | 2.349            | 3.238               |
| Prima visita reumatologica                                        | 2.281                         | 1.918                     | 768              | 421                 |
| Prima visita urologica                                            | -                             | 3.456                     | 4.856            | 3.246               |
| Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica              | 3.217                         | 1.165                     | 415              | 289                 |
| RM addome inferiore                                               | -                             | 11                        | 5                | 16                  |
| RM addome inferiore senza e con mdc                               | -                             | 299                       | 247              | 57                  |
| RM addome superiore                                               | -                             | 117                       | 53               | 56                  |
| RM del collo                                                      | -                             | 6                         | 1                | 1                   |
| RM della colonna                                                  | 3.126                         | 1.437                     | 1.523            | 534                 |
| RM della colonna senza e con mdc                                  | 11                            | 360                       | 196              | 44                  |

|                                                                                    |               |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale                       | 11            | 553            | 455            | 293           |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale senza e con contrasto | 21            | 825            | 406            | 123           |
| Spirometria globale                                                                | 883           | 2.107          | 1.144          | 2.540         |
| Spirometria semplice                                                               | 294           | 692            | 1.801          | 695           |
| TC del rachide e dello speco vertebrale                                            | 979           | 260            | 254            | 109           |
| TC del torace                                                                      | 1.025         | 1.371          | 1.261          | 1.058         |
| TC del torace senza e con mdc                                                      | 608           | 3.229          | 1.779          | 1.365         |
| TC dell'addome completo                                                            | 190           | 742            | 596            | 541           |
| TC dell'addome completo senza e con mdc                                            | 682           | 3.224          | 2.264          | 1.497         |
| TC dell'addome inferiore                                                           | 4             | 19             | 15             | 16            |
| TC dell'addome inferiore senza e con mdc                                           | 8             | 33             | 30             | 41            |
| TC dell'addome superiore                                                           | 12            | 13             | 16             | 15            |
| TC dell'addome superiore senza e con mdc                                           | 48            | 104            | 88             | 42            |
| TC dell'articolazione coxofemorale, coscia, ginocchio, gamba, caviglia e piede     | 806           | 244            | 89             | 50            |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile              | 140           | 2.082          | 1.479          | 1.129         |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>42.489</b> | <b>132.386</b> | <b>110.709</b> | <b>94.775</b> |

| PRESTAZIONI / RAGGRUPPAMENTI                                      | ASST<br>Melegnano<br>e<br>Martesana | ASST Lodi | IRCCS<br>INT | IRCSS<br>Besta |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Colonscopia con endoscopio flessibile                             | 2.629                               | 1.527     | 1.393        | -              |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo                         | 4.113                               | 3.749     | 1.430        | -              |
| Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                  | 1.805                               | 3.562     | -            | 319            |
| Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 1.412                               | 1.634     | 14           | -              |
| Ecografia bilaterale della mammella                               | 1.732                               | 3.473     | 8.103        | -              |
| Ecografia del capo e del collo                                    | 1.321                               | 3.424     | 2.830        | -              |
| Ecografia dell'addome completo                                    | 3.795                               | 4.663     | 3.864        | -              |
| Ecografia dell'addome inferiore                                   | 90                                  | 205       | 657          | -              |
| Ecografia dell'addome superiore                                   | 1.283                               | 1.439     | 460          | -              |
| Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale       | 1.142                               | 1.714     | 2.066        | -              |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare                       | 603                                 | 1.671     | 25           | 154            |
| Ecografia ostetrica                                               | 2.515                               | 1.658     | -            | -              |
| Ecografia/ecocolordoppler scrotale                                | 143                                 | 229       | 156          | -              |
| Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter)                     | 1.803                               | 1.454     | 121          | -              |
| Esame audiometrico tonale                                         | 2.014                               | 1.766     | 48           | 1              |
| Esame audiometrico vocale                                         | 800                                 | 943       | 1            | -              |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]                                 | 3.710                               | 1.418     | 823          | -              |
| Mammografia bilaterale                                            | 15.720                              | 9.958     | 6.782        | -              |
| Prima visita cardiologica                                         | 4.384                               | 3.374     | 260          | 18             |
| Prima visita chirurgica vascolare                                 | -                                   | 510       | -            | -              |
| Prima visita dermatologica/allergologica                          | 6.464                               | 6.680     | -            | -              |
| Prima visita di medicina fisica e riabilitazione                  | 1.086                               | 3.222     | 705          | 203            |
| Prima visita ematologica                                          | 692                                 | 688       | 264          | -              |
| Prima visita endocrinologica/diabetologica                        | 4.241                               | 2.328     | 635          | -              |
| Prima visita gastroenterologica                                   | 1.756                               | 1.552     | 147          | -              |
| Prima visita geriatrica                                           | 200                                 | 786       | -            | -              |
| Prima visita ginecologica                                         | 1.943                               | 2.394     | 1.075        | -              |
| Prima visita nefrologica                                          | 640                                 | 433       | -            | -              |
| Prima visita neurologica                                          | 4.001                               | 1.587     | 67           | 7.058          |
| Prima visita oculistica                                           | 7.603                               | 6.522     | 290          | 21             |
| Prima visita oncologica                                           | 1.001                               | 789       | 3.520        | -              |
| Prima visita ortopedica                                           | 4.972                               | 4.148     | 10           | -              |
| Prima visita otorinolaringoiatrica                                | 6.349                               | 3.560     | 248          | 2              |
| Prima visita pneumologica                                         | 1.582                               | 1.905     | 534          | 16             |
| Prima visita reumatologica                                        | 1.489                               | 442       | -            | -              |
| Prima visita urologica                                            | 1.056                               | 1.563     | 359          | -              |
| Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica              | 218                                 | 2.949     | 416          | 122            |
| RM addome inferiore                                               | 5                                   | 178       | 134          | -              |
| RM addome inferiore senza e con mdc                               | 93                                  | 707       | 486          | -              |
| RM addome superiore                                               | 5                                   | 260       | 25           | -              |
| RM del collo                                                      | 2                                   | 24        | 3            | -              |
| RM della colonna                                                  | 674                                 | 3.655     | 988          | 759            |
| RM della colonna senza e con mdc                                  | 90                                  | 438       | 711          | 463            |

|                                                                                    |                |                |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale                       | 215            | 1.168          | 28            | 1.189         |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale senza e con contrasto | 269            | 1.605          | 850           | 1.766         |
| Spirometria globale                                                                | 501            | 2.448          | 834           | -             |
| Spirometria semplice                                                               | 1.245          | 819            | 83            | -             |
| TC del rachide e dello speco vertebrale                                            | 302            | 250            | 131           | 176           |
| TC del torace                                                                      | 1.830          | 1.710          | 693           | -             |
| TC del torace senza e con mdc                                                      | 1.258          | 1.578          | 3.785         | -             |
| TC dell'addome completo                                                            | 629            | 359            | 61            | -             |
| TC dell'addome completo senza e con mdc                                            | 1.434          | 1.763          | 3.705         | -             |
| TC dell'addome inferiore                                                           | 24             | 163            | 3             | -             |
| TC dell'addome inferiore senza e con mdc                                           | 33             | 48             | 10            | -             |
| TC dell'addome superiore                                                           | 22             | 26             | 2             | -             |
| TC dell'addome superiore senza e con mdc                                           | 66             | 163            | 22            | -             |
| TC dell'articolazione coxofemorale, coscia, ginocchio, gamba, caviglia e piede     | 140            | 274            | 69            | 164           |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile              | 1.203          | 559            | 37            | -             |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>106.347</b> | <b>108.114</b> | <b>49.963</b> | <b>12.431</b> |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| PRESTAZIONI / RAGGRUPPAMENTI                                      | IRCCS<br>Policlinico |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Colonscopia con endoscopio flessibile                             | 1.967                |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo                         | 6.569                |
| Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                  | 2.818                |
| Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 1.188                |
| Ecografia bilaterale della mammella                               | 6.371                |
| Ecografia del capo e del collo                                    | 2.417                |
| Ecografia dell'addome completo                                    | 5.893                |
| Ecografia dell'addome inferiore                                   | 3.285                |
| Ecografia dell'addome superiore                                   | 7.959                |
| Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale       | 5.746                |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare                       | 845                  |
| Ecografia ostetrica                                               | 7.795                |
| Ecografia/ecocolordoppler scrotale                                | 188                  |
| Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter)                     | 1.066                |
| Esame audiometrico tonale                                         | 4.515                |
| Esame audiometrico vocale                                         | 2.560                |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]                                 | 1.712                |
| Mammografia bilaterale                                            | 11.484               |
| Prima visita cardiologica                                         | 4.382                |
| Prima visita chirurgica vascolare                                 | 433                  |
| Prima visita dermatologica/allergologica                          | 20.299               |
| Prima visita di medicina fisica e riabilitazione                  | 530                  |
| Prima visita ematologica                                          | 5.343                |
| Prima visita endocrinologica/diabetologica                        | 3.278                |
| Prima visita gastroenterologica                                   | 1.577                |
| Prima visita geriatrica                                           | 381                  |
| Prima visita ginecologica                                         | 5.309                |
| Prima visita nefrologica                                          | 1.496                |
| Prima visita neurologica                                          | 2.728                |
| Prima visita oculistica                                           | 7.499                |
| Prima visita oncologica                                           | 635                  |
| Prima visita ortopedica                                           | 1.030                |
| Prima visita otorinolaringoiatrica                                | 4.365                |
| Prima visita pneumologica                                         | 2.012                |
| Prima visita reumatologica                                        | 229                  |
| Prima visita urologica                                            | 2.024                |
| Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica              | 235                  |
| RM addome inferiore                                               | 93                   |
| RM addome inferiore senza e con mdc                               | 223                  |
| RM addome superiore                                               | 194                  |
| RM del collo                                                      | 18                   |
| RM della colonna                                                  | 1.279                |
| RM della colonna senza e con mdc                                  | 526                  |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale      | 813                  |

|                                                                                    |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale senza e con contrasto | 997            |
| Spirometria globale                                                                | 3.456          |
| Spirometria semplice                                                               | 2.531          |
| TC del rachide e dello speco vertebrale                                            | 309            |
| TC del torace                                                                      | 1.271          |
| TC del torace senza e con mdc                                                      | 2.060          |
| TC dell'addome completo                                                            | 235            |
| TC dell'addome completo senza e con mdc                                            | 2.009          |
| TC dell'addome inferiore                                                           | 16             |
| TC dell'addome inferiore senza e con mdc                                           | 19             |
| TC dell'addome superiore                                                           | 28             |
| TC dell'addome superiore senza e con mdc                                           | 386            |
| TC dell'articolazione coxofemorale, coscia, ginocchio, gamba, caviglia e piede     | 132            |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile              | 963            |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>155.721</b> |

**322 – ATS DELL'INSUBRIA**

| PRESTAZIONI / RAGGRUPPAMENTI                                      | Tot. a livello di ATS | ASST Sette Laghi | ASST Valle Olona | ASST Lariana |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------|
| Colonscopia con endoscopio flessibile                             | 7.549                 | 2.976            | 1.984            | 2.589        |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo                         | 14.885                | 8.686            | 2.658            | 3.541        |
| Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                  | 8.340                 | 4.019            | 3.135            | 1.186        |
| Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 4.451                 | 2.422            | 1.417            | 612          |
| Ecografia bilaterale della mammella                               | 10.546                | 5.620            | 2.726            | 2.200        |
| Ecografia del capo e del collo                                    | 6.952                 | 4.653            | 1.244            | 1.055        |
| Ecografia dell'addome completo                                    | 10.316                | 5.670            | 2.132            | 2.514        |
| Ecografia dell'addome inferiore                                   | 1.062                 | 813              | 115              | 134          |
| Ecografia dell'addome superiore                                   | 1.803                 | 596              | 600              | 607          |
| Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale       | 12.739                | 7.932            | 1.875            | 2.932        |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare                       | 5.105                 | 2.200            | 675              | 2.230        |
| Ecografia ostetrica                                               | 16.892                | 8.869            | 3.905            | 4.118        |
| Ecografia/ecocolordoppler scrotale                                | 582                   | 275              | 92               | 215          |
| Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter)                     | 4.782                 | 2.977            | 1.347            | 458          |
| Esame audiometrico tonale                                         | 9.549                 | 3.005            | 3.739            | 2.805        |
| Esame audiometrico vocale                                         | 8.061                 | 3.581            | 3.048            | 1.432        |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]                                 | 7.136                 | 2.930            | 1.986            | 2.220        |
| Mammografia bilaterale                                            | 39.695                | 14.988           | 15.329           | 9.378        |
| Prima visita cardiologica                                         | 10.124                | 4.910            | 2.365            | 2.849        |
| Prima visita chirurgica vascolare                                 | 2.176                 | 686              | 1.035            | 455          |
| Prima visita dermatologica/allergologica                          | 20.282                | 5.066            | 4.759            | 10.457       |
| Prima visita di medicina fisica e riabilitazione                  | 11.562                | 4.680            | 4.619            | 2.263        |
| Prima visita ematologica                                          | 2.855                 | 1.675            | 544              | 636          |
| Prima visita endocrinologica/diabetologica                        | 10.706                | 4.482            | 2.956            | 3.268        |
| Prima visita gastroenterologica                                   | 5.659                 | 2.925            | 1.222            | 1.512        |
| Prima visita geriatrica                                           | 1.740                 | 227              | 152              | 1.361        |
| Prima visita ginecologica                                         | 8.651                 | 3.741            | 2.945            | 1.965        |
| Prima visita nefrologica                                          | 3.677                 | 2.302            | 864              | 511          |
| Prima visita neurologica                                          | 9.265                 | 3.470            | 2.291            | 3.504        |
| Prima visita oculistica                                           | 15.686                | 7.192            | 3.459            | 5.035        |
| Prima visita oncologica                                           | 2.416                 | 897              | 831              | 688          |
| Prima visita ortopedica                                           | 12.605                | 6.319            | 4.001            | 2.285        |
| Prima visita otorinolaringoiatrica                                | 17.076                | 3.498            | 7.845            | 5.733        |
| Prima visita pneumologica                                         | 6.930                 | 2.477            | 2.990            | 1.463        |
| Prima visita reumatologica                                        | 3.349                 | 1.396            | 718              | 1.235        |
| Prima visita urologica                                            | 8.753                 | 3.000            | 2.551            | 3.202        |
| Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica              | 1.806                 | 1.062            | 286              | 458          |
| RM addome inferiore                                               | 57                    | 33               | 8                | 16           |
| RM addome inferiore senza e con mdc                               | 1.195                 | 551              | 246              | 398          |
| RM addome superiore                                               | 174                   | 104              | 13               | 57           |
| RM del collo                                                      | 14                    | 6                | 4                | 4            |
| RM della colonna                                                  | 2.244                 | 717              | 593              | 934          |
| RM della colonna senza e con mdc                                  | 625                   | 107              | 184              | 334          |

|                                                                                    |                |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale                       | 1.171          | 389            | 460            | 322           |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale senza e con contrasto | 1.876          | 568            | 636            | 672           |
| Spirometria globale                                                                | 8.066          | 2.933          | 2.455          | 2.678         |
| Spirometria semplice                                                               | 2.094          | 516            | 1.288          | 290           |
| TC del rachide e dello speco vertebrale                                            | 1.035          | 688            | 150            | 197           |
| TC del torace                                                                      | 2.847          | 1.706          | 696            | 445           |
| TC del torace senza e con mdc                                                      | 7.403          | 4.445          | 1.352          | 1.606         |
| TC dell'addome completo                                                            | 866            | 514            | 215            | 137           |
| TC dell'addome completo senza e con mdc                                            | 7.776          | 4.361          | 1.484          | 1.931         |
| TC dell'addome inferiore                                                           | 33             | 18             | 7              | 8             |
| TC dell'addome inferiore senza e con mdc                                           | 80             | 32             | 15             | 33            |
| TC dell'addome superiore                                                           | 50             | 40             | 3              | 7             |
| TC dell'addome superiore senza e con mdc                                           | 167            | 49             | 32             | 86            |
| TC dell'articolazione coxofemorale, coscia, ginocchio, gamba, caviglia e piede     | 373            | 229            | 38             | 106           |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile              | 2.853          | 1.526          | 766            | 561           |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>366.762</b> | <b>161.749</b> | <b>105.085</b> | <b>99.928</b> |

**323 – ATS DELLA MONTAGNA**

| PRESTAZIONI / RAGGRUPPAMENTI                                      | Tot. a livello di ATS | ASST Valcamonica | ASST Valtellina e Alto Lario |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|
| Colonscopia con endoscopio flessibile                             | 2.469                 | 1.050            | 1.419                        |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo                         | 4.931                 | 2.292            | 2.639                        |
| Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                  | 3.952                 | 1.518            | 2.434                        |
| Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 2.602                 | 929              | 1.673                        |
| Ecografia bilaterale della mammella                               | 4.072                 | 1.179            | 2.893                        |
| Ecografia del capo e del collo                                    | 3.204                 | 688              | 2.516                        |
| Ecografia dell'addome completo                                    | 7.140                 | 2.112            | 5.028                        |
| Ecografia dell'addome inferiore                                   | 203                   | 45               | 158                          |
| Ecografia dell'addome superiore                                   | 1.195                 | 430              | 765                          |
| Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale       | 2.270                 | 1.151            | 1.119                        |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare                       | 2.138                 | 1.007            | 1.131                        |
| Ecografia ostetrica                                               | 2.601                 | 520              | 2.081                        |
| Ecografia/ecocolordoppler scrotale                                | 330                   | 149              | 181                          |
| Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter)                     | 2.331                 | 889              | 1.442                        |
| Esame audiometrico tonale                                         | 2.832                 | 1.025            | 1.807                        |
| Esame audiometrico vocale                                         | 2.232                 | 739              | 1.493                        |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]                                 | 2.825                 | 1.054            | 1.771                        |
| Mammografia bilaterale                                            | 17.108                | 6.543            | 10.565                       |
| Prima visita cardiologica                                         | 4.685                 | 1.662            | 3.023                        |
| Prima visita chirurgica vascolare                                 | 543                   | 136              | 407                          |
| Prima visita dermatologica/allergologica                          | 3.989                 | 1.375            | 2.614                        |
| Prima visita di medicina fisica e riabilitazione                  | 3.154                 | 1.154            | 2.000                        |
| Prima visita ematologica                                          | 657                   | 65               | 592                          |
| Prima visita endocrinologica/diabetologica                        | 2.308                 | 475              | 1.833                        |
| Prima visita gastroenterologica                                   | 1.336                 | 423              | 913                          |
| Prima visita geriatrica                                           | 432                   | 89               | 343                          |
| Prima visita ginecologica                                         | 2.072                 | 807              | 1.265                        |
| Prima visita nefrologica                                          | 492                   | 168              | 324                          |
| Prima visita neurologica                                          | 3.973                 | 1.263            | 2.710                        |
| Prima visita oculistica                                           | 5.656                 | 1.213            | 4.443                        |
| Prima visita oncologica                                           | 604                   | 192              | 412                          |
| Prima visita ortopedica                                           | 5.504                 | 2.320            | 3.184                        |
| Prima visita otorinolaringoiatrica                                | 4.982                 | 1.634            | 3.348                        |
| Prima visita pneumologica                                         | 1.707                 | 511              | 1.196                        |
| Prima visita reumatologica                                        | 1.833                 | 352              | 1.481                        |
| Prima visita urologica                                            | 2.492                 | 704              | 1.788                        |
| Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica              | 2.060                 | 431              | 1.629                        |
| RM addome inferiore                                               | 43                    | 12               | 31                           |
| RM addome inferiore senza e con mdc                               | 204                   | 39               | 165                          |
| RM addome superiore                                               | 92                    | 45               | 47                           |
| RM del collo                                                      | 3                     | -                | 3                            |
| RM della colonna                                                  | 2.795                 | 380              | 2.415                        |
| RM della colonna senza e con mdc                                  | 294                   | 51               | 243                          |

|                                                                                    |                |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale                       | 905            | 236           | 669           |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale senza e con contrasto | 927            | 229           | 698           |
| Spirometria globale                                                                | 1.475          | 778           | 697           |
| Spirometria semplice                                                               | 564            | 179           | 385           |
| TC del rachide e dello speco vertebrale                                            | 519            | 138           | 381           |
| TC del torace                                                                      | 1.310          | 361           | 949           |
| TC del torace senza e con mdc                                                      | 2.612          | 982           | 1.630         |
| TC dell'addome completo                                                            | 400            | 107           | 293           |
| TC dell'addome completo senza e con mdc                                            | 3.124          | 1.103         | 2.021         |
| TC dell'addome inferiore                                                           | 10             | 5             | 5             |
| TC dell'addome inferiore senza e con mdc                                           | 43             | 24            | 19            |
| TC dell'addome superiore                                                           | 12             | 5             | 7             |
| TC dell'addome superiore senza e con mdc                                           | 79             | 40            | 39            |
| TC dell'articolazione coxofemorale, coscia, ginocchio, gamba, caviglia e piede     | 262            | 104           | 158           |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile              | 1.214          | 337           | 877           |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>129.801</b> | <b>43.449</b> | <b>86.352</b> |

**324 – ATS DELLA BRIANZA**

| PRESTAZIONI / RAGGRUPPAMENTI                                      | Tot. a livello di ATS | ASST Brianza | ASST Lecco | IRCCS San Gerardo dei Tintori |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-------------------------------|
| Colonscopia con endoscopio flessibile                             | 5.656                 | 2.496        | 1.232      | 1.928                         |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo                         | 16.371                | 5.827        | 5.308      | 4.749                         |
| Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                  | 9.579                 | 4.836        | 3.040      | 1.452                         |
| Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 6.373                 | 2.356        | 2.316      | 1.605                         |
| Ecografia bilaterale della mammella                               | 12.886                | 5.281        | 3.675      | 3.930                         |
| Ecografia del capo e del collo                                    | 7.287                 | 4.099        | 1.260      | 1.698                         |
| Ecografia dell'addome completo                                    | 15.791                | 7.822        | 3.924      | 3.432                         |
| Ecografia dell'addome inferiore                                   | 674                   | 234          | 120        | 307                           |
| Ecografia dell'addome superiore                                   | 3.981                 | 1.460        | 1.074      | 1.330                         |
| Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale       | 8.030                 | 2.292        | 2.371      | 3.367                         |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare                       | 2.433                 | 629          | 989        | 558                           |
| Ecografia ostetrica                                               | 20.191                | 10.403       | 4.648      | 5.140                         |
| Ecografia/ecocolordoppler scrotale                                | 586                   | 148          | 189        | 235                           |
| Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter)                     | 7.585                 | 3.299        | 1.900      | 1.966                         |
| Esame audiometrico tonale                                         | 6.906                 | 3.307        | 1.201      | 2.398                         |
| Esame audiometrico vocale                                         | 2.923                 | 908          | 676        | 1.339                         |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]                                 | 5.452                 | 2.623        | 1.624      | 1.205                         |
| Mammografia bilaterale                                            | 33.259                | 17.197       | 8.776      | 7.286                         |
| Prima visita cardiologica                                         | 10.394                | 4.779        | 3.467      | 1.690                         |
| Prima visita chirurgica vascolare                                 | 2.023                 | 679          | 624        | 720                           |
| Prima visita dermatologica/allergologica                          | 14.005                | 3.332        | 4.560      | 6.105                         |
| Prima visita di medicina fisica e riabilitazione                  | 6.340                 | 3.417        | 2.299      | 624                           |
| Prima visita ematologica                                          | 2.123                 | 437          | 679        | 1.007                         |
| Prima visita endocrinologica/diabetologica                        | 7.910                 | 3.657        | 2.957      | 1.296                         |
| Prima visita gastroenterologica                                   | 2.983                 | 1.131        | 1.165      | 687                           |
| Prima visita geriatrica                                           | 1.783                 | 758          | 262        | 763                           |
| Prima visita ginecologica                                         | 6.954                 | 2.846        | 1.877      | 2.231                         |
| Prima visita nefrologica                                          | 2.051                 | 851          | 770        | 430                           |
| Prima visita neurologica                                          | 12.061                | 3.429        | 4.700      | 3.932                         |
| Prima visita oculistica                                           | 11.427                | 3.173        | 5.172      | 3.082                         |
| Prima visita oncologica                                           | 2.857                 | 783          | 1.017      | 1.057                         |
| Prima visita ortopedica                                           | 10.849                | 5.404        | 3.927      | 1.518                         |
| Prima visita otorinolaringoiatrica                                | 14.742                | 6.632        | 5.005      | 3.105                         |
| Prima visita pneumologica                                         | 7.420                 | 2.929        | 535        | 1.964                         |
| Prima visita reumatologica                                        | 2.146                 | 1.323        | 327        | 496                           |
| Prima visita urologica                                            | 7.253                 | 2.988        | 2.439      | 1.826                         |
| Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica              | 4.033                 | 1.523        | 1.223      | 1.287                         |
| RM addome inferiore                                               | 211                   | 27           | 54         | 130                           |
| RM addome inferiore senza e con mdc                               | 1.453                 | 361          | 528        | 564                           |
| RM addome superiore                                               | 484                   | 146          | 73         | 265                           |
| RM del collo                                                      | 21                    | 3            | 14         | 4                             |
| RM della colonna                                                  | 3.207                 | 1.025        | 1.273      | 909                           |
| RM della colonna senza e con mdc                                  | 970                   | 249          | 315        | 406                           |

|                                                                                    |                |                |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale                       | 1.999          | 661            | 674           | 664           |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale senza e con contrasto | 2.437          | 632            | 836           | 969           |
| Spirometria globale                                                                | 4.609          | 1.839          | 801           | 1.969         |
| Spirometria semplice                                                               | 3.786          | 1.363          | 379           | 1.830         |
| TC del rachide e dello speco vertebrale                                            | 903            | 195            | 436           | 272           |
| TC del torace                                                                      | 2.795          | 1.722          | 571           | 502           |
| TC del torace senza e con mdc                                                      | 7.499          | 3.271          | 2.253         | 1.975         |
| TC dell'addome completo                                                            | 894            | 529            | 164           | 201           |
| TC dell'addome completo senza e con mdc                                            | 7.974          | 3.638          | 2.367         | 1.969         |
| TC dell'addome inferiore                                                           | 18             | 12             | 5             | 1             |
| TC dell'addome inferiore senza e con mdc                                           | 60             | 32             | 16            | 12            |
| TC dell'addome superiore                                                           | 23             | 13             | 4             | 6             |
| TC dell'addome superiore senza e con mdc                                           | 200            | 76             | 76            | 48            |
| TC dell'articolazione coxofemorale, coscia, ginocchio, gamba, caviglia e piede     | 598            | 129            | 191           | 278           |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile              | 3.841          | 1.240          | 1.167         | 1.381         |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>339.229</b> | <b>142.451</b> | <b>99.525</b> | <b>92.100</b> |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

| PRESTAZIONI / RAGGRUPPAMENTI                                      | INRCA Casatenovo |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| Colonscopia con endoscopio flessibile                             | -                |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo                         | 487              |
| Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                  | 251              |
| Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 96               |
| Ecografia bilaterale della mammella                               | -                |
| Ecografia del capo e del collo                                    | 230              |
| Ecografia dell'addome completo                                    | 613              |
| Ecografia dell'addome inferiore                                   | 13               |
| Ecografia dell'addome superiore                                   | 117              |
| Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale       | -                |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare                       | 257              |
| Ecografia ostetrica                                               | -                |
| Ecografia/ecocolordoppler scrotale                                | 14               |
| Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter)                     | 420              |
| Esame audiometrico tonale                                         | -                |
| Esame audiometrico vocale                                         | -                |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]                                 | -                |
| Mammografia bilaterale                                            | -                |
| Prima visita cardiologica                                         | 458              |
| Prima visita chirurgica vascolare                                 | -                |
| Prima visita dermatologica/allergologica                          | 8                |
| Prima visita di medicina fisica e riabilitazione                  | -                |
| Prima visita ematologica                                          | -                |
| Prima visita endocrinologica/diabetologica                        | -                |
| Prima visita gastroenterologica                                   | -                |
| Prima visita geriatrica                                           | -                |
| Prima visita ginecologica                                         | -                |
| Prima visita nefrologica                                          | -                |
| Prima visita neurologica                                          | -                |
| Prima visita oculistica                                           | -                |
| Prima visita oncologica                                           | -                |
| Prima visita ortopedica                                           | -                |
| Prima visita otorinolaringoiatrica                                | -                |
| Prima visita pneumologica                                         | 1.992            |
| Prima visita reumatologica                                        | -                |
| Prima visita urologica                                            | -                |
| Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica              | -                |
| RM addome inferiore                                               | -                |
| RM addome inferiore senza e con mdc                               | -                |
| RM addome superiore                                               | -                |
| RM del collo                                                      | -                |
| RM della colonna                                                  | -                |
| RM della colonna senza e con mdc                                  | -                |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale      | -                |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione                     | -                |

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| cranio spinale senza e con contrasto                                           |              |
| Spirometria globale                                                            | -            |
| Spirometria semplice                                                           | 214          |
| TC del rachide e dello speco vertebrale                                        | -            |
| TC del torace                                                                  | -            |
| TC del torace senza e con mdc                                                  | -            |
| TC dell'addome completo                                                        | -            |
| TC dell'addome completo senza e con mdc                                        | -            |
| TC dell'addome inferiore                                                       | -            |
| TC dell'addome inferiore senza e con mdc                                       | -            |
| TC dell'addome superiore                                                       | -            |
| TC dell'addome superiore senza e con mdc                                       | -            |
| TC dell'articolazione coxofemorale, coscia, ginocchio, gamba, caviglia e piede | -            |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile          | 53           |
| <b>Totale</b>                                                                  | <b>5.223</b> |

**325 – ATS DI BERGAMO**

| PRESTAZIONI / RAGGRUPPAMENTI                                      | Tot. a livello di ATS | ASST Papa Giovanni XXIII | ASST Bergamo Ovest | ASST Bergamo Est |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| Colonscopia con endoscopio flessibile                             | 5.597                 | 1.130                    | 2.570              | 1.897            |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo                         | 14.592                | 6.514                    | 2.827              | 5.251            |
| Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                  | 6.068                 | 2.317                    | 1.847              | 1.904            |
| Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 6.052                 | 2.339                    | 2.024              | 1.689            |
| Ecografia bilaterale della mammella                               | 7.808                 | 2.299                    | 1.772              | 3.737            |
| Ecografia del capo e del collo                                    | 5.031                 | 1.194                    | 1.877              | 1.960            |
| Ecografia dell'addome completo                                    | 13.340                | 3.542                    | 5.778              | 4.020            |
| Ecografia dell'addome inferiore                                   | 330                   | 155                      | 119                | 56               |
| Ecografia dell'addome superiore                                   | 3.139                 | 1.654                    | 795                | 690              |
| Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale       | 6.995                 | 3.907                    | 694                | 2.394            |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare                       | 3.249                 | 1.076                    | 471                | 1.702            |
| Ecografia ostetrica                                               | 10.656                | 4.331                    | 1.756              | 4.569            |
| Ecografia/ecocolordoppler scrotale                                | 752                   | 154                      | 367                | 231              |
| Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter)                     | 3.846                 | 1.265                    | 607                | 1.974            |
| Esame audiometrico tonale                                         | 6.130                 | 2.562                    | 1.931              | 1.637            |
| Esame audiometrico vocale                                         | 3.292                 | 1.607                    | 1.220              | 465              |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]                                 | 6.698                 | 1.116                    | 2.487              | 3.095            |
| Mammografia bilaterale                                            | 39.106                | 8.855                    | 10.026             | 20.225           |
| Prima visita cardiologica                                         | 8.578                 | 1.426                    | 3.647              | 3.505            |
| Prima visita chirurgica vascolare                                 | 1.142                 | 646                      | 340                | 156              |
| Prima visita dermatologica/allergologica                          | 11.019                | 4.511                    | 1.750              | 4.758            |
| Prima visita di medicina fisica e riabilitazione                  | 5.551                 | 1.245                    | 3.531              | 775              |
| Prima visita ematologica                                          | 3.063                 | 1.985                    | 812                | 266              |
| Prima visita endocrinologica/diabetologica                        | 9.361                 | 2.323                    | 3.602              | 3.436            |
| Prima visita gastroenterologica                                   | 5.420                 | 777                      | 2.455              | 2.188            |
| Prima visita geriatrica                                           | 803                   | 301                      | 226                | 276              |
| Prima visita ginecologica                                         | 3.524                 | 963                      | 1.275              | 1.286            |
| Prima visita nefrologica                                          | 944                   | 571                      | 341                | 32               |
| Prima visita neurologica                                          | 6.443                 | 2.335                    | 2.428              | 1.680            |
| Prima visita oculistica                                           | 6.392                 | 1.359                    | 2.206              | 2.827            |
| Prima visita oncologica                                           | 2.079                 | 1.293                    | 375                | 411              |
| Prima visita ortopedica                                           | 10.456                | 2.520                    | 5.042              | 2.894            |
| Prima visita otorinolaringoiatrica                                | 14.793                | 3.008                    | 6.065              | 5.720            |
| Prima visita pneumologica                                         | 1.572                 | 982                      | 392                | 198              |
| Prima visita reumatologica                                        | 2.140                 | 983                      | 351                | 806              |
| Prima visita urologica                                            | 5.434                 | 2.488                    | 2.076              | 870              |
| Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica              | 2.595                 | 289                      | 861                | 1.445            |
| RM addome inferiore                                               | 105                   | 61                       | 36                 | 8                |
| RM addome inferiore senza e con mdc                               | 939                   | 423                      | 256                | 260              |
| RM addome superiore                                               | 211                   | 153                      | 28                 | 30               |
| RM del collo                                                      | 4                     | 2                        | 2                  | -                |
| RM della colonna                                                  | 2.155                 | 499                      | 1.230              | 426              |
| RM della colonna senza e con mdc                                  | 786                   | 600                      | 133                | 53               |

|                                                                                    |                |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale                       | 1.034          | 329           | 513           | 192           |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale senza e con contrasto | 1.275          | 825           | 258           | 192           |
| Spirometria globale                                                                | 2.541          | 2.079         | 1             | 461           |
| Spirometria semplice                                                               | 2.178          | 1.560         | 379           | 239           |
| TC del rachide e dello speco vertebrale                                            | 808            | 284           | 163           | 361           |
| TC del torace                                                                      | 2.270          | 628           | 732           | 910           |
| TC del torace senza e con mdc                                                      | 6.097          | 2.717         | 1.609         | 1.771         |
| TC dell'addome completo                                                            | 931            | 146           | 440           | 345           |
| TC dell'addome completo senza e con mdc                                            | 5.720          | 2.329         | 1.759         | 1.632         |
| TC dell'addome inferiore                                                           | 43             | 4             | 21            | 18            |
| TC dell'addome inferiore senza e con mdc                                           | 52             | 16            | 13            | 23            |
| TC dell'addome superiore                                                           | 35             | 9             | 11            | 15            |
| TC dell'addome superiore senza e con mdc                                           | 514            | 347           | 73            | 94            |
| TC dell'articolazione coxofemorale, coscia, ginocchio, gamba, caviglia e piede     | 346            | 94            | 98            | 154           |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile              | 2.524          | 697           | 629           | 1.198         |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>274.558</b> | <b>89.824</b> | <b>85.327</b> | <b>99.407</b> |

**326 – ATS DI BRESCIA**

| PRESTAZIONI / RAGGRUPPAMENTI                                      | Tot. a livello di ATS | ASST Spedali Civili | ASST Franciacorta | ASST Garda |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|------------|
| Colonscopia con endoscopio flessibile                             | 6.921                 | 3.381               | 1.285             | 2.255      |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo                         | 26.284                | 17.399              | 3.287             | 5.598      |
| Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                  | 7.772                 | 4.804               | 975               | 1.993      |
| Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 5.494                 | 2.524               | 1.158             | 1.812      |
| Ecografia bilaterale della mammella                               | 15.969                | 10.995              | 1.761             | 3.213      |
| Ecografia del capo e del collo                                    | 10.534                | 7.341               | 1.446             | 1.747      |
| Ecografia dell'addome completo                                    | 20.647                | 11.137              | 4.876             | 4.634      |
| Ecografia dell'addome inferiore                                   | 1.115                 | 600                 | 435               | 80         |
| Ecografia dell'addome superiore                                   | 4.999                 | 2.351               | 1.706             | 942        |
| Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale       | 6.272                 | 3.154               | 1.036             | 2.082      |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare                       | 5.045                 | 3.498               | 212               | 1.335      |
| Ecografia ostetrica                                               | 11.650                | 6.020               | 2.613             | 3.017      |
| Ecografia/ecocolordoppler scrotale                                | 1.103                 | 839                 | 101               | 163        |
| Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter)                     | 8.833                 | 4.645               | 1.989             | 2.199      |
| Esame audiometrico tonale                                         | 8.226                 | 5.033               | 956               | 2.237      |
| Esame audiometrico vocale                                         | 4.104                 | 2.240               | 521               | 1.343      |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]                                 | 6.463                 | 3.338               | 1.112             | 2.013      |
| Mammografia bilaterale                                            | 45.492                | 22.084              | 12.601            | 10.807     |
| Prima visita cardiologica                                         | 13.177                | 8.135               | 1.761             | 3.281      |
| Prima visita chirurgica vascolare                                 | 1.176                 | 731                 | 269               | 176        |
| Prima visita dermatologica/allergologica                          | 22.229                | 17.579              | 2.285             | 2.365      |
| Prima visita di medicina fisica e riabilitazione                  | 9.945                 | 4.246               | 2.177             | 3.522      |
| Prima visita ematologica                                          | 1.837                 | 1.082               | 158               | 597        |
| Prima visita endocrinologica/diabetologica                        | 9.416                 | 5.105               | 1.602             | 2.709      |
| Prima visita gastroenterologica                                   | 2.876                 | 1.203               | 307               | 1.366      |
| Prima visita geriatrica                                           | 723                   | 349                 | 374               | -          |
| Prima visita ginecologica                                         | 4.874                 | 2.003               | 1.309             | 1.562      |
| Prima visita nefrologica                                          | 2.224                 | 1.173               | 387               | 664        |
| Prima visita neurologica                                          | 8.141                 | 6.053               | 1.167             | 921        |
| Prima visita oculistica                                           | 17.372                | 7.933               | 5.269             | 4.170      |
| Prima visita oncologica                                           | 1.548                 | 972                 | 154               | 422        |
| Prima visita ortopedica                                           | 13.180                | 6.319               | 3.121             | 3.740      |
| Prima visita otorinolaringoiatrica                                | 15.319                | 8.411               | 2.135             | 4.773      |
| Prima visita pneumologica                                         | 6.017                 | 4.006               | 1.431             | 580        |
| Prima visita reumatologica                                        | 1.657                 | 1.155               | 330               | 172        |
| Prima visita urologica                                            | 5.792                 | 2.819               | 1.560             | 1.413      |
| Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica              | 3.632                 | 2.208               | 284               | 1.140      |
| RM addome inferiore                                               | 316                   | 280                 | 6                 | 30         |
| RM addome inferiore senza e con mdc                               | 1.275                 | 1.093               | 10                | 172        |
| RM addome superiore                                               | 429                   | 330                 | 52                | 47         |
| RM del collo                                                      | 209                   | 199                 | -                 | 10         |
| RM della colonna                                                  | 3.790                 | 1.975               | 364               | 1.451      |
| RM della colonna senza e con mdc                                  | 815                   | 645                 | 87                | 83         |

|                                                                                    |                |                |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale                       | 2.431          | 1.885          | 159           | 387           |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale senza e con contrasto | 2.103          | 1.567          | 196           | 340           |
| Spirometria globale                                                                | 3.872          | 1.321          | 1.719         | 832           |
| Spirometria semplice                                                               | 4.112          | 3.091          | 575           | 446           |
| TC del rachide e dello speco vertebrale                                            | 1.645          | 1.056          | 172           | 417           |
| TC del torace                                                                      | 4.247          | 2.574          | 475           | 1.198         |
| TC del torace senza e con mdc                                                      | 9.078          | 7.232          | 692           | 1.154         |
| TC dell'addome completo                                                            | 1.598          | 1.032          | 199           | 367           |
| TC dell'addome completo senza e con mdc                                            | 8.876          | 6.671          | 776           | 1.429         |
| TC dell'addome inferiore                                                           | 35             | 18             | 6             | 11            |
| TC dell'addome inferiore senza e con mdc                                           | 56             | 29             | 8             | 19            |
| TC dell'addome superiore                                                           | 35             | 16             | 5             | 14            |
| TC dell'addome superiore senza e con mdc                                           | 165            | 104            | 8             | 53            |
| TC dell'articolazione coxofemorale, coscia, ginocchio, gamba, caviglia e piede     | 1.236          | 943            | 101           | 192           |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile              | 3.459          | 2.014          | 560           | 885           |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>387.840</b> | <b>226.940</b> | <b>70.320</b> | <b>90.580</b> |

**327 – ATS DELLA VAL PADANA**

| PRESTAZIONI / RAGGRUPPAMENTI                                      | Tot. a livello di ATS | ASST Cremona | ASST Mantova | ASST Crema |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------------|
| Colonscopia con endoscopio flessibile                             | 4.288                 | 1.047        | 2.240        | 1.001      |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo                         | 13.245                | 3.613        | 5.537        | 4.095      |
| Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                  | 7.260                 | 2.343        | 2.698        | 2.219      |
| Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 4.794                 | 1.414        | 1.850        | 1.530      |
| Ecografia bilaterale della mammella                               | 7.281                 | 2.271        | 3.963        | 1.047      |
| Ecografia del capo e del collo                                    | 5.112                 | 958          | 2.519        | 1.635      |
| Ecografia dell'addome completo                                    | 12.620                | 3.344        | 4.906        | 4.370      |
| Ecografia dell'addome inferiore                                   | 1.647                 | 112          | 764          | 771        |
| Ecografia dell'addome superiore                                   | 2.313                 | 496          | 736          | 1.081      |
| Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale       | 4.527                 | 944          | 3.321        | 262        |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare                       | 5.574                 | 1.004        | 2.997        | 1.573      |
| Ecografia ostetrica                                               | 10.206                | 2.759        | 5.988        | 1.459      |
| Ecografia/ecocolordoppler scrotale                                | 600                   | 144          | 268          | 188        |
| Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter)                     | 6.261                 | 2.210        | 2.330        | 1.721      |
| Esame audiometrico tonale                                         | 4.114                 | 805          | 2.420        | 889        |
| Esame audiometrico vocale                                         | 1.705                 | 332          | 939          | 434        |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]                                 | 4.909                 | 1.653        | 1.808        | 1.448      |
| Mammografia bilaterale                                            | 20.697                | 8.607        | 6.842        | 5.248      |
| Prima visita cardiologica                                         | 9.486                 | 3.090        | 3.903        | 2.493      |
| Prima visita chirurgica vascolare                                 | 1.455                 | 371          | 510          | 574        |
| Prima visita dermatologica/allergologica                          | 11.524                | 4.715        | 5.580        | 1.229      |
| Prima visita di medicina fisica e riabilitazione                  | 6.370                 | 1.393        | 3.901        | 1.076      |
| Prima visita ematologica                                          | 1.825                 | 539          | 948          | 338        |
| Prima visita endocrinologica/diabetologica                        | 5.700                 | 1.618        | 3.006        | 1.076      |
| Prima visita gastroenterologica                                   | 4.522                 | 1.573        | 1.766        | 1.183      |
| Prima visita geriatrica                                           | 653                   | 323          | 142          | 188        |
| Prima visita ginecologica                                         | 6.099                 | 1.702        | 3.655        | 742        |
| Prima visita nefrologica                                          | 1.733                 | 388          | 779          | 566        |
| Prima visita neurologica                                          | 6.322                 | 2.112        | 2.671        | 1.539      |
| Prima visita oculistica                                           | 11.279                | 3.290        | 4.100        | 3.889      |
| Prima visita oncologica                                           | 1.743                 | 614          | 724          | 405        |
| Prima visita ortopedica                                           | 7.032                 | 2.235        | 2.708        | 2.089      |
| Prima visita otorinolaringoiatrica                                | 11.197                | 2.061        | 6.616        | 2.520      |
| Prima visita pneumologica                                         | 4.843                 | 1.268        | 2.053        | 1.522      |
| Prima visita reumatologica                                        | 2.099                 | 454          | 1.545        | 100        |
| Prima visita urologica                                            | 4.431                 | 1.022        | 2.349        | 1.060      |
| Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica              | 2.544                 | 861          | 1.121        | 562        |
| RM addome inferiore                                               | 39                    | 15           | 21           | 3          |
| RM addome inferiore senza e con mdc                               | 1.025                 | 357          | 466          | 202        |
| RM addome superiore                                               | 113                   | 87           | 16           | 10         |
| RM del collo                                                      | 10                    | 6            | 4            | -          |
| RM della colonna                                                  | 4.047                 | 1.169        | 1.504        | 1.374      |
| RM della colonna senza e con mdc                                  | 802                   | 267          | 383          | 152        |

|                                                                                    |                |               |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale                       | 1.303          | 520           | 371            | 412           |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale senza e con contrasto | 1.767          | 632           | 606            | 529           |
| Spirometria globale                                                                | 5.821          | 1.731         | 2.275          | 1.815         |
| Spirometria semplice                                                               | 2.436          | 343           | 756            | 1.337         |
| TC del rachide e dello speco vertebrale                                            | 856            | 316           | 344            | 196           |
| TC del torace                                                                      | 2.700          | 875           | 875            | 950           |
| TC del torace senza e con mdc                                                      | 5.627          | 2.482         | 1.946          | 1.199         |
| TC dell'addome completo                                                            | 737            | 170           | 388            | 179           |
| TC dell'addome completo senza e con mdc                                            | 5.516          | 2.499         | 1.835          | 1.182         |
| TC dell'addome inferiore                                                           | 29             | 8             | 11             | 10            |
| TC dell'addome inferiore senza e con mdc                                           | 58             | 19            | 23             | 16            |
| TC dell'addome superiore                                                           | 16             | 4             | 6              | 6             |
| TC dell'addome superiore senza e con mdc                                           | 170            | 40            | 82             | 48            |
| TC dell'articolazione coxofemorale, coscia, ginocchio, gamba, caviglia e piede     | 516            | 140           | 254            | 122           |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile              | 3.318          | 1.024         | 1.071          | 1.223         |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>254.916</b> | <b>76.389</b> | <b>113.440</b> | <b>65.087</b> |

**328 – ATS DI PAVIA**

| PRESTAZIONI / RAGGRUPPAMENTI                                      | Tot. a livello di ATS | ASST Pavia | IRCCS San Matteo |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------------|
| Colonscopia con endoscopio flessibile                             | 1.342                 | 566        | 776              |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo                         | 14.111                | 7.993      | 6.118            |
| Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                  | 6.586                 | 4.328      | 2.258            |
| Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 3.665                 | 1.758      | 1.907            |
| Ecografia bilaterale della mammella                               | 5.466                 | 2.971      | 2.495            |
| Ecografia del capo e del collo                                    | 6.105                 | 3.793      | 2.312            |
| Ecografia dell'addome completo                                    | 11.917                | 6.382      | 5.535            |
| Ecografia dell'addome inferiore                                   | 2.718                 | 436        | 2.282            |
| Ecografia dell'addome superiore                                   | 4.702                 | 1.753      | 2.949            |
| Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale       | 5.011                 | 1.718      | 3.293            |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare                       | 4.106                 | 1.757      | 2.349            |
| Ecografia ostetrica                                               | 4.262                 | 2.573      | 1.689            |
| Ecografia/ecocolordoppler scrotale                                | 490                   | 372        | 118              |
| Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter)                     | 4.196                 | 2.737      | 1.459            |
| Esame audiometrico tonale                                         | 4.217                 | 2.851      | 1.366            |
| Esame audiometrico vocale                                         | 2.582                 | 1.932      | 650              |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]                                 | 2.041                 | 944        | 1.097            |
| Mammografia bilaterale                                            | 20.130                | 9.737      | 10.393           |
| Prima visita cardiologica                                         | 8.652                 | 6.069      | 2.583            |
| Prima visita chirurgica vascolare                                 | 1.258                 | 554        | 704              |
| Prima visita dermatologica/allergologica                          | 12.504                | 9.601      | 2.903            |
| Prima visita di medicina fisica e riabilitazione                  | 7.398                 | 5.529      | 1.869            |
| Prima visita ematologica                                          | 1.941                 | 1.091      | 850              |
| Prima visita endocrinologica/diabetologica                        | 6.006                 | 4.303      | 1.703            |
| Prima visita gastroenterologica                                   | 2.514                 | 1.096      | 1.418            |
| Prima visita geriatrica                                           | 417                   | 417        | -                |
| Prima visita ginecologica                                         | 3.853                 | 2.387      | 1.466            |
| Prima visita nefrologica                                          | 1.465                 | 1.059      | 406              |
| Prima visita neurologica                                          | 3.645                 | 2.369      | 1.276            |
| Prima visita oculistica                                           | 7.866                 | 6.981      | 885              |
| Prima visita oncologica                                           | 1.355                 | 344        | 1.011            |
| Prima visita ortopedica                                           | 8.846                 | 5.249      | 3.597            |
| Prima visita otorinolaringoiatrica                                | 6.710                 | 5.011      | 1.699            |
| Prima visita pneumologica                                         | 3.861                 | 2.432      | 1.429            |
| Prima visita reumatologica                                        | 1.538                 | 436        | 1.102            |
| Prima visita urologica                                            | 3.346                 | 1.633      | 1.713            |
| Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica              | 1.600                 | 439        | 1.161            |
| RM addome inferiore                                               | 164                   | 45         | 119              |
| RM addome inferiore senza e con mdc                               | 610                   | 183        | 427              |
| RM addome superiore                                               | 132                   | 40         | 92               |
| RM del collo                                                      | 14                    | 4          | 10               |
| RM della colonna                                                  | 2.807                 | 937        | 1.870            |
| RM della colonna senza e con mdc                                  | 229                   | 75         | 154              |

|                                                                                    |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale                       | 734            | 322            | 412           |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale senza e con contrasto | 1.113          | 362            | 751           |
| Spirometria globale                                                                | 4.081          | 2.360          | 1.721         |
| Spirometria semplice                                                               | 2.900          | 823            | 2.077         |
| TC del rachide e dello speco vertebrale                                            | 1.136          | 388            | 748           |
| TC del torace                                                                      | 1.961          | 1.425          | 536           |
| TC del torace senza e con mdc                                                      | 4.524          | 1.977          | 2.547         |
| TC dell'addome completo                                                            | 352            | 288            | 64            |
| TC dell'addome completo senza e con mdc                                            | 4.389          | 2.046          | 2.343         |
| TC dell'addome inferiore                                                           | 21             | 16             | 5             |
| TC dell'addome inferiore senza e con mdc                                           | 42             | 35             | 7             |
| TC dell'addome superiore                                                           | 14             | 11             | 3             |
| TC dell'addome superiore senza e con mdc                                           | 125            | 78             | 47            |
| TC dell'articolazione coxofemorale, coscia, ginocchio, gamba, caviglia e piede     | 561            | 154            | 407           |
| Test cardiovascolare da sforzo con cicloergometro o con pedana mobile              | 1.757          | 1.375          | 382           |
| <b>Totale</b>                                                                      | <b>216.088</b> | <b>124.545</b> | <b>91.543</b> |

## **ALLEGATO 3**

### **TARGET PRENOTABILITÀ**

| ASST – IRCCS                                                | Target |
|-------------------------------------------------------------|--------|
| ASST Fatebenefratelli Sacco                                 | 3,2%   |
| ASST Lodi                                                   | 4,3%   |
| ASST Melegnano e Martesana                                  | 9,4%   |
| ASST Niguarda                                               | 15,0%  |
| ASST Nord Milano                                            | 0,8%   |
| ASST Ovest Milanese                                         | 6,6%   |
| ASST Pini/CTO                                               | 8,4%   |
| ASST Rhodense                                               | 2,5%   |
| ASST Santi Paolo e Carlo                                    | 5,7%   |
| Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico | 5,0%   |
| Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta | 15,0%  |
| Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Dei Tumori              | 0,0%   |
| ASST Lariana                                                | 5,8%   |
| ASST Sette Laghi                                            | 1,9%   |
| ASST Valle Olona                                            | 4,3%   |
| ASST Valcamonica                                            | 5,6%   |
| ASST Valtellina e Alto Lario                                | 1,0%   |
| ASST Brianza                                                | 4,6%   |
| ASST Lecco                                                  | 11,1%  |
| Fondazione IRCCS San Gerardo Dei Tintori Di Monza           | 5,3%   |
| I.n.r.c.a. Irccs                                            | 4,9%   |
| ASST Bergamo Est                                            | 8,5%   |
| ASST Bergamo Ovest                                          | 10,4%  |
| ASST Papa Giovanni XXIII                                    | 15,0%  |
| ASST Franciacorta                                           | 5,5%   |
| ASST Garda                                                  | 2,5%   |
| ASST Spedali Civili Brescia                                 | 5,1%   |
| ASST Crema                                                  | 8,5%   |
| ASST Cremona                                                | 9,8%   |
| ASST Mantova                                                | 7,4%   |
| ASST Pavia                                                  | 0,7%   |
| Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo                     | 5,7%   |

**ALLEGATO 4**

**VOLUMI DELLE PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE OGGETTO DEL PNGLA PER GLI ENTI  
EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI – PERIODO GENNAIO – DICEMBRE 2025**

| PRESTAZIONI / RAGGRUPPAMENTI                                      | ATS Milano | ATS Insubria | ATS Montagna | ATS Brianza | ATS Bergamo | ATS Brescia | ATS Val Padana | ATS Pavia | TOTALE         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-----------|----------------|
| Colonscopia con endoscopio flessibile                             | 12.028     | 4.572        | 593          | 2.792       | 3.340       | 2.660       | 976            | 657       | <b>27.618</b>  |
| Eco(color)dopplergrafia cardiaca a riposo                         | 105.464    | 40.092       | 1.514        | 26.633      | 26.251      | 26.382      | 20.670         | 7.860     | <b>254.866</b> |
| Eco(color)dopplergrafia dei tronchi sovraaortici                  | 85.003     | 32.533       | 2.972        | 26.305      | 15.204      | 19.882      | 21.384         | 6.713     | <b>209.996</b> |
| Ecocolordoppler degli arti superiori/inferiori arterioso o venoso | 46.018     | 16.845       | 1.914        | 14.406      | 10.952      | 13.083      | 12.651         | 4.340     | <b>120.209</b> |
| Ecografia bilaterale della mammella                               | 82.958     | 40.406       | 1.256        | 29.531      | 20.869      | 32.539      | 15.788         | 1.599     | <b>224.946</b> |
| Ecografia del capo e del collo                                    | 56.744     | 26.479       | 536          | 16.125      | 15.155      | 17.041      | 15.078         | 2.795     | <b>149.953</b> |
| Ecografia dell'addome completo                                    | 119.429    | 46.189       | 1.763        | 29.398      | 32.391      | 39.038      | 27.571         | 7.855     | <b>303.634</b> |
| Ecografia dell'addome inferiore                                   | 4.451      | 1.583        | 20           | 624         | 593         | 1.667       | 886            | 568       | <b>10.392</b>  |
| Ecografia dell'addome superiore                                   | 19.163     | 6.972        | 192          | 5.063       | 5.341       | 8.653       | 2.710          | 1.431     | <b>49.525</b>  |
| Ecografia ginecologica con sonda transvaginale o addominale       | 30.650     | 4.410        | 389          | 8.468       | 2.523       | 8.269       | 2.448          | 787       | <b>57.944</b>  |
| Ecografia muscolotendinea e osteoarticolare                       | 49.529     | 19.533       | 824          | 11.159      | 11.173      | 17.742      | 13.723         | 4.800     | <b>128.483</b> |
| Ecografia ostetrica                                               | 7.295      | 5.364        | 967          | 0           | 801         | 3.431       | 11             | 5         | <b>17.874</b>  |
| Ecografia/ecocolordoppler scrotale                                | 5.207      | 2.140        | 53           | 1.485       | 1.179       | 1.971       | 1.247          | 612       | <b>13.894</b>  |
| Elettrocardiogramma dinamico (secondo Holter)                     | 53.832     | 15.235       | 1.343        | 13.120      | 12.402      | 11.934      | 9.923          | 3.778     | <b>121.567</b> |
| Esame audiometrico tonale                                         | 12.274     | 3.423        | 244          | 2.966       | 3.095       | 3.221       | 2.578          | 235       | <b>28.036</b>  |
| Esame audiometrico vocale                                         | 5.380      | 1.448        | 162          | 2.258       | 2.187       | 606         | 867            |           | <b>12.908</b>  |
| Esofagogastroduodenoscopia [EGDS]                                 | 15.355     | 5.831        | 942          | 4.392       | 6.216       | 5.096       | 1.857          | 1.100     | <b>40.789</b>  |
| Mammografia bilaterale                                            | 71.869     | 31.509       | 1.319        | 25.832      | 17.693      | 25.163      | 14.465         | 944       | <b>188.794</b> |
| Prima visita cardiologica                                         | 52.793     | 15.171       | 1.004        | 9.217       | 11.148      | 14.367      | 12.792         | 4.149     | <b>120.641</b> |
| Prima visita chirurgica vascolare                                 | 4.109      | 1.588        | 285          | 1.013       | 1.942       | 2.063       | 1.192          | 943       | <b>13.135</b>  |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

|                                                                                    |        |        |       |        |        |        |        |        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| Prima visita dermatologica/allergologica                                           | 32.409 | 9.580  | 429   | 2.514  | 6.263  | 13.184 | 13.065 | 4.365  | <b>81.809</b>  |
| Prima visita di medicina fisica e riabilitazione                                   | 51.200 | 25.201 | 800   | 23.267 | 9.776  | 14.725 | 10.255 | 13.319 | <b>148.543</b> |
| Prima visita ematologica                                                           | 2.509  | 1.005  | 15    | 225    | 376    |        | 335    | 396    | <b>4.861</b>   |
| Prima visita endocrinologica/diabetologica                                         | 25.888 | 3.841  | 189   | 4.263  | 5.234  | 1.243  | 4.730  | 1.755  | <b>47.143</b>  |
| Prima visita gastroenterologica                                                    | 9.995  | 4.167  | 116   | 2.648  | 3.388  | 2.314  | 2.017  | 1.330  | <b>25.975</b>  |
| Prima visita geriatrica                                                            | 2.510  | 97     | 218   | 717    | 800    | 2.260  | 514    | 429    | <b>7.545</b>   |
| Prima visita ginecologica                                                          | 17.259 | 3.916  | 370   | 4.984  | 1.438  | 4.315  | 1.708  | 26     | <b>34.016</b>  |
| Prima visita nefrologica                                                           | 1.529  | 209    |       | 251    | 766    |        | 310    | 579    | <b>3.644</b>   |
| Prima visita neurologica                                                           | 19.544 | 5.443  | 967   | 5.023  | 3.364  | 6.827  | 4.017  | 5.982  | <b>51.167</b>  |
| Prima visita oculistica                                                            | 38.413 | 18.679 | 1.513 | 8.647  | 6.933  | 20.744 | 14.796 | 4.860  | <b>114.585</b> |
| Prima visita oncologica                                                            | 7.033  | 1.305  | 161   | 549    | 396    | 1.063  | 105    | 158    | <b>10.770</b>  |
| Prima visita ortopedica                                                            | 57.324 | 23.861 | 1.273 | 17.940 | 10.218 | 24.510 | 20.545 | 7.766  | <b>163.437</b> |
| Prima visita otorinolaringoiatrica                                                 | 29.280 | 7.692  | 802   | 6.769  | 5.390  | 9.089  | 10.946 | 1.671  | <b>71.639</b>  |
| Prima visita pneumologica                                                          | 6.382  | 2.394  | 0     | 1.230  | 4.194  | 2.908  | 1.587  | 557    | <b>19.252</b>  |
| Prima visita reumatologica                                                         | 5.195  | 1.132  | 4     | 365    | 647    | 779    | 809    | 1.034  | <b>9.965</b>   |
| Prima visita urologica                                                             | 15.863 | 4.914  | 684   | 4.078  | 2.812  | 4.761  | 5.662  | 1.915  | <b>40.689</b>  |
| Risonanza magnetica nucleare (RM) muscoloscheletrica                               | 56.627 | 16.833 | 1.453 | 23.400 | 21.530 | 21.863 | 17.653 | 2.564  | <b>161.923</b> |
| RM addome inferiore                                                                | 1.129  | 154    | 14    | 275    | 291    | 272    | 115    | 33     | <b>2.283</b>   |
| RM addome inferiore senza e con mdc                                                | 8.953  | 2.151  | 233   | 1.242  | 2.066  | 1.235  | 1.689  | 398    | <b>17.967</b>  |
| RM addome superiore                                                                | 2.438  | 502    | 24    | 637    | 1.011  | 390    | 201    | 138    | <b>5.341</b>   |
| RM del collo                                                                       | 281    | 57     | 4     | 85     | 65     | 48     | 45     | 3      | <b>588</b>     |
| RM della colonna                                                                   | 51.630 | 20.065 | 1.931 | 22.104 | 17.054 | 18.871 | 15.183 | 3.190  | <b>150.028</b> |
| RM della colonna senza e con mdc                                                   | 6.731  | 1.599  | 109   | 2.213  | 1.609  | 1.317  | 828    | 757    | <b>15.163</b>  |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale                       | 17.079 | 5.112  | 671   | 6.873  | 5.624  | 7.246  | 3.532  | 1.731  | <b>47.868</b>  |
| RM di encefalo e tronco encefalico, giunzione cranio spinale senza e con contrasto | 14.439 | 5.979  | 433   | 5.390  | 4.476  | 3.312  | 2.909  | 1.504  | <b>38.442</b>  |
| Spirometria globale                                                                | 7.581  | 2.280  |       | 1.368  | 3.313  | 2.712  | 522    | 360    | <b>18.136</b>  |
| Spirometria semplice                                                               | 6.153  | 1.812  | 0     | 690    | 1.810  | 1.612  | 1.489  | 76     | <b>13.642</b>  |

|                                                                                         |                  |                |               |                |                |                |                |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| TC del rachide e dello speco<br>vertebrale                                              | 5.631            | 3.257          | 219           | 2.033          | 1.198          | 4.263          | 1.556          | 657            | <b>18.814</b>    |
| TC del torace                                                                           | 23.226           | 9.627          | 329           | 7.831          | 5.906          | 6.323          | 3.857          | 1.379          | <b>58.478</b>    |
| TC del torace senza e con mdc                                                           | 43.241           | 12.784         | 1.161         | 11.070         | 11.564         | 6.911          | 4.456          | 1.662          | <b>92.849</b>    |
| TC dell'addome completo                                                                 | 6.101            | 2.557          | 179           | 2.290          | 1.737          | 3.203          | 1.438          | 322            | <b>17.827</b>    |
| TC dell'addome completo senza<br>e con mdc                                              | 38.938           | 13.667         | 1.284         | 11.759         | 12.185         | 7.292          | 5.383          | 2.143          | <b>92.651</b>    |
| TC dell'addome inferiore                                                                | 175              | 102            | 6             | 70             | 55             | 50             | 53             | 5              | <b>516</b>       |
| TC dell'addome inferiore senza e<br>con mdc                                             | 807              | 347            | 10            | 132            | 135            | 81             | 63             | 8              | <b>1.583</b>     |
| TC dell'addome superiore                                                                | 380              | 143            | 6             | 110            | 66             | 65             | 58             | 13             | <b>841</b>       |
| TC dell'addome superiore senza<br>e con mdc                                             | 2.052            | 764            | 27            | 691            | 445            | 338            | 180            | 159            | <b>4.656</b>     |
| TC dell'articolazione<br>coxofemorale, coscia,<br>ginocchio, gamba, caviglia e<br>piede | 3.372            | 1.366          | 87            | 1.442          | 761            | 2.339          | 828            | 387            | <b>10.582</b>    |
| Test cardiovascolare da sforzo<br>con cicloergometro o con<br>pedana mobile             | 18.432           | 6.761          | 361           | 5.661          | 5.762          | 5.399          | 3.606          | 1.448          | <b>47.430</b>    |
| <b>Totale</b>                                                                           | <b>1.477.280</b> | <b>542.678</b> | <b>34.374</b> | <b>421.623</b> | <b>361.113</b> | <b>458.672</b> | <b>335.862</b> | <b>116.250</b> | <b>3.747.852</b> |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

**D.g.r. 23 giugno 2025 - n. XII/4590**
**Determinazioni in merito all'assegnazione del contributo ordinario agli enti di cui alla l.r. 1/2008 – capo VII, artt. 37 – 40. Aggiornamento dei criteri per l'erogazione del contributo per l'annualità 2025**
**LA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'articolo 2 dello «Statuto d'Autonomia della Lombardia», approvato con l.r. statutaria 30 agosto 2008, n. 1;

Vista la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso», in particolare, le disposizioni di cui al Capo VII, artt. 37 – 40 che prevedono:

- la concessione di un contributo ordinario a favore dell'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro e della Unione nazionale mutilati per servizio, ente morale istituito con Decreto del Capo provvisorio dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, allo scopo di sovvenire alle particolari necessità di promozione umana e sociale dei ciechi, dei sordomuti, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra e degli invalidi civili, di guerra e del lavoro da tali enti svolte (art. 37 comma 1);
- l'assegnazione di un contributo per ogni provincia in cui risulta aperta, ad uso esclusivo di ciascuna associazione, almeno una sede (art. 37 comma 3);
- la ripartizione del contributo assegnato - da parte degli enti stessi - secondo le modalità di cui all'art. 38, ossia:
  - il 10% delle somme di rispettiva competenza alle articolazioni regionali per le attività promozionali e organizzative di carattere generale;
  - il restante 90% delle stesse somme, per metà in parti uguali e per metà in proporzione al numero dei soggetti rappresentati, alle sezioni costituite sul territorio regionale;
- la definizione di programmi speciali da parte degli enti (art. 39) per:
  - a) assicurare un programma organico di intervento a favore dei propri rappresentati, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle minorazioni sensoriali della cecità, del sordomutismo e dell'invalidità civile, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
  - b) favorire lo svolgimento di adeguati programmi annuali di propaganda per la profilassi della cecità, del sordomutismo e per la prevenzione degli stati di invalidità;
  - c) promuovere adeguati interventi atti a favorire la educazione e l'istruzione professionale dei ciechi, dei sordomuti e degli invalidi civili e conseguentemente il loro proficuo inserimento nelle attività lavorative e la loro effettiva partecipazione alla vita sociale della regione;
  - d) incrementare la ricerca tecnologica primaria, consistente nello studio, nel perfezionamento e nella sperimentazione di materiali ed apparecchiature speciali;
  - e) rendere possibile ogni altra utile attività promozionale e di sostegno sul piano sociale, lavorativo e culturale, nonché l'adeguamento delle attuali strutture organizzative al soddisfacimento delle fondamentali necessità dei minorati sensoriali e fisici e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra;
- la definizione dei tempi per la presentazione alla Giunta Regionale del programma dettagliato delle attività che intendono svolgere nell'anno successivo, entro il 30 settembre di ogni anno, e del resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, entro il 30 giugno di ogni anno, entrambi debitamente approvati dalle assemblee dei soci (art. 40);

Vista la l.r. 5 agosto 2015 n. 22 «Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2015 - 2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali», in particolare l'art. 8, comma 15, che ha modificato il comma 1 dell'art. 37 della l.r. n. 1/2008, eliminando la quantificazione del contributo ordinario per ciascuna Associazione dall'articolo di legge e introducendo, all'art. 37, il comma 1 bis, che demanda alla Giunta Regionale la definizione dei criteri per l'assegnazione del contributo ordinario agli Enti beneficiari;

Richiamate:

- la d.g.r. 3 dicembre 2015, n. 4460 «Determinazioni in merito all'assegnazione dei contributi alle Associazioni di cui alla

l.r. n. 1/2008 – Capo VII, articoli 37-40», con la quale sono stati definiti i criteri per l'assegnazione del contributo in questione per l'anno 2015, demandando ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la definizione dei criteri per gli anni successivi;

- la d.g.r. 28 novembre 2016, n. 5880 «Criteri per l'assegnazione dei contributi alle associazioni ed enti in attuazione della l.r. 1/2008 – capo VII, artt. 37 – 40», con la quale sono stati definiti i criteri per l'assegnazione del contributo a valere dall'anno 2016;
- la d.g.r. 1° luglio 2024, n. 2649 «Determinazioni in merito all'assegnazione del contributo ordinario agli enti di cui alla l.r. 1/2008 – capo VII, artt. 37 – 40. Aggiornamento dei criteri per l'erogazione del contributo»;

Richiamata la Riforma del Terzo settore, avviata con Legge 6 giugno 2016, n. 106 e successivi provvedimenti attuativi, per il riordino e la revisione della disciplina degli enti privati senza scopo di lucro, in conformità ai principi generali di autonomia, semplificazione, equità, efficienza, trasparenza e pubblicità;

Dato atto che, in applicazione dei predetti principi generali, con d.g.r. 1° luglio 2024, n. 2649, si è provveduto, all'esito del confronto con gli Enti interessati, ad aggiornare i previgenti criteri per l'assegnazione dei contributi a favore degli enti di cui al Capo VII della l.r. n. 1/2008, fermo restando quanto previsto dalla citata legge con riguardo alle finalità e modalità di erogazione, agli obiettivi programmatici degli Enti beneficiari, alla presentazione della programmazione e della rendicontazione delle attività;

Dato atto che, ai sensi della citata d.g.r. 1° luglio 2024, n. 2649, allegato A:

- a) la dotazione complessiva è ripartita tra le organizzazioni beneficiarie come di seguito indicato:
  - in misura pari al 30% quale contributo di funzionamento, sulla base di criteri quantitativi specificamente indicati;
  - in misura pari al 70% in base a criteri valutativi della capacità realizzativa risultante dal programma delle attività per l'anno in corso e delle attività realizzate nell'anno precedente; la ripartizione di suddetta quota è ponderata in base al punteggio ottenuto (al programma con punteggio più alto sono assegnate maggiori risorse);
- b) con riferimento alle condizioni per l'erogazione del contributo, all'esito della pubblicazione del decreto di assegnazione, i beneficiari presentano richiesta di liquidazione, indicando la modalità di erogazione del contributo tra le seguenti opzioni:
  - erogazione del 100% del contributo concesso, dietro presentazione di garanzia fideiussoria a copertura dell'intero importo assegnato;
  - erogazione di una quota pari al 30% del contributo assegnato, a copertura dei costi di funzionamento; successiva erogazione di una quota fino al 70% del contributo assegnato, a titolo di saldo all'esito della trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute, con riferimento alla componente contributo «per servizi/iniziative svolte», e delle verifiche amministrativo-contabili da parte di Regione Lombardia;

Dato atto che, sulla scorta dei criteri adottati con d.g.r. 1° luglio 2024, n. 2649, con Decreto Dirigenziale 8 luglio 2024, n. 10299, è stato approvato l'avviso per l'assegnazione del contributo ordinario agli enti di cui alla l.r. 1/2008 – Capo VII, artt. 37 – 40, in attuazione alla d.g.r. n. 2649 del 1° luglio 2024, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia – Serie Ordinaria – del 10 luglio 2024;

Dato atto che, all'esito della procedura indetta con il citato Decreto Dirigenziale 8 luglio 2024, n. 10299, la Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, ha avviato un confronto con gli Enti interessati, i quali hanno chiesto una rivalutazione della quota parte della dotazione complessiva assegnata quale contributo di funzionamento, e conseguentemente della quota di contributo assegnata a ciascun ente a copertura dei relativi costi, dalla misura del 30% attualmente prevista a quella del 40%, in ragione dell'incremento costante e progressivo dei costi sostenuti per spese generali di funzionamento;

Considerato che l'incremento dei costi riconducibili a spese generali e di funzionamento, già rilevato dall'ultimo Rapporto ISTAT e dalla Relazione Annuale dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – ARERA, trova riscontro nelle risultanze della situazione finanziaria-patrimoniale degli Enti beneficiari, registrate dai bilanci e rendiconti depositati;

Ritenuto opportuno procedere, in accoglimento della richiesta degli Enti beneficiari, all'aggiornamento dei criteri di cui alla d.g.r.

n. 2649 del 1° luglio 2024, per l'annualità 2025, sotto il solo profilo della variazione in aumento della percentuale della dotazione complessiva assegnata quale contributo di funzionamento, e conseguentemente della quota di contributo assegnata a ciascun ente a copertura dei relativi costi, nella misura del 40%, con corrispondente riduzione al 60% della quota assegnata in base a criteri valutativi della capacità realizzativa risultante dal programma delle attività per l'anno in corso e delle attività realizzate nell'anno precedente, e conseguentemente della quota di contributo assegnata con riferimento alla componente «per servizi/iniziativa svolte»;

Ritenuto pertanto di modificare, per l'anno 2025, i criteri per l'assegnazione dei contributi a favore degli Enti di cui al Capo VII della l.r. n. 1/2008, così come riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riserva di successive valutazioni per gli anni seguenti;

Considerata altresì la necessità di prevedere, per una sola volta, il differimento al 30 settembre 2025 del termine per la presentazione del resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, di cui all'art. 40 della l.r. n. 1/2008, al fine di consentire il recepimento e l'adozione delle modifiche adottate in accoglimento della richiesta degli Enti interessati;

Dato atto che l'importo stanziato in sede di bilancio di previsione 2025 sul capitolo 12.08.104.3434, destinato ai contributi a favore degli Enti di cui alla l.r. 1/2008 – Capo VII, ammonta ad Euro 1.660.000,00;

Ritenuto altresì di demandare alla Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità l'assunzione degli atti necessari alla determinazione del contributo per ciascun Ente beneficiario, nonché dei relativi impegni di spesa e di liquidazione;

A voti unanimi espressi a norma di legge;

#### DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2025, i criteri per l'assegnazione del contributo a favore degli Enti di cui al Capo VII della l.r. n. 1/2008, così come riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con riserva di successive valutazioni per gli anni seguenti;

2. di differire, per una sola volta, alla data del 30 settembre 2025 il termine per gli Enti interessati per la presentazione del resoconto dell'attività svolta nell'anno precedente, di cui all'art. 40 della l.r. n. 1/2008, al fine di consentire il recepimento e l'adozione delle modifiche adottate in accoglimento della richiesta degli Enti interessati;

3. di dare atto che, per l'anno 2025, l'importo di euro 1.660.000,00, destinato ai contributi a favore degli Enti di cui al Capo VII della l.r. n. 1/2008, è disponibile sul capitolo 12.08.104.3434 del bilancio di previsione 2025;

4. di demandare alla Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità l'assunzione dei provvedimenti necessari al riparto delle risorse agli Enti beneficiari, nonché dei relativi impegni di spesa e liquidazione;

5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

6. di demandare alla Direzione Generale competente la cura dei successivi atti in materia di trasparenza e pubblicità ai sensi degli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Giovanni Leo

— • —

**ALLEGATO A****Definizione dei criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla L.R. 1/2008 (artt. 37- 40) – Anno 2025****Finalità**

Gli articoli 37-40 della L.R. 1/2008 prevedono e regolano un contributo finanziario ordinario annuo regionale a sostegno dello svolgimento dei compiti istituzionali di preminente rilievo sociale di sette organizzazioni non lucrative, allo scopo di rispondere ai bisogni particolari di specifiche categorie dalle stesse rappresentate (ciechi, sordomuti, famiglie dei caduti e dispersi in guerra, degli invalidi civili di guerra e lavoro) e promuoverne i diritti (art. 37, comma 2) a livello regionale.

In particolare, tale contributo di funzionamento è diretto a sostenere la realizzazione di un programma annuale a livello regionale, volto a conseguire gli obiettivi di cui all'art. 39 della citata Legge, tra cui: la realizzazione di interventi in favore dei propri rappresentati; iniziative di prevenzione, azioni a sostegno dell'educazione e dell'istruzione professionale, sostegno alla ricerca, attività per l'inclusione sociale, lavorativa e culturale.

Il contributo, in linea con le finalità della norma regionale, sostiene due componenti connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali delle organizzazioni beneficiarie: una legata alla copertura dei costi permanenti di mantenimento (costi generali) e una legata alla realizzazione di un programma di lavoro annuale, che declina i servizi erogati nel territorio regionale.

Con riferimento all'assegnazione del contributo annuale, si procede all'aggiornamento della procedura e dei criteri di erogazione, allo scopo di rafforzare la capacità delle organizzazioni beneficiarie di rispondere ai bisogni sociali delle categorie rappresentate e di assicurare un uso efficace e trasparente delle risorse pubbliche erogate, per le finalità definite dal legislatore.

**Procedura di assegnazione**

La procedura di concessione del contributo prevede la pubblicazione di un avviso non competitivo (l'Avviso), rivolto alle sette organizzazioni beneficiarie del contributo ai sensi della disciplina regionale, per la concessione di un contributo a copertura delle spese di funzionamento e per la realizzazione di un programma annuale.

L'Avviso specifica le modalità di presentazione, le condizioni di concessione ed erogazione del contributo, nonché gli obblighi in capo agli enti beneficiari con riferimento all'attuazione del programma e alla rendicontazione delle spese sostenute. L'istruttoria delle domande presentate è condotta da un apposito nucleo, nominato dalla Direzione competente per materia, che esamina la

rispondenza ai criteri quantitativi e procede alla valutazione qualitativa della proposta, con particolare riferimento al programma annuale.

All'esito dell'istruttoria, è adottato un decreto di assegnazione del contributo, sia con riferimento alla componente di funzionamento che alla componente connessa alla realizzazione del programma annuale.

### **Criteri di ammissibilità**

Sono ammissibili al finanziamento i rispettivi livelli regionali delle seguenti organizzazioni:

- l'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti,
- l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi,
- l'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra,
- l'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra,
- l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili,
- l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro,
- l'Unione nazionale mutilati per servizio.

In sede di presentazione della domanda, le suddette organizzazioni, a pena di esclusione dalla concessione del contributo, dovranno trasmettere:

- copia dell'ultimo bilancio consuntivo (o documento contabile equivalente) con relativo verbale di approvazione da parte dell'organo competente;
- proposta di Programma di lavoro a valere sul territorio regionale per l'anno in corso (al momento della presentazione della domanda);
- relazione sull'attuazione del Programma di lavoro annuale a valere sul territorio regionale, realizzato nell'anno precedente.

Il Programma di lavoro deve ricomprendere servizi/iniziative realizzate/da realizzarsi nel territorio regionale della Lombardia; non sono pertanto ammissibili a finanziamento servizi/iniziative eventualmente rese o con ricadute al di fuori del territorio regionale.

### **Criteri per il riparto delle risorse**

La dotazione complessiva è ripartita tra le organizzazioni beneficiarie come di seguito indicato:

- in misura pari al 40% quale contributo di funzionamento, sulla base di criteri quantitativi di seguito specificati;
- in misura pari al 60% in base a criteri valutativi della capacità realizzativa risultante dal programma delle attività per l'anno in corso e delle attività realizzate nell'anno precedente; la ripartizione di suddetta quota è ponderata in base al punteggio ottenuto (al programma con punteggio più alto sono assegnate maggiori risorse).

Nello specifico, la componente "contributo di funzionamento" è ripartita tra le organizzazioni beneficiarie come segue:

- il 14% in parti uguali;
- il 13% in misura proporzionale al numero di province in cui è aperta, ad uso esclusivo dell'ente, una sede (fino ad un massimo di una per provincia), rapportato al numero totale delle sedi aperte;
- il 13% in misura proporzionale al numero di soggetti associati, rapportato al numero totale di soggetti associati per tutte le organizzazioni beneficiarie.

|                                 | Componente                                                                                                                                                          | Criterio funzionale alla determinazione del contributo                                                                                      | Peso |     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Contributo per il funzionamento | A. Costi di mantenimento (i dati per il calcolo dei criteri quantitativi A2 e A3 sono valorizzati dal programma di lavoro annuale realizzato nell'anno precedente ) | A1. Quota fissa                                                                                                                             | 14%  | 40% |
|                                 |                                                                                                                                                                     | A2. N° province in cui è aperta, ad uso esclusivo, una sede (max.12) <b>esclusa la rilevanza della sede regionale quale sede aggiuntiva</b> | 13%  |     |
|                                 |                                                                                                                                                                     | A3. Numero soggetti associati                                                                                                               | 13%  |     |

Per la componente “contributo per servizi/iniziative svolte”, allo scopo di valorizzare la capacità realizzativa (quantità e qualità delle azioni contenute nel programma annuale), la ripartizione è ponderata in base al punteggio ottenuto dalle proposte in forza dei seguenti criteri:

- valutazione del Programma di lavoro annuale da realizzare nell'anno in corso, sulla base di due sub criteri di valutazione:
  - i) adeguatezza del Programma rispetto agli obiettivi di cui all'art. 39 della L.R. 1/2008 e alla loro copertura in coerenza con le finalità dell'ente (fino a 30 punti);
  - ii) qualità ed efficacia del Programma di lavoro in relazione al contributo concreto delle iniziative proposte per rispondere ai bisogni delle categorie interessate e contribuire ad una loro migliore inclusione sociale (fino a 40 punti);
- valutazione del Programma di lavoro annuale realizzato nell'anno precedente sulla base del seguente sub criterio di valutazione:
  - i) capacità realizzativa in relazione agli obiettivi e iniziative realizzate nel quadro del Programma concluso (fino a 30 punti).

|                                          |                                                                 |                                                                                                                     |                       |              |     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----|
| Contributo per servizi/iniziative svolte | B. Programma di lavoro annuale da realizzare nell'anno in corso | B1. Adeguatezza del programma rispetto agli obiettivi di cui all'art. 39 della L.R. 1/2008 e alla loro copertura in | 5 punti – sufficiente | Max 30 punti | 60% |
|                                          |                                                                 |                                                                                                                     | 15 punti - buono      |              |     |
|                                          |                                                                 |                                                                                                                     | 30 punti - ottimo     |              |     |

|  |                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |              |  |
|--|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--|
|  |                                                               | coerenza con le finalità dell'ente                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |  |
|  |                                                               | B2. Qualità ed efficacia del programma di lavoro in relazione al contributo concreto delle iniziative proposte per rispondere ai bisogni delle categorie interessate e contribuire ad una loro migliore inclusione sociale | 10 punti - sufficiente<br>20 punti - buono<br>40 punti - ottimo | Max 40 punti |  |
|  | C.Programma di lavoro annuale realizzato nell'anno precedente | C1. Capacità realizzativa in relazione agli obiettivi e iniziative realizzate nel quadro del programma concluso                                                                                                            | 5 punti - sufficiente<br>15 punti - buono<br>30 punti - ottimo  | Max 30 punti |  |

**Condizioni per l'erogazione del contributo.**

All'esito della pubblicazione del decreto di assegnazione del contributo, i beneficiari presentano richiesta di liquidazione, indicando la modalità di erogazione del contributo tra le seguenti opzioni:

- a. erogazione del 100% del contributo concesso, dietro presentazione di garanzia fideiussoria a copertura dell'intero importo assegnato;
- b. erogazione di una quota pari al 40% del contributo assegnato, a copertura dei costi di funzionamento; successiva erogazione di una quota fino al 60% del contributo assegnato, a titolo di saldo all'esito della trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute, con riferimento alla componente contributo "per servizi/iniziativa svolte", e delle verifiche amministrativo-contabili da parte di Regione Lombardia.

All'esito della trasmissione della rendicontazione delle spese sostenute, con riferimento alla componente "contributo per servizi/iniziativa svolte", e delle verifiche amministrativo-contabili, in caso di irregolarità nonché di economie si potrà

procedere ad una rideterminazione del contributo assegnato e, sulla base degli esiti, all'erogazione del saldo residuo (nel caso sia stata scelta dal beneficiario l'opzione di erogazione b) o al recupero della differenza tra il valore della prima quota e il valore della spesa ammissibile (nel caso sia stata scelta dal beneficiario l'opzione di erogazione a).

La Direzione Generale competente definirà modalità e criteri di rendicontazione di ammissibilità delle spese sostenute con riferimento alla componente "contributo per servizi/iniziative svolte".

**D.g.r. 23 giugno 2025 - n. XII/4607**  
**2021IT16RFP010 - Istituzione della Misura «Investimenti - Linea microimprese 2025» a valere sull'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» del PR FESR Lombardia 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi**

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che all'allegato I riporta la definizione di «impresa» e definisce la dimensione di impresa sulla base degli effettivi e delle soglie finanziarie;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'accordo di partenariato presentato dal Governo Italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la Direttiva 2003/87/CE e i Regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- il d.p.r. 10 marzo 2025, n. 66 che ha approvato il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui, tra gli altri, al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale);

Richiamati:

- la d.g.r. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: «Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia»;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- la d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presenza d'atto della riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione CE C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni per favorire gli investimenti attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. 20 giugno 2023, n. XII/42 che tra gli Obiettivi regionali individua il sostegno agli investimenti innovativi delle imprese, con particolare attenzione a quelli volti ad accompagnare la transizione digitale e la sostenibilità ambientale, per renderle più resilienti e competitive;

Dato atto che il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027) prevede nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente» l'Obiettivo specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi», e l'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» che prevede, tra l'altro, investimenti negli asset materiali e immateriali delle imprese al fine di favorire il rafforzamento della loro flessibilità produttiva ed organizzativa, anche in ottica di crescita dimensionale, e il potenziamento della relativa resilienza agli shock endogeni ed esogeni, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali e alla transizione verso modelli di sostenibilità sociale e ambientale;

Dato atto che:

- con d.g.r. 5 settembre 2022, n. XI/6894 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776 e s.m.i. è stato costituito il Comitato di sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- il Comitato di sorveglianza del PR FESR 2021-2027, di cui al decreto 9 settembre 2022, n. 12776:
  - nella seduta di insediamento del 29 settembre 2022 ha approvato i criteri di selezione dell'asse 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo specifico 1.3 - «Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi» - Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI»;
  - con procedura scritta conclusa il 3 giugno 2024, ha aggiornato i criteri di ammissibilità specifica da applicare, tra le altre, anche alla Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI»;
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di adozione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si. Ge.Co.) e i successivi decreti n. 9743 del 27 giugno 2024 e n. 7621 del 29 maggio 2025 che ne hanno approvato l'aggiornamento;

Dato atto che attraverso il Programma Regionale FESR 2021-2027 Regione Lombardia, tra l'altro:

- intende promuovere il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e rendere più efficiente il consumo delle risorse energetiche sul territorio con il risultato di incrementare la qualità e la diffusione dell'innovazione tecnologica nelle imprese anche in un'ottica «green»;
- sostiene gli investimenti delle PMI, con particolare riferimento al ricorso alle nuove tecnologie digitali e alla transizione verso modelli di sostenibilità sociale e ambientale;
- prevede di realizzare azioni riguardanti il sostegno ad investimenti per sviluppo e adattamento di modelli di produzione, commercio e logistica e servizi efficienti e sostenibili, anche attraverso interventi di integrazione tra sistemi e le nuove tecnologie e investimenti per favorire la riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti nelle imprese e la transizione verso modelli di business green;

## Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

- destina sovvenzioni attraverso misure con aiuti definiti sulla base della dimensione di impresa (es. microimprese), al fine di rafforzare la competitività delle PMI, considerato un ambito d'azione primario per la crescita economica della Lombardia;

Richiamata la d.g.r. 22 luglio 2024 n. XII/2829 «2021IT16RFPR010 – Istituzione della Misura «Investimenti – Linea microimprese» a valere sull'Azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI» del PR FESR Lombardia 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi» che, tra l'altro, ha;

- istituito la Misura «Investimenti – Linea microimprese»;
- individuato Unioncamere Lombardia, quale Organismo Intermedio della Misura «Investimenti – Linea microimprese»;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. 4 ottobre 2024 n. 14847 di approvazione dell'avviso della Misura «Investimenti – Linea Microimprese» in attuazione della d.g.r. XII/2829 del 22 luglio 2024, che, tra l'altro, prevedeva l'apertura dello sportello in data 6 novembre 2024;
- il d.d.u.o. 27 marzo 2025 n. 4300 che ha disposto, a seguito dell'esaurimento della dotazione finanziaria e della lista d'attesa previste dall'avviso, approvato con il sopra richiamato d.d.u.o. 14847/2024, la chiusura dello sportello dell'avviso;

Valutata, in considerazione del gradimento della misura «Investimenti – Linea microimprese» attestato dall'ampia adesione delle imprese lombarde, l'opportunità di attivare una misura con le stesse caratteristiche della misura di cui sopra, approvata con la richiamata d.g.r. n. XII/2829;

Ritenuto, in attuazione del Programma Regionale FESR 2021-2027 Regione Lombardia, di attivare una misura a valere sull'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI», del PR FESR 2021-2027, denominata «Investimenti – Linea microimprese 2025»;

Richiamate:

- l'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale, approvato con d.g.r. del 18 dicembre 2023, n. 1536 e sottoscritto dalle parti in data 13 febbraio 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028;
- la d.g.r. 1° luglio 2024, n. 2647 che, tra l'altro, ha approvato il Programma operativo per il biennio 2024-2025 dell'accordo;
- la d.g.r. 5 agosto 2024 n. XII/2906 con la quale sono state aggiornate le linee guida per l'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo;
- la d.g.r. 30 aprile 2025 n. XII/4263 che, da ultimo, ha aggiornato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027;

Dato atto che l'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia finalizzato alla delega delle funzioni di Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027, approvato con la d.g.r. n. XII/4263 sopra richiamata, prevede, tra l'altro, che:

- con la convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di a.d.g. del PR FESR 2021-2027 e Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 del PR FESR che prevedono agevolazioni a fondo perduto;
- all'Organismo Intermedio sono delegate le attività di selezione e gestione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, sia amministrative che in loco, riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari;
- al fine di verificare la corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate, coerentemente alle procedure previste dai Sistemi di Gestione e Controllo dei PR FESR e dai relativi manuali procedurali è costituito un apposito gruppo di lavoro, cui partecipano referenti dell'a.d.g., delle Direzioni competenti e dell'Organismo Intermedio;
- per l'attuazione delle misure del PR FESR, rispetto al Piano finanziario del Programma FESR 2021-2027, l'ammontare iniziale delle risorse che possono rientrare nella gestione dell'Ol, per il periodo 2023 - 2029, è pari ad un massimo di euro 231.737.500, di cui: euro 207.737.500,00 di competenza della DG Sviluppo economico, e potrà essere incrementato nel periodo di programmazione con apposito atto integrativo;

- sulla base della dotazione complessiva attuale, i costi funzionali di competenza della DG Sviluppo economico ammontano ad euro 4.056.750,00;
- l'autorità di gestione trasferisce all'Organismo Intermedio le risorse finanziarie tramite una o più quote, a titolo di anticipazione, sulla base delle modalità di rendicontazione e pagamento ai beneficiari definite da ciascun avviso e comunque in funzione di rapporti di monitoraggio periodico della spesa da parte dell'Organismo Intermedio. I costi funzionali sono riconoscibili all'Ol a fronte di apposita rendicontazione coerentemente con le modalità di cui alle Linee guida previste per indirizzare e disciplinare l'adozione e la gestione delle misure approvate nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione e Sistema camerale lombardo, tempo per tempo vigenti, ovvero secondo le specifiche indicazioni che potranno essere definite nel gruppo di lavoro;
- la convenzione stessa è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060);

Richiamati:

- il decreto 8369 del 6 giugno 2023, così come modificato con decreto 24 febbraio 2025, n. 2397, che ha stabilito:
  - di assumere l'impegno di spesa a favore di Unioncamere Lombardia, per il riconoscimento delle spese funzionali quale Organismo Intermedio per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027, della somma complessiva di euro 4.056.750,00 di competenza della DG Sviluppo economico;
  - di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti, adottati dai dirigenti competenti, alla liquidazione delle quote di spese funzionali sulla base delle spese sostenute e rendicontate da Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio;
- il decreto n. 2328 del 24 febbraio 2025 che ha approvato le Linee guida di rendicontazione dei costi funzionali dell'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia relativi alla convenzione per all'attuazione delle misure del PR FESR 21-27 ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021;

Ritenuto di individuare Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio della Misura «Investimenti – Linea microimprese 2025» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù di quanto stabilito con la predetta d.g.r. 30 aprile 2025 n. XII/4263, avente ad oggetto «2021IT16RFPR010 - Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027 – Aggiornamento dello schema convenzione di cui all'allegato A, Parte integrante e sostanziale della d.g.r. 15 aprile 2024, n. XI/2171 e del d.d.u.o. n. 11899 del 1° agosto 2024»;

Visto il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

Stabilito che:

- il contributo è concesso ed erogato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:
  - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
  - i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
    - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
    - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

Dato atto che:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023

- stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
- come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione dovrebbero essere valutati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti;
  - in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, si procederà d'ufficio con la concessione del contributo a fondo perduto nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile;
  - l'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);
  - in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 e 21 dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

Dato atto altresì che il contributo non è concesso ai soggetti beneficiari che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155» e s.m.i.;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la concessione delle agevolazioni è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione dell'agevolazione, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

Vista legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 «Bilancio di previsione 2025 – 2027»;

Stabilito che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 20.000.000,00, la quale, in coerenza con il piano finanziario del PR FESR 2021-2027, trova copertura a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:

| "Investimenti – Linea Microimprese 2025" |                                                                                                                     |                |                |               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| CAPITOLO                                 | DESCRIZIONE                                                                                                         | IMPORTO € 2024 | IMPORTO € 2027 | TOTALE        |
| 14.01.203.16615 (RL 18%)                 | PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI | 2.700.000,00   | 900.000,00     | 3.600.000,00  |
| 14.01.203.16616 (UE 40%)                 | PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)         | 6.000.000,00   | 2.000.000,00   | 8.000.000,00  |
| 14.01.203.16617 (STATO 42%)              | PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)      | 6.300.000,00   | 2.100.000,00   | 8.400.000,00  |
|                                          |                                                                                                                     | 15.000.000,00  | 5.000.000,00   | 20.000.000,00 |

Visto l'allegato A «2021IT16RFPR010 – Criteri della Misura «Investimenti – Linea microimprese 2025» a valere sull'Azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che la misura «Investimenti – Linea microimprese 2025» è stata presentata al partenariato economico e sociale e agli stakeholder di riferimento in occasione della seduta del Tavolo Competitività del 30 maggio 2025;

Dato atto che la direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di valutazione aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 e del decreto del segretario generale del 10 giugno 2024, n. 8804, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 10 giugno 2025;
- del Comitato di coordinamento della programmazione europea mediante procedura scritta conclusa il giorno 17 giugno 2025;
- dell'autorità di gestione PR FESR 2021-2027 con nota protocollo O1.2025.0012803 del 18 giugno 2025;

Dato atto che:

- L'Organismo Intermedio garantisce il corretto utilizzo del Registro nazionale aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 8 e seguenti;
- L'Organismo Intermedio assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Ritenuto di demandare ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:

- l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente deliberazione, dell'avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;
- i necessari atti contabili e amministrativi, tra cui i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia, secondo quanto stabilito nella convenzione ex d.g.r. XII/4263;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di contabilità della Giunta regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri della misura «Investimenti – Linea microimprese 2025» di cui all'allegato A «2021IT16RFPR010 – Criteri della misura «Investimenti – Linea microimprese 2025» a valere sull'azione 1.3.3 del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a valere sull'azione 1.3.3 «Sostegno agli investimenti delle PMI», del PR FESR Lombardia 2021-2027;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 20.000.000,00, la quale, in coerenza con il piano finanziario del PR FESR 2021-2027, trova copertura a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità, che presentano la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:

| "Investimenti – Linea Microimprese 2025" |                                                                                                                     |                |                |               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| CAPITOLO                                 | DESCRIZIONE                                                                                                         | IMPORTO € 2024 | IMPORTO € 2027 | TOTALE        |
| 14.01.203.16615 (RL 18%)                 | PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI | 2.700.000,00   | 900.000,00     | 3.600.000,00  |
| 14.01.203.16616 (UE 40%)                 | PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)         | 6.000.000,00   | 2.000.000,00   | 8.000.000,00  |
| 14.01.203.16617 (STATO 42%)              | PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)      | 6.300.000,00   | 2.100.000,00   | 8.400.000,00  |
|                                          |                                                                                                                     | 15.000.000,00  | 5.000.000,00   | 20.000.000,00 |

3. di prevedere che il contributo di cui alla presente deliberazione si inquadra nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Monitoraggio e comunicazione);

4. di individuare Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio della Misura «Investimenti – Linea microimprese 2025» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù di quanto stabilito con la d.g.r. 30 aprile 2025 n. XII/4263, avente ad oggetto «2021IT16RFPR010 - Schema

## Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027 - Aggiornamento dello schema convenzione di cui all'allegato A, Parte integrante e sostanziale della d.g.r. 15 aprile 2024, n. XI/2171 e del d.d.u.o. n.11899 del 1° agosto 2024»;

5. di dare atto che i costi funzionali per la gestione della misura «Investimenti - Linea microimprese 2025», riconosciuti a Unioncamere Lombardia nella misura massima del 2% della dotazione finanziaria di cui al precedente punto 2, sono garantiti dagli impegni assunti con il decreto 8369 del 6 giugno 2023, così come modificato con decreto 24 febbraio 2025, n. 2397;

6. di dare atto che Unioncamere Lombardia, quale Organismo Intermedio:

- garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 8 e seguenti;
- assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di demandare ai dirigenti competenti della Direzione Generale Sviluppo economico gli adempimenti attuativi del presente provvedimento tra i quali:

- l'approvazione, entro novanta giorni dall'approvazione della presente deliberazione, dell'avviso attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;
- i necessari atti contabili e amministrativi, tra cui i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia, secondo quanto stabilito nella convenzione ex d.g.r. XII/4263;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL, sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)) e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Giovanni Leo

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

## Allegato A

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo</b>                | <b>2021IT16RFPR010 – CRITERI DELLA MISURA “INVESTIMENTI – LINEA MICROIMPRESE 2025” A VALERE SULL’AZIONE 1.3.3 DEL PR FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Finalità</b>              | La misura è finalizzata a sostenere le microimprese lombarde che intendano investire sul proprio sviluppo e rilancio competitivo, anche in ottica di crescita dimensionale; a tal fine si intende promuovere investimenti per interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature, anche nell’ottica di favorire la riduzione dell’impatto ambientale dei propri sistemi di produzione e la riduzione dei consumi energetici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>R.A. PRSS XII LGS.</b>    | 4.1.1.2 “Agevolare gli investimenti delle imprese finalizzati allo sviluppo aziendale e alla transizione digitale, tramite l'ammodernamento e l'ampliamento produttivo”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Soggetti beneficiari</b>  | <p>Microimprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano microimprese come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i.;</li> <li>- siano già regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati (oppure due dichiarazioni fiscali presentate per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio);</li> <li>- abbiano da oltre 12 mesi una sede, legale o operativa, in cui si svolge l’attività produttiva in Lombardia (come risultante da visura camerale), nella quale sarà realizzato l’intervento;</li> <li>- ove applicabile, siano in regola con quanto previsto dall’art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni.</li> </ul> <p>Sono escluse le imprese che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano afferenti al codice Istat Ateco 2025 sezione A (Agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all’Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della L.r. n. 31/2008 art. 13 bis;</li> <li>- siano afferenti al codice Istat Ateco 2025 sezione L (Attività finanziarie e assicurative, già sezione K del codice Istat Ateco 2007);</li> <li>- siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all’art. 7.1.c del Regolamento (UE) n. 2021/1058 ossia operanti in tutti i settori corrispondenti ai codici primari o prevalenti ricompresi nella sezione C (codice 12) e nella sezione G (codici 46.35, 46.39, 46.21.21, 47.26) della classificazione delle attività economiche Istat Ateco 2025;</li> <li>- non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);</li> <li>- si trovino in stato liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;</li> <li>- rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i.;</li> <li>- rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 7 del Reg. (UE) 1058/2021.</li> </ul> |
| <b>Dotazione finanziaria</b> | La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente linea ammonta a € 20.000.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Allegato A

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonte di finanziamento</b>                | PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tipologia ed entità dell'agevolazione</b> | L'investimento minimo ammissibile è pari a euro 10.000,00. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammissibili. Il contributo massimo concedibile è pari a euro 50.000,00. Ulteriori caratteristiche dell'agevolazione saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Regime di aiuto</b>                       | <p>I contributi sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Monitoraggio e comunicazione).</p> <p>Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i contributi sono concessi a un'impresa unica fino a un massimo 300.000 euro nell'arco di tre anni, come stabilito all'art. 3.2;</li> <li>- il triennio da prendere in considerazione dovrebbe essere valutato su base mobile, come previsto al considerando 11. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti;</li> <li>- qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, si procederà d'ufficio con la concessione del contributo a fondo perduto nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile;</li> <li>- l'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis; non è altresì consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali);</li> <li>- in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31/12/2021 e 21 dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/241, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento.</li> </ul> <p>Le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;</li> <li>- informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica.</li> </ul> |
| <b>Interventi ammissibili</b>                | Sono ammissibili al contributo a fondo perduto gli interventi di innovazione tecnologica degli impianti e delle attrezzature da realizzare nella sede legale o operativa oggetto di intervento con l'obiettivo di efficientamento energetico di un ammontare minimo di 10.000,00 euro. Gli interventi dovranno essere realizzati unicamente presso la sede legale o operativa indicata in domanda, oggetto di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Allegato A

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>intervento e presente in Lombardia (rilevabile dalla visura camerale). In presenza di più sedi ubicate in Lombardia, il soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda.</p> <p>Ulteriori specifiche degli interventi ammissibili nonché gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nell'Avviso attuativo; non saranno in ogni caso ammessi progetti di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rientranti nei casi di esclusione di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021;</li> <li>- destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Spese ammissibili</b> | <p>La domanda di contributo dovrà essere corredata da una relazione tecnica che dettaglia gli interventi finalizzati a conseguire un effettivo efficientamento energetico del sistema produttivo rispetto alle condizioni pre-investimento.</p> <p>Saranno ammissibili le seguenti tipologie di spese, purché espressamente indicate nella relazione tecnica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature, macchine operatrici ed hardware di tipo informatico in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento;</li> <li>b) acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (compresi impianti di cogenerazione e trigenerazione) e di inverter collegati alla sede di oggetto d'intervento, esclusivamente in combinazione con le altre voci di spesa di cui alle lettere a), c), d), e), f);</li> <li>c) acquisto e installazione di pompe di calore per la climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti, in sostituzione degli impianti in uso presso la sede oggetto di intervento;</li> <li>d) acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell'energia;</li> <li>e) acquisto e installazione di corpi illuminanti a LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale esistente (a fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);</li> <li>f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico e di monitoraggio dei consumi energetici;</li> <li>g) acquisto di software e di licenze d'uso software, anche di tipo cloud e saas, funzionali agli interventi presentati in domanda;</li> <li>h) costi di formazione riconducibili agli interventi presentati;</li> <li>i) spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle voci da a) ad h);</li> <li>j) spese generali determinate in misura forfettaria pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere da a) a i).</li> </ol> <p>Le spese di cui alla lettera b) sono ammissibili a contributo solo se la somma delle spese ammesse di cui alle lettere a), c), d) e) e f) è almeno pari a euro 10.000,00.</p> <p>La relazione tecnica deve riportare i consumi energetici pre-intervento e la riduzione prevista a seguito della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda stessa con riferimento esclusivamente alle voci di cui alle lettere a), c), e), e f).</p> <p>Per la relazione tecnica l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente di uno o più soggetti tra i seguenti:</p> |

## Allegato A

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <p>a) EGE – Esperti in Gestione dell'Energia – certificati a fronte della norma UNI CEI 11339 da enti accreditati;</p> <p>b) tecnico iscritto, al momento della presentazione della relazione, all'albo riferito ad uno dei seguenti ordini professionali sottoposti a vigilanza ministeriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ordine nazionale dei Dottori agronomi e Dottori forestali</li> <li>– Ordine degli Agrotecnici e Agrotecnici laureati</li> <li>– Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori</li> <li>– Ordine dei Geologi</li> <li>– Ordine dei Geometri</li> <li>– Ordine degli Ingegneri</li> <li>– Ordine dei Tecnologi alimentari</li> <li>– Ordine dei Periti agrari e Periti agrari laureati</li> <li>– Ordine dei Periti industriali e Periti industriali laureati</li> <li>– Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici</li> </ul> <p>Nell'Avviso attuativo saranno dettagliati gli elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS al Programma FESR 2021-2027 in riferimento al rispetto del principio DNSH.</p> <p>Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i Progetti non sono soggetti a tale verifica in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.</p> <p>Sono ammissibili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui la stessa non sia in alcun modo recuperabile), le spese sostenute e quietanzate dalla data di presentazione della domanda di partecipazione (ad eccezione delle spese per la relazione tecnica ammissibili a partire dalla data di approvazione della presente deliberazione) e fino alla data di presentazione della rendicontazione.</p> <p>Non sono ammesse a rendicontazione fatture di importo imponibile complessivo inferiore a 500,00 euro (cinquecento/00).</p> <p>Ulteriori caratteristiche delle spese ammissibili e della relazione tecnica sull'efficientamento energetico saranno dettagliate nel provvedimento attuativo.</p> |
| <b>Tipologia della procedura</b> | <p>Le domande dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi online nei tempi e secondo le modalità indicate nell'Avviso attuativo e saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma "Bandi e servizi".</p> <p>Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia.</p> <p>Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.</p> <p>Ciascun soggetto richiedente può presentare più di una domanda, purché:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Allegato A

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                         |                       |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                           | a) le precedenti domande di partecipazione siano state ritirate prima del provvedimento di concessione;<br>b) eventuali precedenti domande di partecipazione non siano state ammesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                         |                       |
| Istruttoria e valutazione | L'attività istruttoria (formale e tecnica) è effettuata da Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio.<br>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – ammissibilità formale e tecnica – è effettuata secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse sulla piattaforma “Bandi e servizi”.<br>L'istruttoria di ammissibilità formale delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti: <ul style="list-style-type: none"><li>- rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;</li><li>- completezza, regolarità formale e sostanziale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a quanto richiesto dal Bando di successiva emanazione;</li><li>- sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal Bando di successiva emanazione.</li></ul> L'istruttoria tecnica viene eseguita sulla base dei seguenti criteri: |                                                                                                                         |                                                                                         |                       |
|                           | Ambito di valutazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Criteri di valutazione                                                                                                  | Elementi di valutazione                                                                 | Punteggio assegnabile |
|                           | Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta (da 0 a 5 punti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sostenibilità finanziaria (valutata come rapporto tra l'investimento presentato e il fatturato dell'impresa proponente) | ≤30%                                                                                    | 5 punti               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | >30% e ≤ 35%                                                                            | 3 punti               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | >35%                                                                                    | 0 punti               |
|                           | Punteggio minimo da conseguire per l'accesso alla valutazione di qualità dell'operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         | 3 punti                                                                                 |                       |
|                           | Qualità dell'operazione (da 0 a 95 punti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Produzione di energia dichiarata da fonti rinnovabili attraverso gli interventi di cui alla tipologia di spesa b) e d)  | Nuovo impianto per la produzione di energie rinnovabili con o senza sistema di accumulo | 15 punti              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | Acquisto del solo sistema di accumulo                                                   | 5 punti               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | Nessuno                                                                                 | 0 punti               |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Complessità dell'intervento, valutato come numero di differenti tipologie di                                            | 4 tipologie                                                                             | 10 punti              |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         | 2 o 3 tipologie                                                                         | 5 punti               |

## Allegato A

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | spese previste tra quelle di cui alle tipologie di spesa c), e), f), g)                                                                                                                                                                                                                    | 1 tipologia      | 0 punti  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di interventi finalizzati al rinnovo di impianti e attrezzature, valutata sulla presenza di spese previste nella tipologia di spesa a)                                                                                                                                            | SI               | 5 punti  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO               | 0 punti  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di attività di formazione riconducibili all'intervento, valutata sulla presenza di spese previste nella tipologia di spesa h)                                                                                                                                                     | SI               | 5 punti  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO               | 0 punti  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Capacità di generare efficienza energetica:<br>Riduzione dichiarata in domanda dei consumi energetici misurati in TEP* evitati attraverso acquisto e installazione di macchinari e attrezzature di cui alle lettere a), c), e), f). Il valore deve essere indicato nella relazione tecnica | ≥10%             | 60 punti |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥5% e <10%       | 55 punti |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥ 3% e < 5%      | 50 punti |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ≥1% e <3%        | 40 punti |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <1               | 0 punti  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Punteggio massimo assegnabile al netto delle premialità</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 punti</b> |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Premialità (max 5 punti)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soggetto proponente impresa Benefit ai sensi della l. n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016) art.1, commi 376-384.                                                                                                                                                                          | SI               | 1 punti  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO               | 0 punti  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rilevanza della componente femminile o giovanile (in termini, ad esempio, di presenza di certificazione di genere)                                                                                                                                                                         | SI               | 1 punti  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO               | 0 punti  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Presenza di sistemi di certificazione ambientale alla data di presentazione della domanda                                                                                                                                                                                                  | SI               | 3 punti  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NO               | 0 punti  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Donazione di asset materiali (es. macchinari, arredi, hardware etc.) sostituiti con asset oggetto dell'operazione a beneficio della comunità (es. istituti carcerari, Fondazioni ITS costituite con Decreto di Regione Lombardia ai sensi del D.P.C.M. 25/01/2008, con sede nel territorio regionale, etc.) | SI                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 punti          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 punti          |          |
| Per essere ammessi all'agevolazione, i progetti devono ottenere una valutazione almeno pari a 3 con riferimento all'ambito di valutazione "Qualità economico-finanziaria del soggetto proponente anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta" e il punteggio complessivo deve essere pari ad almeno 60 punti, inclusa la premialità. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |
| Conclusa la fase istruttoria, il Soggetto gestore procede all'adozione della Determinazione di concessione delle agevolazioni o di rigetto della domanda di partecipazione, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di partecipazione.                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |
| Ulteriori caratteristiche della fase di istruttoria saranno dettagliate nell'Avviso attuativo.                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |
| <b>Soggetto gestore</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Il soggetto gestore della misura è Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo intermedio del PR FESR 2021-27 ai sensi della convenzione tra Regione Lombardia e il Sistema Camerale Lombardo per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per la  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |          |

Allegato A

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027 approvata con DGR 30 aprile 2025 n. XII/4263.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Modalità di erogazione dell'agevolazione | <p>Il contributo è erogato dal Soggetto Gestore in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili ed eventuale rideterminazione dell'agevolazione a cura del Soggetto Gestore medesimo. Eventuali variazioni in aumento del totale delle spese complessivamente rendicontate non determinano in alcun caso incrementi dell'ammontare del contributo concesso.</p> <p>Gli investimenti devono essere realizzati per un valore pari ad almeno il 60% del valore presentato e ammesso in domanda, e comunque ad almeno 10.000,00 euro escluse le spese di cui alla voce b). In sede di verifica della rendicontazione e ai fini dell'erogazione del contributo sarà valutata la coerenza tra l'investimento presentato e ammesso e l'investimento effettivamente realizzato e rendicontato, anche in relazione alla valutazione di ammissibilità tecnica che ha determinato la concessione del contributo.</p> <p>Ulteriori caratteristiche della fase di rendicontazione e di erogazione saranno dettagliate nell'Avviso attuativo.</p> |
| Tempistiche                              | Gli interventi devono essere realizzati e rendicontati entro 12 mesi dalla data di notifica al soggetto beneficiario del provvedimento di concessione dell'agevolazione (salvo motivata proroga di 3 mesi).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Possibili impatti                        | Sviluppo sostenibile: positivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indicatori                               | <p>Indicatori di output:<br/>RCO01: Imprese sostenute<br/>RCO02: Imprese sostenute mediante sovvenzioni</p> <p>Indicatore di risultato:<br/>RCR02: Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Complementarietà tra fondi               | NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

**D.g.r. 23 giugno 2025 - n. XII/4610**

**Approvazione della Misura PR FESR 21-27 - Azione 2.2.1: nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto «green heat 100%»**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili dell'11 dicembre 2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio, successivamente modificata con direttiva 2023/2413 del 18 ottobre 2023;
- la direttiva 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- la direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica che modifica il Regolamento (UE) 2023/955;
- la direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia;

Visti:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e al Fondo di Coesione;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 4787 del 15 luglio 2022 con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il decreto n. 9842 del 30 giugno 2023 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (S.I.GE.CO.) per l'attuazione della Programmazione Regionale FESR 2021-2027 e il decreto n. 7621 del 29 maggio 2025 di approvazione dell'aggiornamento del S.I.GE.CO.;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/3116 del 30 settembre 2024 di presa d'atto della decisione di esecuzione della commissione C(2024) 6655 final, del 18 settembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma «PR Lombardia FESR 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 (d.c.r. XII/42), che nel Pilastrò n. 5 Lombardia «Green» definisce l'Obiettivo strategico 5.1.2 Incentivare l'efficiamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche impegnando Regione Lombardia a promuovere lo sviluppo di reti energetiche tecnologicamente efficienti, tra cui le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, e ad intensificare la promozione della diffusione di impianti alimentati a fonti di energia rinnovabile che valorizzino le peculiarità del territorio;

Premesso che:

- Regione Lombardia, nell'ambito dell'Accordo di Program-

ma Quadro stipulato nel 2001 con il Ministero dell'Ambiente e il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, ha già sviluppato iniziative finalizzate alla produzione di energia con riduzione delle emissioni climateranti, tra cui la realizzazione di impianti energetici alimentati da biomasse legnose derivanti dalla gestione dei boschi e da colture agrarie no-food ubicate in Lombardia;

- il Programma POR FESR 2007-2013, in attuazione alla linea di intervento 2.1.1.1 «Realizzazione ed estensione delle reti di teleriscaldamento», ha finanziato alcune iniziative relative a reti di teleriscaldamento esistenti, tra cui quelle alimentate con l'uso di risorse energetiche locali rinnovabili;
- analoghe opportunità si presentano nella programmazione europea del PR FESR 2021-2027 Lombardia, dove è prevista la «Priorità: 2. Asse 2 - Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza»;
- nell'ambito dell'Asse 2 suddetto è compresa l'Azione 2.2.1 «Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili» che prevede, tra l'altro, il sostegno alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento che utilizzino fonti rinnovabili o recuperino calore di processo nel settore della climatizzazione degli edifici;

Rilevata la necessità, ai fini del conseguimento degli obiettivi europei sopra menzionati, di incentivare l'uso dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento a fonte rinnovabile, riducendo le emissioni inquinanti e la dipendenza da combustibile fossile e allo stesso tempo valorizzando le risorse energetiche disponibili localmente e migliorando le condizioni ambientali con la riduzione di emissioni climateranti;

Rilevato che con decreto del 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e l'approvazione della metodologia e dei criteri usati per la selezione delle operazioni;

Dato atto:

- che il Comitato di Sorveglianza del PR FESR e FSE 2021-2027 nella seduta del 24 ottobre 2024 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione specifici per i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento all'interno dell'azione 2.2.1 suddetta;
- della riprogrammazione del PR FESR 21-27 approvata dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Reg. (UE) 1060/2021, con nota prot. R1.2025.0003007 del 3 giugno 2025;

Ritenuto di istituire la misura «PR FESR 2021-2027 - AZIONE 2.2.1: NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO «GREEN HEAT 100 %»» nell'ambito dell'Obiettivo Specifico RSO2.2 «Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti (FESR)» sull'Azione 2.2.1 «Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili»;

Richiamati:

- la Comunicazione della Commissione (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., e in particolare:
  - il Capo I e Il negli artt. 1-12 per la parte generale, con particolare riferimento ai settori esclusi, all'effetto incentivante, al divieto di finanziamento imprese in difficoltà e di imprese destinatarie di un ordine di recupero;
  - l'art. 46 «Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico», par. 1, 3, 6, 7, 8 per la parte speciale, che si riportano di seguito:
    - par. 1 - Gli aiuti agli investimenti per la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento efficienti sotto il profilo energetico, comprendenti la costruzione, l'ampliamento o l'ammodernamento di impianti di produzione di riscaldamento o raffreddamento e/o soluzioni di stoccaggio termico e/o la rete di distribuzione, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
    - par. 3 - Possono essere concessi aiuti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, comprese le pompe di calore conformi all'allegato VII della direttiva (UE)

2018/2001, il calore di scarto o la cogenerazione ad alto rendimento, nonché soluzioni di stoccaggio termico. Gli aiuti per la produzione di energia basata su rifiuti possono essere basati sui rifiuti che rispondono alla definizione di fonti di energia rinnovabile o sui rifiuti utilizzati per alimentare impianti che rientrano nella definizione di cogenerazione ad alto rendimento. I rifiuti utilizzati come combustibile di alimentazione non devono eludere il principio della gerarchia dei rifiuti quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE.

■ par. 6 - I costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento connessi alla costruzione o all'ammodernamento di un sistema di teleriscaldamento e/o teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico.

■ par. 7 - L'intensità di aiuto non supera il 30% dei costi ammissibili. L'intensità di aiuto può essere aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese.

■ par. 8 - L'intensità di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali per gli investimenti che utilizzano esclusivamente fonti di energia rinnovabili, calore di scarto o una loro combinazione, compresa la cogenerazione da fonti rinnovabili;

- il decreto 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23 di approvazione del Bilancio di previsione 2025 - 2027;

Ritenuto di approvare l'iniziativa «PR FESR 2021-2027 - AZIONE 2.2.1: NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO «GREEN HEAT 100%» » di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 20.000.000,00 per sostenere la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento alimentati da fonti rinnovabili e/o calore di scarto attraverso la concessione di contributi a fondo perduto;

Ritenuto di stabilire che la dotazione finanziaria iniziale dell'iniziativa è pari ad euro 20.000.000,00 suddivisa sui seguenti capitoli che presentano la necessaria disponibilità:

- euro 8.000.000,00 sul capitolo 17.01.203.15623 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE ENERGIE RINNOVABILI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE» ripartite nel modo seguente:
  - euro 3.200.000,00 a valere sul bilancio 2025;
  - euro 3.200.000,00 a valere sul bilancio 2026;
  - euro 1.600.000,00 a valere sul bilancio 2027;
- euro 8.400.000,00 sul capitolo 17.01.203.15625 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - ENERGIE RINNOVABILI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE» ripartite nel modo seguente:
  - euro 3.360.000,00 a valere sul bilancio 2025;
  - euro 3.360.000,00 a valere sul bilancio 2026;
  - euro 1.680.000,00 a valere sul bilancio 2027;
- euro 3.600.000,00 sul capitolo 17.01.203.16628 «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - ENERGIE RINNOVABILI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE» ripartite nel modo seguente:
  - euro 1.440.000,00 a valere sul bilancio 2025;
  - euro 1.440.000,00 a valere sul bilancio 2026;
  - euro 720.000,00 a valere sul bilancio 2027;

Ritenuto di demandare al dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse energetiche, in qualità di Responsabile di Asse, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, la definizione ed approvazione del bando di attuazione dell'iniziativa di cui all'Allegato A;

Stabilito:

- di attuare il Regolamento GBER (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315, in particolare con riferimento al Capo I e II negli artt. 1-12 per la parte generale e con riferimento all'art. 46 per la parte speciale;
- di demandare al dirigente competente la trasmissione del successivo provvedimento di attuazione alla Commis-

sione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto ai fini della sua registrazione da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

- di demandare l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;

Acquisito il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024 ex d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 all. B, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 18 marzo 2025;

Acquisiti i pareri in ordine alla presente iniziativa:

- dal Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea mediante procedura scritta conclusa il 15 aprile 2025;
- dall'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con nota agli atti regionali protocollo n.R1.2025.0003296 del 17 giugno 2025;

Considerato che la presente azione contribuisce all'Obiettivo Strategico 5.1.2 «Incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche» del Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulla programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, n. 1;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali ed in particolare il IX Provvedimento organizzativo del 2023 (d.g.r.n.628 del 13 luglio 2023);

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa «PR FESR 2021-2027 - AZIONE 2.2.1: NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO «GREEN HEAT 100%» » di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, con una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 20.000.000,00 per sostenere la realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento alimentati da fonti rinnovabili e/o calore di scarto attraverso la concessione di contributi a fondo perduto;

2. di stabilire che la dotazione finanziaria iniziale dell'iniziativa è pari ad euro 20.000.000,00 suddivisa sui seguenti capitoli che presentano la necessaria disponibilità:

- euro 8.000.000,00 sul capitolo 17.01.203.15623 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - ENERGIE RINNOVABILI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE» ripartite nel modo seguente:
  - euro 3.200.000,00 a valere sul bilancio 2025;
  - euro 3.200.000,00 a valere sul bilancio 2026;
  - euro 1.600.000,00 a valere sul bilancio 2027;
- euro 8.400.000,00 sul capitolo 17.01.203.15625 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - ENERGIE RINNOVABILI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE» ripartite nel modo seguente:
  - euro 3.360.000,00 a valere sul bilancio 2025;
  - euro 3.360.000,00 a valere sul bilancio 2026;
  - euro 1.680.000,00 a valere sul bilancio 2027;
- euro 3.600.000,00 sul capitolo 17.01.203.16628 «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - ENERGIE RINNOVABILI - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE» ripartite nel modo seguente:
  - euro 1.440.000,00 a valere sul bilancio 2025;
  - euro 1.440.000,00 a valere sul bilancio 2026;

## Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

– euro 720.000,00 a valere sul bilancio 2027;

3. di demandare al dirigente dell'Unità Organizzativa Risorse energetiche, in qualità di Responsabile di Asse, in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, la definizione ed approvazione del bando di attuazione dell'iniziativa di cui all'Allegato A;

4. di stabilire che:

- viene attuato il Regolamento GBER (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315, in particolare con riferimento al Capo I e II negli artt. 1-12 per la parte generale e con riferimento all'art. 46 per la parte speciale;
- è demandato al dirigente competente la trasmissione del successivo provvedimento di attuazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i., delle informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alla misura di aiuto ai fini della sua registrazione da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- è demandata l'attuazione degli aiuti di cui al presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi e Servizi – [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it).

Il segretario: Giovanni Leo

— • —

ALLEGATO A

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TITOLO                                | PR FESR 2021-2027 – AZIONE 2.2.1: NUOVI SISTEMI DI TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO EFFICIENTE ALIMENTATI AL 100% DA FONTI RINNOVABILI E/O CALORE DI SCARTO “GREEN HEAT 100%”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| FINALITA'                             | L'iniziativa intende finanziare interventi coerenti con la linea di finanziamento PR FESR 2021-2027 Azione 2.2.1 al fine di sostenere nuovi sistemi di teleriscaldamento e raffrescamento alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto sul territorio regionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DESCRIZIONE                           | L'iniziativa è destinata ad interventi di nuova realizzazione di sistemi di teleriscaldamento e raffrescamento (impianti di generazione del fluido termovettore e relative reti di distribuzione) con impiego di energie rinnovabili e/o di recupero di energia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021-2027PRS XII LEGISLATURA          | Obiettivo strategico 5.1.2 Incentivare l'efficientamento energetico e promuovere la diversificazione delle fonti energetiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SOGGETTI DESTINATARI                  | Operatori dei servizi di teleriscaldamento.<br>(Micro, piccole, medie e grandi imprese, secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dall'allegato I). Sono esclusi i liberi professionisti/lavoratori autonomi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DOTAZIONE FINANZIARIA                 | 20.000.000 € eventualmente incrementabili sull'azione 2.2.1 del PR FESR 2021-2027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| FONTE DI FINANZIAMENTO                | PR FESR 21-27, ASSE 2 - UN'EUROPA PIÙ VERDE, A BASSE EMISSIONI DI CARBONIO E IN TRANSIZIONE VERSO LA DECARBONIZZAZIONE E LA RESILIENZA<br>Obiettivo specifico: RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.<br>Azione 2.2.1 Incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE | L'intensità del sostegno è pari al 45% della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto ed è aumentata di 20 punti percentuali se concessa alle piccole imprese e di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, fino a un massimale di 1,5 M€.<br><br>I contributi non sono cumulabili con i finanziamenti PNRR; la cumulabilità con altre forme di finanziamento è possibile nel rispetto della disciplina che regola le rispettive fonti finanziarie e le percentuali di finanziamento, nonché le regole relative all'intensità di aiuto.                                                                   |
| REGIME DI AIUTO DI STATO              | Ai contributi riconosciuti, in base alla presente iniziativa, si applica il “Regime di esenzione”, ex articolo 46 (Aiuti agli investimenti per teleriscaldamento e di tele raffreddamento efficienti sotto il profilo energetico) del Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315.<br>I contributi di cui alla presente iniziativa sono cumulabili con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato applicabile all'aiuto in questione. |
| INTERVENTI AMMISSIBILI                | Le proposte progettuali devono essere caratterizzate da interventi di costruzione di nuovi impianti di generazione del fluido termovettore e delle relative reti di distribuzione con aggiunta di eventuali sistemi di stoccaggio termico, ad esclusione degli allacciamenti.<br>Non sono ammissibili interventi per i quali l'avvio lavori è avvenuto prima della presentazione della domanda di partecipazione, ai sensi del punto 23 dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315.                                                                                                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SPESE AMMISSIBILI         | <p>I costi ammissibili, così come previsto dall'art. 46, comma 6 del regolamento GBER 651/2014 e s.m.i., sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione del progetto proposto.</p> <p>Per l'azione 2.2.1 sono ammissibili le spese relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Impianti per la produzione del fluido termovettore ed eventuali sistemi di stoccaggio termico;</li> <li>b) Opere, forniture di materiali e loro installazione per la realizzazione della rete di distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento, comprensiva di eventuale rete e sistema di telecontrollo e/o telegestione;</li> <li>c) Impiantistica idraulica ed elettrica di alimentazione della rete di teleriscaldamento, ad esclusione degli allacciamenti;</li> <li>d) Opere di ripristino stradale;</li> <li>e) Oneri per la sicurezza;</li> <li>f) Quote per imprevisti che verranno riconosciute nel limite massimo del 5% delle voci di spesa dalle lettere a), b) e c) e che potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente ad integrazione delle voci di spesa ritenute ammissibili;</li> <li>g) Spese tecniche, nel limite massimo del 5% (cinque per cento) dell'importo delle voci di spesa dalla lettera a) alla lettera e);</li> <li>h) Pubblicazione degli atti di gara, se pertinente;</li> <li>i) Comunicazione del Programma, fino a 500,00 euro (targa, cartellonistica);</li> <li>j) Garanzia fidejussoria, nel limite massimo del 3% delle voci di spesa dalla lettera a) alla lettera e).</li> <li>k) Costi indiretti dell'operazione pari al 7% dei costi diretti ammissibili, ai sensi degli artt. 53 e 54 del Regolamento 2021/1060/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.</li> </ul> <p>Le spese ammissibili potranno essere individuate, con maggior dettaglio, negli strumenti attuativi.</p> <p>Le spese, per essere considerate ammissibili, dovranno essere sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese tecniche per attività preparatoria (realizzazione di studi di fattibilità, richiesta di permessi, indagini e rilievi) che saranno ritenute ammissibili anche se sostenute nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di adesione al bando.</p> <p>Le spese inerenti all'intervento saranno ammissibili unicamente se sostenute all'esito dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica, ai sensi del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia di appalti pubblici e sempre che le stesse siano essenziali all'attuazione ed al perseguimento degli obiettivi di progetto.</p> <p>I costi relativi all'IVA non sono ammissibili.</p> <p>Non sono ammissibili spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria.</p> |
| TIPOLOGIA DI PROCEDURA    | Procedura valutativa a graduatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE | <p>La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata tramite la piattaforma Bandi e Servizi, corredata degli elementi necessari per la definizione tecnica ed economica della proposta progettuale.</p> <p>I criteri di ammissibilità specifici dell'iniziativa, in coerenza con quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 nella seduta del 24 ottobre 2024, sono i seguenti:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- nuovi sistemi di teleriscaldamento e raffrescamento efficienti ai sensi della direttiva 2012/27/UE alimentati al 100% da fonti rinnovabili e/o calore di scarto;</li><li>- possesso di specifici requisiti oggettivi indicati dal dispositivo di attuazione (es: cantierabilità, livello di progettualità, presenza di un PEF, completezza documentazione etc.);</li><li>- rispetto dei requisiti legislativi vigenti;</li><li>- la biomassa concorrente al raggiungimento della qualifica di teleriscaldamento efficiente deve essere di provenienza dallo stesso bacino imbrifero in cui si inserisce l'impianto di teleriscaldamento o in un raggio lineare di 40 km dall'impianto teleriscaldamento stesso, nel caso di impianti di generazione a biomassa;</li><li>- rispetto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH;</li><li>- verifica climatica delle infrastrutture come definita dagli indirizzi nazionali;</li><li>- presenza di PEF da cui si possa evincere la sostenibilità finanziaria dell'intervento;</li><li>- coerenza con il PREAC e PRIA/PNCIA.</li></ul> <p>Le richieste di contributo considerate ammissibili saranno valutate ai fini della costruzione della graduatoria applicando i seguenti criteri di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- parametro RAI, calcolato come rapporto tra i benefici ambientali, in termini di riduzione delle emissioni di CO2, conseguibili dal progetto, e l'investimento richiesto per la realizzazione del medesimo ed espresso in tCO2/MEuro. Esso è il valore cumulato, entro un determinato riferimento temporale, delle mancate emissioni di anidride carbonica derivanti dal "sistema di generazione efficientato" e/o dal "sistema convenzionale sostituito", al netto di quanto derivante dal progetto medesimo e valutando nullo per convenzione l'impatto delle biomasse;</li><li>- parametro REI, dato dal rapporto tra i benefici energetici, in termini di riduzione dei consumi energetici, conseguibili dal progetto, e l'investimento richiesto per la realizzazione del medesimo, ed espresso in tep/MEuro. È la somma entro un determinato riferimento temporale del risparmio energetico normalizzato, ovvero del "sistema di generazione efficientato" e/o del sistema convenzionale sostituito e l'investimento normalizzato. Tale parametro sintetizza in generale la capacità di produrre energia, sia elettrica sia termica, con maggiore efficienza;</li><li>- parametro IRR, Internal Rate of Return, espresso in valore assoluto, come parametro finanziario di redditività. È il fattore di attualizzazione che annulla il valore netto attualizzato (VAN) al termine della vita utile dell'impianto. Ogni progetto viene valutato anche sulla base della sua validità economica, costituendo questa la garanzia di esercizio effettivo ambientalmente positivo per l'intera durata della vita utile dell'impianto.</li></ul> <p>Sono inoltre previsti i seguenti criteri di premialità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- territorio di riferimento compreso tra i Comuni di cui alla categoria dei piccoli comuni ai sensi della l.r. 5 maggio 2004, n. 11 e valutazione dell'indice di svantaggio attribuito con la d.g.r. 9 dicembre 2019 n. 2611;</li><li>- il progetto costituisce una nuova iniziativa in un'area finora non interessata da reti di teleriscaldamento;</li></ul> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- messa in atto di azioni di mitigazione e contenimento degli impatti e/o misure di inserimento territoriale e paesaggistico degli impianti ulteriori rispetto a quelle previste dai criteri soglia (Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH e la verifica climatica);</li> <li>- utenza finale prevalentemente civile (maggiore od uguale al 70% dei consumi);</li> <li>- possesso dei titoli autorizzativi o abilitativi;</li> <li>- possesso di un piano di allacciamento, ove pertinente;</li> <li>- recupero del calore di scarto per almeno una percentuale del fabbisogno energetico che verrà definita nel dispositivo di attuazione;</li> <li>- possesso certificazioni:</li> <li>- UNI EN ISO 14001: Sistema di gestione ambientale;</li> <li>- Registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme), sistema comunitario di ecogestione e audit;</li> <li>- UNI EN ISO 45001: sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;</li> <li>- SA 8000 Social Accountability e/o PAS 24000 Sistemi di gestione sociale standard di riferimento sulla responsabilità sociale.</li> </ul> <p>Nel caso di parità di punteggio, la priorità verrà determinata sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione.</p> <p>L'atto di approvazione della graduatoria delle iniziative ammesse sarà adottato entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione.</p> |
| MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE | <p>Regione Lombardia provvederà a trasferire il contributo assegnato in tre quote:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la prima quota all'inizio lavori, a titolo di anticipo e pari al 40% del contributo assegnato, eventualmente rideterminato sul quadro economico contrattualizzato;</li> <li>• la seconda quota pari al 40% del contributo rideterminato, al raggiungimento del 50% dell'investimento ammissibile e con rendicontazione delle spese sostenute;</li> <li>• il saldo ad intervento concluso, collaudato e con rendicontazione delle spese sostenute.</li> </ul> <p>La prima e la seconda quota di contributo devono essere coperte da garanzia fidejussoria, ai sensi della LR 34/78 e della dgr 1770/2011.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TEMPI       | <p>Le proposte di interventi devono essere presentate per via telematica sulla piattaforma Bandi e Servizi secondo le modalità e le tempistiche previste dal provvedimento attuativo della presente deliberazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| TERMINI REALIZZAZIONE OPERAZIONI         | <p>Ogni intervento ammesso deve essere realizzato, collaudato e rendicontato entro il 31 marzo 2029.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POSSIBILI IMPATTI       | <p>Sviluppo sostenibile: positivo.</p> <p>La misura di finanziamento coadiuva gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione verso un nuovo sistema energetico più efficiente e il contenimento delle emissioni nella climatizzazione degli edifici, nonché il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria fissati dalla Direttiva europea 50/2008 e dal D.lgs. n. 155/2010 attuativo ed è coerente con PREAC, PRIA/PNCIA.</p> <p>Pari opportunità: neutro.</p> <p>Parità di genere: neutro.</p> |
| PRINCIPIO DNSH          | <p>Gli interventi devono rispettare il principio DNSH (Do no significant harm) tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| VERIFICA CLIMATICA      | <p>La progettazione degli interventi infrastrutturali dovrà essere sottoposta alla verifica climatica in coerenza con gli indirizzi nazionali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| INDICATORI DI OUTPUT    | <p>RCO 22 - Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica), espressa in MW</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INDICATORI DI RISULTATO | <p>RCR 29 - Emissioni stimate di gas a effetto serra, espresse in tCO<sub>2</sub>eq/anno</p> <p>RCR 31 - Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica), espresso in MWh/anno</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

### **D.g.r. 23 giugno 2025 - n. XII/4611**

**Adozione dei nuovi criteri per l'elaborazione delle graduatorie per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 68/99**

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

Richiamate:

- la legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare i commi 2 e 4 dell'art. 8 che, rispettivamente, recitano «Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4...omissis» «Le Regioni definiscono le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 della base dei criteri indicati dall'Atto di Indirizzo e Coordinamento di cui all'art. 1 comma 4»;
- il d.p.r. del 18 giugno 1997 n. 246 «Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici»;
- il d.p.r. del 10 ottobre 2000 n. 333 «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed, in particolare, l'art. 9 relativo alle graduatorie;
- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 «Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- il decreto ministeriale n. 43 del 11 marzo 2022 di adozione delle «Linee Guida in materia di Collocamento Mirato delle persone con disabilità»;
- la legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» e successive modifiche;
- la legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», come modificata dalla legge regionale 4 luglio 2018 n. 9 che delega alle Province e alla Città Metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, e assegna alla Regione funzioni di indirizzo e coordinamento;
- la deliberazione n. 1 del 5 marzo 2001 che in attuazione dell'art. 8 della l. 68/99 adotta i criteri per l'elaborazione delle graduatorie per l'inserimento lavorativo dei disabili;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII legislatura presentato dalla Giunta l'11 maggio 2023 con d.g.r. XII/262 e approvato dal Consiglio Regionale il 20 giugno 2023 con d.g.r. XII/42 attraverso cui Regione Lombardia intende:

- rendere più incisivi ed efficaci gli strumenti finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, con particolare attenzione alle persone con disabilità di tipo psichico, relazionale e sensoriali, a partire dai giovani in uscita dai percorsi di istruzione e formazione;
- rafforzare il sistema dei servizi al lavoro per le persone con disabilità e la governance regionale;
- promuovere all'interno del mondo imprenditoriale la cultura dell'inclusione, e a sostenere i datori di lavoro nel processo di inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

Considerato che gli uffici del Collocamento Mirato delle Province lombarde e di Città Metropolitana e le rappresentanze del Comitato l.r. 13/2023 hanno espresso in diverse occasioni la necessità di rendere maggiormente uniforme l'attuazione della L. 68/99 su tutto il territorio regionale a garanzia della parità di trattamento degli utenti, lavoratori e imprese e che nella mappatura dei procedimenti amministrativi è emersa la necessità di aggiornare i criteri per l'elaborazione delle graduatorie adottati con deliberazione n. 1 del 5 marzo 2001;

Valutata, pertanto, l'opportunità di elaborare nuovi criteri per la formazione della graduatoria degli iscritti al collocamento mirato di cui all'art. 8 della legge n. 68/99, al fine di rendere la graduatoria più rispondente alle necessità e ai bisogni attuali delle persone con disabilità;

Dato atto che sono stati attivati dei momenti di confronto sulla proposta regionale di revisione dei criteri della graduatoria sia

con i collocamenti mirati sia con le rappresentanze del Comitato l.r. 13/2023 nelle due sedute del 7 aprile 2025 e del 3 giugno 2025 e in un incontro in sede tecnica specifico il 28 maggio 2025;

Preso atto delle proposte e osservazioni pervenute da parte dei collocamenti mirati e delle rappresentanze del Comitato l.r. 13/2023;

Ritenuto:

- di approvare i criteri per l'elaborazione della graduatoria per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità definiti nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare mandato ai collocamenti mirati delle Province e di Città metropolitana di adottarli in maniera uniforme nei rispettivi territori a partire dal 1° gennaio 2026, in sostituzione del sistema di calcolo precedentemente in uso;

Acquisito il parere favorevole del Comitato l.r. 13/2023 nella seduta del 3 giugno 2025;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

#### **DELIBERA**

1. di approvare i criteri per l'elaborazione della graduatoria per l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità definiti nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare mandato ai collocamenti mirati delle Province e di Città metropolitana di adottare i nuovi criteri in maniera uniforme nei rispettivi territori a partire dal 1° gennaio 2026, in sostituzione del sistema di calcolo precedentemente in uso;

3. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e Lavoro l'attuazione della presente deliberazione;

4. trasmettere la presente deliberazione ai collocamenti mirati delle Province lombarde e di Città Metropolitana;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Giovanni Leo

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

Allegato 1



**CRITERI DI CALCOLO PER LA GRADUATORIA DEL COLLOCAMENTO MIRATO**

*Modalità operative dal 1° gennaio 2026*

**PREMESSA**

La presente modalità di calcolo per la graduatoria del collocamento mirato è stata definita, condivisa ed approvata dal Comitato istituito ai sensi della L.R. 13/2003, al fine di garantire maggiore equità e trasparenza nell'accesso al lavoro delle persone con disabilità iscritte nelle liste del collocamento mirato.

I nuovi criteri entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2026 e sostituiranno integralmente il sistema di calcolo precedentemente in uso.

**CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**

La graduatoria del collocamento mirato viene determinata sulla base della somma dei punteggi ottenuti in tre distinti ambiti di valutazione che concorrono alla formazione del punteggio complessivo di ciascun candidato.

**GRADO DI INVALIDITÀ (massimo 100 punti)**

Per quanto riguarda il grado di invalidità, il sistema di calcolo prevede l'attribuzione di un punto per ogni punto percentuale di invalidità riconosciuta e certificata dalle competenti commissioni mediche. A titolo esemplificativo, una persona con invalidità del 46% riceverà 46 punti, mentre una persona con invalidità del 75% riceverà 75 punti, fino ad un massimo di 100 punti per chi presenta un'invalidità totale.

**INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE [ISEE] (massimo 38 punti)**

Il secondo criterio di valutazione è rappresentato dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). A differenza del precedente sistema basato sul reddito, viene ora considerato l'ISEE quale parametro più equo e rappresentativo della condizione economica del nucleo familiare. Il punteggio massimo di 38 punti viene attribuito a chi presenta un ISEE pari a zero euro, con una decurtazione progressiva di 0,5 punti ogni 500 euro di ISEE dichiarato, fino all'azzeramento del punteggio.

A titolo esemplificativo, un ISEE di 5.000 euro corrisponderà a 33 punti, un ISEE di 10.000 euro a 28 punti, un ISEE di 20.000 euro a 18 punti, mentre un ISEE pari o superiore a 38.000 euro non darà diritto ad alcun punteggio in questo ambito.

**ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE (massimo 62 punti)**

Il terzo elemento di valutazione riguarda l'anzianità di iscrizione nelle liste del collocamento mirato, precedentemente denominata "anzianità di disoccupazione". Per ogni mese di iscrizione viene attribuito un punteggio di 1,72222 punti (con 2 periodico), fino ad un massimo di 36 mesi che corrispondono a 62 punti complessivi. A titolo esemplificativo, sei mesi di iscrizione varranno 10,33 punti, dodici mesi 20,67 punti, ventiquattro mesi 41,33 punti, mentre dai trentasei mesi in poi il punteggio rimarrà fisso a 62 punti.

**CRITERI DI PRIORITÀ IN CASO DI PARITÀ DI PUNTEGGIO**

Qualora due o più candidati ottengano il medesimo punteggio finale, l'ordinamento in graduatoria seguirà criteri di priorità ben definiti. In primo luogo si

applicherà il criterio dell'anzianità anagrafica, dando precedenza al candidato con maggiore età. Solo nel caso in cui persista ancora una situazione di parità dopo l'applicazione di questo primo criterio, si procederà a considerare l'anzianità di disoccupazione, attribuendo la posizione migliore in graduatoria al candidato che presenta il periodo più lungo di disoccupazione certificata.

#### **CALCOLO DEL PUNTEGGIO FINALE**

Il punteggio finale di ciascun candidato sarà determinato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti nei tre ambiti sopra descritti, secondo la formula:

**PUNTEGGIO TOTALE = Punteggio Invalidità + Punteggio ISEE + Punteggio Anzianità iscrizione**

Il punteggio massimo ottenibile sarà pari a 200 punti, derivanti dalla somma di 100 punti per l'invalidità, 38 punti per l'ISEE e 62 punti per l'anzianità di iscrizione. In termini percentuali, il peso di ciascun criterio sul punteggio complessivo risulta così distribuito: il grado di invalidità incide per il 50% del punteggio totale, l'ISEE per il 19% e l'anzianità di iscrizione per il 31%.

Nel caso in cui due o più candidati ottengano il medesimo punteggio finale, si applicheranno i criteri di priorità descritti nel capitolo precedente, basati sull'anzianità anagrafica e, in subordine, sull'anzianità di disoccupazione.

#### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

I presenti criteri si applicheranno a tutte le graduatorie formate a partire dal primo trimestre 2026. La validità delle graduatorie vigenti sarà disciplinata da successivo atto attuativo di Regione Lombardia, garantendo così la necessaria continuità amministrativa.

L'adeguamento dei sistemi informativi regionali per consentire l'applicazione automatica dei nuovi criteri di calcolo avrà conclusione nel primo trimestre del 2026, assicurando la piena operatività del nuovo sistema dall'avvio del periodo indicato.

Per quanto non espressamente previsto nel presente allegato, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità.

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

### D.g.r. 23 giugno 2025 - n. XII/4612

**Approvazione «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e fondazione CARIPLO per la realizzazione del Programma Zeroneet e azioni di sostegno per l'occupazione giovanile per il quadriennio 2025/2028», in attuazione della d.g.r. n. XII/3384 dell'11 novembre 2024**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visti i Regolamenti europei in tema di Fondi Strutturali e FSE+:

- Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE, Euratom) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;

Richiamata la d.g.r. n. 6214 del 4 aprile 2022, con cui la Giunta regionale ha approvato, tra l'altro, la proposta di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia e individuato l'autorità di gestione pro tempore del Programma FSE+ 2021-2027, successivamente confermata con d.g.r. n. XI/6606 del 30 giugno 2022 e dalla d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

Viste:

- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, che stabilisce le priorità di investimento concordate per la transizione verde e digitale dell'Italia, promuovendo al contempo interventi di politica attiva volti a migliorare l'occupazione e l'occupabilità nell'ambito dell'Obiettivo strategico di Policy 4 - Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5302 final del 17 luglio 2022, che approva il programma «PR Lombardia FSE+ 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Lombardia in Italia (CCI 2021IT05SFPR008);

Richiamata la d.g.r. n. 6884 del 5 settembre 2022, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale FSE+ 2021-2027, in base alla Decisione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022;

Viste, inoltre, le seguenti norme europee concernenti gli aiuti di Stato:

- articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti De Minimis con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- Comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);

Visti, altresì:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Regi-

stro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Viste le seguenti leggi regionali in tema di istruzione, lavoro e occupazione giovanile:

- legge regionale del 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e ss.mm.ii.;
- legge regionale del 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- legge regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- legge regionale del 31 marzo 2022, n. 4 «La Lombardia è dei giovani»;

Richiamata la d.g.r. n. 3092 del 23 settembre 2024 che approva le Linee guida e la programmazione del Sistema delle conoscenze - Osservatorio del Mercato del lavoro (2024-2025) con l'obiettivo di potenziare l'Osservatorio del Mercato del lavoro come parte integrante di un ecosistema informativo regionale;

Richiamata, in particolare, la d.g.r. n. XII/3384 dell'11 novembre 2024, che approva le «Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse a favore dell'occupazione giovanile», stanziando risorse pari a € 48.530.000,00 a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO 4.1, Azione a.4 «Sostegno alla occupazione giovanile», per l'attuazione degli interventi programmati, articolati nelle seguenti linee di indirizzo:

- Linea A: Misure volte al coinvolgimento dei giovani, con l'obiettivo dell'attivazione dei giovani più distanti dal mercato del lavoro (più svantaggiati), in particolare gli inattivi e le persone con problemi di natura multidimensionale;
- Linea B: Misure volte all'orientamento e potenziamento delle competenze dei giovani;
- Linea C: Misure volte al sostegno e alla gestione delle carriere, con l'obiettivo del sostegno all'acquisizione di abilità e competenze di gestione delle carriere per promuovere l'occupazione di qualità e l'imprenditorialità giovanile;

Considerati:

- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell'ONU;
- la Strategia europea per la gioventù 2019/2027, approvata con comunicazione della Commissione europea n. 269 (2018);
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 9030 del 1 dicembre 2022 che approva il programma «Programma nazionale giovani, donne e lavoro FSE+ 21-2027» che, nell'ambito della Priorità 1 «Giovani», si propone, anche tramite strategie di outreach, di raggiungere, coinvolgere e motivare le persone giovani, specie le più distanti dal lavoro, e di offrire loro opportunità concrete attraverso un percorso personalizzato, che parte dall'accoglienza presso gli sportelli regionali, passa attraverso l'orientamento specializzato, l'accompagnamento e termina con un'offerta di lavoro, apprendistato, tirocinio o formazione;

Tenuto conto, altresì, del Programma regionale di sviluppo della XII Legislatura, approvato con delibera del Consiglio regionale del 20 giugno 2023, n. 42 che individua:

- al Pilastro n. 3 «Lombardia terra di conoscenza», l'Ambito 3.1. «Scuola», l'Obiettivo strategico 3.1.2 «Potenziare le azioni di orientamento e di contrasto alla dispersione scolastica e universitaria»;
- al Pilastro n. 4 «Lombardia terra di impresa e lavoro», l'Ambito 4.3 «Servizi per il lavoro», i seguenti obiettivi strategici:
  - Obiettivo strategico 4.3.1 «Innovare e potenziare le strutture e gli interventi di politiche attive del lavoro»;
  - Obiettivo strategico 4.3.3 «Investire nelle competenze durante tutto l'arco della vita lavorativa (Formazione continua)»;
  - Obiettivo strategico 4.3.6 «Potenziare gli strumenti di ingresso nel mercato del lavoro»;

Considerato che:

- fondazione CARIPLO, ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, è una fondazione di origine bancaria che persegue fini di solidarietà sociale e di promozione

dello sviluppo economico;

- fondazione CARIPLO è impegnata attivamente in progetti per l'occupazione giovanile e, nell'ultimo decennio, ha avviato una serie di interventi, tra i quali «Progetto Neetwork» e «Bando Neetwork in rete», finalizzati alla intercettazione e attivazione di NEET, con specifica attenzione ai soggetti più svantaggiati, mediante la promozione e il potenziamento di reti territoriali;
- per la realizzazione di Progetto Neetwork, fondazione CARIPLO e Regione Lombardia il 22 ottobre 2015 hanno stipulato un Protocollo di Intesa finalizzato a contrastare la disoccupazione giovanile e il fenomeno dei neet;

Considerato, inoltre, che Regione Lombardia nella d.g.r. n. XII/3384 dell'11 novembre 2024, che approva le «Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse a favore dell'occupazione giovanile», ha previsto una linea, Linea A, dedicata a misure volte al coinvolgimento dei giovani, con l'obiettivo dell'attivazione dei giovani più distanti dal mercato del lavoro (più svantaggiati), in particolare gli inattivi e le persone con problemi di natura multidimensionale;

Dato atto che:

- Regione Lombardia e fondazione CARIPLO condividono il comune obiettivo di sostenere progetti orientati alla riattivazione dei giovani definiti NEET nell'ottica dell'Obiettivo 8 di Agenda 2030 «Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti»;
- le parti, nello svolgimento delle loro attività istituzionali, intendono avviare una collaborazione volta all'attuazione di interventi, con il fine di produrre risultati misurabili in un periodo triennale e promuovere la costituzione e il rafforzamento delle reti territoriali, nell'ambito della condivisa sfida «ZeroNeet»;
- la sfida «ZeroNeet» si propone di intervenire sul fenomeno dei Neet, agendo su tre assi:
  - la prevenzione: operando a contrasto della dispersione scolastica e supporto dell'orientamento, dell'empowerment e dello sviluppo delle competenze;
  - il contrasto: mediante interventi di formazione specifica e opportunità concrete di inserimento lavorativo e percorsi di accompagnamento mirato;
  - la conoscenza: teso ad effettuare attività di ricerca mirate per approfondire il fenomeno e produrre elementi conoscitivi derivanti dal monitoraggio e dalla valutazione delle attività realizzate;
- gli interventi in programma prevedono e promuovono il coinvolgimento di attori sociali pubblici e privati attraverso la creazione e il rafforzamento di reti territoriali multi-stakeholder;

Condivisa tra le parti l'opportunità di definire una cornice unitaria programmatica, tramite un accordo tra Regione Lombardia e fondazione CARIPLO, di cui all'allegato 1, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, per il contrasto al fenomeno Neet, che include le linee di intervento e macro-azioni, specificando gli obiettivi della collaborazione, e che sia il riferimento strutturale per tutte le azioni che saranno sviluppate congiuntamente da Regione Lombardia e fondazione CARIPLO, secondo gli assi di intervento sopracitati (prevenzione, contrasto, conoscenza);

Verificato che, l'allegato accordo, trova finanziabilità nello stanziamento previsto dalla sopracitata d.g.r. n. XII/3384/2024 nell'ambito del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021- 2027 di Regione Lombardia nell'Obiettivo specifico ESO4.1 (OS a del Reg. UE 2021/1057) ed, in particolare, nei 20.000.000,00 euro previsti per l'attuazione della Linea A;

Valutato che, fatti salvi i casi che non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato che saranno dettagliati negli atti attuativi dell'accordo, i contributi a beneficiari, per i quali si riscontra la presenza cumulativa di attività economica e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, si configurano come regimi di aiuto, e sono assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C/262/01), relativamente all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di stato «De Minimis» con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni, con particolare riferimento alla definizione di impresa unica), 3 (Aiuti «de minimis»), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Preso atto che in fase di approvazione della d.g.r. n. XII/3384/2024 sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

- nella seduta del 22 ottobre 2024, del Comitato di valutazio-

ne aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. 2340 del 20 maggio 2024 e del d.s.g. n. 8804 del 10 giugno 2024;

- in data 23 ottobre 2024 del comitato di coordinamento per la programmazione europea, con procedura scritta;
- dell'autorità di gestione del Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021- 2027, di cui alla nota prof. 888893 del 31 ottobre 2024;

Preso atto, inoltre, dell'approvazione nella riunione del 17 giugno 2025 del c.d.a. di fondazione Cariplo della proposta di accordo con Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, di:

- approvare «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e fondazione Cariplo per la realizzazione del programma ZeroNeet e azioni di sostegno per l'occupazione giovanile per il quadriennio 2025/2028», di cui all'allegato 1, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, quale attuazione della Linea A prevista dalla d.g.r. XII/3384 dell'11 novembre 2024;
- di destinare, per la realizzazione delle misure contenute nel citato accordo, i 20.000.000,00 euro stanziati in fase di approvazione della d.g.r. n. XII/3384/2024 per l'attuazione della Linea A nell'ambito del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021- 2027 di Regione Lombardia nell'Obiettivo specifico ESO4.1 (OS a del Reg. UE 2021/1057);
- di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e lavoro l'attuazione della presente Deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento;

Dato atto che, per l'attuazione dell'accordo, gli oneri finanziari a carico di Regione Lombardia pari a 20.000.000,00 euro trovano copertura, secondo quanto già previsto nella d.g.r. n. XII/3384/2024, nei capitoli 15715 - 15716 - 15717- 15718 -15719 -15720 -15721- 15722 - 15723 nell'esercizio finanziario 2026;

Viste:

- la legge regionale n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi dell'XI legislatura;
- la legge regionale n. 34/1978 e ss.mm.ii., nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visto l'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispone la pubblicità sul sito istituzionale di accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche;

All'unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

DELIBERA

1. di approvare «Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e fondazione CARIPLO per la realizzazione del programma ZeroNeet e azioni di sostegno per l'occupazione giovanile per il quadriennio 2025/2028», di cui all'allegato 1, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto, quale attuazione della Linea A, prevista dalla d.g.r. XII/3384 dell'11 novembre 2024;

2. di destinare, per la realizzazione delle misure contenute nel citato accordo, i 20.000.000,00 euro stanziati in fase di approvazione della d.g.r. n. XII/3384/2024 per l'attuazione della Linea A nell'ambito del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021- 2027 di Regione Lombardia nell'Obiettivo specifico ESO4.1 (OS a del Reg. UE 2021/1057), che trovano copertura, secondo quanto già previsto, nei capitoli 15715 - 15716 - 15717- 15718 -15719 -15720 -15721- 15722 - 15723 nell'esercizio finanziario 2026;

3. di demandare la sottoscrizione del succitato protocollo all'Assessore alla Formazione, istruzione, lavoro Simona Tironi;

4. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Formazione e lavoro l'attuazione della presente deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento;

5. di trasmettere il presente provvedimento a fondazione CARIPLO e di darne pubblicazione attraverso il portale regionale della Lombardia.

6. di prevedere la pubblicazione del presente atto e degli atti successivi ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito web [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it).

Il segretario: Giovanni Leo

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_



ACCORDO DI COLLABORAZIONE  
TRA  
REGIONE LOMBARDIA  
E  
FONDAZIONE CARIPLO  
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA ZERONEET E AZIONI DI  
SOSTEGNO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE PER IL QUADRIENNIO  
2025/2028



## ACCORDO

**Regione Lombardia**, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano, Codice Fiscale 80050050154, Partita IVA 11991500015, in persona del suo Assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, di seguito denominata "Regione"

E

**Fondazione Cariplo**, con sede legale in Via Daniele Manin, 23, 20121 Milano, Codice Fiscale 00774480156, in persona del suo Presidente pro tempore, [Giovanni Azzone], di seguito denominata "Fondazione"

(congiuntamente, le "Parti")

## PREMESSO CHE

- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII legislatura, nell'ambito strategico 4.3 "Servizi per il lavoro" e nello specifico l'obiettivo strategico 4.3.6 "Potenziare gli strumenti di ingresso nel mercato del lavoro", individua Regione Lombardia quale promotrice di azioni concrete nella transizione verso l'occupazione per i giovani fra cui la promozione dei tirocini e dell'apprendistato e la formazione professionale nella modalità d'aula e on the job;
- il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII legislatura, nell'ambito strategico 2.4 "I giovani e le giovani generazioni", individua Regione Lombardia quale soggetto valorizzatore del ruolo dei giovani affinché siano protagonisti nel presente e costruttori del futuro, ponendosi come interlocutore lungimirante in grado di offrire loro una "casa" aperta e piena di opportunità e servizi per la loro crescita personale e professionale;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 "Il mercato del lavoro in Lombardia" prevede che "La Regione attua gli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo occupazionale e a favorire le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, così come previsto dall'articolo 4 della Costituzione";
- la legge regionale 31 ottobre 2022, n. 45 "La Lombardia è dei Giovani" all'articolo 1 "riconosce i giovani come risorsa essenziale per lo sviluppo sociale ed economico e concorre a promuovere a loro favore politiche e interventi specifici", tra cui "promuovere misure di inclusione sociale e di contrasto alle povertà educative e relazionali, alla dispersione scolastica e al fenomeno dei giovani inattivi e non impegnati in alcuna iniziativa formativa, rafforzando e rendendo più accessibile il sistema delle conoscenze e delle competenze necessarie per un'efficace transizione dal sistema educativo e della formazione al mercato del lavoro, anche attraverso un rafforzamento della collaborazione tra scuola e associazioni datoriali";
- con deliberazione della Giunta regionale n. 4275 dell'8 febbraio 2021, Regione Lombardia ha approvato i documenti "Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2027" e "Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027" che contengono la prima proposta di impianto strategico, a seguito del confronto interno e con il partenariato nell'ambito del Patto per lo Sviluppo;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 5106 del 26 luglio 2021, Regione Lombardia ha approvato i piani finanziari preliminari dei Programmi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027, declinati per Obiettivo specifico, con la ripartizione del contributo UE e del contributo nazionale;



- con deliberazione della Giunta regionale XI/6884 del 5 settembre 2022, Regione Lombardia ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022);
- il Programma Regionale PR FSE+ 2021-2027 nella priorità 4 "Occupazione giovanile" individua l'obiettivo specifico ESO4.1 "Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale";
- con deliberazione della Giunta regionale n. XII/3384 del 15 novembre 2024, Regione Lombardia ha approvato il documento "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse a sostegno dell'occupazione giovanile", stanziando, per l'attuazione degli interventi programmati, risorse pari a € 48.530.000,00 a valere sul Programma Regionale Lombardia FSE+ 2021-2027, nell'ambito dell'Obiettivo specifico ESO 4.1, Azione a.4 "Sostegno alla occupazione giovanile", articolate nelle seguenti linee di indirizzo:
  - LINEA A: Misure volte al coinvolgimento dei giovani, con l'obiettivo dell'attivazione dei giovani più distanti dal mercato del lavoro (più svantaggiati), in particolare gli inattivi e le persone con problemi di natura multidimensionale;
  - LINEA B: Misure volte all'orientamento e potenziamento delle competenze dei giovani;
  - LINEA C: Misure volte al sostegno e alla gestione delle carriere, con l'obiettivo del sostegno all'acquisizione di abilità e competenze di gestione delle carriere per promuovere l'occupazione di qualità e l'imprenditorialità giovanile;
- Regione Lombardia, con deliberazione della Giunta regionale n. XII/ 4459 del 26/05/2025, ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia ed Associazione Rondine Cittadella della Pace per la promozione del "Metodo Rondine per la trasformazione creativa dei conflitti" nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia, al fine di contrastare la dispersione scolastica attraverso un approccio integrato e sistemico, che valorizzi la motivazione, le inclinazioni individuali e il talento di ogni studente.
- Fondazione Cariplo, ai sensi della Legge 23 dicembre 1998, n. 461, e del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modifiche, è una fondazione di origine bancaria che persegue fini di solidarietà sociale e di promozione dello sviluppo economico;
- Fondazione Cariplo, a contrasto del fenomeno Neet, tra il 2016 e il 2022 ha realizzato il "Progetto Neetwork" finalizzato alla intercettazione e attivazione di NEET rispondenti ad un profilo di fragilità mediante un tirocinio retribuito in ambito non profit; nel 2023 ha promosso il "Bando Neetwork in rete" volto alla intercettazione e attivazione di giovani in condizione di NEET, con specifica attenzione ai soggetti più svantaggiati, mediante la promozione e il potenziamento di reti di prossimità;
- per la realizzazione di Progetto Neetwork Fondazione Cariplo e Regione Lombardia il 22 ottobre 2015 hanno stipulato un Protocollo di Intesa finalizzato a contrastare la disoccupazione giovanile e il fenomeno dei Neet;
- Fondazione Cariplo ha avviato iniziative di prevenzione della dispersione scolastica rivolte alle



scuole secondarie di primo grado mediante il Programma Tutoring Online Program, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, e alle scuole secondarie di primo e di secondo grado attraverso il Programma Azionamenti | Laboratori di Possibilità, a partire dall'anno scolastico 2023/2024;

- la Fondazione, nello svolgimento della propria attività istituzionale, ha avviato un piano di interventi su temi di grande rilievo e complessità, volti a produrre risultati misurabili in un periodo triennale e a sollecitare il coinvolgimento di terzi, con uno stanziamento di € 20 milioni ciascuno, e, nell'ambito di tale piano, Sfida "ZeroNeet";
- alla Sfida ZeroNeet ha già aderito Intensa Sanpaolo S.p.A. con uno stanziamento ulteriore di euro 10.000.000,00, di cui € 4.000.000,00 da reperirsi tramite campagne di raccolta fondi, e con l'apporto delle conoscenze e competenze del programma "Giovani e Lavoro", che sarà potenziato nell'ambito dell'iniziativa;
- con la sottoscrizione del presente Accordo Regione Lombardia e Fondazione Cariplo diventano co-promotori della Sfida ZeroNeet;
- la Sfida ZeroNeet ha l'obiettivo generale di prevenire, contrastare e conoscere il fenomeno dei NEET agendo su tre assi:
  - la prevenzione: intervenendo dentro e fuori la scuola a contrasto della dispersione scolastica e supporto dell'orientamento, dell'empowerment e dello sviluppo delle competenze, coinvolgendo le scuole secondarie a maggior rischio di abbandono scolastico;
  - il contrasto: volto ad avere un impatto significativo sulla riduzione dei giovani in condizione di NEET, mediante interventi di formazione specifica e opportunità concrete di inserimento lavorativo e percorsi di accompagnamento mirato, mediante il potenziamento e rafforzamento di reti territoriali multi-stakeholder;
  - la conoscenza: teso ad effettuare attività di ricerca mirate per approfondire il fenomeno e produrre elementi conoscitivi derivanti dal monitoraggio e dalla valutazione delle attività realizzate;
- la Sfida ZeroNeet è aperta all'adesione di ulteriori soggetti, i quali concorreranno con apporti in denaro o di servizi;
- le Parti condividono il comune obiettivo di sostenere progetti orientati alla riattivazione dei giovani definiti NEET nell'ottica dell'Obiettivo 8 di Agenda 2030 "Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti" con particolare attenzione al conseguimento dei traguardi:
  - 8.5 "Garantire entro il 2030 un'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un'equa remunerazione per lavori di equo valore";
  - 8.6 "Ridurre entro il 2030 la quota di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di studio o formazione";

#### RITENUTO OPPORTUNO

- definire una **Cornice Unitaria Programmatica per il contrasto al fenomeno neet**, che includa le linee di intervento e macro-azioni, specificando gli obiettivi della collaborazione, e che sia il riferimento strutturale per tutte le azioni che saranno sviluppate congiuntamente da Regione



Lombardia e Fondazione Cariplo;

- considerare all'interno della Cornice Unitaria Programmatica i seguenti ambiti di intervento come prioritari:
  - a. ambito Prevenzione: interventi volti a intercettare precocemente situazioni di rischio attraverso programmi di orientamento e sviluppo delle competenze, iniziative di contrasto alla dispersione scolastica e coinvolgimento delle comunità educanti;
  - b. ambito Contrasto: percorsi di accompagnamento al reinserimento formativo e lavorativo mediante presa in carico multidisciplinare dei giovani NEET, il rafforzamento dell'ecosistema di intervento, quali costituzione e consolidamento di reti territoriali multi-stakeholder, percorsi formativi e di inserimento personalizzati, ed esperienze pratiche in contesti lavorativi;
  - c. ambito Conoscenza: azioni di ricerca e monitoraggio del fenomeno NEET, scambio di buone pratiche e sviluppo di competenze negli operatori.
- includere quali principi attuativi che guideranno l'implementazione della Cornice Unitaria Programmatica:
  - a. l'integrazione tra diverse tipologie di intervento, riconoscendo la complessità e multidimensionalità del fenomeno NEET;
  - b. la personalizzazione in base ai bisogni specifici dei destinatari, valorizzando approcci individualizzati di presa in carico;
  - c. il potenziamento delle reti locali esistenti, promuovendo partenariati territoriali innovativi;
  - d. l'orientamento alla misurazione dei risultati, attraverso un sistema di monitoraggio e valutazione condiviso tra le Parti.

#### CONSIDERATO CHE

le attività oggetto del presente Accordo prevedono la raccolta e il trattamento di dati per finalità di monitoraggio, ricerca ed analisi, per la pubblicazione di studi specifici e per la programmazione di future politiche in un'ottica di conoscenza ed approfondimento del fenomeno, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, con particolare attenzione agli artt. 5 ed 89 del medesimo Regolamento.

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Articolo 1 – Oggetto

1. Con il presente Accordo, le Parti si impegnano a collaborare, compatibilmente e in conformità con le rispettive programmazioni e nei limiti dei relativi stanziamenti, per la realizzazione - nel contesto della “Sfida ZeroNeet” - di programmi e progetti congiunti nel quadriennio 2025-2028, finalizzati



alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dei NEET (Not in Education, Employment or Training) nel territorio lombardo, in coerenza con quanto previsto dalla delibera regionale del 15.11.2024 "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse a sostegno dell'occupazione giovanile", con la Sfida ZeroNeet e con l'Obiettivo 8 di Agenda 2030, in particolare i traguardi 8.5 e 8.6 relativi all'occupazione giovanile di qualità e alla riduzione della quota di giovani disoccupati e fuori dai cicli di istruzione o formazione.

2. Le Parti individuano quali interventi prioritari:

- il sostegno di progetti di contrasto al fenomeno dei NEET, mediante la promozione e il potenziamento di partenariati e reti territoriali di soggetti multi-attore che operano con e per i giovani, puntando su un supporto integrato e personalizzato per i giovani che presentano le maggiori difficoltà nell'inserimento lavorativo e sociale;
- il sostegno di progetti che prevedano azioni di prevenzione al fenomeno dei NEET, all'antidispersione, formazione dei tutor/soggetti responsabili della presa in carico, presa in carico multidisciplinare dei soggetti ed accompagnamento nel percorso, orientamento e supporto formativo; valorizzazione del sistema di istruzione nazionale e regionale (Iefp); esperienze di lavoro e formazione pratica;
- azioni mirate alla conoscenza del fenomeno quali attività di ricerca e conoscitive e attività di monitoraggio e di valutazione delle iniziative.

3. Le Parti non escludono la possibilità di definire ulteriori interventi nel rispetto delle "Linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse a sostegno dell'occupazione giovanile", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. XII/3384 del 15 novembre 2024, delle ulteriori risorse e degli obiettivi della Sfida ZeroNeet – in coerenza con la programmazione annuale e pluriennale della Fondazione - richiamati in premessa, che troveranno sistematizzazione in successivi accordi integrativi.

4. Le Parti definiranno congiuntamente, con eventuali successivi specifici accordi e in coerenza con le disposizioni del presente Accordo, delle linee strategiche e del piano operativo della Sfida ZeroNeet, le modalità operative di attuazione e di gestione degli strumenti attuativi che saranno avviati, nonché le relative dotazioni economiche ed impegni in capo a ciascuna Parte.

## Articolo 2 – Obiettivi

Con il presente Accordo di collaborazione, Le Parti perseguono i seguenti obiettivi:

- Approfondire lo studio e l'analisi del fenomeno dei NEET per contrastarne lo sviluppo;
- Prevenire e contrastare il fenomeno dei NEET con azioni mirate e sistemiche;
- Agevolare azioni di riattivazione dei giovani e delle giovani in condizione di NEET attraverso progettazioni specifiche;
- Promuovere azioni destinate all'occupazione dei giovani in condizione di NEET nel mercato del lavoro;
- Favorire la collaborazione tra i diversi soggetti che operano sul territorio con attività mirate rivolte ai giovani, promuovendone l'integrazione e messa a sistema;



- Agevolare la continuità e sostenibilità del sistema di rete territoriale;
- Favorire lo sviluppo di nuove collaborazioni e l'apertura a ulteriori soggetti operanti sul territorio.

### Articolo 3 – Tavolo permanente

1. Le Parti istituiscono un tavolo di lavoro permanente, composto in modo paritetico da dirigenti e funzionari individuati ed appartenenti alle Parti firmatarie, finalizzato al coordinamento, indirizzo, programmazione e condivisione delle attività previste dal presente Accordo.
2. Il tavolo permanente costituirà la sede di confronto sugli impegni reciproci, verificando l'andamento della gestione e le scadenze relative alle verifiche e al modello gestionale di riferimento.
3. Al tavolo permanente parteciperanno i rappresentanti designati dalle Parti e, qualora ritenuto opportuno, potranno essere invitati altri soggetti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo.
4. Il tavolo permanente sarà responsabile della definizione congiunta degli obiettivi dei bandi e altra tipologia di strumenti che verranno emessi nell'ambito del presente Accordo. Avrà il compito di monitoraggio delle attività, verificandone l'efficacia e proponendo eventuali aggiornamenti in base all'evoluzione del contesto e agli esiti delle azioni realizzate.

### Articolo 4 – Monitoraggio

1. Le Parti condividono le attività di monitoraggio con l'obiettivo di analisi, ricerca e studio dei dati che emergeranno nel corso delle progettazioni, in un'ottica di apprendimento, condivisione di conoscenza, studio, analisi e diffusione di buone pratiche.
2. Gli esiti delle attività di monitoraggio costituiranno elementi di miglioramento ed ottimizzazione per le progettazioni in corso d'opera, nonché per quelle future, poiché permetteranno di sviluppare politiche mirate, basate su risultati rilevati e analizzati.

### Articolo 5 – Impegni delle Parti

1. Le Parti si impegnano a:
  - collaborare per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo e a compiere, oltre a quelle specificamente indicate, ogni altra attività dovuta secondo criteri di correttezza e buona fede;
  - comunicare l'una all'altra ogni notizia rilevante ai fini della realizzazione del presente Accordo;
  - promuovere un Bando congiunto per sostenere progettazioni di contrasto al fenomeno neet, mediante la promozione e potenziamento territoriale di reti multi-attore. Le attività connesse al Bando saranno condivise tra le Parti attraverso incontri e comunicazioni ufficiali. Il testo del Bando, i criteri di valutazione, le dimensioni economiche, i tempi di realizzazione, le modalità di valutazione e di rendicontazione, gli apporti economici e le ulteriori dimensioni ritenute utili saranno eventualmente formalizzati tramite gli accordi di cui al precedente articolo 1, comma



4. I progetti sostenuti saranno visibili sui rispettivi canali di comunicazione.

- promuovere attività conoscitive sul fenomeno dei neet, mediante attività di ricerca dedicata e analisi dei flussi informativi nella disponibilità di Regione Lombardia;
- sostenere iniziative di comunicazione e sensibilizzazione condivise;
- sviluppare eventuali ulteriori attività congiunte di prevenzione alla dispersione e abbandono scolastico.

2. **Regione Lombardia** si impegna a:

- mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e amministrative per la realizzazione delle attività congiunte;
- garantire il coordinamento istituzionale con gli enti locali del territorio;
- individuare le priorità territoriali in linea con la programmazione regionale;
- valorizzare il contributo dei propri enti formativi che sul territorio sviluppano progettualità di prevenzione del fenomeno NEET e di attivazione delle persone;
- mettere a disposizione il sistema Bandi E Servizi (BES) di Regione Lombardia per l'erogazione dei bandi previsti dal presente Accordo;
- collaborare agli studi e ricerche sul fenomeno dei NEET per orientare l'efficacia delle iniziative intraprese;
- condividere i dati ed i flussi informativi disponibili sui sistemi regionali e dell'Osservatorio Regionale del Lavoro inerenti ai temi del presente Accordo. I dati così raccolti saranno utili per la definizione, quantificazione e qualificazione del fenomeno NEET in regione Lombardia e permetteranno di seguire l'evoluzione dei partecipanti alle iniziative promosse nell'ambito della Sfida ZeroNeet e ai progetti congiuntamente sostenuti relativamente alla loro attivazione nel breve e medio periodo.

3. **Fondazione Cariplo** si impegna a:

- mettere a disposizione le proprie competenze tecniche e progettuali;
- contribuire attraverso attività di assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione alla realizzazione dei progetti pervenuti e ritenuti meritevoli sul Bando congiunto secondo le modalità stabilite nei successivi accordi attuativi;
- garantire il supporto metodologico nella definizione delle iniziative congiunte;
- garantire e sostenere le attività di monitoraggio e valutazione delle iniziative promosse congiuntamente;
- favorire il coinvolgimento, nell'ambito della Sfida ZeroNeet, di altri soggetti finanziatori o partner progettuali;
- condurre studi e ricerche sul fenomeno dei NEET per orientare l'efficacia delle iniziative intraprese.



## Articolo 6 – Risorse finanziarie

1. Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, si prevedono i seguenti importi di finanziamento:
  - Regione Lombardia, relativamente alla tematica della riattivazione del target NEET, ha programmato risorse per un importo complessivo di euro 20.000.000,00.
  - Fondazione Cariplo, relativamente alla realizzazione dell'intera Sfida ZeroNeet, ha stanziato risorse per un importo di euro 20.000.000,00.
2. Le Parti, in coerenza con gli obiettivi definiti nelle premesse e nell'articolo 1, si riservano la facoltà di individuare progetti ulteriori - rispetto a quelli richiamati all'articolo 1 - da realizzare ed eventualmente sostenere congiuntamente, in coerenza con l'assetto contrattuale e gestionale riferibile alla Sfida ZeroNeet.
3. Le risorse finanziarie messe a disposizione da ciascuna Parte per l'attuazione delle iniziative previste dal presente Accordo, saranno definite nei relativi atti attuativi, rimanendo inteso che le risorse stanziate dalla Fondazione per la Sfida ZeroNeet, di cui al precedente punto 1, verranno destinate in conformità al piano operativo della Sfida e a supporto degli strumenti previsti dalla stessa.

## Articolo 7 – Comunicazione e utilizzo dei loghi

1. Le Parti si impegnano a dare ampia pubblicità alle attività realizzate nell'ambito del presente Accordo.
2. Le Parti si impegnano a condividere un piano di comunicazione che potrà comprendere annunci sui rispettivi siti web nonché su altri mezzi di comunicazione che saranno ritenuti più efficaci per divulgare e dare visibilità alle iniziative realizzate.
3. Ciascuna Parte potrà fare uso del logo e/o dei segni distintivi dell'altra solo per le finalità previste dal presente Accordo.
4. In tutte le attività di comunicazione, in qualsivoglia modo realizzate, dovranno essere presenti i loghi di ciascuna Parte rappresentati con la forma, colore e dimensione indicati da ciascuna Parte.
5. Gli specifici accordi attuativi potranno definire le attività di comunicazione previste per i singoli progetti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui sopra.
6. Per i progetti finanziati con fondi del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, dovranno essere rispettate le disposizioni in materia di informazione e comunicazione previste dai regolamenti europei.

## Articolo 8 – Protezione dei dati

1. Le Parti dichiarano di impegnarsi al rispetto delle disposizioni in materia di privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali acquisiti nell'ambito e per le



finalità del presente Accordo e dei successivi accordi attuativi nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

3. Le Parti si impegnano a condividere i dati raccolti nell'ambito delle attività di monitoraggio, ricerca e analisi, nel rispetto delle finalità dichiarate e con l'adozione di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative.
4. La condivisione dei dati tra le Parti, anche in forma aggregata o anonimizzata, è finalizzata alla gestione del monitoraggio, dell'attività del tavolo permanente, della ricerca ed analisi, della pubblicazione di studi specifici e della programmazione di future politiche in un'ottica di conoscenza ed approfondimento del fenomeno dei NEET.
5. Le modalità specifiche di gestione, raccolta, conservazione e condivisione dei dati saranno definite in appositi allegati tecnici ai singoli accordi attuativi, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR, in particolare dagli artt. 5 e 89.

### **Articolo 9 – Risoluzione**

Il presente Accordo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nel caso in cui una delle Parti non adempia a uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli articoli 4, 5 e 7.

### **Articolo 10 - Proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a riconoscere i diritti di proprietà intellettuale e industriale spettanti a ciascuna di esse sui rispettivi materiali, metodologie e know-how preesistenti alla stipula del presente Accordo.
2. I diritti di proprietà intellettuale e industriale su opere dell'ingegno e altri materiali creati congiuntamente durante l'esecuzione di attività previste dal presente Accordo e dai successivi accordi attuativi appartengono congiuntamente alle Parti in proporzione al contributo di ciascuna, salvo diversa pattuizione scritta.
3. Le Parti concordano che qualunque divulgazione esterna di pubblicazioni, rapporti di ricerca, materiali didattici o documentali prodotti nell'ambito delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo dovrà riportare i loghi di entrambe le Parti e fare esplicito riferimento alla collaborazione instaurata.

### **Articolo 11 – Disposizioni finali e durata**

1. Ferma restando la compatibilità e conformità con le rispettive programmazioni e nei limiti dei relativi stanziamenti, il presente Accordo avrà durata fino al 31 dicembre 2028 e, in ogni caso, resterà in vigore sino alla realizzazione delle iniziative e azioni previste dal medesimo. Le Parti si riservano altresì la facoltà di prorogare la durata del presente Accordo.
2. Entrambe le Parti risulteranno promotrici di tutte le azioni previste dal presente Accordo di collaborazione, che saranno attuate in modo coordinato e condiviso.
3. Il presente Accordo rappresenta l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o orale, tra le stesse.
4. L'eventuale invalidità o inefficacia di una qualsiasi disposizione del presente Accordo non comporterà l'invalidità o l'inefficacia dell'intero Accordo.



5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
6. Il presente Accordo è redatto in due esemplari, dei quali uno viene conservato presso Fondazione Cariplo e uno presso la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia.

Luogo e data: Milano, \_\_\_\_\_

Regione Lombardia

Simona Tironi

Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro

Fondazione Cariplo

Giovanni Azzone

Presidente

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### D.G. Università, ricerca, innovazione

D.d.u.o. 24 giugno 2025 - n. 8928

**2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - Asse 6, Azione 1.6.1.**  
**«Sviluppo delle tecnologie critiche nei progetti di partenariato tra PMI e Grandi Imprese» - modifica del decreto n. 2293/2025 e dell'allegato A «Bando tecnologie strategiche»**

IL DIRIGENTE DELLA UO AFFARI LEGISLATIVI,  
PROGRAMMAZIONE E GOVERNANCE DELLA RICERCA

Richiamata la d.g.r. n. XII/3756 del 13 gennaio 2025 avente ad oggetto «2021IT16RFPR010 - PR FESR 2021-2027 - Approvazione degli elementi essenziali della misura «Tecnologie strategiche» a valere sull'Asse 6, Azione 1.6.1 «Sviluppo delle tecnologie critiche nei progetti di partenariato tra PMI e Grandi Imprese» che, tra le altre disposizioni, ha approvato gli elementi essenziali della misura «Tecnologie strategiche»;

Richiamato il Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027, adottato con d.d.u.o. dell'Autorità di gestione del POR FESR 2021-2027 n. 9842 del 30 giugno 2023 e in ultimo aggiornato con d.d.u.o. n. 7621 del 29 maggio 2025, che descrive gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo del Programma e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;

Rilevato che il Sistema di Gestione e Controllo prevede tra l'altro:

- l'individuazione di un responsabile di Asse quale responsabile operativo delle attività di pianificazione, programmazione, gestione, monitoraggio e verifica delle operazioni attuate nell'ambito dell'Asse di riferimento per le azioni di competenza della Direzione;
- con riferimento alla separazione delle funzioni all'interno dell'Adg un modello organizzativo che assicura la separazione delle funzioni di selezione e approvazione delle operazioni, delle verifiche di gestione e dei pagamenti tra i diversi ruoli e le diverse strutture organizzative previste nella filiera di gestione, attuazione e controllo delle operazioni finanziate dal Programma;
- la possibilità del suddetto responsabile di Asse per la Direzione di delegare proprie funzioni ad un responsabile di Azione garantendo il rispetto del principio di separazione tra le fasi di selezione e concessione da un lato, comprese tutte le attività che intervengono prima della rendicontazione economica degli interventi all'agevolazione (ad es. esame e approvazione delle richieste di variazione dei proponenti, decreto di concessione, revoche, decadenze, ecc.), e le attività di controllo e liquidazione dall'altro, mantenendo comunque in capo a sé la responsabilità unica nei confronti dell'Autorità di gestione;

Richiamata la d.g.r. n. 3444 del 25 novembre 2024 «XVII Provvedimento organizzativo 2024» che, tra le altre disposizioni, ha identificato i responsabili dell'Asse 6 per Regione Lombardia, individuando per la DG Università, ricerca e innovazione il dirigente pro-tempore della UO Affari Legislativi, programmazione e governance della ricerca;

Visto il decreto n. 2293 del 21 febbraio 2025, che, tra le altre disposizioni:

- ha approvato il «Bando Tecnologie Strategiche», a valere sull'Asse 6, Azione 1.6.1 «Sviluppo delle tecnologie critiche nei progetti di partenariato tra PMI e grandi imprese» del PR FESR Lombardia 2021-2027, e le relative «Linee guida di attuazione»;
- ha delegato, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni di gestione e controllo, così come disciplinato dall'art. 69 e seguenti del Regolamento (EU) 2021/1060 e previsto dal St.Ge.Co. PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, come responsabile di procedimento per le fasi di selezione e concessione (che intervengono prima della trasmissione della rendicontazione e richiesta di erogazione del saldo degli interventi ammessi all'agevolazione) dell'Azione 1.6.1, il dirigente pro tempore della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico della DG Università, ricerca, innovazione;

Viste le d.g.r. n. 3444 del 25 novembre 2024 «XVII Provvedimento organizzativo 2024» e n. XII/3944 del 24 febbraio 2025 «III Provvedimento organizzativo 2025», che hanno apportato modifiche all'assetto della DG Università, ricerca e innovazione, in particolare per quanto concerne la titolarità della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico;

Considerato che nel periodo dal 1° febbraio 2025 al 24 febbraio 2025 l'incarico di dirigente ad interim della Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico è stato ricoperto dal dirigente della UO Affari Legislativi, programmazione e governance della ricerca;

Considerato che, per ragioni che attengono all'organizzazione delle attività delle strutture della DG Università, ricerca, innovazione, appare opportuno modificare il sopra citato decreto n. 2293/2025, individuando come responsabile del procedimento per le fasi di selezione e concessione (che intervengono prima della trasmissione della rendicontazione e richiesta di erogazione del saldo degli interventi ammessi all'agevolazione) dell'Azione 1.6.1, il dirigente pro tempore della UO Affari Legislativi, programmazione e governance della ricerca, facendo salve e mantenendo invariate tutte le altre disposizioni;

Considerato di modificare conseguentemente il paragrafo D.6 «Responsabile del procedimento», comma 1 dell'allegato A «Bando tecnologie strategiche» al decreto n. 2293/2025 come di seguito specificato: «1. Il responsabile del procedimento per le attività di «Selezione e concessione», è il dirigente pro tempore della UO Affari Legislativi, programmazione e governance della ricerca», facendo salve e mantenendo invariate tutte le altre disposizioni;

Verificata la propria competenza all'adozione del presente atto in forza dei Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura e dei decreti del segretario generale di individuazione delle strutture organizzative, delle relative competenze e delle aree di attività della Direzioni della Giunta regionale;

Attestato che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

DECRETA

1. Di modificare il decreto n. 2293/2025 individuando come responsabile del procedimento della misura «Tecnologie strategiche» per le fasi di selezione e concessione (che intervengono prima della trasmissione della rendicontazione e richiesta di erogazione del saldo degli interventi ammessi all'agevolazione) dell'Azione 1.6.1, il dirigente pro tempore della UO Affari Legislativi, programmazione e governance della ricerca;

2. Di modificare conseguentemente il paragrafo D.6 «Responsabile del procedimento», comma 1 dell'allegato A «Bando tecnologie strategiche» al decreto n. 2293/2025 come di seguito specificato: «1. Il responsabile del procedimento per le attività di «Selezione e concessione», è il dirigente pro tempore della UO Affari Legislativi, programmazione e governance della ricerca»;

3. Di fare salve e mantenere invariate tutte le altre disposizioni del decreto n. 2293/2025 e dell'allegato A «Bando tecnologie strategiche»;

4. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. Di trasmettere il presente atto all'Autorità di gestione del POR FESR 2021-2027;

6. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL di Regione Lombardia, e del presente atto e della versione consolidata del bando sul portale Bandi e Servizi [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it), sul portale regionale dedicato Programmazione europea [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it) e sulla piattaforma regionale Open Innovation [www.openinnovation.regione.lombardia.it](http://www.openinnovation.regione.lombardia.it).

Il dirigente  
Tommaso Mazzei

## D.G. Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica

D.d.s. 16 giugno 2025 - n. 8470

T.u. 11 dicembre 1933 n. 1775 - Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, art. 27 - autorizzazione al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana (Codice Fiscale 9050234015) ad apportare alcune modifiche alle opere di utilizzazione delle acque destinate al raffreddamento della centrale termoelettrica di Tavazzano nell'ambito del progetto di realizzazione di un sistema di raffreddamento con torri di tipo ibrido. Codice derivazione: MI D/894 - ID: MI02000042022

### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA GESTIONE INVASI E USI DELLE ACQUE PUBBLICHE

Visti:

- il r.d. 14 agosto 1920, n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 «Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici» e s.m.i.;
- il r.d. 3 maggio 1937, n. 899 «Disposizioni regolamentari per i canali demaniali»;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali», in attuazione del Capo I della l. n. 59 /1997, inerenti alla fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento di acque pubbliche;
- il d.p.c.m. 12 ottobre 2000, pubblicato sulla G.U.R.I. del 22 febbraio 2001, relativo all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni e agli EE.LL. in attuazione del d.lgs. 112/98, e dalla cui data di pubblicazione decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni conferite per effetto del d.lgs. 112/98;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i. ed in particolare il Titolo V recante «Disciplina delle risorse idriche»;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26»;
- la d.g.r. data 31 luglio 2017 n. 3990 «Approvazione del Programma di Tutela e uso delle Acque (PTA 2016) ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 152/99 e dell'art. 55, c. 19 della l.r. 26/2003»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
- la l.r. 29 giugno 2009, n. 10 «Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale».

Premesso che:

- con d.d.s. n. 16889 del 22 dicembre 2017, regolato da disciplinare rep. n. 12090/RC del 21 dicembre 2017, è stata riconosciuta al Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana la titolarità della derivazione d'acqua pubblica dal fiume Adda in comune di Cassano d'Adda (MI) a mezzo del canale demaniale «Muzza» in ragione della portata massima di 1.100 mod (110.000 l/s) nella stagione estiva e di 600 mod (60.000 l/s) nella stagione invernale per irrigare con obbligo di restituzione delle colature un comprensorio di circa 57.000 ha, concedendo l'utilizzo delle portate defluenti nel canale Muzza per usi extra irrigui tra cui l'uso raffreddamento di due centrali termoelettriche in misura complessivamente non superiore a 375 mod, di cui 125 mod (12.500 l/s) nella centrale termoelettrica di Cassano d'Adda (MI) e 250 mod (27.000 l/s) nella centrale termoelettrica di Tavazzano Montanaso Lombardo (LO);
- con d.d.s. n. 3664 del 15 marzo 2018 la concessione di cui al d.d.s. 16889/2017 è stata adeguata a seguito della richiesta, da parte del consorzio, di rinuncia parziale dei quantitativi d'acqua da destinarsi ad uso raffreddamento degli impianti termoelettrici della centrale situata in comune di Montanaso Lombardo (LO) dai 270 moduli concessi

a 240 mod (24.000 l/s);

- con d.d.s. n. 7125 del 15 maggio 2023 è stata concessa la variante non sostanziale della concessione assentita con d.d.s. n. 16889 del 22 dicembre 2017 e d.d.s. n. 3664 del 15 marzo 2018, relativa all'aumento della portata già derivata dal fiume Adda e scorrente nel canale demaniale Muzza, da 240 moduli massimi (24.000 l/s) a 365 moduli massimi (36.500 l/s) da destinarsi ad uso raffreddamento della centrale termoelettrica sita nei comuni di Tavazzano e Montanaso Lombardo (LO), con l'obbligo di restituzione della portata derivata in parte nel canale Muzza ed in parte nel canale Belgiardino per gli ulteriori usi già assentiti.

Dato atto che:

- la configurazione attuale della centrale termoelettrica di Tavazzano consta di n. 3 unità a ciclo combinato denominate «Modulo 5», «Modulo 6» e «Nuovo CCGT» (Combined Cycle Gas Turbine) il cui sistema di raffreddamento a ciclo aperto è alimentato dalle acque scorrenti nel canale Muzza per complessivi massimi 365 moduli (36.500 l/s) così ripartiti: 125 moduli per TZ1 (associato al nuovo CGT), 140 moduli per TZ5, associato al modulo 5 e 100 moduli per TZ6 associato al modulo 6;
- il prelievo attualmente avviene mediante 3 pompe installate in corrispondenza delle 2 luci/bocche di presa ubicate in sponda sinistra del canale Muzza in comune di Montanaso Lombardo (LO): 1 pompa TZ1 da 125 moduli installata in corrispondenza della prima luce e n. 2 pompe TZ5 da 140 moduli e TZ6 da 100 moduli installate in corrispondenza della seconda luce;
- la restituzione delle acque utilizzate avviene in parte nel canale Muzza ed in parte nel canale Belgiardino.

Vista la nota in data 9 maggio 2025, acquisita al protocollo regionale n. V1.2025.0045861 del 12 maggio 2025, con la quale il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana ha comunicato che è intenzione del gestore della centrale termoelettrica, quale utente consorziato, di integrare il sistema di raffreddamento esistente mediante la realizzazione, di un nuovo sistema di raffreddamento con torri di tipo ibrido a servizio alternato di uno dei tre gruppi di produzione esistenti.

Vista la documentazione tecnica presentata dal Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana in data 9 maggio 2025 consistente nei seguenti elaborati predisposti da EP Tavazzano Montanaso s.p.a. quale gestore della centrale termoelettrica di Tavazzano-Montanaso e utente extra irriguo del consorzio:

- Relazione tecnica descrittiva a firma Ing. Cesare Spreafico;
- 049TZ00213-00-00 Impiantistica di reintegro idrico;
- 049TZ00214-00-00 Impiantistica di scarico del residuo;
- 049TZ00219-00-00 Vista d'insieme impianto di approvvigionamento e scarico idrico.

Considerato che:

- in base agli elaborati progettuali presentati, l'intervento proposto è propedeutico alla realizzazione di una torre di raffreddamento da allacciare, alternativamente, a ciascuno dei 3 gruppi di produzione quando le portate disponibili nel canale Muzza non sono sufficienti a mantenere in esercizio tutti i 3 attuali circuiti di raffreddamento a ciclo aperto;
- la torre di raffreddamento, alternativa ai cicli aperti, necessita di una portata di acqua di reintegro (make-up) massima di 2,5 moduli (250 l/s) che sarà prelevata dal canale Muzza e che sarà restituita nel canale dopo l'uso solo in parte (0,5 moduli = 50 l/s) in quanto la restante parte di portata prelevata (circa 200 l/s) viene consumata per evaporazione;
- l'intervento in progetto prevede l'installazione di una nuova pompa per l'acqua di reintegro da 2,5 moduli (250 l/s) presso ciascuna delle 3 esistenti pompe TZ1, TZ5 e TZ6 al servizio dei 3 gruppi (quindi in totale 3 pompe da 250 l/s, funzionanti solo alternativamente) nonché la realizzazione di nuove condotte di mandata e ritorno verso le condotte esistenti di adduzione di acqua circolazione (o condensatrice) dei 3 gruppi che collegheranno le torri di raffreddamento alle tubazioni esistenti, rispettivamente in corrispondenza delle esistenti opere di presa e di scarico;
- la torre di raffreddamento funzionerà collegata ad un gruppo di produzione alla volta, pertanto il prelievo di 2,5 moduli (250 l/s) avverrà unicamente in caso di fuori esercizio di una delle 3 pompe esistenti da 100, 125 o 140 moduli;
- conseguentemente in qualunque assetto venga gestito l'impianto termoelettrico non vi potrà essere un maggior uso dell'acqua di raffreddamento termoelettrico rispetto a quan-

## Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

to concesso da ultimo con il d.d.s. 15 maggio 2023, n. 7125.

Richiamato l'art. 4 del disciplinare rep. n. 12090/RC del 21 dicembre 2017 approvato con d.d.s. 22 dicembre 2017, n. 16889 in sede di rilascio della concessione principale, laddove viene specificato che «Il consorzio nulla potrà variare nelle modalità di derivazione fin qui praticate senza specifica autorizzazione dell'Autorità competente».

Considerato che, in relazione all'utilizzazione delle acque scorrenti nel canale Muzza con riferimento al progetto del sistema di raffreddamento con torri di tipo ibrido da porre a servizio dei 3 gruppi di produzione in esercizio presso la centrale termoelettrica di Tavazzano-Montanaso

- l'intervento proposto è localizzato interamente all'interno del sito produttivo non comportando pertanto il coinvolgimento di soggetti terzi;
- non è prevista alcuna variazione del quantitativo di prelievo d'acqua dal fiume Adda a mezzo del canale Muzza rispetto agli atti concessori in premessa indicati;
- il raffreddamento dei 3 gruppi di produzione: nuova unità CCGT (modulo o gruppo o sezione 1) e gruppi 5 e 6, potrà avvenire, a seconda della disponibilità di acqua, in circuito aperto con acqua del canale Muzza (modalità attuale), o in alternativa in circuito chiuso mediante acqua di torre;
- la torre di raffreddamento, con distribuzione di tipo a gravità, può funzionare solo a servizio di un ciclo combinato alla volta e solo quando almeno una delle tre pompe di circolazione è spenta, ovvero quando la disponibilità di acqua dal canale Muzza è inferiore a 36,5 m<sup>3</sup>/s e pertanto l'acqua destinata al raffreddamento delle tre unità sia in ciclo aperto che in combinazione con la torre (massimo 2 gruppi + torre) non supererà mai i 36,5 m<sup>3</sup>/s (365 mod) già concessi;
- ciascuno dei 3 gruppi sarà dotato di una propria pompa di reintegro acqua (make-up) per la torre di raffreddamento;
- in caso di esercizio nella configurazione di raffreddamento con la torre, il prelievo d'acqua dal canale Muzza riferito al gruppo di produzione allacciato alla torre sarà limitato al solo quantitativo necessario al reintegro;
- in caso di utilizzo della torre di raffreddamento, a fronte di un prelievo massimo di 250 l/s, la restituzione al canale Muzza sarà di circa di 50 l/s in canale Muzza, mentre circa 200 l/s verranno persi per evaporazione;
- non sono previste modifiche alle opere di presa e di restituzione al canale attualmente esistenti;
- l'utilizzo della portata complessiva di 2,5 mod (250 l/s) ad uso raffreddamento nella centrale termoelettrica non incide sulla portata derivata dal fiume Adda, né sulle acque già derivate e scorrenti nel canale demaniale Muzza né incide apprezzabilmente sugli altri usi concessi.

Dato atto che in seguito agli accertamenti compiuti il progetto presentato seppur modificando localmente le opere di utilizzazione delle portate destinate all'uso raffreddamento della centrale termoelettrica prevedendo l'installazione delle 3 pompe di prelievo delle acque di reintegro (make up), non incide sulle portate derivate dal fiume Adda a mezzo del canale Muzza, non incide sulla destinazione d'uso delle acque né sulle portate massime destinabili all'uso in questione e non necessita pertanto di valutazione dell'interesse dei terzi.

Ritenuto pertanto che l'intervento non comporti variazione della concessione in essere e che lo stesso possa essere ricondotto alle tipologie disciplinate dall'art. 27 del r.r. 2/2006.

Ritenuto pertanto di poter autorizzare il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana e per esso l'utente consorziato gestore pro-tempore della centrale termoelettrica di Tavazzano ad apportare le modifiche alle opere di sollevamento delle acque destinate all'uso raffreddamento previste nel progetto presentato.

Dato atto che restano invariate e confermate le condizioni stabilite dai vigenti atti di concessione e dei relativi disciplinari.

Dato atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Dato atto che il presente provvedimento si conclude il procedimento tecnico amministrativo nei termini previsti dalle norme vigenti.

Richiamati la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 27 del regolamento regionale n. 2/2006 il Consorzio di Bonifica Muzza Bassa Lodigiana (Codice Fiscale 90502340152) con sede in via Nino dall'Oro, 4, - 26900 Lodi, concessionario della derivazione dal fiume Adda a mezzo del canale demaniale Muzza, ad apportare le modifiche alle opere di prelievo e di utilizzazione delle acque del canale Muzza e destinate al raffreddamento della centrale termoelettrica di Tavazzano previste nel progetto trasmesso in data 9 maggio 2025 i cui elaborati sono elencati nelle premesse del presente atto;

2. di attestare che il presente atto non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente  
Alessandro Nardo

## D.G. Istruzione, formazione, lavoro

D.d.u.o. 20 giugno 2024 - n. 8814

**Approvazione degli esiti istruttori delle manifestazioni di interesse presentate a valere sull'invito, adottato con d.d.u.o. 8881 del 21 giugno 2022, per la costituzione di un elenco regionale di professionisti e/o esperti per la partecipazione alle commissioni d'esame finale dei percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS) di cui alla l. 99/2022, realizzati in Regione Lombardia – Ottavo provvedimento**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

ISTRUZIONE, PARITA' EDUCATIVA E FILIERA FORMATIVA

Richiamata la legge n. 99 del 15 luglio 2022 avente ad oggetto «Istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore» con la quale è stato istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte gli Istituti Tecnici Superiori che assumono la nuova denominazione di Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy);

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 17 maggio 2023 avente ad oggetto: «Disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione, nonché ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99»;

Viste:

- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30
- la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» come modificata dalla l.r. n. 9 del 4 luglio 2018;
- la legge regionale 5 ottobre 2015 n. 30, «Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle l.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Richiamato in particolare l'art. 2 del sopra citato d.m. n. 88 del 17 maggio 2023 - Composizione delle commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dagli allievi dei percorsi formativi degli ITS Academy - in cui si prevede che:

*«Le commissioni di esame per la verifica finale delle competenze acquisite dalle allieve e dagli allievi che hanno frequentato i percorsi formativi degli ITS Academy sono così costituite:*

- a) un rappresentante dell'Università o delle Istituzioni di alta formazione, artistica, musicale e coreutica o di un ente di ricerca con funzioni di Presidente della commissione d'esame, designato dal Ministero dell'istruzione e del merito (componente esterno). La designazione è effettuata dal Ministero dell'istruzione e del merito anche sulla base dei nominativi indicati dalle Fondazioni ITS Academy tra i docenti universitari, di ruolo ordinario o straordinario, associati o fuori ruolo, tra i docenti delle Istituzioni di alta formazione, artistica, musicale e coreutica, o tra i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei corsi di laurea a carattere scientifico e tecnologico coerenti con l'area tecnologica e l'ambito di riferimento del corso di studi dell'ITS Academy, che non siano stati coinvolti negli ultimi tre anni nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso formativo della medesima Fondazione. Ai fini della designazione, la Fondazione farà pervenire entro 60 giorni prima dell'inizio delle prove d'esame, una rosa di almeno due nominativi di cui abbiano richiesto ed ottenuto la disponibilità all'incarico, corredata di curriculum vitae;
- b) un esperto della formazione professionale designato dalla Regione nella quale opera l'ITS Academy (componente esterno);
- c) un rappresentante di un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritario, designato dal Dirigente scolastico dell'istituto socio fondatore della Fondazione, individuato tra i docenti di discipline tecnico-professionali in servizio (componente interno);
- d) due esperti del mondo del lavoro designati dal Comitato Tecnico Scientifico dell'ITS Academy;

- il primo, che abbia svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso della Fondazione, con almeno tre anni di esperienza nelle imprese dell'area tecnologica e dell'ambito ai quali si riferisce il percorso stesso (componente interno);
- il secondo, individuato nell'ambito dell'area professionale o del settore imprenditoriale di riferimento dell'ITS Academy, che non sia stato coinvolto negli ultimi tre anni nella progettazione o realizzazione o docenza di alcun percorso della Fondazione (componente esterno).

La commissione d'esame viene costituita con provvedimento del Dirigente scolastico dell'Istituto scolastico socio fondatore della Fondazione ITS Academy».

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura, approvato con la d.c.r. XII/42 del 20 giugno 2023, che individua tra gli ambiti strategici la Formazione professionale e gli ITS Academy;

Visti:

- la d.g.r. 6116 del 14 marzo 2022 «Approvazione delle indicazioni per la definizione dell'offerta formativa ITS per l'a.f. 2022/23 e la costituzione di un elenco di professionisti per le commissioni d'esame ITS», con cui si è rilevata l'esigenza di costituire un nuovo elenco regionale di professionisti/esperti da designare come componenti delle Commissioni di esame finale dei percorsi ITS;
- il d.d.u.o. n. 8881 del 21 giugno 2022, con cui, in attuazione della citata d.g.r. 6116/2022, è stato approvato l'invito per la raccolta di manifestazioni di interesse di professionisti e/o esperti per la costituzione di un elenco regionale per la partecipazione alle commissioni d'esame finale dei percorsi di ITS, realizzati in Regione Lombardia;

Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 11649 del 4 agosto 2022, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori delle manifestazioni di interesse presentate entro il 27 luglio 2022, termine stabilito come prima finestra temporale;
- il d.d.s. n. 18744 del 20 dicembre 2022, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori delle manifestazioni di interesse presentate, come secondo provvedimento;
- il d.d.s. n. 5615 del 14 aprile 2023, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori delle manifestazioni di interesse presentate, come terzo provvedimento;
- il d.d.s. n. 10560 dell'11 luglio 2023, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori delle manifestazioni di interesse presentate, come quarto provvedimento;
- il d.d.u.o. n. 4027 dell'11 marzo 2024, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori delle manifestazioni di interesse presentate, come quinto provvedimento;
- il d.d.u.o. n. 12353 dell'8 agosto 2024, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori delle manifestazioni di interesse presentate, come sesto provvedimento;
- il d.d.u.o. n. 1514 del 6 febbraio 2025, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori delle manifestazioni di interesse presentate, come settimo provvedimento;

Dato atto che alla data del presente decreto risultano presentate 34 nuove candidature;

Visto che le candidature presentate sono state sottoposte all'istruttoria formale e tecnica, effettuata da parte degli uffici della U.O. Istruzione, Parità Educativa e Filiera Formativa sulla piattaforma Bandi e Servizi, con riferimento al Bando n. RLE12022B00881 e secondo le condizioni previste dall'Avviso;

Ritenuto di approvare gli esiti istruttori delle candidature proposte come risultanti dall'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui si riporta l'ID pratica di riferimento e il relativo esito di ammissione;

Dato atto che:

- a seguito degli esiti istruttori risultano 34 nuovi soggetti ammessi all'elenco;
- ogni candidato può consultare il proprio esito istruttorio direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi, accedendo con le proprie credenziali;

Ritenuto, inoltre, di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale Bandi e Servizi - [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it);

Visto che all'art. B.4 - Criteri di nomina l'Avviso prevede che, ai fini della designazione del commissario regionale, la Fonda-

## Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

zione farà pervenire, entro 30 giorni prima dell'inizio delle prove, una rosa di due nominativi di cui abbiano richiesto ed ottenuto la disponibilità all'incarico;

Ritenuto, pertanto di trasmettere alle ITS Academy l'ottavo elenco dei professionisti ammessi con le informazioni contenute nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di individuare i professionisti per la partecipazione alle commissioni secondo le modalità dell'invito approvato con il sopra citato d.d.u.o. 8881/2022;

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nel rispetto dei termini previsti dall'Invito;

Visti la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

## DECRETA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, gli esiti istruttori delle nuove manifestazioni di interesse di professionisti e/o esperti presentate a valere sull'Invito, approvato con il d.d.u.o.n. 8881 del 21 giugno 2022, per la costituzione di un elenco regionale per la partecipazione alle commissioni d'esame finale dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS), realizzati in Regione Lombardia, come risultanti dall'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui si riporta l'ID pratica di riferimento e il relativo esito di ammissione;

2. di dare atto che ogni candidato può consultare il proprio esito istruttorio direttamente sulla piattaforma Bandi e Servizi, accedendo con le proprie credenziali e che in caso di non ammissione verrà trasmessa al candidato una specifica comunicazione, contenente il motivo di non ammissione, all'indirizzo inserito nella manifestazione di interesse;

3. di trasmettere alle ITS Academy l'ottavo elenco dei professionisti ammessi con le informazioni contenute nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di individuare i professionisti per la partecipazione alle commissioni secondo le modalità dell'invito approvato con d.d.u.o. n. 8881 del 21 giugno 2022;

4. di disporre la pubblicazione della presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sulla piattaforma Bandi e Servizi [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it);

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente  
Milena Bianchi

— • —

| ALLEGATO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| APPROVAZIONE ESITI ISTRUTTORI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PRESENTATA SULL’INVITO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO REGIONALE DI PROFESSIONISTI E/O ESPERTI DI DISPONIBILITA’ PER LA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI D’ESAME FINALE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS) DI CUI AL DPCM DEL 25 GENNAIO 2008, REALIZZATI IN REGIONE LOMBARDIA ADOTTATO CON DDUO 8881 DEL 21/06/2022<br>8° PROVVEDIMENTO |         |
| ID domanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Esito   |
| 4580451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 5435777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6101087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6304555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6313456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6316265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6316300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6318516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6319008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6334872                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6337376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6352415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6352546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6382060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6382065                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6400338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6491329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6569899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6686029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6687255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6714688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6716128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6727751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6731210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6736329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6751551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6797813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6823705                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6825649                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6837885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6846016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6851434                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6854834                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |
| 6871525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AMMESSA |

Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025

**D.d.s. 20 giugno 2025 - n. 8833**
**Modulo Duale-GOL (M5.C1.R1.1 del PNRR): approvazione dell'avviso pubblico per la realizzazione dell'offerta formativa dei percorsi di terza e quarta annualità e di IV anno del Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - Anno formativo 2025/2026 - CUP E82B25000170006**

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E ITS ACADEMY

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretario generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con particolare riferimento alla Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1 «Politiche attive del lavoro e formazione»;
- il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, e, in particolare, l'art. 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do No Significant Harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 2013/1296, 2013/1301, 2013/1303, 2013/2013, 2013/1309, 2013/1316, 2014/223, 2014/283 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) 2012/966;
- il Regolamento delegato (UE) 2021/702 del 10 dicembre 2020, recante modifica del Regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute»;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visti:

- il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
- la legge 28 marzo 2019, n. 26 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- il decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- il decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, del 4 ottobre 2021 (G.U. n. 256 del 26 ottobre 2021), concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto interministeriale 5 novembre 2021, recante «Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2021;
- il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 dicembre 2021 recante l'adozione del «Piano Nazionale Nuove Competenze» (PNC), pubblicato in G.U. n. 307 del 28 dicembre 2021;

- il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 24 agosto 2023, recante «Modalità di riparto della seconda quota di risorse del PNRR e destinate all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione», nell'ambito del Programma nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL)», pubblicato in G.U. n. 237 del 10 ottobre 2023;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 30 marzo 2024, recante «Aggiornamento Programma GOL» pubblicato in G.U. n. 120 del 24 maggio 2024;
- il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, 30 marzo 2024 recante «Piano nuove competenze - Transizioni», pubblicato in G.U. n. 120 del 24 maggio 2022;

Richiamati:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», così come modificata dalla legge regionale 4 luglio 2018, n. 9, che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- la legge regionale 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle l.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- la legge regionale 4 agosto 2003 n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate» come modificata dall'art. 12 comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/03) di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura presentato dalla Giunta l'11 maggio 2023, con d.g.r. XII/262 e approvato dal Consiglio regionale il 20 giugno 2023 con d.c.r. XII/42;

Richiamati con riferimento al Programma GOL:

- la proposta di Piano Attuativo Regionale (PAR) adottato con delibera n. 6006 del 25 febbraio 2022 che si inserisce nell'ambito degli interventi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1) e che indica le linee operative per l'attuazione delle misure previste da GOL e le relative modalità di attuazione;
- la validazione definitiva del PAR da parte del Commissario straordinario ANPAL trasmessa con PEC n. ANPAL 006715 del 19 maggio 2022;
- la d.g.r. n. 6427 del 23 maggio 2022 «Aggiornamento e pubblicazione del Piano attuativo regionale del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e approvazione delle Linee guida per l'attuazione della prima fase di GOL»;
- la d.g.r. n. 6849 del 2 agosto 2022 «Approvazione delle linee guida per il potenziamento della rete dei servizi delle politiche attive del lavoro - Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)»;
- la d.g.r. n. 7035 del 26 settembre 2022 «Disposizioni in merito all'avviso d.d.u.o. 27 maggio 2022 n. 7480 attuativo della «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori - GOL» (PNRR) - Aggiornamento dei panieri dei servizi» che ha previsto l'adeguamento al paniere dei servizi dell'avviso GOL;
- la d.g.r. n. 7084 del 3 ottobre 2022 «Approvazione schema di convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con ANPAL per l'attuazione dell'intervento del PNRR Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 - Programma GOL Garanzia Occupabilità Lavoratori»;
- la d.g.r. n. 7462 del 30 novembre 2022 «Approvazione dello schema di accordo quadro tra Regione Lombardia, Unione delle Province lombarde, Città metropolitana di Milano e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la realizzazione del programma «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)»;
- la d.g.r. n. 7562 del 15 dicembre 2022 «Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per la costituzione della rete dei punti informativi di primo contatto del programma GOL e il raccordo con le imprese per le politiche del lavoro pres-

so le sedi dei consulenti per il lavoro»;

- la d.g.r. n. 7829 del 31 gennaio 2023 «Determinazioni relative all'attuazione della prima fase del Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PNRR) di cui alla d.g.r. 6427/2022 e ss.mm.ii.: misure finalizzate a garantire la continuità delle politiche attive»;
- la d.g.r. n. 7867 del 6 febbraio 2023 «Modifiche e integrazioni dello schema di «Accordo Quadro tra Regione Lombardia, Unione delle Province lombarde, Città metropolitana di Milano e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la realizzazione del programma «Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL» approvato con d.g.r. 7462 del 30 novembre 2022»;
- la d.g.r. n. 923 del 11 settembre 2023 «Proposta di aggiornamento del Piano Attuativo Regionale (PAR) relativo al Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (PNRR) e Linee guida»;
- la d.g.r. n. 1709 del 28 dicembre 2023 «Linee guida per l'attuazione delle azioni di rete per il lavoro nell'ambito del percorso 5 del Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL (PNRR)»;
- la d.g.r. n. 2022 del 13 marzo 2024 «Aggiornamento massimali orari servizi previsti nelle linee guida del Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;
- il decreto n. 7480 del 27 maggio 2022 e ss.mm.ii che ha approvato l'avviso GOL;

Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'Economia e delle finanze dell'11 febbraio 2025 «Modalità di riparto della terza e quarta quota di risorse PNRR e destinate all'intervento M5C1 1.1 Politiche attive del lavoro e formazione nell'ambito del Programma nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori GOL» con il quale è stata assegnata a tutte le Regioni la quota delle risorse attribuite all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, pari complessivamente ad euro 1.800.000.000 per l'annualità finanziaria 2024 ed euro 1.028.600.000 di euro per l'annualità finanziaria 2025;

Dato atto che nella tabella 1 dell'allegato A «Criteri di riparto e somme attribuite alle Regioni e Province autonome – assegnazione delle risorse di cui all'intervento M5C1 «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del PNRR, annualità 2024 e 2025» del sopra richiamato decreto ministeriale, sono state assegnate a Regione Lombardia, per l'annualità 2024 (terza annualità), risorse economiche pari ad euro 202.678.575 mentre per l'annualità 2025 risorse economiche pari ad euro 115.819.546 per un totale complessivo di euro 318.498.121;

Viste le risorse complessive del Programma GOL assegnate a Regione Lombardia pari ad € 550.826.121 di cui ai seguenti decreti interministeriali:

- decreto del 5 novembre 2021 I annualità 2022 pari ad € 101.288.000;
- decreto del 24 agosto 2023 II annualità 2023 pari ad € 131.040.000;
- decreto dell'11 febbraio 2025 III e IV annualità 2024 – 2025 pari ad € 318.498.121

con le quali, per le prime due annualità, è stato adottato e aggiornato il piano finanziario del PAR di Regione Lombardia di cui alle d.g.r. n. 6427/2022 e d.g.r. n. 923/2023;

Richiamati gli atti regionali relativi al sistema di accreditamento dei soggetti autorizzati ad erogare servizi di istruzione e formazione professionale:

- la d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle d.g.r.: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021»;
- il decreto n. 15225 del 25 ottobre 2022 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione B in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022»;
- il decreto n. 15516 del 28 ottobre 2022 «Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A in attuazione della d.g.r. n. XI/6696 del 18 luglio 2022»;

Richiamato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 139 del 2 agosto 2022, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2022 al n. 2355, con cui sono state adottate le «Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (ITS) in modalità duale»;

Richiamati i principali atti regionali in materia di Istruzione e Formazione Professionale (leFP):

- il decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)»;
- il Decreto n. 7214 del 28 luglio 2014 «Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di Istruzione e Formazione Professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013»;
- la d.g.r. n. XI/3192 del 3 giugno 2020 «Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021», con la quale è stato approvato il nuovo Repertorio regionale delle figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, le relative competenze tecnico professionali e quelle culturali di base, oltre ai nuovi modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di leFP;
- il decreto n. 19050 del 5 dicembre 2024 «Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – offerta formativa 2025/2026»;

Richiamati con riferimento al «Modulo Duale-GOL»:

- il decreto direttoriale n. 176 del 10 aprile 2025, con cui è stato approvato il documento «Indicazioni operative Modulo Duale – GOL» predisposto nell'ambito del PNRR - Missione M5, Componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione»;
- la nota prot. n. 11077 del 29 maggio 2025, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato gli esiti positivi della verifica di completezza e correttezza delle informazioni fornite da Regione Lombardia in merito alla trasmissione dell'addendum al PAR GOL (allegato n. 1 delle «Indicazioni operative Modulo Duale-GOL») e del format di programmazione percorsi e risorse finanziarie (allegato n. 2 delle «Indicazioni operative Modulo Duale-GOL»), inviati a mezzo PEC con nota regionale prot. n. ET.2025.0548650 del 27 maggio 2025;

Atteso che la misura Duale-GOL ha l'obiettivo di coniugare le peculiarità dei percorsi di leFP in modalità duale con le opportunità offerte dal Programma GOL e dal Piano nuove competenze, offrendo agli studenti di almeno 16 anni un'opportunità concreta di rafforzamento delle competenze e di accesso ai servizi rivolti alla cittadinanza. Inoltre, con il Modulo Duale-GOL si intende concorrere al raggiungimento del target complessivo del Programma GOL, pari a 800.000 persone formate di cui 300.000 con competenze digitali;

Considerato che le indicazioni operative nazionali sopra richiamate prevedono che la programmazione fisica e finanziaria del «Modulo Duale - GOL» è rimessa alla valutazione delle singole Regioni e deve essere declinata all'interno del PAR GOL attraverso la redazione di uno specifico «Addendum» del PAR GOL, nel quale devono essere forniti i dettagli della programmazione;

Atteso che i percorsi a valere sul «Modulo Duale-GOL» sono integralmente finanziati con le risorse del Programma GOL;

Viste le circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

- n. 7 del 31 marzo 2025 riguardante «Indicazioni in merito al limite minimo per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la stipula del patto di servizio»;
- n. 8 del 31 marzo 2025 riguardante «Aggiornamento della definizione di soggetto formato di cui al paragrafo 1.3 della circolare ANPAL del 5 agosto 2022, n. 1»;

Visti inoltre:

- la d.g.r. n. XII/4503 del 3 giugno 2025 «Aggiornamento del Piano Attuativo Regionale (PAR) relativo al Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e adeguamento Linee guida GOL», il cui Addendum 2 prevede il target di 20.992 allievi formati e assegna € 139.680.768,00 ai servizi di formazione e € 2.408.832,00 ai servizi di presa

**Serie Ordinaria n. 26 - Venerdì 27 giugno 2025**

in carico, applicando rispettivamente l'unità di costo standard di € 6.654,00 per percorsi leFP di almeno 990 ore (di cui 390 minime di alternanza) e € 38,25 all'ora;

- la d.g.r. n. XII/4504 del 3 giugno 2025 «Programmazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) di Regione Lombardia per l'anno formativo 2025/2026», che tra le altre cose ha stabilito che:
  - i percorsi leFP di terza e quarta annualità e di IV anno del 2025/2026 siano finanziati dal Modulo Duale-GOL;
  - uno specifico avviso attuativo;
  - le risorse del Modulo Duale-GOL siano assegnate alle istituzioni formative accreditate mediante la determinazione di un budget;
  - il budget «Duale-GOL» sia assegnato attraverso il meccanismo di overbooking per garantire il massimo utilizzo possibile delle risorse;
- il decreto n. 8042 del 6 giugno 2025 «Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l'anno formativo 2025/2026: determinazione dei budget delle istituzioni formative accreditate in attuazione della d.g.r. n. XII/4504 del 3 giugno 2025»;

Richiamati infine:

- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione degli interventi del PNRR del 22 maggio 2025 «Adozione del Manuale operativo per i soggetti attori - M5C1 Riforma 1.1 «ALMPs e formazione professionale»;
- la nota prot. n. 1906 del 19 giugno 2025 dell'Unità di Missione PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a riscontro della proposta di avviso attuativo «Duale-GOL» di Regione Lombardia, esprimendo nulla osta alla pubblicazione subordinato all'approvazione del PAR 2024-2025 e fermo restando l'immodificabilità dell'addendum Duale-GOL;

Atteso che le risorse per l'attuazione del presente provvedimento trovano copertura sui capitoli 15296, 15297, 15298, 17120 e 17121;

Richiamata la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione europea sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, in particolare il paragrafo 2.5 «Istruzione e attività di ricerca» che al punto 28 afferma che «L'istruzione pubblica organizzata 12 nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica. La Corte di giustizia ha dichiarato che: «istituendo e mantenendo un tale sistema di pubblica istruzione, finanziato in generale dal bilancio pubblico e non dagli alunni o dai loro genitori, lo Stato non intendeva svolgere attività lucrative, bensì assolveva i propri compiti in campo sociale, culturale ed educativo nei confronti dei propri cittadini»»;

Dato atto che:

- il finanziamento in argomento non rileva ai fini degli aiuti di Stato, in quanto finalizzato a garantire l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, alla luce dei principi esposti nel paragrafo 2.5 «Istituzione e attività di ricerca» della richiamata Comunicazione n. 2016/C 262/01 e trattandosi di attività di funzione e potestà pubblica;
- con le misure di cui al presente provvedimento non si intendono finanziare nemmeno indirettamente attività economiche, trattandosi di finanziamento dedicato al sistema dell'istruzione e formazione professionale, che ai sensi della normativa statale è parte integrante del sistema educativo nazionale di istruzione e che non comporta un aumento di produttività e competitività dell'azienda;

Acquisito il parere del Comitato valutazione aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 e al decreto del segretario generale n. 8804 del 10 giugno 2024, espresso nella seduta del 14 maggio 2025 con riferimento al Modulo Duale-GOL e alla proposta di deliberazione confluita nella d.g.r. 4503/2025;

Dato atto che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la d.g.r. n. 7837 del 12 febbraio 2018 «Approvazione della policy regionale «Regole per il governo e applicazione dei principi di privacy by design e by default ai trattamenti di dati personali di titolarità di Regione Lombardia» e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati;

Tenuto conto che l'avviso approvato con il presente provvedimento trova applicazione mediante il sistema della dote, che consiste nel riconoscimento all'ente accreditato di un importo per singolo allievo;

Considerato che per la peculiarità del funzionamento del sistema dotale non si ha certezza della dimensione finanziaria dell'impegno di spesa, se non nel momento della pagabilità delle doti, in quanto la loro esigibilità matura non solo con la accertabilità dei beneficiari alla dote, ovvero degli allievi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale in possesso dei requisiti specifici previsti dall'avviso pubblico, ma anche con la effettiva fruizione dei servizi previsti, la cui verificabilità avviene solo a seguito di presentazione della rendicontazione dei servizi effettuati e della relativa richiesta di liquidazione, che sono sottoposte ai controlli effettuati dalla competente struttura della DG Istruzione, formazione, lavoro;

Ritenuto, tutto ciò premesso, di procedere all'approvazione del dispositivo attuativo del «Modulo Duale-GOL», nella fattispecie dell'«Avviso pubblico per la realizzazione dell'offerta formativa dei percorsi di terza e quarta annualità e di IV anno del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) in attuazione della d.g.r. n. XII/4504 del 3 giugno 2025 a valere sul PNRR (Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per il lavoro», Riforma 1.1 «Politiche attive del lavoro e formazione»), cofinanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Anno formativo 2025/2026 - CUP E82B25000170006», di cui all'allegato A e ai relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato 1: Atto di adesione unico
- allegato 2: Piano di Intervento Personalizzato (PIP)
- allegato 3: Domanda di partecipazione all'iniziativa
- allegato 4: Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU)
- allegato 5: Avvenuta registrazione del PIP
- allegato 6: Comunicazione di rinuncia e chiusura anticipata della dote
- allegato 7: Richiesta di liquidazione servizi formativi
- allegato 7 bis: Richiesta di liquidazione intermedia servizi formativi
- allegato 7 ter: Richiesta di liquidazione servizi di presa in carico
- allegato 8: Timesheet servizi di presa in carico
- allegato 9: Informativa sul trattamento dei dati personali
- allegato 10: Modulo di richiesta accesso agli atti
- allegato 11: Loghi

Precisato che con successivo provvedimento saranno approvati i seguenti allegati:

- format scheda stage
- format delle attestazioni dei servizi formativi (con scadenza novembre 2025 e aprile 2026)

Ritenuto di disporre la pubblicazione:

- del decreto e dell'allegato A sul BURL;

- del decreto e di tutti gli allegati sul portale istituzionale di Regione Lombardia nella pagina dedicata al Programma GOL, sul portale Bandi e Servizi (<https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/home>) e sulla pagina di Cruscotto Lavoro (<https://www.cruscottoilfi.it>);

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste infine:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;
- la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, la Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23 «Bilancio di previsione 2025 - 2027», nonché il regolamento di contabilità;
- la d.g.r. n. XII/3718 del 30 dicembre 2024 «Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2025-2027, - piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2025 - piano di studi e ricerche 2025-2027 - prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti»;
- il decreto del segretario generale n. 20964 del 30 dicembre 2024 «Bilancio finanziario gestionale 2025/2027»;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate

1. di approvare il dispositivo attuativo del «Modulo Duale-GOL», nella fattispecie l'«Avviso pubblico per la realizzazione dell'offerta formativa dei percorsi di terza e quarta annualità e di IV anno del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in attuazione della d.g.r. n. XII/4504 del 3 giugno 2025 a valere sul PNRR (Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per il lavoro», Riforma 1.1 «Politiche attive del lavoro e formazione»), cofinanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - Anno formativo 2025/2026 - CUP E82B25000170006», di cui all'allegato A e ai relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato 1: Atto di adesione unico
- allegato 2: Piano di Intervento Personalizzato (PIP)
- allegato 3: Domanda di partecipazione all'iniziativa
- allegato 4: Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU)
- allegato 5: Avvenuta registrazione del PIP
- allegato 6: Comunicazione di rinuncia e chiusura anticipata della dote
- allegato 7: Richiesta di liquidazione servizi formativi
- allegato 7 bis: Richiesta di liquidazione intermedia servizi formativi
- allegato 7 ter: Richiesta di liquidazione servizi di presa in carico
- allegato 8: Timesheet servizi di presa in carico
- allegato 9: Informativa sul trattamento dei dati personali
- allegato 10: Modulo di richiesta accesso agli atti
- allegato 11: Loghi

2. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione dei seguenti allegati:

- format scheda stage
- format delle attestazioni dei servizi formativi (con scadenza novembre 2025 e aprile 2026)

3. di dare atto che l'attuazione dell'avviso «Modulo Duale-GOL» trova copertura sui capitoli 15296, 15297, 15298, 17120 e 17121;

4. di dare altresì atto che i relativi provvedimenti di impegno e di liquidazione saranno assunti solo a seguito della rendicontazione dei servizi effettuati e della relativa richiesta di liquidazione, nonché dell'attestazione di pagabilità a cura dell'ufficio controlli, determinando in questo modo che si avrà certezza della dimensione finanziaria solo al completamento della procedura di controllo;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

6. di disporre la pubblicazione:

- del decreto e dell'allegato A sul BURL;
- del decreto e di tutti gli allegati sul portale istituzionale di Regione Lombardia nella pagina dedicata al Programma GOL, sul portale Bandi e Servizi (<https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/home>) e sulla pagina di Cruscotto Lavoro (<https://www.cruscottoifi.it>).

La dirigente  
Valeria Marziali

— • —



## ALLEGATO A

|                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)</b><br/><b>“MODULO DUALE-GOL”</b></p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|

### AVVISO PUBBLICO

per la realizzazione dell’offerta formativa dei **percorsi di terza e quarta annualità e di IV anno** del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) in attuazione della DGR n. XII/4504 del 3 giugno 2025 a valere sul PNRR (Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 “Politiche per il lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche attive del lavoro e formazione”), cofinanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU

**ANNO FORMATIVO 2025/2026**

**CUP E82B25000170006**

**INDICE GENERALE**

|     |                                                                                    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE _____                                            | 3  |
| 2.  | RIFERIMENTI NORMATIVI _____                                                        | 5  |
| 3.  | DEFINIZIONI _____                                                                  | 13 |
| 4.  | DOTAZIONE FINANZIARIA _____                                                        | 16 |
| 5.  | SOGGETTI ESECUTORI AMMISSIBILI _____                                               | 17 |
| 6.  | BENEFICIARI E INTERVENTI FINANZIABILI _____                                        | 18 |
| 7.  | CRITERI DI AMMISSIBILITÀ _____                                                     | 25 |
| 8.  | DIMENSIONE FINANZIARIA, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI _____        | 25 |
| 9.  | SPESE AMMISSIBILI _____                                                            | 27 |
| 10. | TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI DA TRASMETTERE<br>29 |    |
| 11. | MODALITÀ DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA DOMANDA _____                         | 30 |
| 12. | OBBLIGHI DEI SOGGETTI ESECUTORI _____                                              | 31 |
| 13. | MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI _____                                        | 34 |
| 14. | MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE _____       | 42 |
| 15. | MODIFICHE DELL'AVVISO _____                                                        | 47 |
| 16. | MODIFICHE/VARIAZIONI DELL'INTERVENTO _____                                         | 48 |
| 17. | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ASSISTENZA E INFORMAZIONE _____                     | 48 |
| 18. | TUTELA DELLA PRIVACY _____                                                         | 48 |
| 19. | MECCANISMI SANZIONATORI _____                                                      | 49 |
| 20. | POTERE SOSTITUTIVO _____                                                           | 50 |
| 21. | CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE _____                                               | 50 |
| 22. | RINVIO _____                                                                       | 50 |
| 23. | DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI _____                                                 | 50 |
| 24. | ALLEGATI _____                                                                     | 50 |

## 1. FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

---

### Quadro generale e framework regolatorio

Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stata adottata, a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito MLPS), la Riforma 1.1 – “Politiche attive del lavoro e formazione” (M5C1-4 *Reform 1 - ALMPs and Vocational Training*) con l'obiettivo di introdurre un'ampia e integrata riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale di inserimento e reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati.

Il Programma Garanzia per l'Occupabilità dei Lavoratori (di seguito GOL), adottato con D.M. del 5 novembre 2021, costituisce il perno dell'azione di Riforma ed è accompagnato dal “Piano nuove competenze e transizioni”, adottato con Decreto del 29 marzo 2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Programma GOL ha un target complessivo da raggiungere pari a 800.000 persone formate di cui 300.000 con competenze digitali. Quello assegnato a Regione Lombardia è di 334.397 beneficiari trattati e 111.651 beneficiari formati di cui 44.210 formati digitali.

Nel quadro complessivo del Programma GOL e al fine di sostenere la riqualificazione di giovani e adulti è stato previsto uno specifico intervento denominato “Modulo Duale-GOL”, con il quale si intende concorrere al raggiungimento del Target complessivo del Programma GOL. A tale scopo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concesso alle Regioni la facoltà di utilizzare le risorse del Programma GOL per il finanziamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP).

Nell'ottica di promuovere un efficiente, efficace e congruo impiego delle risorse PNRR, nonché di migliorare le opportunità formative per tutti i giovani, con particolare riferimento a coloro che si trovano a rischio di abbandono scolastico o inattività, Regione Lombardia intende pertanto ammettere a finanziamento, nell'ambito del Programma GOL, anche una quota dei percorsi leFP erogati in modalità duale, purché coerenti con le «Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale» del DM 139/2022, con il «Piano Nuove Competenze» e con la disciplina GOL.

Applicando le “Indicazioni operative Modulo Duale-Gol” adottate con Decreto Direttoriale MLPS n. 176 del 10 aprile 2025, Regione Lombardia intende perseguire un duplice obiettivo:

- per quanto concerne la programmazione leFP, stabilizzare il finanziamento dei percorsi in un'ottica pluriennale, anche attraverso l'utilizzo flessibile delle risorse nazionali;
- per quanto concerne GOL, agevolare il conseguimento del target formati e formati digitali e, mediante questi, del target trattati.

Coerentemente con quanto descritto, la Giunta regionale con la Deliberazione n. XII/4503 del 3 giugno 2025 ha provveduto ad adeguare il Piano Attuativo Regionale (PAR) di GOL, prevedendo uno stanziamento complessivo di € 142.089.600,00 destinato al finanziamento dei percorsi di leFP e delle operazioni di presa in carico a questi correlate. La revisione del PAR, con specifico riguardo al Modulo Duale per GOL, è stata accompagnata dall'adozione dell'Addendum 1 (*Addendum al PAR GOL - annualità 2024 e 2025 per la programmazione del “Modulo Duale – GOL”*) e dell'Addendum 2

*(Addendum al PAR GOL - annualità 2024 e 2025; File Excel per la programmazione del “Modulo Duale – GOL” – Annualità formativa 2025-2026).*

A seguito della revisione del Piano Attuativo Regionale, con DGR n. XII/4504 del 3 giugno 2025 Regione Lombardia ha approvato l'impostazione e il quadro di dettaglio del sistema leFP per l'Anno Formativo 2025/2026, avvalendosi dell'utilizzo di diverse risorse finanziarie: risorse regionali, risorse vincolate statali, risorse FSE+ 2021-2027 e risorse PNRR GOL. Inoltre, per l'anno formativo 2025/2026 ha individuato diverse tipologie di percorsi formativi:

- i percorsi di prima, seconda e terza annualità in modalità duale, anche come forma di recupero della dispersione scolastica;
- i percorsi di quarta annualità in modalità duale, specificamente la quarta annualità dei percorsi quadriennali;
- i percorsi di IV anno in modalità duale;
- i percorsi Personalizzati per allievi Disabili (PPD);
- i percorsi erogati in modalità apprendistato di primo livello (art. 43 D.Lgs. 81/2015);
- i percorsi leFP erogati da parte delle istituzioni scolastiche (Istituti Professionali) in regime di sussidiarietà, che non sono oggetto di finanziamento regionale.

In particolare, la DGR 4504/2025 ha previsto che le risorse del Programma GOL finanzino i percorsi di terza e quarta annualità e di IV anno.

### **Finalità dell'Avviso**

Il presente Avviso, uno dei provvedimenti attuativi della DGR 4504/2025, costituisce il **dispositivo di finanziamento del Modulo Duale-GOL**, attuato sui percorsi leFP di terza e quarta annualità e di IV anno dell'Anno Formativo 2025/2026.

Le finalità che Regione Lombardia intende perseguire con questo Avviso sono le seguenti:

- consolidare l'offerta formativa duale anche interessando platee di beneficiari più ampie, intercettando giovani adulti e coinvolgendo fasce di giovani con particolari condizioni di fragilità;
- supportare la transizione alla modalità duale del sistema di leFP attraverso la valorizzazione delle esperienze di alternanza per lo sviluppo delle competenze professionali e di base dei giovani;
- garantire percorsi formativi che rispondano, da un lato, alle crescenti aspettative dei giovani e delle famiglie e, dall'altro, al fabbisogno delle imprese, in particolare nei settori in forte crescita quali green e digitali;
- accrescere il grado di innovazione e la complementarità tra interventi formativi e servizi al lavoro;
- finanziare l'erogazione di percorsi leFP di terza e quarta annualità utili a contribuire al raggiungimento del target formati, formati digitali e trattati previsti dal Programma GOL.

### **Richiamo alle finalità e ai principi generali**

Il presente Avviso si informa ai seguenti principi:

- di DNSH “do no significant harm” (non arrecare un danno significativo all'ambiente), per cui si prevede che le tipologie di attività previste non debbano avere ripercussioni negative sull'ambiente;
- di *tagging* clima e digitale, per cui le attività previste debbano porre particolare rilievo sull'aspetto del mondo naturale e del mondo digitale;
- di parità di genere, per cui deve essere garantita la fruizione delle attività da parte di chiunque;

- di valorizzazione dei giovani, per cui la formazione deve diventare uno strumento di sviluppo delle competenze e delle abilità personali orientato a favorire l’inserimento, soprattutto dei giovani, nel mondo del lavoro;
- di riduzione dei divari territoriali, per cui le attività devono costituire un fattore inclusivo e aggregante della realtà territoriale regionale;
- di assenza del cosiddetto “doppio finanziamento”, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale;
- ai principi generali previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento applicabile al PNRR.

## 2. RIFERIMENTI NORMATIVI

---

### Normativa e atti dell’Unione Europea

- Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;
- Regolamento delegato 2021/2139 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Regolamento Delegato UE 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, e, in particolare, l’art. 17, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

- Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) 2013/1296, 2013/1301, 2013/1303, 2013/1304, 2013/1309, 2013/1316, 2014/223, 2014/283 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) 2012/966;
- Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea con particolare riferimento al punto 2.5 - Istruzione e attività di ricerca;
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, con particolare riferimento alla Misura 5, Componente 1, Riforma "Programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori";
- Decisione di esecuzione n. 0442 del Consiglio Europeo del 8 dicembre 2023, che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia.

## **Normativa e atti nazionali**

- Circolare MEF/GRS del 10 ottobre 2024, n. 35, "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0.";
- Circolare MEF/GRS del 15 luglio 2024, n. 33, "Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";
- Circolare MEF/RGS del 17 maggio 2024, n. 27, "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.";
- Circolare MEF/RGS del 14 maggio 2024, n. 22, "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
- Circolare MEF/RGS del 28 marzo 2024, n. 13, "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241";
- Circolare MEF/RGS del 18 gennaio 2024, n. 2, "Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0";
- Circolare MEF/RGS del 15 settembre 2023, n. 27, "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle misure PNRR di competenza della Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori";
- Circolare MEF/RGS del 8 agosto 2023, n. 26 che fornisce puntuali istruzioni a tutte le Unità di Missione PNRR ministeriali ai fini della rendicontazione di milestone e target di competenza contenute all'interno della quarta richiesta di pagamento da inviare alla Commissione europea;
- Circolare MEF/RGS del 27 aprile 2023, n. 19 "L'utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";

- Circolare MEF/RGS del 14 aprile 2023, n. 16 “L’Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT;
- Circolare MEF/RGS del 22 marzo 2023, n. 11 “Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target”;
- Circolare MEF/RGS del 13 marzo 2023, n. 10 “Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”;
- Circolare MEF/RGS del 2 gennaio 2023, n. 1 “Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del PNRR”;
- Circolare MEF/RGS del 17 ottobre 2022, n. 34 “Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;
- Circolare MEF/RGS del 13 ottobre 2022, n. 33 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;
- Circolare MEF/RGS del 11 agosto 2022, n. 30 “Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;
- Circolare MEF/RGS del 26 luglio 2022, n. 29 “Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori”;
- Circolare MEF/RGS del 4 luglio 2022, n. 28 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;
- Circolare MEF/RGS del 21 giugno 2022, n. 27 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”;
- Circolare MEF/RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”;
- Circolare MEF/RGS del 24 gennaio 2022, n. 6 “Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”;
- Circolare MEF/RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 “Indicazioni attuative del PNRR”;
- Circolare MEF/RGS del 29 ottobre 2021, n. 25 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;
- Circolare MEF/RGS del 14 ottobre 2021, n. 21 “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;
- Circolare ANPAL 05 agosto 2022, n.1 recante “Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL, nonché di gestione della condizionalità a seguito delle innovazioni previste dal Programma”;
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7 del 31 marzo 2025 recante “Indicazioni in merito al limite minimo per il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità e la stipula del Patto di servizio”;
- Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 8 del 31 marzo 2025 recante “Aggiornamento della definizione di soggetto formato di cui al paragrafo 1.3 della Circolare Anpal del 5 agosto 2022, n. 1”;
- Nota operativa ANPAL n. 16583 del 5 dicembre 2022 “Note di coordinamento in materia di definizione operativa degli obiettivi e dei traguardi di GOL – seguiti”;

- Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'attuazione degli interventi del PNRR del 22 maggio 2025 "Adozione del Manuale operativo per i Soggetti attuatori - MSC1 Riforma 1.1 «ALMPs e formazione professionale»";
- Decreto Direttoriale n. 176 del 10 aprile 2025 "Indicazioni operative relative al Modulo Duale-GOL";
- Decreto interministeriale n. 3039 del 13 febbraio 2025 "Modalità di riparto della terza e quarta quota di risorse PNRR e destinate all'intervento MSC1 1.1 - Politiche attive del lavoro e formazione - nell'ambito del Programma nazionale per la garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL)";
- Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 marzo 2024 recante "PNRR misura 5 – riforma politiche attive integrazioni programma GOL";
- Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 29 marzo 2024 recante "Piano nuove competenze e transizioni";
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 139 del 2 agosto 2022 di approvazione delle "Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale";
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 dicembre 2021, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante l'Adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze (in GU n. 307 del 28 dicembre 2021);
- Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali del 5 novembre 2021, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, "Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)" (in GU n. 306 del 27 dicembre 2021);
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015 "Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81";
- Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 4 ottobre 2021 (G.U. n. 256 del 26 ottobre 2021), concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto-legge 77/2021;
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 230 del 22 novembre 2023 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, "Disciplina dell'imposta di bollo";
- Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e in particolare l'art. 4, comma 1, che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro – ANPAL;

- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 *“Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, in particolare l'art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore, e l'art. 45, che regola il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 *“Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”* e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 *“Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 *“Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53”*;
- Decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, *“Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale”*;
- Decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*, in particolare il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 ai sensi del quale *“Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77”*;
- Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e ss.mm.ii.;
- Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101 *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*, in particolare l'art. 8, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*, in particolare:
  - l'articolo 1, comma 1042, ai sensi della quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
  - l'articolo 1, comma 1043, ai sensi della quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196 *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*, come modificata dalla Legge 7 aprile 2011, n. 39 *“Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”*;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 *“Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione*

*professionale*”, in particolare l’art. 2, che assicura a tutti il diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, sancendo che l’attuazione di tale diritto si realizza sia nel sistema di istruzione, sia in quello di istruzione e formazione professionale (leFP);

- Legge 16 gennaio 2003, n. 3 *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso”* e successive modifiche e integrazioni;
- Legge del 29 dicembre 1990, n. 405, *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge finanziaria 1991)”;
- Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, attraverso i relativi meccanismi di verifica secondo quanto previsto a pag. 376 del documento *“Recovery and Resilience Facility - Operational Arrangements between European Commission and Italy”* - Ares (2021)7947180 – 22 dicembre 2021 (di seguito Operational Arrangements), e successivo aggiornamento come disposto dalla Decisione di esecuzione n. 0442 del Consiglio Europeo del 8 dicembre 2023;
- Documento descrittivo del sistema di gestione e controllo per l’attuazione degli investimenti e riforme di pertinenza Missione 5 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Appendice tematica *“Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”* alle *“Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”* in relazione al *“Titolare effettivo”*;
- Documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 7 novembre 2024 *“Integrazione dell’Accordo fra le Regioni e le Province Autonome sulle Linee guida relative alle modalità di erogazione della Formazione a distanza per percorsi di Formazione non regolamentata (22/230/CR6/C17);*

## Normativa e atti regionali

- Legge Regionale 4 agosto 2003, n. 13 *“Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”* come modificata dall’art. 12 comma 1 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12, che prevede il finanziamento, attraverso le risorse del fondo regionale disabili (art. 7 l.r. 13/03) di azioni mirate al sostegno di politiche integrate di istruzione, formazione professionale, inserimento e mantenimento lavorativo di persone disabili;
- Legge Regionale 28 settembre 2006, n. 22 *“Il mercato del lavoro in Lombardia”* e ss.mm.ii., che ridefinisce l’organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 *“Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia”* e s.m.i., in particolare:
  - l’art. 8 che ha previsto l’attribuzione, da parte della Regione, di buoni e contributi alle famiglie degli allievi frequentanti le istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo di istruzione e formazione, stabilendo inoltre che le modalità di attuazione di detti interventi siano definite dalla Giunta Regionale sulla base degli indirizzi dei documenti di

programmazione regionale; o l'art. 11 comma 1, lett. a) che dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) si articola, fra l'altro, in percorsi di secondo ciclo, per l'assolvimento del diritto dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale; nonché di un quarto anno;

- l'art. 14, commi 1 e 2 che prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di leFP di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di leFP di secondo ciclo;
- Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 30 *“Qualità, innovazione e internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”*;
- Legge Regionale 24 novembre 2017, n. 25 *“Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria”*;
- Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. XII/42 del 20 giugno 2023;
- Legge Regionale 30 dicembre 2024, n. 23 *“Bilancio di previsione 2025 – 2027”*.

#### Atti regionali relativi al programma GOL

- DGR n. X/7431 del 28 novembre 2017 *“Modalità di sottoscrizione del patto di servizio personalizzato – art. 20 co. 1 d.lgs. 150/2015 - Manifestazione di interesse per l'adesione degli operatori accreditati”*;
- DGR n. XI/6006 del 25 febbraio 2022 *“Proposta di Piano Attuativo Regionale di Regione Lombardia relativo al Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell'ambito del PNRR (per l'acquisizione del parere di ANPAL)”*;
- DGR n. XI/6427 del 23 maggio 2022 *“Aggiornamento e pubblicazione del Piano Attuativo Regionale del Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e approvazione delle Linee guida per l'attuazione della prima fase”*;
- DGR n. XI/6849 del 2 agosto 2022 *“Approvazione delle linee guida per il potenziamento della rete dei servizi delle politiche attive del lavoro - Programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*;
- DGR n. XI/7084 del 3 ottobre 2022 *“Approvazione schema di convenzione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e con Anpal per l'attuazione dell'intervento del P.N.R.R. Missione 5 Componente 1 Riforma 1.1 – Programma GOL Garanzia Occupabilità Lavoratori”*;
- Decreto n. 14940 del 18 ottobre 2022 *“Attuazione della DGR n. 6849 del 2 agosto 2022 di potenziamento della rete dei servizi delle politiche attive del lavoro: apertura avviso per la raccolta di manifestazioni d'interesse e relativa adesione”*;
- DGR n. XI/7462 del 30 novembre 2022 *“Approvazione dello schema di accordo quadro tra Regione Lombardia, Unione delle Province lombarde, Città metropolitana di Milano e ufficio scolastico regionale per la Lombardia per la realizzazione del Programma “Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)”*;
- DGR n. XII/4503 del 3 giugno 2025 *“Aggiornamento del Piano Attuativo Regionale (PAR) relativo al programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e adeguamento linee guida GOL”*.

#### Atti regionali relativi al sistema leFP

- Decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013 *“Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di leFP di secondo ciclo (art. 22 della L.R. 19/07)”*;

- Decreto n. 7214 del 28 luglio 2014 “Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di leFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del Decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013”;
- Decreto n. 16110 del 8 novembre 2019, con il quale è stato recepito l’Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni del 1° agosto 2019 riguardante l’approvazione del nuovo Repertorio delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;
- DGR n. XI/3192 del 3 giugno 2020 “Repertorio regionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l’attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l’anno formativo 2020/2021”, con la quale è stato approvato il nuovo Repertorio regionale delle Figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, le relative competenze tecnico professionali e quelle culturali di base, oltre che i nuovi modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale;
- DGR n. XI/6380 del 16 maggio 2022 “Indicazioni per la realizzazione dei percorsi dell’offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a valere dal 1° settembre 2022”;
- DGR n. XII/4504 del 3 giugno 2025 “Programmazione del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) di regione Lombardia per l’anno formativo 2025/2026”;
- Decreto n. 8042 del 6 giugno 2025 “Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) per l’anno formativo 2025/2026: determinazione dei budget delle istituzioni formative accreditate in attuazione della DGR n. XII/4504 del 03/06/2025”.

#### Offerta formativa leFP 2025/2026

- Decreto n. 19050 del 5 dicembre 2024 “Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – Offerta formativa 2025/2026”.

#### Atti regionali in materia di accreditamento e tirocini

- DGR n. XI/7763 del 17 gennaio 2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini”;
- Decreto n. 6286 del 7 maggio 2018 “Indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”
- DGR n. XI/6696 del 18 luglio 2022 “Procedure e requisiti per l’accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle DGR: 26 ottobre 2011 - n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12 luglio 2021”;
- Decreto n. 15516 del 28 ottobre 2022 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A in attuazione della DGR n. XI/6696 del 18 luglio 2022”;
- Decreto n. 15225 del 25 ottobre 2022 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all’albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale - sezione B in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022”.

#### Atti specifici sul campionamento delle domande di rimborso

- Decreto n. 12044 del 2 agosto 2024 “PR FSE+ 2021-2027 - Approvazione della metodologia di analisi e valutazione del rischio ex ante per le verifiche di gestione amministrative (on desk) di cui all’art. 74 del Reg. (UE) n. 1060/2021”.

#### Atti regionali in materia di registrazione delle presenze alle attività formative

- Decreto n. 12943 del 4 settembre 2023 “Modifiche e integrazioni alla disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa, già approvata con DDG n. 4873 del 31 marzo 2023”;
- Decreto n. 17278 del 14 novembre 2024 “Criteri di riduzione del contributo, nel rispetto del principio di proporzionalità, per carenze o non conformità alle disposizioni di riferimento delle operazioni in sede di controlli di primo livello (art. 74 del Regolamento UE n. 1060/2021”.

#### **Costi standard**

- Decreto n. 8153 del 5 agosto 2009 “Approvazione della metodologia di calcolo dei costi standard relativi ai servizi al lavoro e ai servizi alla formazione nell’ambito del sistema dote”;
- Decreto n. 1319 del 22 febbraio 2012 “Modifiche ed integrazioni al «Manuale operatore» di cui all’allegato 1 del DDUO del 21 aprile 2011”, che approva il Manuale operatore per l’attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote, in quanto applicabile anche alla programmazione europea 2021-2027;
- Decreto n. 4103 del 14 maggio 2012 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro”;
- Deliberazione del Commissario Straordinario di ANPAL n. 5 del 9 maggio 2022, con la quale sono stati approvati i seguenti documenti: “Strumenti per l’attuazione dell’assessment – Profilazione quantitativa”; “Strumenti per l’attuazione dell’assessment – Profilazione qualitativa”; “Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard” e ss.mm.ii Deliberazione del Commissario Straordinario di ANPAL n. 6 del 16 maggio 2022, con la quale sono state approvate le modifiche all’Allegato C - Standard dei servizi di GOL e relative unità di costo standard;
- Delibera ANPAL n. 5 del 12 aprile 2023 “Approvazione delle tabelle standard di costi unitari del Pon log e del programma Gol”;
- Deliberazione del Commissario Straordinario di ANPAL n. 13 del 18 dicembre 2023 di modifica al documento “Standard dei servizi di Gol e relative unità di costo standard”;
- Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, che ha fissato a € 6.654,00 l’importo per partecipante in Italia ai percorsi di istruzione secondaria superiore e istruzione post secondaria non terziaria (livelli III e IV).

### **3. DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Avviso, valgono le seguenti definizioni:

| TERMINE                                              | DESCRIZIONE                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DI INTERVENTI PNRR | Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell’attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR. |

| TERMINE                                        | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASSESSMENT                                     | Processo di definizione del profilo delle persone del Programma GOL che ne stabilisce l'appartenenza ad uno dei 4 percorsi di politica attiva, distinto in due fasi: profilazione quantitativa e profilazione qualitativa. La profilazione qualitativa si distingue in assessment iniziale e assessment approfondito, quest'ultimo interviene nel caso in cui dall'assessment iniziale emerga l'esigenza di realizzare un ulteriore approfondimento sulle caratteristiche della persona.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| COMPONENTE                                     | Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CONFLITTO D'INTERESSI                          | Pratica che avviene quando l'interesse personale potrebbe incidere sulla correttezza e imparzialità delle decisioni assunte e delle attività da svolgere. Nella Pubblica Amministrazione la fattispecie del conflitto d'interessi si configura quando il funzionario pubblico adotta una decisione nonostante abbia, anche solo potenzialmente, degli interessi personali che risultano in contrasto con gli interessi pubblici ai quali dovrebbe conformarsi la sua azione amministrativa.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| CENTRI PER L'IMPIEGO (CPI)                     | Ai sensi della l.r.22/2006 e ss.mm.ii. i Centri per l'Impiego (CPI) sono uffici la cui gestione in Lombardia è delegata, ai sensi dell'art.1, comma 89, della l. 56/2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città Metropolitana di Milano. Tali uffici erogano i servizi al lavoro previsti dall'art.18 del d.lgs. 150/2015 nonché i procedimenti amministrativi di cui alla l.r. 9/2018. Le province e la Città Metropolitana di Milano possono erogare i servizi anche ricorrendo, attraverso specifici contratti di servizio, ad aziende speciali, ad enti strumentali o a società a capitale pubblico con le modalità di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. 22/2006 e ss.mm.ii. |
| CUP                                            | Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ (DID) | Dichiarazione che determina formalmente l'inizio dello stato di disoccupazione di una persona. Chi è disoccupato, o ha ricevuto comunicazione di licenziamento, può presentare la DID per accedere ai servizi di reinserimento nel mercato del lavoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE          | Documento regionale finalizzato alla regolamentazione delle attività del sistema di Istruzione e formazione professionale (IeFP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DOTE                                           | Insieme di servizi a cui corrisponde uno specifico budget che verrà riconosciuto al soggetto esecutore per il rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione di servizi funzionali alle esigenze di occupazione e/o qualificazione della persona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| INDICATORE COMUNE                              | Indicatori utilizzati per il monitoraggio e la valutazione del dispositivo per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| INDICAZIONI REGIONALI IN MATERIA DI IEFP       | Decreto n. 12550/2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| IV ANNO                                        | Percorso annuale IeFP finalizzato al conseguimento del titolo di Diploma professionale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| MILESTONE                                      | Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MISSIONE                                       | Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| TERMINE                                                | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO (PSP)                 | Il Patto di Servizio Personalizzato è un accordo tra l’operatore che prende in carico la persona e quest’ultima, nell’ambito del quale viene indicato il percorso di politica attiva concordato e che la persona si impegna ad iniziare entro il termine ordinatorio di 120 giorni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| PERCORSI IEFP                                          | Percorsi formativi ai sensi del Repertorio regionale leFP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PNRR (O PIANO)                                         | Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| PRINCIPIO “NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO” (DNSH) | Principio definito all’articolo 17 Regolamento (UE) 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| QUARTA ANNUALITÀ                                       | Quarta annualità di un percorso quadriennale leFP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RELEVANT CERTIFICATION                                 | Certificazioni periodiche e annuali delle competenze acquisite, anche parziali in caso di mancata acquisizione della qualificazione o di mancata ammissione all’anno successivo, che documentino il livello di obiettivi formativi raggiunti, ivi comprese le attestazioni di competenze previste per le persone con disabilità, così come previsto dall’art. 20, comma 1 e seguenti del D.lgs. n. 226/2005.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RENDICONTAZIONE DELLE SPESE                            | Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto da parte del Soggetto attuatore/soggetto attuatore delegato, tramite la trasmissione all’Amministrazione centrale titolare di interventi di apposite domande di rimborso per la liquidazione e delle spese sostenute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RENDICONTAZIONE DEI MILESTONE E TARGET                 | Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SIGECO                                                 | Sistema di Gestione e Controllo, che reca la descrizione dell’organizzazione, degli strumenti e delle procedure adottate per assicurare l’efficace attuazione degli interventi e la loro sana gestione finanziaria, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SISTEMA REGIS                                          | Sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella governance del Piano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SOGGETTO ATTUATORE                                     | Soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento finanziato dal PNRR. In particolare, l’art. 1, comma 4, lett. o) del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L’art 9 c. 1 del medesimo Decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”. |

| TERMINE                                    | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOGGETTO BENEFICIARIO                      | Tutti i soggetti potenzialmente beneficiari in possesso dei requisiti per accedere al Modulo Duale per GOL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SOGGETTO REALIZZATORE O SOGGETTO ESECUTORE | Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione dell'intervento (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TARGET                                     | Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TERZA ANNUALITÀ                            | Terzo anno di un percorso triennale leFP oppure terzo anno di un percorso quadriennale leFP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| TITOLARE EFFETTIVO                         | <p>Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della già menzionata Direttiva (UE) 2015/849, per titolare effettivo si intende la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività. Il Titolare effettivo, secondo quanto stabilito dalla normativa antiriciclaggio (D.lgs. 125/2019), è identificato sulla base di uno dei seguenti tre criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• criterio dell'assetto proprietario: sulla base del presente criterio si individua il titolare/i effettivo/i quando una o più persone detengono una partecipazione del capitale societario superiore al 25%. Se questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un'altra entità giuridica non fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo;</li><li>• criterio del controllo: sulla base di questo criterio si provvede a verificare chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della maggioranza dei voti o vincoli contrattuali, esercita maggiore influenza all'interno del panorama degli shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al titolare effettivo con l'analisi dell'assetto proprietario (cfr. punto 1);</li><li>• criterio residuale: questo criterio stabilisce che, se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri, quest'ultimo vada individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione della società.</li></ul> |
| UCS                                        | Tipologia di opzione di semplificazione dei costi che prevede che tutti o parte dei costi ammissibili di un'operazione siano calcolati sulla base di attività, input, output o risultati quantificati, moltiplicati usando tabelle standard di costi unitari predeterminate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Ai sensi di quanto previsto dalla DGR. n. XII/ 4504 del 3 giugno 2025, le risorse pubbliche disponibili per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Avviso ammontano a € 142.089.600,00. Tale stanziamento trova copertura, ai sensi dell'art. 59, comma 8 della legge regionale 34/78, sulle risorse PNRR, Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 1 "Politiche per il Lavoro", Riforma 1.1 "Politiche attive del lavoro e formazione" finanziato dall'Unione europea – Next GenerationEU.

Le risorse stanziare sono destinate alla copertura dei servizi di formazione erogati all'interno della dote e ai servizi di presa in carico propedeutici all'apertura della stessa. L'importo complessivo si suddivide sulla base delle attività ammesse a finanziamento, come illustrato di seguito:

| Tipologia servizio     | Contenuti del servizio                                           | Importo massimo finanziabile | Fonte di finanziamento | Numero di ore programmate per percorso formativo | Beneficiari   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| Presa in carico        | Assessment e Patto di Servizio Personalizzato                    | € 2.408.832,00               | PNRR – Programma GOL   | 990                                              | 20.992        |
| Attività di formazione | Percorsi formativi leFP di terza e quarta annualità e di IV anno | € 139.680.768,00             |                        | n.a.                                             |               |
| <b>TOTALE</b>          |                                                                  | <b>€ 142.089.600,00</b>      |                        |                                                  | <b>20.992</b> |

Le risorse relative alle “attività di formazione” coprono i servizi formativi legati ai percorsi di 990 ore e non riguardano i servizi di sostegno didattico agli allievi in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 (“dote componente disabilità”). **Ai servizi di sostegno didattico agli allievi con disabilità è dedicato uno specifico Avviso di successiva pubblicazione**, come previsto dalla DGR 4504/2025 (paragrafo 2.4). Per la richiesta della dote componente disabilità i soggetti esecutori dovranno pertanto presentare un’istanza separata rispetto a quella che discende dal presente Avviso. Le due doti sono compatibili, in quanto coprono due tipologie diversi di servizi (servizi di formazione e servizi di sostegno alla didattica).

## 5. SOGGETTI ESECUTORI AMMISSIBILI

Tutti i soggetti esecutori che intendono erogare servizi nell’ambito del presente Avviso sono tenuti a:

- sottoscrivere digitalmente l’Atto di Adesione Unico di cui all’Allegato 1 del presente Avviso e inviarlo tramite il sistema informativo Bandi e Servizi (di seguito denominato BES);
- registrarsi nella piattaforma ministeriale per ottenere il “codice intermediario” che dovrà essere inserito all’intero del campo dedicato in corrispondenza della sede profilata all’interno di SIUO.

I soggetti che possono erogare i servizi nell’ambito dei percorsi previsti dal Modulo Duale per GOL sono distinti a seconda del servizio erogato.

### Servizi di presa in carico

Possono erogare i servizi correlati alla presa in carico (assessment e sottoscrizione del Patto di Servizio):

- i **Centri per l’Impiego**. Ai fini della presente iniziativa il CPI competente per la presa in carico è individuato, in via eccezionale, sulla base della sede delle attività formative e non del domicilio dell’utente;
- gli **operatori in possesso di accreditamento definitivo per l’erogazione dei servizi al lavoro** che hanno sottoscritto con i CPI accordi di partenariato ai sensi del Decreto n. 14940 del 18 ottobre 2022. Parimenti, potranno procedere alla presa in carico degli allievi gli enti accreditati che abbiano sottoscritto accordi di partenariato ai sensi del sopra menzionato decreto n. 14940/2022 nelle province di erogazione del servizio di formazione.

Il servizio di stipula del Patto di Servizio personalizzato dovrà essere erogato dallo stesso operatore che ha erogato il servizio di Assessment.

## Servizi di formazione

Possono erogare i percorsi formativi previsti dal Modulo Duale per GOL gli **operatori in possesso di accreditamento definitivo all'Albo regionale dei servizi di istruzione e formazione (sez. A)** ai sensi della DGR n. 6696/2022 e del relativo decreto attuativo n. 15516/2022, che abbiano presentato l'offerta formativa a finanziamento pubblico in base al Decreto n. 19050 del 5 dicembre 2024, ovvero che abbiano in corso la prosecuzione di annualità finanziate nel quadro dell'offerta pubblica per l'anno formativo 2025/2026.

Per ciò che riguarda gli spazi per la fruibilità e lo svolgimento delle attività di aula e laboratoriali, le Istituzioni formative devono rispettare quanto previsto dalla DGR 6696/2022 in merito alla capacità logistica e gestionale. Trattandosi di finanziamento delle terze e quarte annualità, ossia di prosecuzione di annualità precedenti, i soggetti esecutori devono essere nelle condizioni di offrire spazi adeguati allo svolgimento delle attività nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e antincendio.

Per i percorsi di IV anno vale il medesimo principio, ossia la garanzia di idonei spazi formativi, la cui disponibilità può essere assicurata anche mediante la rotazione nell'uso degli stessi da parte delle classi in considerazione delle ore di alternanza programmate.

Allo stesso modo degli spazi, i soggetti esecutori devono disporre di personale docente e formatori, nonché di figure di supporto con livelli adeguati di professionalità, tali da garantire il presidio delle seguenti aree: attività formative, tutoraggio, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità. Le competenze e i profili professionali dovranno essere coerenti con quanto previsto dalle Indicazioni regionali e dal Decreto 15516/2022<sup>1</sup>.

La verifica dei requisiti relativi alla capacità logistica e alle risorse professionali avviene sulla base delle informazioni disponibili nel Sistema Informativo regionale e, se necessario, tramite controlli in loco.

L'elenco degli operatori accreditati al lavoro e alla formazione è pubblicato sul portale regionale ai seguenti link:

- <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Istruzione/Accreditamento-operatori/accreditamento-servizi-iefp/accreditamento-servizi-iefp>
- <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Occupazione-e-formazione-professionale/Accreditamento-operatori/accreditamento-servizi-lavoro/accreditamento-servizi-lavoro>

## 6. BENEFICIARI E INTERVENTI FINANZIABILI

### Soggetti beneficiari

Sono beneficiari degli interventi i soggetti che, alla data di presentazione della richiesta di dote, soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- essere residenti o domiciliati in Lombardia, nonché minori affidati a famiglie/comunità con provvedimento del tribunale;

<sup>1</sup> In relazione ai requisiti minimi alternativi richiesti per la funzione del Formatore per le aree di insegnamento non tecnico-professionali e del Formatore a sostegno della disabilità si rimanda alla Circolare regionale prot. E1.2023.0257159 del 22/06/2023.

- che intendono iscriversi nell'AF 2025/2026 alla terza annualità di un percorso triennale o quadriennale leFP presso l'istituzione formativa che richiede la dote;
- oppure che intendono iscriversi nell'AF 2025/2026 alla quarta annualità di un percorso quadriennale leFP presso l'istituzione formativa che richiede la dote;
- oppure in possesso di una Qualifica professionale leFP e che intendono iscriversi al IV anno di un percorso leFP per il conseguimento del Diploma professionale presso l'istituzione formativa che richiede la dote. La Qualifica leFP deve essere coerente con il percorso di diploma prescelto.

Possono accedere alla dote Duale-GOL anche gli allievi:

- che abbiano già frequentato un quarto anno e che non siano stati ammessi all'esame di quarto anno;
- che siano stati ammessi all'esame di quarto anno ma che non hanno acquisito il diploma.

I soggetti per i quali può essere avanzata la richiesta di dote devono essere in possesso degli ulteriori requisiti di seguito riportati:

- essere privi di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore di secondo grado;
- aver compiuto i 16 anni, aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) e aver sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato (PSP).

Non possono accedere alla dote:

- gli allievi che abbiano già conseguito un diploma professionale o altro titolo superiore;
- gli allievi che hanno un contratto di apprendistato di primo livello già attivo o da attivarsi entro il 31 ottobre 2025, per la cui dote non occorre la profilazione su GOL. Al contrario, l'istituzione formativa può richiederla a valere sul bando di finanziamento dedicato all'apprendistato di primo livello;
- gli allievi che hanno concluso un terzo anno con il rilascio dell'attestato di competenze, quindi privi di titolo di qualifica per poter accedere al IV anno.

### Caratteristiche dell'agevolazione

L'Avviso è attuato con lo strumento della "**dote Duale-GOL**". Questa prevede:

- un nucleo minimo di **servizi al lavoro** utile al riconoscimento delle attività **di presa in carico** dei beneficiari;
- una componente di **servizi di formazione** riconosciuta a fronte della frequenza, da parte dei soggetti presi in carico, di percorsi formativi leFP di terza e quarta annualità e di IV anno erogati nell'anno formativo 2025/2026.

La dote individuale Duale-GOL, intestata all'allievo/a, finanzia pertanto due macro-tipologie di servizio:

- servizi di presa in carico: Assessment e Patto di Servizio Personalizzato;
- servizi formativi: percorsi formativi leFP di terza e quarta annualità e di IV anno.

A ciascuna dote corrisponde un insieme di servizi cui è associato uno specifico riconoscimento economico. Quest'ultimo verrà assegnato:

- al soggetto esecutore che realizza la presa in carico dei beneficiari mediante il riconoscimento dei costi sostenuti per l'erogazione del servizio di assessment e sottoscrizione del Patto di Servizio;
- al soggetto esecutore che realizza le attività didattiche di formazione mediante il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione del percorso formativo.

La modalità di assegnazione delle risorse differisce a seconda del servizio erogato:

- con l'assegnazione di un **budget** per il finanziamento dei servizi formativi (si veda il Decreto 8042/2025<sup>2</sup>);
- **a sportello** per la copertura dei costi dei servizi di presa in carico.

I soggetti esecutori agiscono nell'ambito di un rapporto di natura concessoria/autorizzatoria nei confronti di Regione Lombardia per la gestione di un servizio di rilievo pubblicistico e, dunque, di interesse generale.

I finanziamenti erogati ai soggetti esecutori non possono essere cumulati con altri contributi pubblici erogati per i medesimi interventi. Per ulteriori dettagli si veda il successivo paragrafo 8 ("Divieto di doppio finanziamento e incompatibilità della dote PNRR con altre doti").

L'agevolazione non rappresenta neanche potenzialmente un finanziamento indiretto a favore delle imprese e non rileva ai sensi della disciplina degli aiuti di stato, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione n. 2016/C 262/01 - al punto 2.5 paragrafi 28 e 29 e segg. - sulla nozione di aiuti di stato. Infatti, i soggetti economici in partnership opereranno quali meri fornitori delle Istituzioni formative; in caso di svolgimento di attività onerosa da parte di tali partner l'eventuale documento contabile dovrà essere emesso nei confronti dell'Istituzione formativa accreditata. L'attività non comporta un aumento di produttività e competitività dell'azienda, avendo finalità esclusivamente formative.

### **Interventi finanziabili – servizi di presa in carico**

Ai fini dell'accesso al Modulo Duale per GOL i soggetti esecutori devono procedere all'erogazione dell'Assessment e alla sottoscrizione di un Patto di Servizio.

#### Assessment e definizione del percorso

Il processo di definizione del profilo della persona, adottato da ANPAL con deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 9 maggio 2022 e ss.mm.ii., si compone di due fasi:

- 1) **profilazione quantitativa**, ovvero l'indicazione dell'indice di profiling quantitativo rappresentativo della distanza della persona dal mercato del lavoro dal punto di vista del coefficiente di potenziale svantaggio, calcolato sulla base dei dati anagrafici e delle informazioni rilasciate durante la registrazione;
- 2) **profilazione qualitativa**, che arricchisce e approfondisce le indicazioni che provengono dalla profilazione quantitativa attraverso un colloquio, finalizzato alla costruzione di un profilo composito della persona, da cui emergano gli effettivi bisogni. La profilazione qualitativa prevede:
  - a) un assessment iniziale, tramite il quale si rilevano le caratteristiche della persona, che vengono confrontate con le caratteristiche del mercato del lavoro, e che permette di individuare, attraverso il confronto tra questi elementi, il percorso appropriato a favorirne l'inserimento lavorativo. L'assessment iniziale si articola in due fasi:
    - verifica delle caratteristiche della persona: vengono indagate la condizione lavorativa, quella personale e le competenze della persona;

<sup>2</sup> Come stabilito dalla DGR 4504/2025, la costruzione del budget Duale-GOL ha applicato il meccanismo dell'overbooking. Al fine di consentire il massimo utilizzo delle risorse è stato pertanto ripartito tra i soggetti esecutori un importo superiore a quello stanziato con Delibera di Giunta regionale.

- valutazione professionale, nell'ambito della quale il CPI o l'operatore accreditato, tramite specifica check list, può intervenire sugli esiti della valutazione effettuata in fase di verifica delle caratteristiche della persona, modificandone gli esiti;
- b) un eventuale assessment approfondito, che interviene nel caso in cui dall'assessment iniziale emerga l'esigenza di realizzare un ulteriore approfondimento sulle caratteristiche della persona.

#### Patto di Servizio Personalizzato

Una volta terminato l'assessment, con il supporto del soggetto esecutore la persona stipula e firma il PSP, nell'ambito del quale viene indicato il percorso di politica attiva e il percorso formativo di leFP concordato. All'esito dell'assessment gli utenti presi in carico confluiranno di default nel cluster 3 del programma GOL.

Per ulteriori dettagli circa le modalità di erogazione del servizio di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato si rimanda al successivo paragrafo 13.

#### **Interventi finanziabili – servizi formativi**

I percorsi finanziati a valere sul presente Avviso, attuati nel rispetto degli standard formativi stabiliti dal Repertorio regionale di leFP approvato con DGR 3192/2020, sono finalizzati al conseguimento della qualifica o del diploma professionale o, nel caso delle terze annualità di percorsi quadriennali, al passaggio all'annualità successiva. In caso di interruzione anticipata del percorso è previsto il rilascio agli allievi di un attestato di competenze.

#### Caratteristiche dei percorsi

Sono ammissibili al finanziamento i percorsi di terza e quarta annualità e di IV anno che abbiano una ***durata annuale minima di 990 ore*** e che prevedano un ***monte ore di attività in aula non superiore a 600***. Le ore eccedenti del percorso, necessarie al raggiungimento del minimo orario previsto, dovranno essere realizzate in modalità duale, ossia attraverso attività di alternanza in contesto lavorativo. Pertanto, nel caso di un percorso di 990 ore, le attività di aula possono essere fino a 600 ore e ***le attività di alternanza devono essere almeno pari a 390***. Laddove il percorso sia di durata superiore alle 990 ore, l'attività di aula non può comunque superare le 600 ore e di conseguenza la durata rimanente dovrà essere di alternanza.

Il numero massimo di doti "componente formazione" per classe/gruppo classe è pari a 30.

I percorsi erogati a valere sul presente Avviso potranno prevedere una quota percentuale di ore in ***alternanza fino a un massimo del 50% della durata annua*** e dovranno articolarsi nella modalità dell'***alternanza rafforzata***. Quest'ultima rappresenta una modalità di apprendimento in assetto esperienziale in impresa e ricomprende anche l'impresa formativa, intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto presso una organizzazione no profit interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita ad hoc per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni (Scuola Impresa e Bottega scuola)<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> Le attività di impresa formativa sono registrate con la modalità e i tempi previsti per l'alternanza rafforzata.

L'attività di **alternanza simulata (protetta)**<sup>4</sup> può concorrere ad integrare i percorsi in alternanza rafforzata nel limite massimo del 20% annuale. L'alternanza simulata consiste in una modalità di apprendimento esperienziale simulato presso l'Istituzione formativa oppure svolto nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali e deve prevedere un effettivo raccordo con la realtà del mondo del lavoro attraverso forme quali:

- commessa da parte dell'azienda di un progetto o prototipo;
- coinvolgimento di un esperto aziendale nelle fasi di definizione/organizzazione dell'"impresa" e/o monitoraggio e valutazione degli esiti;
- valutazione delle attività e dei prodotti/servizi in capo all'azienda, in relazione agli standard professionali, o, per gli alunni a partire dai quindici anni di età, partecipazione a parti di processo lavorativo reale.

**Il ricorso all'alternanza simulata è da ritenersi riservato** ai soli casi in cui l'istituzione formativa reputi opportuno, in considerazione della natura e delle caratteristiche dell'allievo, che lo stesso non sia nelle condizioni di svolgere l'alternanza scuola-lavoro rafforzata e che l'alternanza simulata rappresenti pertanto l'unico strumento utile a consentirgli il raggiungimento del successo formativo. Il ricorso a tale modalità di svolgimento del percorso deve essere quindi **attentamente valutato dall'istituzione formativa e realizzato unicamente nei casi di effettiva e maggiore necessità (es. pedagogia speciale e didattica inclusiva)**.

I percorsi devono essere programmati e svolti nel rispetto delle durate minime e massime e delle percentuali di alternanza sopra descritte. La verifica circa il rispetto del monte ore minimo e massimo è effettuata sia in sede di richiesta della dote, avendo a riferimento la durata proposta, sia in sede di rendicontazione, avendo a riferimento le ore registrate nel registro GRS.

Il soggetto promotore e il soggetto ospitante dovranno garantire il rispetto dei compiti e delle funzioni di tutoraggio previste dalla normativa, assicurando un affiancamento continuativo al tirocinante anche in modalità remota. Nel periodo di tirocinio e con la modalità dell'alternanza è sempre obbligatorio il coinvolgimento del tutor aziendale nel tutoraggio in itinere.

Qualora il soggetto ospitante adotti una modalità organizzativa basata sullo smart working, l'Istituzione formativa e il datore di lavoro possono valutare la possibilità di applicare tale modello anche alla formazione in contesto lavorativo. In tal caso, la valutazione dovrà considerare:

- il profilo formativo del percorso;
- le competenze da acquisire a distanza in relazione al piano didattico;
- la coerenza tra le mansioni da svolgere e gli obiettivi del percorso.

In coerenza con la normativa vigente, le attività didattiche (comprese le ore di alternanza) possono svolgersi per un massimo di sei ore continuative, dopo le quali è obbligatoria una pausa di almeno trenta minuti, e comunque per un massimo di otto ore nell'arco di una intera giornata.

### **Coinvolgimento di Academy, training center aziendali o interaziendali e Laboratori territoriali per l'occupabilità**

Nell'ambito dei percorsi che prevedono alternanza simulata e rafforzata è possibile erogare attività formative in *partnership* con imprese che mettono a disposizione docenti, spazi e/o strumentazioni, appartenenti ad *Academy*.

---

<sup>4</sup> Le attività di alternanza simulata sono registrate con la modalità e i tempi previsti per l'aula.

Si applica un limite massimo di 100 ore annue per l'utilizzo di docenti e/o spazi e/o strumentazioni aziendali **nell'ambito della formazione d'aula e di laboratorio** (di cui al par. 2.11 delle Indicazioni).

Gli ambienti (quali aule, laboratori, Fab Lab, spazi di coworking) messi a disposizione dall'Academy sono considerati "laboratori professionalizzanti" presso aziende con processi produttivi **coerenti con i percorsi** offerti, con "attrezzature fruibili e di livello", per i quali non è richiesta la preventiva autorizzazione degli uffici competenti.

Le aziende coinvolte devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- rientrare nella classificazione di impresa media o grande in base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 aprile 2005: in questo caso è possibile attivare l'Academy con una sola impresa;
- essere formalmente associate nell'ambito di filiere, distretti produttivi, reti di imprese: in questo caso è possibile attivare l'Academy con un minimo di due imprese associate.

Le *Academy* devono operare in partnership, cioè in collaborazione/compartecipazione, con l'istituzione Formativa di cui condividono finalità e obiettivi del percorso.

Prima di procedere con la richiesta delle doti, le Istituzioni formative devono formalizzare una specifica convenzione con le *Academy*, nella quale sia dichiarato:

- l'interesse specifico nel perfezionamento delle competenze della figura professionale in esito al percorso formativo (di qualifica o diploma) e quali, tra la propria specializzazione, le procedure produttive e le tecnologie utilizzate, possono apportare un valore aggiunto per la formazione erogata;
- l'impegno a collaborare per la definizione dei piani formativi;
- il dettaglio delle attività che saranno svolte nelle diverse fasi del processo del percorso formativo: le attrezzature, le persone coinvolte e le eventuali modalità di rimborso.

Le Istituzioni formative devono tenere ai propri atti le convenzioni sottoscritte con le *Academy* e gli eventuali giustificativi di spesa e di pagamento delle attività realizzate.

### **Disposizioni in materia di contributi volontari**

Essendo il contributo regionale mediante la "dote formazione" onnicomprensivo dei costi sostenuti dalle istituzioni formative e così come previsto dalle "Indicazioni regionali" in materia di leFP, le istituzioni formative non possono richiedere alle famiglie contributi aggiuntivi rispetto a quanto ricevono da Regione sotto forma di contributo dotale.

Ugualmente non possono essere richiesti contributi aggiuntivi rispetto a quanto gli enti accreditati, che erogano i servizi al lavoro, ricevono da Regione per il servizio di Assessment e sottoscrizione del Patto di Servizio.

#### Contributo volontario per i servizi formativi

Fermo restando quanto contenuto al par. 12 dell'Allegato A della DGR n. XII/4504 del 3 giugno 2025, al divieto sopra illustrato fanno eccezione i contributi di carattere volontario, che le famiglie sono libere di versare, ma che possono essere richiesti solo a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza, equità e pubblicità di seguito descritti:

- le istituzioni formative devono portare le famiglie adeguatamente a conoscenza dell'importo, della finalità, delle modalità e tempi di versamento e delle modalità di utilizzo delle relative risorse;
- non devono essere proposti importi differenziati per studenti appartenenti al medesimo percorso;
- devono riguardare attività da svolgersi fuori dall'orario ordinario, e devono prefiggersi di offrire occasioni ricreative, di apprendimento di materie extracurricolari o di acquisizione di competenze ritenute coerenti e utili al percorso frequentato. A titolo esemplificativo, possono essere chiesti contributi aggiuntivi per l'organizzazione di laboratori di approfondimento, il sostegno allo studio, le attività ludiche ed extracurricolari fruibili su base volontaria dagli allievi, eccetera;
- i versamenti delle famiglie devono essere effettuati tramite bonifico o, comunque, con strumento soggetto alla tracciatura della transazione economica e devono essere registrati nel bilancio dell'istituzione formativa sotto la voce di "contributo volontario", avendo cura di darne apposito resoconto annuale con l'indicazione degli importi, delle finalità di destinazione e della modalità di utilizzo. In ogni caso questi contributi devono essere contabilizzati separatamente dagli altri contributi ricevuti dalle istituzioni formative.

Il contributo volontario non deve essere condizione per l'iscrizione o per la frequenza ai corsi, né per l'ammissione agli esami, né per il rilascio degli attestati, né tantomeno deve essere vincolato ad alcuna controprestazione. Inoltre, non è consentito subordinare il pagamento del contributo volontario all'ottenimento del nulla osta per il trasferimento ad altra istituzione formativa. Infine, non sono ammesse richieste di contributo economico per l'organizzazione di esami intermedi fuori da quelli ufficiali organizzati da Regione Lombardia.

La documentazione volta a provare il rispetto di ciascun punto della regolamentazione sopra descritta in merito ai contributi volontari deve essere raccolta dall'istituzione formativo e tenuta agli atti. Sarà oggetto di verifica in sede di ispezione in loco o nel caso di segnalazioni operate a Regione da parte delle famiglie. In caso di accertamento di irregolarità delle istituzioni formative, Regione Lombardia procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento attribuito sulla base delle posizioni individuali irregolari verificate, in misura del contributo indebitamente riscosso.

### **Acquisto di materiale didattico**

Fermo restando quanto contenuto al par. 12 dell'Allegato A della DGR n. XII/4504 del 3 giugno 2025, secondo le "Indicazioni regionali" in materia di leFP, *"Le spese relative al materiale di cancelleria e di supporto per il lavoro personale degli allievi, nonché per gli strumenti e dotazioni personali degli allievi riservati alle attività di laboratorio e/o in assetto lavorativo sono a carico delle famiglie. Le istituzioni formative e scolastiche possono supportare le famiglie provvedendo a gestire l'acquisto del materiale ad uso individuale per conto e su delega delle famiglie stesse al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi. Con riferimento a target di utenza particolarmente bisognosi, il materiale, gli strumenti ed i supporti possono anche essere acquistati dall'Istituzione, da Istituzioni associate in rete o da associazioni di genitori e concessi in comodato d'uso agli allievi"*.

L'istituzione formativa può proporre l'acquisto centralizzato del materiale didattico, dovendo però:

- presentare l'esito di una ricerca di mercato, che dà prova che il prezzo ottenuto dall'istituzione formativa è migliore rispetto a quello di mercato;
- fornire alle famiglie l'elenco degli oggetti da comprare e le specifiche tecniche, nel caso le famiglie vogliano comprarli in autonomia;

- richiedere il pagamento delle famiglie con mezzi di tracciatura elettronica della transazione economica;
- rilasciare apposito documento contabile a riprova del pagamento avvenuto;
- identificare nel bilancio dell'istituzione formativa l'importo riscosso ogni anno per l'acquisto centralizzato del materiale didattico.

La documentazione volta a provare il rispetto di ciascun punto della regolamentazione sopra descritta in merito al materiale didattico deve essere raccolta dall'istituzione formativa e tenuta agli atti. Sarà oggetto di verifica in sede di ispezione in loco o nel caso di segnalazioni operate a Regione da parte delle famiglie. In caso di accertamento di irregolarità delle istituzioni formative, Regione Lombardia procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento attribuito sulla base delle posizioni individuali irregolari verificate, in misura del contributo indebitamente riscosso.

## 7. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

---

L'ammissibilità della richiesta di dote è verificata sulla base dei seguenti criteri:

- rispetto dei requisiti di ammissibilità dei soggetti esecutori, indicati al capitolo 5;
- sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari, indicati al capitolo 6;
- completezza e regolarità della documentazione trasmessa;
- rispetto del termine e delle modalità di richiesta della dote, come indicato al capitolo 10.

### Disposizioni in materia di composizione delle classi

Non è consentita l'attivazione di classi miste che siano in parte a finanziamento pubblico e in parte a finanziamento privato. Pertanto, nel caso di classi in cui alcuni allievi risultano assegnatari di dote, le istituzioni formative non possono richiedere il pagamento della retta di iscrizione agli altri allievi iscritti ma che non sono beneficiari di dote. Regione Lombardia procederà alla revoca del contributo pubblico nei casi accertati di richiesta e riscossione di rette private a studenti appartenenti a classi miste.

Viceversa, sono ammissibili classi composte da allievi dotati a valere su questo e sull'altro Avviso attuativo della DGR 4504/2025. Possono pertanto coesistere nella medesima classe allievi beneficiari di doti finanziate da risorse diverse e a valere su bandi leFP diversi.

Si rammenta inoltre il requisito relativo alla costituzione del gruppo classe nel rispetto dei seguenti parametri numerici:

- max 30 studenti;
- max 5 studenti disabili certificati, salvo deroga motivata che l'istituzione formativa può chiedere all'Ufficio regionale competente.

## 8. DIMENSIONE FINANZIARIA, DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI

---

### Servizi di presa in carico

I servizi di presa in carico sono riconosciuti a processo **per una durata massima di 3 ore** sulla base del costo standard di **€ 38,25/h**, a fronte di rendicontazione sulla piattaforma regionale "Bandi e Servizi". Questi servizi sono rimborsati all'ente che ha erogato il servizio di Assessment e il servizio

di Patto di Servizio. In caso di presa in carico da parte del Centro per l’impiego tali servizi non saranno remunerati.

Il contributo massimo ammissibile per i servizi di presa in carico per ciascun allievo beneficiario della dote è pari a € 114,75, come di seguito illustrato:

| Tipologia servizio | Contenuto del servizio                                            | Costo orario | Durata max | Importo max riconoscibile |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------|
| Presa in carico    | Erogazione dell’Assessment e sottoscrizione del Patto di Servizio | € 38,25/h    | 3 h        | € 114,75                  |

I servizi possono essere erogati dopo il rilascio della DID e a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il 31 ottobre 2025. Il 31 ottobre 2025 è la data ultima entro cui devono essere avviati i percorsi formativi.

Qualora i servizi di presi in carico siano erogati dai Centri per l’Impiego, non vi sarà alcun riconoscimento economico.

Servizi formativi

Il contributo massimo ammissibile per i servizi formativi di ciascuna dote è pari a € 6.654,00<sup>5</sup> per un percorso di 990 ore. Il costo orario utilizzato per l’eventuale riparametrazione è € 6.654/990 in proporzione alla durata effettiva del percorso.

In termini più generali e per quanto concerne le spese ammissibili, quando applicabili, si rammenta il riferimento alle Circolari RGS n. 4 del 18 gennaio 2022 e n. 6 del 24 gennaio 2022 in relazione ai costi del personale.

Sono ammissibili a finanziamento le doti relative ai percorsi leFP di terza e quarta annualità e di IV anno, i cui servizi formativi sono erogati nel corso dell’anno formativo 2025/2026, quindi a partire dal 1° settembre 2025 ed entro il 31 agosto 2026. È fatto salvo il caso in cui gli allievi non concludano il percorso con la sessione di esami normalmente calendarizzata nel mese di giugno e debbano invece sostenere o completare l’esame nella sessione suppletiva di settembre 2026. A questo scopo, si rimanda a quanto indicato nelle “Disposizioni esami” adottate annualmente da parte dell’Ufficio competente.

Divieto di doppio finanziamento e incompatibilità della dote Duale-GOL con altre doti

In merito al doppio finanziamento la Circolare n. 33 del 31/12/2021 della Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che, in linea generale, i Soggetti Attuatori possano alimentare la spesa riferita ad un unico progetto, facendo riferimento anche a più fonti finanziarie (cosiddetto “cumulo” ovvero la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento). La Circolare ha anche precisato che il divieto di doppio finanziamento, di cui al Regolamento UE 2021/241, riguarda esclusivamente l’ipotesi in cui il Soggetto Attuatore duplichi i finanziamenti,

<sup>5</sup> Regolamento delegato (UE) 2023/1676. Riferita a percorsi di “Istruzione secondaria superiore e istruzione post-secondaria non terziaria (livelli 3 e 4)”. Questa Unità di Costo Standard copre tutte le spese direttamente correlate al percorso formativo<sup>5</sup>, ovvero le spese per gli insegnanti, la manutenzione degli edifici scolastici, il materiale utilizzato dai docenti, le lezioni fuori dalle scuole, i costi amministrativi, eccetera.

finanziando gli stessi costi sia attraverso risorse PNRR sia tramite altri programmi dell'Unione europea ovvero risorse ordinarie del bilancio statale.

Ne consegue che alle Istituzioni Formative **possono essere riconosciuti esclusivamente i costi relativi ai servizi che non sono già coperti da altre linee di finanziamento**, in ottemperanza al principio di assenza di doppio finanziamento.

In coerenza con il divieto del doppio finanziamento per la medesima iniziativa e fatta salva la possibilità di attribuire al medesimo studente la dote Duale-GOL e la dote "componente disabilità"<sup>6</sup>, il beneficiario finale della dote non può risultare assegnatario di due doti relative al medesimo percorso formativo (sezione), così come non può essere beneficiario contemporaneamente di due o più doti di tipologie diverse per il medesimo Anno Formativo. Resta salvo il principio per il quale lo studente può transitare in corso di anno ad una tipologia diversa di percorso (dal percorso ordinamentale leFP al percorso in apprendistato), restando comunque intestatario di una sola dote contemporaneamente per quell'anno formativo (per i dettagli si vedano le tabelle a pagina 36 e 38).

Fermo restando che non possono essere riconosciuti i costi relativi agli stessi servizi, agli alunni che beneficiano della dote Duale-GOL possono essere erogati servizi di orientamento al lavoro, in particolare attraverso le misure e le politiche di orientamento promosse dalla Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro di Regione Lombardia, inclusa la dote orientamento specifica per alunni con disabilità (azione prevista dalle linee di indirizzo DGR n. XII/3383 dell'11/11/2024) e ogni altra iniziativa di orientamento che dovesse essere successivamente attivata dalla medesima Direzione Generale.

## 9. SPESE AMMISSIBILI

---

Con riferimento al medesimo soggetto beneficiario (allievo), i soggetti esecutori potranno vedersi riconosciuti, ove titolati ad operare ai sensi di quanto previsto dal capitolo 5 del presente Avviso, i costi relativi ad entrambe le componenti della dote Duale-GOL, ossia servizi di presa in carico e servizi formativi.

### Servizi di presa in carico

La condizione per l'ammissibilità della spesa relativa ai servizi di presa in carico è che questi siano stati erogati nel rispetto dei tempi previsti e a beneficiari in possesso dei requisiti richiesti.

### Servizi formativi

I servizi di formazione previsti nella dote saranno riconosciuti all'ente di formazione, che li ha erogati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- frequenza minima del singolo studente pari almeno al 30% del monte ore annuo programmato;
- emissione di un'attestazione di messa in trasparenza delle competenze, da rilasciare entro il 30 novembre 2025;
- emissione di un'attestazione di valutazione periodica, in linea con la referenziazione al repertorio leFP, entro il 30 aprile 2026;
- avvenuta registrazione sul registro elettronico (GRS) delle presenze/assenze alle attività formative di aula e laboratorio;

---

<sup>6</sup> La componente disabilità è finanziata a valere sull'apposito Avviso leFP.

- tenuta e compilazione del registro di stage (o schede stage) per quanto riguarda l’alternanza scuola-lavoro e caricamento sul GRS.

Il soggetto esecutore **non ha diritto ad alcun rimborso** riferito ai servizi formativi nel caso l’allievo abbia una frequenza inferiore al 30% del monte ore programmato.

Il soggetto esecutore **ha diritto al rimborso dell’intero importo della “dote formazione”**:

- nel caso in cui la frequenza sia pari o superiore al 75% della durata programmata e all’allievo sia stata rilasciata l’attestazione con scadenza al 30 novembre 2025, che è considerata ai fini del target dei formati GOL
- nel caso in cui la frequenza sia pari o superiore al 75% della durata programmata e all’allievo siano state rilasciate le due attestazioni previste rispettivamente entro il 30 novembre 2025 e il 30 aprile 2026.

Nel caso in cui la frequenza sia compresa tra il 30% e il 75% della durata programmata e a condizione che l’allievo abbia conseguito almeno la prima attestazione intermedia con scadenza 30 novembre 2025, l’importo è calcolato applicando una **riparametrazione basata sul costo orario** (come da tabella sotto riportata) e tenendo conto sia delle ore effettivamente fruite dallo studente sia delle ore di assenza ammissibili, queste ultime pari al massimo al 25% delle ore effettivamente fruite:

| Tipologia percorso     | Servizi Formativi                                                                           | Costo orario*   | Importo max riconoscibile | Durata         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| Servizi formativi leFP | Classi di III anno per il conseguimento della qualifica di leFP o dei percorsi quadriennali | € 6.654,00/990* | € 6.654,00                | minimo 990 ore |
|                        | Classi di IV anno per il conseguimento del diploma**                                        | € 6.654,00/990* | € 6.654,00                | minimo 990 ore |

\*In caso di frequenza inferiore al 75% e comunque pari o superiore al 30% del PIP

\*\* Esclusi gli alunni con disabilità certificata che hanno concluso un terzo anno con il rilascio dell’attestato di competenze, che trovano copertura nell’apposito Avviso leFP.

Le ore che contribuiscono alla quantificazione del contributo totale liquidabile comprendono le ore di presenza effettiva nonché le ore di assenza nel limite massimo del 25% delle ore fruite dall’allievo.

La tabella a seguire riepiloga sinteticamente le regole vigenti circa il riconoscimento economico dei servizi di formazione:

| Tipologia percorso                                                                              | Condizioni di rimborso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terza annualità dei percorsi di qualifica leFP oppure terza annualità dei percorsi quadriennali | RICONOSCIMENTO DELL’INTERA DOTE con frequenza almeno pari al 75% delle ore programmate e conseguimento almeno dell’attestazione con scadenza 30/11/2025 <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                 | RIPARAMETRAZIONE con frequenza inferiore al 75% ma pari o superiore al 30% delle ore programmate: il valore della dote è determinato sulla base dell’importo orario e tenuto conto delle ore fruite e delle ore di assenza ammissibili (max 25% del fruito) <sup>8</sup> , a condizione che sia conseguita almeno l’attestazione con scadenza 30/11/2025 |
| Quarta annualità dei percorsi quadriennali oppure IV anno dei percorsi di diploma leFP          | NESSUN RICONOSCIMENTO ECONOMICO: in caso di frequenza inferiore al 30% oppure di mancato rilascio dell’attestazione con scadenza 30/11/2025                                                                                                                                                                                                              |

<sup>7</sup> I crediti formativi e le assenze non concorrono al raggiungimento della percentuale.

<sup>8</sup> Idem come nella nota 7.

## 10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTI DA TRASMETTERE

---

Sono titolati all'apertura della dote Duale-GOL gli operatori accreditati alla sezione A cui è stato attribuito un budget ai sensi del Decreto n. 8042 del 6 giugno 2025 ("Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno formativo 2025/2026: determinazione dei budget delle istituzioni formative accreditate in attuazione della DGR n. XII/4504 del 03/06/2025").

Preliminari all'apertura della dote Duale-GOL sono:

- l'avvenuta iscrizione, da parte dell'istituzione formativa, dell'allievo/a al percorso formativo sulla Piattaforma SIUF;
- la sottoscrizione da parte dell'operatore che apre la dote dell'atto di adesione dedicato (Allegato 1) e il possesso di un codice intermediario sul nodo nazionale SIU (Sistema Informativo Unitario). Il codice intermediario, che può essere chiesto attraverso la registrazione nella piattaforma ministeriale MyANPAL, deve essere inserito all'intero del campo dedicato in corrispondenza della sede profilata all'interno di SIUO.

Prima di procedere all'apertura della dote, il discente dovrà aver rilasciato la Dichiarazione di immediata disponibilità (DID), erogato l'assessment e sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato. La sottoscrizione del patto di servizio potrà avvenire a partire dal 1° luglio 2025 e fino alla data del 31 ottobre 2025. Per ulteriori dettagli circa le modalità di presa in carico si rimanda al successivo capitolo 13 "Modalità di gestione degli interventi".

### Richiesta di dote

La richiesta di dote relativa al singolo studente deve essere inoltrata a Regione Lombardia dagli operatori cui è stato attribuito un budget<sup>9</sup>, esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi all'indirizzo [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it), nel rispetto delle seguenti tempistiche:

**dalle ore 12:00 del 15 settembre 2025 e fino alle ore 17:00 del 31 ottobre 2025<sup>10</sup>.**

Il genitore, il tutore legale dello studente o lo studente stesso, se maggiorenne, elabora con il supporto dell'Istituzione formativa il proprio Piano di Intervento Personalizzato (Allegato 2) e la Domanda di partecipazione all'avviso (Allegato 3).

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti nei manuali appositamente predisposti e resi disponibili all'indirizzo [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it).

Prima di confermare la dote l'Istituzione formativa è tenuta ad acquisire dal sistema informativo:

- il PIP, sottoscritto dalla stessa Istituzione formativa e dal genitore/tutore dello studente (se minorenni) o dallo studente (se maggiorenne);
- la Domanda di partecipazione, sottoscritta dal genitore/tutore dello studente (se minorenni) o dallo studente (se maggiorenne).

---

<sup>9</sup> Ai sensi del Decreto n. 8042 del 6 giugno 2025 ("Sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'anno formativo 2025/2026: determinazione dei budget delle istituzioni formative accreditate in attuazione della DGR n. XII/4504 del 03/06/2025").

<sup>10</sup> Per considerare lo studente come formato GOL, entro il 31 ottobre 2025 deve essere inserito in SAP il servizio C07 che individua l'attività di formazione. Considerando l'attuale modello di aggiornamento delle politiche in Regione Lombardia, l'attività viene registrata in Sez. 6 della SAP (in SIUL) contestualmente all'apertura della dote.

Tali documenti devono essere conservati agli atti e consegnati in copia al genitore/tutore dello studente (se minorenni) o allo studente (se maggiorenne).

La procedura informatica verifica la completezza e la conformità dei dati dichiarati – per il tramite dell'Istituzione formativa prescelta - rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso.

Il perfezionamento della richiesta di dote da parte dell'Istituzione formativa avviene mediante la trasmissione della Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU – Allegato 4), firmata elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente o da altro soggetto con potere di firma, tramite il sistema informativo, secondo le modalità indicate nel Manuale operatore<sup>11</sup>.

In seguito all'esito positivo delle verifiche, l'Istituzione formativa e lo studente ricevono dal sistema informativo una comunicazione di avvenuta registrazione del PIP (Allegato 5) riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica*), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Ai fini del riconoscimento della dote si considerano la data e l'ora di invio con assegnazione della stessa.

Ciascuna Istituzione formativa provvede a inoltrare la richiesta di dote degli studenti iscritti presso i propri percorsi nel rispetto del budget assegnato.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella B art. 11) e dell'art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405; art. 187, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; Nota 2, lett. E), art. 4, Tariffa, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972).

## **11. MODALITÀ DI VALUTAZIONE E APPROVAZIONE DELLA DOMANDA**

---

Le domande di dote sono dichiarate ammissibili in conformità ai criteri individuati al capitolo 7, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle stesse, fino a esaurimento del budget definito per singola Istituzione formativa.

La prenotazione della dote costituisce un'assegnazione virtuale di risorse e non dà luogo ad un trasferimento economico, che sarà corrisposto a seguito di rendicontazione e di verifica delle informazioni dichiarate.

---

<sup>11</sup> Decreto n. 1319 del 22 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni.

Il possesso dei requisiti anagrafici (compimento dei 16 anni) e delle ulteriori condizioni, il cui rispetto si pone in termini di necessità per una valida presa in carico degli allievi, è verificato dal sistema informativo SIUL in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio.

Parimenti, la procedura informatica verifica la completezza e la conformità dei dati dichiarati dall'istituzione formativa in fase di richiesta della dote rispetto ai requisiti presenti dal presente Avviso. In particolare, il sistema verificherà, per ciascun beneficiario di dote, la regolare presenza di Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID), SAP e Patto di Servizio con flag identificativo del Modulo Duale per GOL sottoscritto in data successiva al primo luglio 2025.

A seguito dell'esito positivo delle verifiche, lo studente e il beneficiario ricevono dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto.

## **12. OBBLIGHI DEI SOGGETTI ESECUTORI**

---

Le modalità attuative degli interventi formativi devono rispettare le disposizioni presenti nelle Indicazioni e Procedure, fatto salvo quanto diversamente indicato nella DGR n. XII/4504 del 3 giugno 2025.

I soggetti beneficiari del finanziamento sono tenuti a:

- rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e nei provvedimenti ivi richiamati;
- sottoscrivere l'Atto di adesione entro il 31 ottobre 2025.

Tanto i soggetti esecutori che erogano i servizi al lavoro, quanto i soggetti esecutori che erogano i servizi di formazione sono inoltre soggetti ai seguenti obblighi.

### **Obblighi generali**

- rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241;
- attivazione di adeguati controlli e misure tese ad accertare l'assenza di doppio finanziamento, conflitto di interesse e il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio, ai sensi della normativa vigente e in particolare delle Linee Guida allegate alla Circolare MEF/RGS n. 30 dell'11/08/2022;
- avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi, conclusione delle doti nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoposizione a Regione Lombardia delle eventuali modifiche;
- attuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima che queste siano rendicontate all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese all'intervento ammesso al finanziamento sul PNRR;
- rendicontazione dei servizi erogati nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso;
- conservazione della documentazione in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9, punto 4 del Decreto Legge 77 del 31/05/2021, convertito con Legge 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale

responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali.

### **Obblighi di gestione dei flussi informativi**

I soggetti esecutori hanno l'obbligo di alimentare i sistemi informativi (SIUL, SIUF e Bandi e Servizi) in relazione a tutti gli aspetti procedurali, fisici e finanziari che caratterizzano l'attuazione del Modulo, al fine di monitorare l'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'iniziativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 22.2, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241, di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati e di consentire a Regione Lombardia di rispettare tutti gli adempimenti relativi al sistema informativo ReGiS, così come previsto nell'ambito del PNRR.

In particolare, Regione Lombardia è chiamata a contribuire alla corretta alimentazione degli "indicatori comuni" di cui all'art. 29 del Reg. EU 2021/241 come definiti dal Regolamento Delegato 2021/2106 della Commissione europea. Nell'ambito del Programma GOL, sono stati individuati i seguenti indicatori comuni (da alimentare distinguendo per genere ed età):

- Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o formazione;
- Numero di partecipanti in un percorso di istruzione o formazione – competenze digitali;
- Numero di persone che hanno un lavoro o che cercano un lavoro.

I soggetti esecutori sono tenuti a fornire informazioni sui beneficiari finali su richiesta di Regione e di altri soggetti competenti per fini statistici, oltreché di gestione, monitoraggio e controllo.

Il monitoraggio del completo intervento a valere sul Modulo Duale per GOL deve essere compiuto continuativamente da parte di Regione come soggetto attuatore sul sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della Legge 178/2020, ai sensi del quale il Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico (ReGIS), tale da supportare le attività di gestione, monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU.

### **Obblighi di pubblicità e di comunicazione**

Con riferimento agli obblighi di pubblicità, si richiama l'art. 34, comma 2 del Reg. (UE) n. 241/2021: *"I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU», in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico"*. Inoltre, si fa riferimento all'art. 3.4.1 "Obblighi di comunicazione a livello di progetto" delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR (allegate alla Circolare MEF/RGS n. 21/2021).

I loghi da apporre alla documentazione sono disponibili all'Allegato 11. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i loghi devono essere apposti obbligatoriamente sul registro cartaceo per l'attività di tirocinio (in assetto lavorativo) e sul materiale informativo/divulgativo o conferenze/open day.

Per gli obblighi di comunicazione si fa rimando a quando indicato dalla Circolare MEF/RGS n.

27/2022<sup>12</sup>, che approva:

- le “Linee Guida per lo svolgimento delle attività connesse al monitoraggio del PNRR”, con le quali si forniscono indicazioni operative sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS;
- il “Protocollo unico di colloquio” PNRR, realizzato in continuità con i tracciati già in uso per il monitoraggio dei progetti di investimento pubblico finanziati con i fondi delle politiche di coesione e con altre risorse nazionali, al fine dell'acquisizione automatica delle informazioni dai sistemi locali delle Amministrazioni.

### Obblighi di corretta gestione amministrativa

Per l'attuazione degli interventi a valere sul PNRR **deve essere adottata un'apposita codificazione contabile e informatizzata, che include l'indicazione del CUP**. Ciò è necessario per tutte le transazioni relative alle doti e al fine di assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

I soggetti esecutori devono inoltre essere in possesso dei requisiti minimi tali da garantire il rispetto del Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in materia di sana gestione finanziaria, assenza di conflitti di interessi, di frodi e corruzione, restituzione di fondi indebitamente assegnati.

I soggetti esecutori che erogano i servizi di formazione sono soggetti agli ulteriori obblighi di seguito illustrati.

### Criteri di selezione dei beneficiari delle doti

Successivamente alla costituzione delle classi e nel caso in cui le risorse pubbliche a disposizione per il riconoscimento delle doti non siano sufficienti a coprire il numero totale degli alunni, le Istituzioni formative sono tenute ad effettuare una selezione degli studenti beneficiari di dote nel rispetto di criteri e modalità precedentemente definiti e formalizzati dalle stesse Istituzioni. Sarà cura delle Istituzioni formative caricare la documentazione relativa ai criteri di selezione nella sezione dedicata del sito Bandi e Servizi.

I criteri generali ai quali le Istituzioni formative devono ispirarsi conformemente ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione sono stati individuati dalla DGR n. XII/ 4504 del 3 giugno 2025 sotto riportati:

- valutazione della motivazione, del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto;
- stili di apprendimento orientati all'esperienza concreta e alla sperimentazione attiva;
- svantaggio economico (anche con riferimento all'indicazione della situazione economica);
- opportunità di interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
- disponibilità massima di posti per studenti con disabilità certificata.

Le Istituzioni formative sono tenute pertanto a specificare tempi, modalità, procedure e criteri di selezione garantendone ampia diffusione – anche attraverso i loro siti internet – affinché siano disponibili e facilmente accessibili e le famiglie e gli utenti ricevano adeguata informazione.

---

<sup>12</sup> Le Circolari sono disponibili al seguente link: [Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolari \(mef.gov.it\)](https://www.ragioneria.gov.it/Ministero%20dell'Economia%20e%20delle%20Finanze/Circolari)

Regione Lombardia si riserva di eseguire attività di ispezione e controllo al fine di verificare il corretto adempimento delle attività sopra riportate, avvalendosi anche della possibilità di effettuare controlli in loco a campione presso le istituzioni formative che sono tenute a conservare la relativa documentazione a supporto.

In linea generale, si rammenta che l'eventuale incapienza del budget e la conseguente copertura di un minor numero di doti rispetto alle annualità precedenti non costituisce motivazione valida per la non accoglienza delle iscrizioni ai percorsi formativi. In tutti i casi, le Istituzioni formative devono garantire al giovane il completamento del ciclo formativo avviato.

### **Partecipazione al raggiungimento del target GOL**

I percorsi individuali erogati nell'ambito del presente Avviso, coerenti con «Linee Guida» del DM 139/2022, con il «Piano Nuove Competenze» e con la disciplina del programma GOL, concorrono al raggiungimento dei target GOL laddove agli allievi vengano rilasciate:

- un'attestazione di messa in trasparenza entro il 30 novembre 2025;
- un'attestazione di valutazione periodica entro il 30 aprile 2026.

Per ulteriori dettagli circa le menzionate relevant si rimanda al successivo paragrafo "Conseguimento delle relevant certification".

### **Obblighi di messa a disposizione e tenuta della documentazione**

Le istituzioni formative sono tenute inoltre a conservare tutta la documentazione richiesta in fase di adesione e liquidazione (individuazione del titolare effettivo e autocertificazione assenza conflitto di interessi), nonché le *evidence* attestanti l'avvenuta presa in carico e il rilascio delle attestazioni utili al conseguimento del target, anche ai fini di eventuali controlli previsti nell'ambito del finanziamento PNRR.

Al fine di dimostrare il conseguimento degli obiettivi, si invitano le Istituzioni formative ad osservare scrupolosamente gli adempimenti e le procedure sulla gestione dei percorsi, previsti dai rispettivi ordinamenti dei percorsi di studio e dai singoli Avvisi pubblici in merito a:

- registrazione delle presenze/assenze degli allievi e descrizione delle relative attività nel GRS (Gestione Registro Sezione);
- corretta compilazione e archiviazione della documentazione, ove necessaria. In particolare, si richiama l'attenzione al regolare svolgimento e alla produzione della documentazione necessaria relativa alle fasi di:
  - riconoscimento dei crediti in ingresso e determinazione della durata del percorso personalizzato;
  - verbalizzazione delle valutazioni di apprendimento e del giudizio di ammissione all'annualità successiva;
  - procedure e modulistica per il rilascio dei titoli di studio;
  - procedure e modulistica per la certificazione delle competenze e il rilascio degli attestati.

## **13. MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI**

---

### **Presa in carico dei soggetti beneficiari**

I servizi di presa in carico devono essere erogati dal personale idoneo sulla base della disciplina

regionale vigente in materia di accreditamento presso le sedi dei CPI, le sedi accreditate in disponibilità degli operatori accreditati, nonché ovunque consentito in modalità digitale. I servizi al lavoro potranno, inoltre, essere erogati anche presso altre sedi (presidi), secondo i criteri stabiliti dalla disciplina regionale sull'accREDITAMENTO.

I servizi di presa in carico possono essere erogati:

- in presenza e/o da remoto (deve essere garantita l'accessibilità ai servizi in presenza per le persone che non possono o non intendono fruire dei servizi a distanza);
- in forma individuale;
- per le attività preparatorie, strumentali al servizio, in assenza della persona.

#### Erogazione dell'assessment

Il colloquio di assessment è svolto di norma in presenza, oppure in modalità a distanza o mista in base alle condizioni specifiche della persona. È in ogni caso diritto della persona chiedere di effettuare il colloquio in presenza.

Operatori accreditati e i CPI hanno a disposizione l'agenda online condivisa dove calendarizzare tutti i colloqui di assessment. Il sistema informativo darà evidenza dei colloqui effettuati in affiancamento.

#### Sottoscrizione del Patto di Servizio

Il PSP deve essere sottoscritto dallo stesso operatore che effettua le attività di assessment. La sottoscrizione del Patto di Servizio da parte del beneficiario potrà avvenire in una delle seguenti modalità:

- olograficamente;
- tramite App FirmaLOM (per i soli allievi maggiorenni).

In caso di studente minorenni il Patto di Servizio è sottoscritto dal minore e dal genitore/tutore.

#### **Creazione e avvio dei percorsi formativi**

Gli interventi formativi possono essere erogati dalle istituzioni formative in ognuna delle proprie sedi operative accreditate alla Sezione "A".

Le istituzioni formative devono inserire le sezioni di terza e quarta annualità e di IV anno in SIUF.

#### Comunicazione di avvio delle attività e calendario delle attività

Le Istituzioni formative devono comunicare l'avvio dei corsi tramite SIUF.

Ai fini dell'avvio dei corsi, l'Istituzione formativa è tenuta a caricare, per ciascuna sezione, un file contenente il calendario nel formato reso disponibile in SIUF – Servizio gestione corsi (area documentazione).

L'Istituzione formativa ha l'obbligo di informare in tempo utile gli studenti e la famiglia o i tutori legali di ogni variazione al calendario, rendendola pubblica tramite affissione alla bacheca dell'Istituzione medesima ed eventuale pubblicazione sul proprio sito internet, oltreché aggiornando il calendario su SIUF nelle medesime forme e modalità previste per l'avvio del corso.

## Erogazione delle attività formative e registrazione delle presenze

Nell'ottica di semplificare gli adempimenti amministrativi per i soggetti esecutori, digitalizzare le modalità di raccolta dei dati relativi agli interventi realizzati e accelerare le attività di controllo in capo all'Amministrazione, le attività formative svolte sono soggette a rendicontazione mediante:

- imputazione nel SIUF dei pertinenti codici di attività per ciascuna modalità formativa implementata;
- registrazione delle presenze/assenze nel SIUF – Servizio Gestione Corsi – GRS secondo le modalità e tempistiche vigenti al momento dell'avvio delle attività formative.

Con riferimento alle **attività di aula e laboratorio**, queste devono essere **registrate esclusivamente in forma elettronica**. Si precisa che, sebbene il riconoscimento economico delle attività di aula e laboratorio sia subordinato alla corretta registrazione in forma elettronica, è facoltà dell'Istituzione formativa scegliere di compilare anche il registro formativo presenze in formato cartaceo con l'indicazione delle attività svolte, della presenza/assenza, con firma apposta giornalmente di studenti e docenti e, se previsto, tutor.

La formazione d'aula e/o di laboratorio è svolta in presenza.

La Formazione a distanza (FAD) è ammessa solo a certe condizioni:

- per casi specifici che necessitino di garanzia di continuità didattica (es. per malattia e/o fragilità documentate oppure situazioni di oggettivo e giustificato impedimento alla presenza in aula) è possibile erogare a favore di singoli studenti parte della formazione d'aula e/o di laboratorio in modalità esclusivamente sincrona, comunque nei limiti del 30% delle monte ore di formazione d'aula/laboratorio;
- per i casi in cui il medico specialista certifichi l'impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute, la formazione d'aula e/o di laboratorio può essere svolta in modalità FAD sincrona fino al 100% del monte ore.

Oltre ad essere registrate nel GRS, le ore di FAD devono essere supportate dal report di sintesi indicante il login e logout degli alunni partecipanti. Tali report dovranno essere caricati sul sistema informativo Bandi e Servizi, con modalità che verranno successivamente comunicate, qualora le doti risultino campionate, così da consentire lo svolgimento della verifica.

Con riferimento alle **attività di alternanza in azienda**, esse **sono tracciate tramite apposite schede stage e caricate sul GRS**. *Il format di scheda stage sarà messo a disposizione in data successiva all'approvazione dell'Avviso, ma comunque prima dell'avvio dell'Anno Formativo 2025/2026*. Le schede dovranno essere caricate sul sistema informativo Bandi e Servizi con modalità che verranno successivamente comunicate, qualora le doti risultino campionate, così da consentire lo svolgimento della verifica.

Per gli studenti inseriti nei percorsi formativi in corso d'anno, ossia iscritti nel periodo compreso tra l'inizio ufficiale delle attività formative e il 31 ottobre 2025 (ultimo giorno per l'inserimento degli allievi nelle sezioni), le presenze/assenze inserite nel GRS dovranno essere riferite all'effettivo periodo di inserimento nella classe (e non a periodi antecedenti).

Per quanto riguarda i crediti formativi degli allievi che entrano nei percorsi tardivamente rispetto all'avvio degli stessi, si rinvia a quanto definito nelle Indicazioni e nelle Procedure (Decreto n.

7214/2014) ai fini dell’ammissione all’anno successivo e/o all’esame. Le ore relative ai crediti concorrono unicamente alla determinazione della durata del percorso.

Le ore di formazione erogate durante le eventuali esperienze all’estero<sup>13</sup>, realizzate nell’ambito dei PIP degli alunni beneficiari di dote, concorrono al conteggio delle ore rendicontabili ai fini della liquidazione. Al fine di dar prova dell’effettivo svolgimento dell’attività formativa all’estero, dovrà essere redatto apposito registro che, oltre all’indicazione delle attività svolte, dovrà riportare la firma apposta giornalmente di studenti e docenti e, se previsto, tutor. Tali ore, se rientranti nelle ore programmate del percorso, devono essere inserite nel GRS:

- all’interno della quota di formazione d’aula e/o laboratorio con riferimento alle attività formative di aula;
- all’interno della quota di formazione in contesto lavorativo con riferimento alle attività di alternanza.

Presenze e assenze verranno registrate sul registro dal docente o eventualmente, se presente, dal tutor formativo ed entreranno nel conteggio finale delle ore di presenza necessarie per determinare la validità dell’anno formativo del singolo studente.

Le giustificazioni delle assenze devono essere acquisite dalle Istituzioni formative ai fini della vigilanza sull’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (fino a 18 anni). Esse non rilevano ai fini del GRS, ma restano agli atti dell’istituzione formativa.

Le presenze/assenze registrate concorrono altresì a determinare l’importo liquidabile per ciascuna dote in funzione della frequenza rilevata per ciascun allievo.

**Passaggio dal percorso Duale-GOL alla modalità di erogazione in apprendistato**

In caso di avvio di un contratto di apprendistato successivamente all’attivazione della dote Duale-GOL, l’allievo mantiene la dote Duale-GOL. Tuttavia, per poter mappare la diversa modalità di erogazione del percorso, sul sistema SIUF l’Operatore interverrà apponendo un **apposito flag**, senza che questo comporti il passaggio di sezione o il cambio di offerta formativa. Ad ogni modo, restando allievo dotato Duale-GOL, anche per l’apprendista resteranno gli obblighi delle due attestazioni, così come sono confermati gli adempimenti richiesti dalla normativa apprendistato (PFI, protocollo d’intesa e COB).

| PASSAGGIO ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE IN APPRENDISTATO                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Oneri dell’istituzione formativa                                                                                                                                                                                                      | Conseguenze e possibili passi successivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| L’allievo che avvia il percorso in modalità ordinamentale, previa profilazione su GOL in possesso dei requisiti, può proseguirlo e portarlo a conclusione in modalità apprendistato, avendo attivato un contratto in data successiva al 31 ottobre 2025 e quindi con COB attiva a partire dal 1° novembre 2025 in poi. | Il finanziamento in questo caso è garantito dal bando Duale-GOL a condizione che siano conseguite le attestazioni al 30/11/2025 al 30/04/2026. In questo caso non è possibile richiedere contestualmente anche la dote apprendistato. | Lo studente deve rimanere profilato nell’ambito del bando duale – GOL in tutte le piattaforme informatiche sia su Bandi e Servizi lato finanziamento della dote sia nell’offerta formativa di SIUF (nell’offerta formativa in SIUF ci sarà solo un flag da spuntare in cui si segnala che lo studente è passato in modalità apprendistato e da quale data è avvenuto il passaggio: la data da indicare è quella di avvio della COB). |

<sup>13</sup> Nel caso sia approvato apposito avviso di finanziamento a sostegno della mobilità internazionale degli studenti.

**Ritiri dal percorso, rinuncia o chiusura anticipata della dote Duale-GOL, subentri di allievi dotati Duale-GOL, passaggi ad altro percorso**

| RITIRI, RINUNCIA O CHIUSURA ANTICIPATA, SUBENTRI, PASSAGGI AD ALTRO PERCORSO                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casistica                                                                                                                                      | Oneri dell'istituzione formativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Conseguenze e possibili passi successivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ritiro dal percorso dell'allievo dotato duale-gol prima del 31 ottobre 2025                                                                    | <p>Ritira l'allievo dal sistema SIUF entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del genitore/tutore o allievo maggiorenne. Rinuncia contestualmente alla dote Duale-GOL per i servizi di formazione.</p> <p>Per lo studente è possibile richiedere la dote duale ordinario leFP nei limiti del budget disponibile o, qualora per lo stesso studente si attivi un contratto in apprendistato, è possibile chiedere la dote sul bando apprendistato a sportello.</p> <p><b>Passaggio indispensabile per la richiesta della dote su altri bandi (Duale leFP o apprendistato) è la rinuncia della dote Duale-GOL per i servizi formativi.</b></p> <p>Le ore di formazione fruite nell'ambito della dote Duale-GOL possono essere riconosciute ai fini economici sia nell'ambito della dote Duale-leFP sia nell'ambito della dote apprendistato. Solo in caso di apprendistato, lo studente dovrà essere disdetto dalla sezione leFP GOL in SIUF per essere iscritto a quella dedicata all'apprendistato.</p> <p>Gli eventuali servizi al lavoro richiesti sulla prima dote Duale-GOL sono invece rendicontabili.</p> | <p>L'istituzione formativa <u>RINUNCIA alla dote Duale-GOL per i servizi alla formazione</u> e per essi non ha diritto ad alcun rimborso. Nel caso ci sia un altro allievo in possesso dei requisiti per accedere al Modulo Duale per GOL, può provvedere alla richiesta di una nuova dote in sostituzione fino all'ammontare massimo del budget assegnato ed entro la scadenza fissata per la richiesta delle doti Duale-GOL.</p> |
| Ritiro dal percorso dell'allievo dotato duale-gol dopo il 31 ottobre 2025 e prima del rilascio dell'attestazione con scadenza 30 novembre 2025 | <p>Ritira l'allievo dal sistema SIUF entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del genitore/tutore o allievo maggiorenne e rinuncia contestualmente alla dote Duale-GOL per i servizi di formazione.</p> <p>Per lo studente è possibile richiedere la dote duale ordinario leFP nei limiti del budget disponibile o, qualora per lo stesso studente si attivi un contratto in apprendistato, è possibile chiedere la dote sul bando apprendistato a sportello. <b>Passaggio indispensabile per la richiesta della dote su altri bandi (Duale leFP o apprendistato) è la rinuncia della dote Duale-GOL per i servizi formativi.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>L'istituzione formativa <u>RINUNCIA alla dote Duale GOL per i servizi di formazione</u> e per essi non ha diritto ad alcun rimborso. Non può sostituire l'allievo ritirato, essendo decorso il termine per accedere al Modulo Duale per GOL.</p>                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      | <p>Le ore di formazione fruita nell'ambito della dote Duale – GOL possono essere riconosciute ai fini economici sia nell'ambito dote duale ordinario leFP sia nell'ambito della dote apprendistato. Solo in caso di apprendistato, lo studente dovrà essere disdetto dalla sezione leFP GOL in SIUF per essere iscritto a quella dedicata all'apprendistato.</p> <p>Gli eventuali servizi al lavoro richiesti sulla prima dote Duale- GOL sono invece rendicontabili.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>Ritiro dal percorso dell'allievo dotato duale-gol dopo il 30 novembre 2025 e prima del rilascio dell'attestazione con scadenza 30 aprile 2026</p> | <p>Ritira l'allievo dal sistema SIUF entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione del genitore/tutore o allievo maggiorenne.</p> <p>Si procede al riconoscimento solo della liquidazione intermedia della dote Duale-GOL e dopo chiusura anticipata della Dote Duale-GOL. La chiusura è necessaria perché il percorso è interrotto anzitempo e prima del mancato conseguimento della seconda attestazione al 30 aprile 2026.</p> <p>È ora possibile richiedere la dote duale ordinaria leFP nei limiti del budget disponibile o, qualora per lo stesso studente si attivi un contratto in apprendistato, è possibile chiedere la dote sul bando apprendistato.</p> <p>Le ore di formazione fruita nell'ambito della dote Duale-GOL non possono essere riconosciute ai fini economici nell'ambito della dote duale ordinario leFP e nella dote apprendistato.</p> <p>Lo studente dovrà cambiare profilo sia in SIUF passando dall'offerta formativa leFP a quella dedicata all'apprendistato.</p> | <p>L'istituzione formativa procede alla <u>chiusura anticipata della dote GOL</u>. Se l'allievo ha conseguito l'attestazione con scadenza 30 novembre 2025, ha diritto al rimborso riparametrato in funzione della frequenza, a condizione che abbia una frequenza almeno pari al 30% del monte ore programmato.</p> <p>In seguito alla chiusura anticipata della dote Duale-GOL e in caso di richiesta di dote duale ordinaria leFP o di dote apprendistato, in presenza di successo formativo e frequenza almeno del 75% del monte ore complessivo annuale, l'ente ha diritto anche alla dote apprendistato o alla dote duale ordinaria leFP per le <b>SOLE</b> ore fruita nell'ambito del periodo corrispondente all'apprendistato o per il periodo corrispondente alla domanda di dote duale ordinaria leFP.</p> |

Il format della Comunicazione di rinuncia firmata dal soggetto esecutore (a seguito di ritiro dello studente beneficiario della dote Duale – GOL dal percorso formativo) è riportato nell'Allegato 6.

Dal punto di vista informatico il ritiro dello studente dal percorso Duale-GOL può determinare due alternative:

- la **rinuncia della dote Duale-GOL** da parte del soggetto esecutore (vedi in tabella sopra) nei seguenti due casi:
  - ritiro dal percorso dell'allievo dotato duale-gol prima del 31 ottobre 2025;
  - ritiro dal percorso dell'allievo dotato duale-gol dopo il 31 ottobre 2025 e prima del rilascio dell'attestazione con scadenza 30 novembre 2025;
- la **chiusura anticipata della dote Duale-GOL** (con possibilità di liquidazione intermedia) nel seguente caso (vedi in tabella sopra): Ritiro dal percorso dell'allievo dotato duale-gol dopo il 30

novembre 2025 e prima del rilascio dell'attestazione con scadenza 30 aprile 2026.

### **Chiusura anticipata della dote Duale-GOL per assenza prolungata**

Nel caso in cui lo studente risulti assente per un periodo prolungato, per motivi diversi da malattia e/o infortunio certificati da un medico competente, l'Istituzione formativa è tenuta a segnalare tramite il sistema informativo la chiusura anticipata della dote entro 5 giorni successivi al 30° giorno di calendario solare dall'ultimo giorno di frequenza. La chiusura non inficia il perdurare dell'iscrizione scolastica dell'allievo (assegnazione nella sezione in SIUF).

Il format della Comunicazione di chiusura anticipata è riportato nell'Allegato 6.

### **Rilascio delle attestazioni intermedie**

Ai fini del raggiungimento dei target PNRR GOL, è necessario il conseguimento da parte dell'allievo delle seguenti *primary evidence* attestanti l'andamento del percorso formativo. In particolare:

- un'attestazione di messa in trasparenza entro il 30 novembre 2025. Si tratta di un'attestazione di messa in trasparenza delle competenze, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, relativa agli apprendimenti acquisiti entro la data indicata e riferiti a competenze tecnico professionali e digitali (riconducibile alla tipologia 3 di cui alla circolare del MLPS n. 8 del 31 marzo 2025);
- un'attestazione di valutazione periodica entro il 30 aprile 2026. Si tratta di un'attestazione di valutazione periodica (trimestre, quadrimestre o pentamestre), ai sensi del Capo III del D.Lgs. n. 226/2005 (automaticamente riconducibile ad attestazioni di validazione ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13 riconducibile alla tipologia 6 di cui alla circolare del MLPS n. 8 del 31 marzo 2025).

Le istituzioni formative sono tenute al rilascio di queste attestazioni sulla Piattaforma SIUF secondo format che Regione Lombardia metterà a disposizione dopo che saranno stati definiti a livello nazionale.

### **Rilascio delle relevant certification**

Al termine dell'annualità formativa gli allievi potranno ottenere le "relevant certification" attestanti la positiva conclusione dell'annualità formativa. A tal riguardo sono ammissibili:

- l'ammissione alla successiva annualità formativa, al termine della terza annualità del percorso quadriennale;
- il conseguimento della Qualifica o del Diploma professionale, rispettivamente per il percorso triennale e per il percorso di IV anno;
- il conseguimento dell'attestazione di competenze previsto per gli studenti disabili;
- il conseguimento di certificazioni annuali, anche parziali, delle competenze acquisite, rilasciate in casi di mancata acquisizione della qualifica/diploma, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 226/2005.

Per ciascuna tipologia di *relevant certification* si specifica di seguito la procedura da seguire per la relativa attestazione.

### Ammissione all'annualità successiva

L'ammissione all'annualità successiva è attestata da un'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato/Dirigente scolastico, che contiene il riferimento alla seduta del Consiglio di classe a seguito della formalizzazione degli esiti degli scrutini, relativamente ai singoli alunni. La dichiarazione è compilata direttamente sul sistema SIUF, che ne attribuisce il protocollo.

Per gli alunni che non hanno raggiunto il 75% di frequenza e che ai sensi delle Indicazioni (Allegato A, paragrafo 4.5.2.a) sono stati ammessi all'annualità successiva, il verbale di scrutinio finale dovrà contenere la motivazione dell'ammissione e il legale rappresentante/delegato/Dirigente scolastico ne dovrà dare atto nell'autocertificazione.

### Conseguimento del titolo di studio a seguito del superamento delle prove d'esame

La *relevant certification* è rappresentata da uno dei seguenti titoli di studio:

- Qualifica leFP;
- Diploma leFP.

Alla conclusione degli esami e a seguito del superamento delle prove, SIUF - Sezione "Certifica!" genera l'attestato di qualifica/diploma, al quale è assegnato un numero di protocollo.

### Attestati di competenze

Le Istituzioni formative sono tenute a svolgere le funzioni specifiche relative alla certificazione intermedia, in ottemperanza all'art. 20, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 226/2005, al paragrafo 4.4 delle Indicazioni, rilasciando gli attestati di competenze nei seguenti casi:

- mancata acquisizione del titolo di studio;
- mancata ammissione all'anno successivo/all'esame finale;
- interruzione del percorso;
- allievi con disabilità che al termine del percorso non hanno conseguito tutte le competenze di cui agli Standard di apprendimento del profilo formativo professionale.

Gli attestati di competenze sono generati dal sistema informativo SIUF. Per i relativi modelli si rimanda alla DGR 3192/2020 (Allegato C).

Per la garanzia del presidio dell'accertamento dei crediti formativi e della certificazione delle competenze e supporto alla disabilità, relativamente alla disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità, si rimanda a quanto previsto dalle Indicazioni.

## **Competenze digitali**

Ai sensi di quanto previsto dal DM n. 139 del 2 agosto 2022 con il quale sono state adottate le *"Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale"*, tutti i percorsi duali in diritto-dovere prevedono tra gli obiettivi il raggiungimento minimo del livello 3 (intermedio) del Digcomp 2.1. Pertanto, i percorsi leFP finanziati dal Modulo Duale per GOL contribuiscono al target formati digitali del programma GOL.

## Disposizioni sugli esami

Con successivo apposito atto saranno fornite le disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi di leFP dell'Anno Formativo 2025/2026. Per gli aspetti più generali, si fa riferimento a quanto esplicitato nelle Indicazioni e nelle Procedure in relazione alle disposizioni sull'ammissione alle sessioni d'esame.

## 14. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

---

**La rendicontazione dei servizi al lavoro e dei servizi di formazione potrà svolgersi in modo indipendente.** Al fine di consentire una più agevole gestione della rendicontazione, laddove l'ente che eroga i servizi formativi non coincida con l'ente che ha erogato i servizi di presa in carico, è necessario che entrambi procedano coordinatamente nella gestione delle procedure di rendicontazione così da consentire un'immediata liquidazione dei servizi di presa in carico.

Per la **rendicontazione dei servizi di doti in partenariato con altri soggetti esecutori**, non è possibile l'imputazione "contemporanea", da parte di tutti gli altri operatori partner coinvolti, dei dati relativi alla rendicontazione della medesima dote. Pertanto, per consentire la rendicontazione dei servizi al soggetto esecutore partner, il soggetto esecutore che ha attivato la dote dovrà attivare specifica funzionalità a sistema per "trasferire" la pratica ad altro soggetto esecutore in partenariato, che dopo averla "presa in carico" potrà procedere alla rendicontazione dei propri servizi. Successivamente, il soggetto esecutore principale, che ha "trasferito" la dote, non potrà rendicontare i propri servizi e agire sulla dote fino a quando il soggetto esecutore partner, che ha "preso in carico" la dote per l'imputazione del dato di rendicontazione, non avrà trasferito a sua volta la dote con apposita funzionalità a sistema.

### Rendicontazione dei servizi di presa in carico

I servizi di presa in carico della dote Duale-GOL saranno riconosciuti all'ente che ha erogato il servizio di Assessment e sottoscrizione del Patto di Servizio, a fronte di rendicontazione su Bandi e Servizi. L'operatore che ha posto in essere le attività di presa in carico potrà procedere alla rendicontazione dei servizi corrispondenti solo dopo che sarà stata richiesta la dote, ossia in una data successiva al 15 settembre 2025 (data di apertura della piattaforma per la richiesta delle doti).

*La tempistica per la rendicontazione dei servizi di presa in carico sarà oggetto di successiva comunicazione.*

L'operatore potrà rendicontare ore e non frazioni di ore (minuti) nell'ambito dei massimali previsti dal presente Avviso.

Per la rendicontazione dei servizi di presa in carico sono previste sul sistema informativo (BeS) le seguenti modalità:

- **Per gli allievi maggiorenni:**
  - compilazione del timesheet elettronico, per la cui generazione è necessaria la firma del soggetto beneficiario con CRS/CNS con PIN attivo o in alternativa la validazione con l'App FirmaLOM;
  - compilazione del timesheet cartaceo con firma olografa dell'utente;

- **Per gli allievi minorenni:**
  - compilazione del timesheet elettronico, se il soggetto beneficiario dispone di CRS/CNS con PIN attivo;
  - compilazione del timesheet cartaceo con firma olografa dell'utente.

Il timesheet, redatto dal sistema informativo per singolo beneficiario successivamente all'apertura della dote e sul modello dell'Allegato 8, dovrà dare evidenza di:

- data di erogazione del servizio;
- ore di servizio erogate alla persona;
- descrizione sintetica delle attività svolte;
- professionista che eroga il servizio.

### **Rendicontazione dei servizi formativi**

Sono previste due rendicontazioni:

- intermedia, dopo il rilascio dell'attestazione con scadenza 30 novembre 2025. Essa consiste nell'esibizione dell'attestazione. Nel caso di chiusura anticipata della dote dopo il rilascio dell'attestazione, si ha accesso alla rendicontazione intermedia come se fosse una rendicontazione finale. Se la chiusura avviene prima del rilascio dell'attestazione, non si ha diritto alla rendicontazione;
- finale, alla conclusione del percorso formativo e dopo il rilascio dell'attestazione con scadenza 30 aprile 2026. Ai fini di questa rendicontazione concorre non solo l'attestazione, ma anche i dati delle presenze/assenze importati da "Bandi e Servizi" che li riceve dal sistema GRS, oltreché i dati circa il rispetto della durata minima e massima delle attività di aula e di alternanza. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dall'Avviso, la dote non potrà essere rendicontata e si procederà al recupero dell'eventuale liquidazione intermedia già effettuata.

*La tempistica per la rendicontazione dei servizi formativi sarà resa nota con successiva comunicazione.*

La mancata rendicontazione dei servizi al lavoro non osta alla rendicontazione dei servizi di formazione.

L'Amministrazione gestirà la verifica della rendicontazione in base alla documentazione presentata dal beneficiario sulla piattaforma Bandi e Servizi conformemente alle modalità previste dal presente Avviso.

### **Richiesta di liquidazione dei servizi di presa in carico**

Dopo aver rendicontato la spesa, come sopra descritto, il soggetto esecutore è tenuto a caricare la documentazione richiesta nell'apposito modulo del sistema informativo (BES) per presentare la domanda di liquidazione, secondo il format di cui all'Allegato 7 Ter.

A seguito della presentazione della richiesta di liquidazione da parte dei soggetti esecutori, verrà effettuata la verifica di pagabilità da parte della Unità Organizzativa Regole e Controlli della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro.

Le verifiche di pagabilità della domanda di liquidazione hanno l'obiettivo di verificare la conformità delle operazioni e la regolarità finanziaria, in termini di ammissibilità della spesa inserita nella domanda di liquidazione, rispetto dei massimali previsti, ammissibilità del periodo temporale in cui i servizi spesi sono stati realizzati, correttezza della documentazione probante le attività realizzate e i risultati conseguiti, attestazione del raggiungimento degli standard minimi previsti nell'ambito del presente Avviso.

In ogni caso si specifica che la liquidazione può avvenire soltanto a seguito del completamento della verifica amministrativo-contabile. Fino a quando non viene ultimata l'attività di controllo, il credito difetta infatti del requisito della certezza e della liquidità.

**La data ultima per la presentazione delle domande di liquidazione relative ai servizi a processo è fissata al 31 maggio 2026.**

Non sono previste richieste di liquidazione cumulative (servizi al lavoro e servizi alla formazione).

La mancata richiesta in liquidazione dei servizi di presa in carico non osta alla richiesta di liquidazione dei servizi formativi.

### **Richiesta di liquidazione dei servizi formativi**

Sono previste due liquidazioni:

- intermedia, successiva al rilascio dell'attestazione intermedia con scadenza al 30 novembre 2025, per un importo pari al 50% della dote. La richiesta dovrà essere presentata sul sistema Bandi e Servizi e sulla base del format di cui all'Allegato 7 Bis;
- finale a saldo, dopo il rilascio dell'attestazione con scadenza 31 aprile 2026 per il rimanente 50% dell'importo della dote. Questa liquidazione prenderà in considerazione i dati della frequenza e determinerà l'importo da saldare, al netto di quanto già erogato in sede di liquidazione intermedia. Questa richiesta è obbligatoria per tutti i soggetti esecutori perché consente di verificare il rispetto dei requisiti minimi previsti dal capitolo 9, tra cui quello della frequenza minima da parte degli allievi per i quali i soggetti esecutori hanno ricevuto la liquidazione intermedia.

*Con successivo atto saranno comunicate le tempistiche per la presentazione delle domande di liquidazione intermedia e finale dei servizi formativi.*

La richiesta di liquidazione finale (Allegato 7) deve essere corredata dai Timesheet svolte (Allegato 8) e dalla nota di debito o altro documento contabile.

I termini per la liquidazione da parte di Regione Lombardia sono fissati in 80 giorni dalla protocollazione delle richieste di liquidazione intermedia/finale, atteso l'elevato numero degli utenti cui fa riferimento la singola richiesta e la complessità delle operazioni di controllo.

Tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa di spesa deve essere caricata in Bandi e Servizi e conservata in originale presso il soggetto esecutore che rendiconta, conformemente alle norme nazionali contabili e fiscali, e deve essere riferita a voci di spesa ammesse, priva di correzioni e leggibile in ogni parte, con particolare attenzione ai caratteri numerici (importi, date, ecc.) ed essere conforme alle norme contabili, fiscali e contributive.

## Ispezioni e controlli

L'erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia, che si riserva altresì di effettuare l'attività di ispezione del regolare svolgimento dei corsi.

Ciascuna richiesta di dote è sottoposta preliminarmente, in ciascuna fase dell'iter, ad una verifica automatica mediante interrogazione dei sistemi informatici, sul possesso dei requisiti di accesso al presente Avviso:

- requisito di accesso da parte del soggetto esecutore (che riceve il contributo);
- requisiti di accesso dei soggetti beneficiari dell'intervento (età, residenza/domicilio, assenza di incompatibilità con altre doti; avvenuta presa in carico; avvenuta iscrizione al percorso formativo);
- rispetto della tempistica stabilita dal presente Avviso per la presentazione della domanda di dote, della rendicontazione e della richiesta di liquidazione.

Ciascuna richiesta di liquidazione, che può contenere anche più di una dote, sarà sottoposta alle seguenti forme di controllo:

- controllo automatico a cura dei sistemi informatici in uso con riferimento alla presenza dei seguenti elementi:
  - calcolo del contributo spettante sulla base delle ore registrate nel GRS e nel rispetto delle regole descritte sopra (percentuale minima richiesta di frequenza e percentuale massima di assenze ammessa);
  - verifica della presenza della documentazione richiesta in sede di presentazione della richiesta di liquidazione;
  - presenza del protocollo attribuito alle attestazioni con scadenza 30 novembre 2025 e 30 aprile 2026;
- controlli di regolarità-amministrativo contabile ai fini della pagabilità, a cura dell'Ufficio regionale preposto al controllo di primo livello, per accertare la regolarità e la coerenza della documentazione presentata in sede di richiesta di liquidazione con quella prevista dal presente Avviso, nonché per verificare l'assenza del doppio finanziamento;
- controlli a campione dei registri e delle relative schede stage della formazione in modalità tirocinio;
- controlli sui timesheet relativi allo svolgimento delle attività di presa in carico (erogazione dell'assessment e sottoscrizione del patto di servizio).

Oltre alle verifiche amministrativo-contabili, l'Amministrazione regionale potrà effettuare presso i soggetti esecutori visite e verifiche, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate e di verificare che i percorsi finanziati siano realizzati nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso. Nel caso ad esito di queste verifiche siano rilevate irregolarità, l'Amministrazione procederà alle opportune determinazioni di decadenza o revoca, a seconda dei casi rilevati, oppure all'eventuale recupero di somme già erogate.

Più in generale, l'Amministrazione regionale procederà alla segnalazione alle autorità giudiziarie competenti in caso di:

- eventuali irregolarità gravi, quali frode, riciclaggio e conflitto di interessi. Laddove accertate, il contributo sarà revocato;
- dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare un indebito vantaggio economico.

È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.

Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Regione Lombardia e/o di altri organismi competenti, i soggetti esecutori devono pertanto conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei percorsi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 1060/2022 e secondo quanto definito nelle indicazioni operative per la rendicontazione.

#### Integrazioni documentali in sede di verifica propedeutica alla liquidazione

La fase di verifica di regolarità amministrativo contabile, successiva alla rendicontazione e alla richiesta di liquidazione, può includere eventuali richieste di integrazioni documentali, utili all'Amministrazione per ottenere dai soggetti esecutori i chiarimenti e le integrazioni documentali che si rendessero necessari in relazione alla documentazione presentata sulla piattaforma "Bandi e Servizi" e prevista dall'Avviso.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale, i termini temporali dell'istruttoria si intendono interrotti sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa. La richiesta di integrazione avviene esclusivamente tramite la piattaforma "Bandi e Servizi"; al richiedente verrà inviata anche una mail dalla piattaforma all'indirizzo di posta elettronica ordinaria del referente di progetto indicato nella domanda di dote. È pertanto un'esclusiva responsabilità del richiedente avere cura di inserire e aggiornare l'indirizzo di posta elettronica sopra citato mediante la piattaforma "Bandi e Servizi".

Le integrazioni, finalizzate alla presentazione di documenti mancanti ed essenziali per la pagabilità, devono pervenire entro e non oltre 15 giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo a quello dalla data della richiesta. Dopo tale termine, il sistema Bandi e Servizi non consentirà il caricamento della documentazione integrativa. La mancata risposta entro il termine comporta la decadenza totale dal contributo.

Nel caso l'Amministrazione reputi necessario avere ulteriori documenti o chiarimenti sulla documentazione presentata, può discrezionalmente procedere ad una seconda richiesta di integrazione documentale, assegnando un ulteriore termine perentorio di 15 giorni solari calcolati a partire dal giorno successivo a quello della data della richiesta. Dopo tale termine, il sistema Bandi e Servizi non consentirà il caricamento della documentazione integrativa. Nel caso l'integrazione documentale/chiarimenti non sia considerata esaustiva, non si procederà alla pagabilità della richiesta di liquidazione con conseguente avvio della procedura di decadenza dal contributo.

#### **Verifiche obbligatorie previste dal PNRR**

Il PNRR prevede che in sede di attuazione sia posta una particolare attenzione rispetto ai seguenti elementi:

- in materia di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali, si applica l'articolo 8, comma 5 del DL governance del PNRR (DL 77/2021);
- in materia di indicatori comuni e di tagging digitali, si rinvia a quanto indicato al capitolo 7, paragrafo "Competenze digitali";
- al principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (cd. DNSH) si applica la circolare MEF/RGS 33/2022;

- per quanto riguarda i principi trasversali, quali pari opportunità di genere e generazionali, e le politiche per i giovani, al momento della redazione del presente Avviso non si conoscono gli specifici strumenti di verifica, non essendo ancora disponibile il Manuale attuativo delle procedure che dovrà essere rilasciato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

### **Regolarità contributiva**

Con riferimento a tutte le tipologie di contributo ai fini della liquidazione sarà verificata la regolarità contributiva del soggetto esecutore. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

### **Normativa antimafia**

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore a € 150.000,00, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia determina la decadenza dall'agevolazione.

## **15. MODIFICHE DELL'AVVISO**

---

È ammessa la modifica del presente Avviso con riferimento ad aspetti che non rivestano carattere sostanziale e non incidano sulla natura dell'Avviso stesso all'interno del quadro strategico stabilito nella DGR 4504/2025.

Le modifiche al presente Avviso saranno adottate con Decreto della Dirigente della Struttura Formazione professionale (IeFP) e ITS Academy della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro.

Con il medesimo Decreto, o con separati decreti recanti specifiche direttive, saranno indicati i termini e le modalità operative conseguenti alle modifiche, a cui i soggetti esecutori dovranno attenersi.

Il Decreto di modifica è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL), sul sito istituzionale di Regione Lombardia all'interno dell'apposita sezione dedicata al Programma GOL (<https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Lavoro-e-formazione-professionale/garanzia-di-occupabilita-dei-lavoratori/Programma-GOL/Programma-GOL>), nonché sul sito Bandi e Servizi [www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)

Possono essere previste proroghe dei termini esclusivamente con provvedimenti di modifica al bando.

## 16. MODIFICHE/VARIAZIONI DELL'INTERVENTO

---

Le previsioni inerenti a milestone e target relativi al PNRR non possono essere oggetto di modifica.

Le modifiche ai singoli interventi erogati dai soggetti esecutori possono avvenire con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti al capitolo 12.

## 17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, ASSISTENZA E INFORMAZIONE

---

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e della legge regionale n. 1/2012, è la dirigente *pro tempore* della Struttura Formazione professionale (IeFP) e ITS Academy della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro, Valeria Marziali.

I beneficiari che necessitino di informazioni relative al presente Avviso possono rivolgersi ai servizi informativi realizzati dalle Istituzioni formative, di cui al capitolo 5.

I soggetti esecutori possono rivolgere quesiti ai seguenti indirizzi:

- per i servizi formativi e per la gestione della dote Duale-GOL: [dualegol-formazione@regione.lombardia.it](mailto:dualegol-formazione@regione.lombardia.it);
- per i servizi di presa in carico:
  - per il rilascio della DID e del Patto di Servizio, attraverso l'apertura di un ticket su Cruscotto Lavoro (<https://www.cruscottoifl.it>) nell'apposita sezione "GOL - Did, Psp, condizionalità, Centri per l'impiego";
  - per informazioni sulla rendicontazione dei servizi, attraverso l'apertura di un ticket su Cruscotto Lavoro (<https://www.cruscottoifl.it>) nell'apposita sezione "GOL - Rendicontazione dote".

Per problemi tecnici sul sistema informativo occorre scrivere esclusivamente a:

- [info-siul@ariaspa.it](mailto:info-siul@ariaspa.it) (SIUL)
- [assistenza-siuf@ariaspa.it](mailto:assistenza-siuf@ariaspa.it) (SIUF)
- [bandi@regione.lombardia.it](mailto:bandi@regione.lombardia.it) (Bandi e Servizi)

oppure contattare il numero verde 800.131.151 (Bandi e Servizi).

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale Bandi e Servizi ([www.bandi.regione.lombardia.it](http://www.bandi.regione.lombardia.it)).

## 18. TUTELA DELLA PRIVACY

---

Titolare del trattamento dei dati è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, il Responsabile interno del trattamento per i dati personali è il Direttore della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro. I dati forniti sono trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso. Il titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 della Legge 241/1990 è il Direttore della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003) e ss.mm.ii., si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali, tenendo conto del format di cui all'Allegato 2 della Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre

2021 – Allegato E. I dati personali sono inoltre trattati secondo le disposizioni e per le finalità contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

L'Informativa sul trattamento dei dati è fornita all'Allegato 9 al presente Avviso, di cui il beneficiario o chi ne fa le veci in caso di minore età dovrà prendere visione al momento della presa in carico.

## 19. MECCANISMI SANZIONATORI

---

In caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente Avviso pubblico nonché della normativa di riferimento, Regione Lombardia procede alla decadenza o revoca del contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, alle azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Fermo restando quando contenuto nell'Allegato A del Decreto n. 17278/2024, l'amministrazione procede alla revoca della dote nei seguenti casi:

- in esito a verifiche da parte di Organismi di controllo regionali, nazionali e comunitari;
- nel caso in cui verifichi che presso la sede del soggetto esecutore non sono presenti tutti i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti di accesso alla dote;
- nel caso in cui accerti che la persona ha fornito al soggetto esecutore false dichiarazioni;
- nel caso in cui rilevi dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, finalizzate a procurare all'operatore un indebito vantaggio economico;
- nel caso in cui il percorso proposto non abbia gli standard formativi e di servizio stabiliti;
- nel caso di difformità tra i documenti in originale, conservati presso il soggetto esecutore oppure acquisiti d'ufficio dall'Amministrazione regionale, e i dati inviati attraverso il sistema informativo, che comporti l'impropria assegnazione della dote;
- nel caso di omessa esibizione del PIP e delle dichiarazioni di consenso ad apportare le modifiche del PIP con firma della persona e qualora accerti che il soggetto esecutore ha definito o modificato il percorso senza averlo condiviso con la persona;
- nel caso di omessa esibizione della documentazione richiesta o di assenza oppure di non congruità degli elementi essenziali come prova dell'effettuazione dei servizi o del risultato raggiunto, anche a seguito del termine previsto per la trasmissione della documentazione integrativa;
- nel caso di difformità tra i documenti in originale conservati presso il soggetto esecutore e i documenti inviati attraverso il sistema informativo, anche a seguito del termine previsto per adeguare la documentazione sul sistema informativo;
- nel caso si accerti che l'istituzione formativa ha preteso contributi dalle famiglie aggiuntivi rispetto al valore economico della dote Duale-GOL oppure, in termini più generale, nel caso si accerti che l'istituzione formativa non ha rispettato le disposizioni sul contributo volontario e/o sull'acquisito del materiale didattico (si veda capitolo 6).

L'Amministrazione potrà procedere alla **decadenza totale o parziale (decurtazioni)** dal finanziamento nei seguenti casi:

- in esito a verifiche da parte di Organismi di controllo regionali, nazionali e comunitari;
- attività svolta da risorse non in possesso dei requisiti minimi previsti;
- nel caso di mancata o ritardata registrazione delle ore delle attività formative. La decurtazione sarà pari al numero delle ore non registrate o registrate in ritardo moltiplicato per il costo orario moltiplicato per la percentuale di rettifica;

- nel caso di tenuta non conforme dei registri della formazione svolta in modalità di tirocinio;
- mancata presentazione della richiesta di liquidazione entro i termini ultimi indicati nell'avviso. Questa situazione costituisce causa di decadenza implicita dal finanziamento;
- mancata presentazione entro il termine stabilito per le integrazioni documentali. Questa situazione costituisce causa di decadenza implicita dal finanziamento;
- mancato rispetto degli obblighi di comunicazione (loghi), ai sensi del Decreto n. 17278/2024;
- errata registrazione di singole ore, ai sensi del Decreto n. 17278/2024;
- mancata acquisizione della copia di un documento di identità valido per ciascun soggetto che renda dichiarazioni attraverso apposizione di firma olografa (es. Legale Rappresentante e tutor aziendale dell'Azienda ospitante il tirocinio che sottoscrivono Convenzioni / Schede stage).

### **Avvio procedura di revoca e decadenza**

Nei casi di revoca del contributo e decadenza totale dal contributo, il responsabile del procedimento avvia il relativo procedimento con comunicazione a mezzo PEC al soggetto esecutore, prevedendo 30 giorni per le controdeduzioni.

Nei casi di decadenza parziale o decurtazione del contributo, il soggetto esecutore sarà portato a conoscenza tramite comunicazione di pagabilità parziale dell'Ufficio preposto al controllo, recapitata via e-mail dal sistema Bandi e Servizi.

## **20. POTERE SOSTITUTIVO**

---

In caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni finalizzati all'attuazione di quanto previsto nel presente Avviso, si applicano le procedure di intervento sostitutivo stabilite all'art. 12 del Decreto-legge 77/2021, come modificato dalla Legge di conversione 108/2021, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

## **21. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

---

Per eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro di competenza è quello di Milano.

## **22. RINVIO**

---

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

## **23. DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI**

---

In attuazione della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* si rimanda al modulo di richiesta accesso agli atti, di cui all'Allegato 10.

## **24. ALLEGATI**

---

- Allegato 1: Atto di adesione unico
- Allegato 2: Piano di Intervento Personalizzato (PIP)

- Allegato 3: Domanda di partecipazione all'iniziativa
- Allegato 4: Dichiarazione Riassuntiva Unica (DRU)
- Allegato 5: Avvenuta registrazione del PIP
- Allegato 6: Comunicazione di rinuncia e chiusura anticipata della dote
- Allegato 7: Richiesta di liquidazione servizi formativi
- Allegato 7 bis: Richiesta di liquidazione intermedia servizi formativi
- Allegato 7 ter: Richiesta di liquidazione servizi di presa in carico
- Allegato 8: Timesheet servizi di presa in carico
- Allegato 9: Informativa sul trattamento dei dati personali
- Allegato 10: Modulo di richiesta accesso agli atti
- Allegato 11: Loghi

Allegati di prossima approvazione e pubblicazione:

- Format Scheda stage
- Format delle attestazioni dei servizi formativi (con scadenza novembre 2025 e aprile 2026)